

ATICA
E
ATA

328

BIB. MIN.

GIUST.

MINISTERO
DI GRAZIA
E GIUSTIZIA
CODICE
DI
PROCEDURA
CIVILE

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

E
01478

MSR 55328

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

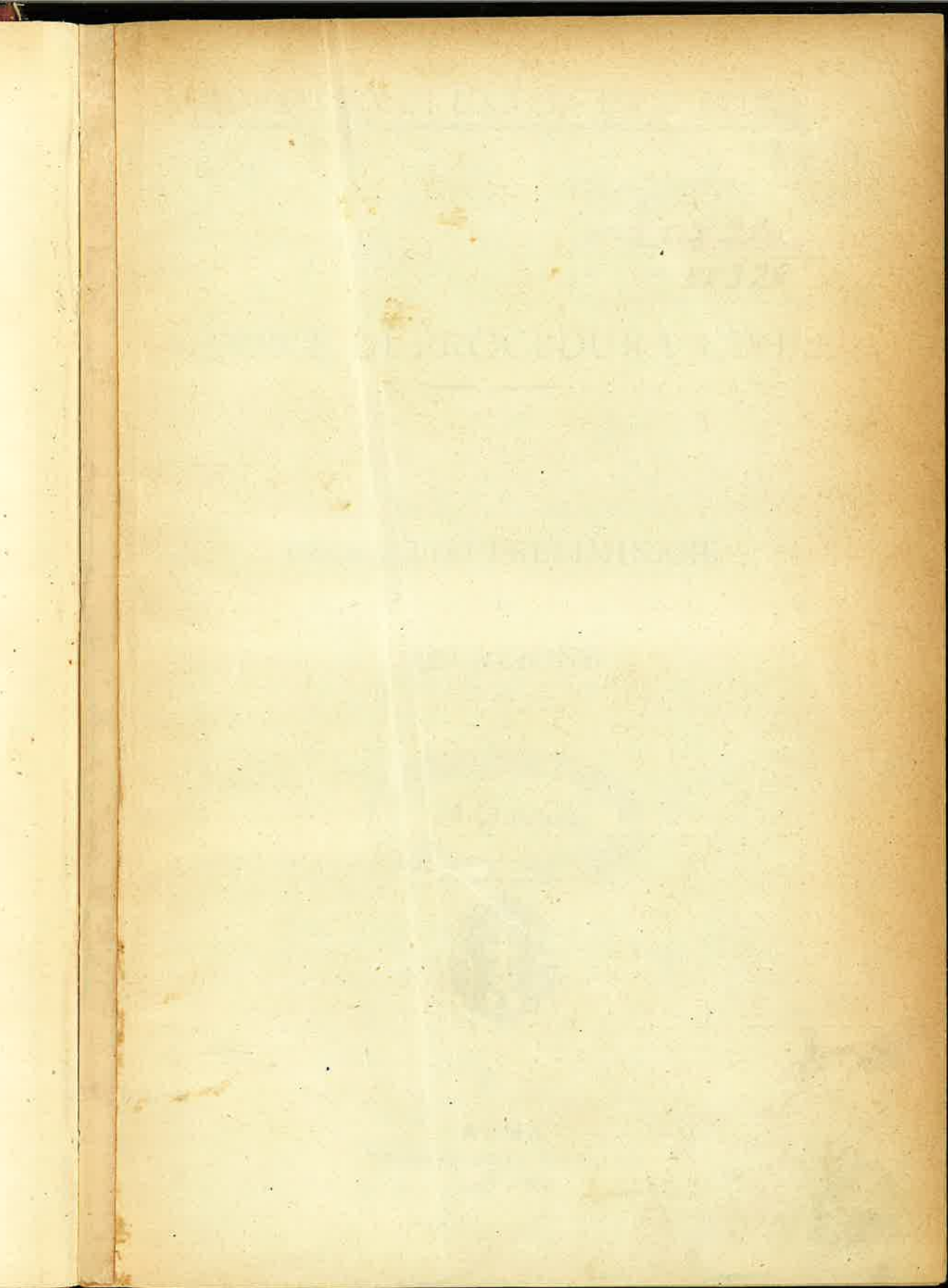
E

1478

MSR55328

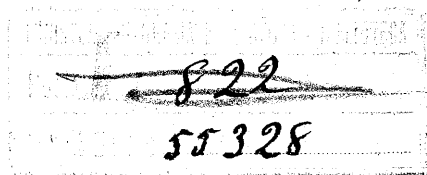
70/4/00

h



MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

1478



CODICE DI PROCEDURA CIVILE

PROGETTO PRELIMINARE

E

RELAZIONE



R O M A

TIPOGRAFIA DELLE MANTELLATE

1937. - XV

1000

Gli studi per la riforma del nostro diritto processuale civile si sono svolti quasi ininterrottamente per lungo periodo di tempo. Di essi si occupò innanzi tutto la Commissione istituita con decreto luogotenenziale del 21 marzo 1918, n. 361, allo scopo di studiare e proporre i provvedimenti occorrenti al passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace. La sezione VIII della prima Sottocommissione presentò una proposta di riforma del procedimento civile, concretata in uno schema di norme predisposte dal commissario professore GIUSEPPE CHIOVENDA (1).

Qualche anno dopo fu pubblicato un progetto parziale di riforma del nostro codice di procedura, opera personale del compianto Sen. LODOVICO MORTARA (2).

La preparazione della riforma processuale assunse carattere ufficiale in conseguenza della legge 20 dicembre 1923, n. 2814. La Commissione Reale per la riforma dei codici, che in base a questa legge fu istituita con R. decreto 3 giugno 1924, si occupò, infatti, in apposita sottocommissione, della preparazione di

(1) Commissione Reale per il dopo guerra - Studi e proposte della prima Sottocommissione presieduta dal sen. VITTORIO SCIALOJA, Roma, tipogr. Artigianelli, 1920, pag. 242 e seg. e 531 e seg.

(2) Il progetto fu pubblicato nella *Giurisprudenza italiana*, anno 1923, p. IV, col. 136 e seg., e anno 1924, p. IV, col. 1 e seg.

un nuovo codice di procedura civile, e presentò, come è noto, un progetto predisposto dal commissario prof. FRANCESCO CARNELUTTI, comprendente i primi due libri del codice (1). Il Ministro on. ROCCO ne iniziò personalmente la revisione, che tuttavia non potè completare (2).

I lavori di preparazione della riforma furono ripresi più tardi dal Ministro on. DE FRANCISCI, il quale si valse principalmente dell'opera del prof. ENRICO REDENTI, che, per suo incarico, predispose uno schema di progetto del libro primo del nuovo codice (3).

I lavori proseguirono con rinnovato indirizzo sotto la direzione del Ministro on. SOLMI, e si sono conclusi con la formazione di un progetto preliminare completo del nuovo codice di procedura, che viene ora pubblicato (4). Nella redazione di questo progetto, ispirato alle direttive più volte esposte in questi ultimi tempi e illustrate nella breve relazione che lo accompagna, si è tenuto largo conto di tutte le proposte

(1) Commissione Reale per la riforma dei codici. Sottocommissione C. - Codice di procedura civile - Progetto, Roma, Provveditorato Generale dello Stato, 1926

(2) Nella « Rivista di diritto processuale civile », 1937, fascicolo primo, sono stati pubblicati gli appunti trovati fra le carte del compianto Ministro Rocco.

(3) Ministero di Grazia e Giustizia. Lavori preparatori per la riforma del Codice di procedura civile. Schema di progetto del libro primo. Roma, Tipografia delle Mantellate, 1936.

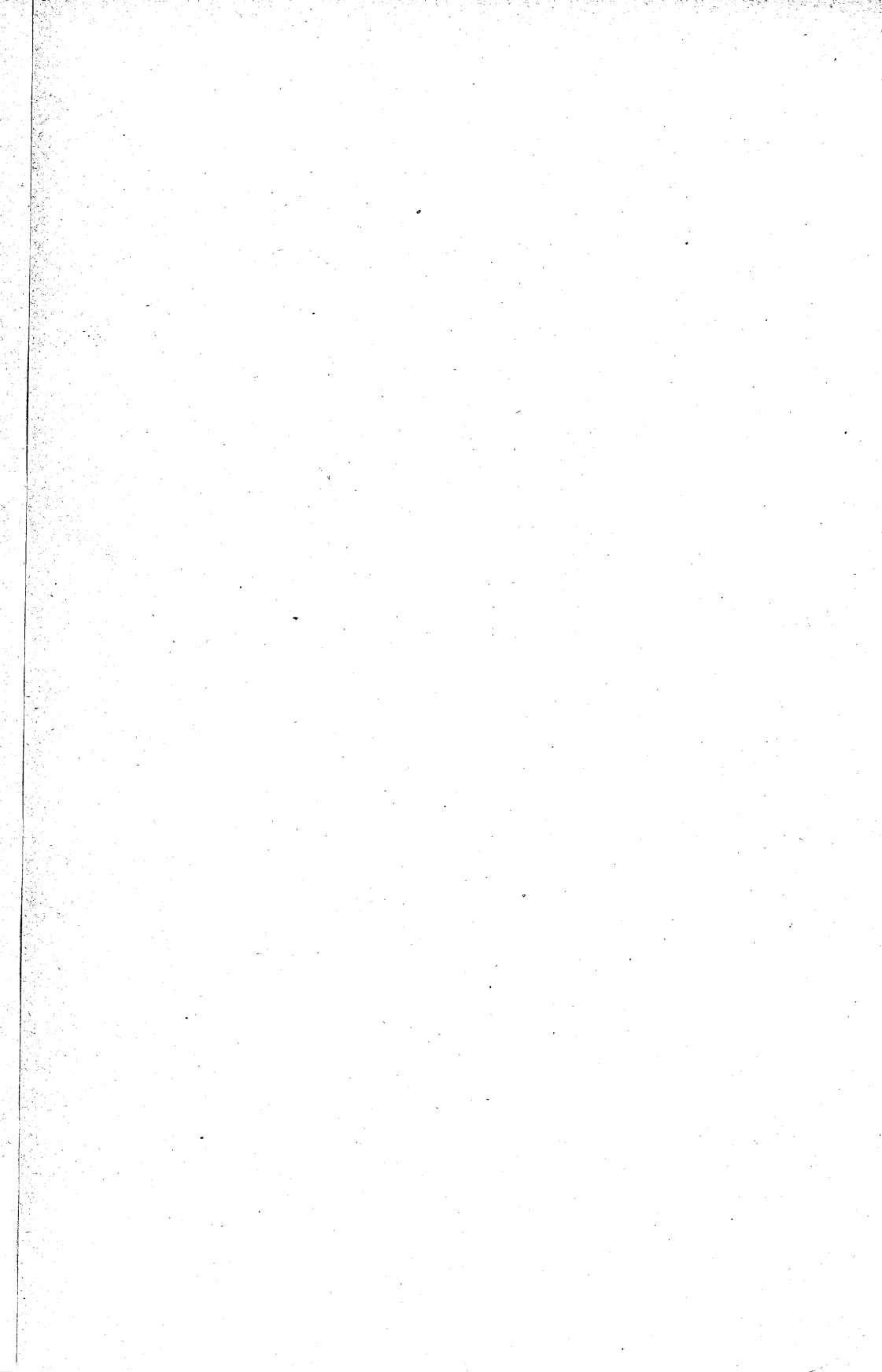
(4) Attese alla preparazione del progetto un Comitato presieduto dal Ministro on. SOLMI e composto di S. E. il Cav. di Gr. Cr. GAETANO AZZARITI, Primo Presidente di Corte d'Appello; S. E. il Gr. Uff. GAETANO COSENTINO, Presidente di Sezione di Corte di Cassazione; Prof. Gr. Uff. ENRICO REDENTI, della R. Università di Bologna; Avv. Comm. GUIDO DALLARI, esercente in Modena; Gr. Uff. GIUSEPPE LAMPIS, Consigliere di Corte d'Appello; con la collaborazione dei segretari Comm. GAETANO PANDOLFELLI, Consigliere di Corte d'Appello; Comm. GINO ZANI, giudice; Cav. Uff. GAETANO SCARPELLO, giudice.

precedenti e delle più autorevoli manifestazioni dottrinali e giurisprudenziali.

La pubblicazione del progetto preliminare ha lo scopo di provocare su di esso il giudizio degli studiosi e dei pratici, dei quali occorre la più ampia collaborazione per l'ulteriore elaborazione della riforma, che deve essere seguita con intensa attività per renderne possibile la sollecita realizzazione.

Le osservazioni e le proposte degli organi tecnici, che saranno chiamati a portare il loro esame sul progetto e i suggerimenti di tutti coloro che vorranno dare il contributo della loro esperienza costituiranno elementi preziosi per il perfezionamento delle norme proposte e per la formazione del progetto definitivo, che verrà poi sottoposto alla Commissione Parlamentare per il prescritto parere, in base alla menzionata legge del 1923.

Maggio 1937 - Anno XV.



LIBRO PRIMO

Del giudizio di cognizione

TITOLO I

Disposizioni generali

CAPO I

Dell'esercizio dell'azione

Art. 1.

(Domanda)

Chi vuol far valere un'azione in giudizio deve proporla domanda davanti al giudice competente.

Art. 2.

(Contraddittorio)

Il giudice non può statuire sulla domanda se non siano state debitamente citate o non siano altrimenti comparse le parti contro le quali la domanda deve proporsi, salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 3.

(Interesse)

Per proporre la domanda e ogni altra istanza o eccezione è necessario avervi interesse.

Art. 4.

(Correlazione fra domanda e decisione)

Il giudice non può pronunciare su cosa non domandata, nè accogliere eccezioni non proposte per le quali la legge richieda l'istanza di parte.

CAPO II

Delle parti, dei procuratori e dei difensori

SEZIONE PRIMA

Della capacità a stare in giudizio

Art. 5.

(Norma generale)

Chiunque può stare in giudizio personalmente o per mezzo di chi ne abbia la rappresentanza a questo effetto.

Art. 6.

(Incapaci)

Le persone che non hanno il libero esercizio dei loro diritti devono essere rappresentate in giudizio oppure assistite o autorizzate a norma delle leggi che ne regolano lo stato e la capacità.

Art. 7.

(Associazioni di fatto)

Le associazioni e i comitati non aventi personalità giuridica possono stare in giudizio per mezzo della persona a cui è conferita la presidenza o la direzione; se questa manca o non risulta, stanno in giudizio i singoli componenti, salva la facoltà di chiedere al giudice la nomina di un curatore, nelle forme stabilite nell'art. 11.

Art. 8.

(Membri della Famiglia Reale)

Il Re, la Regina e i Principi della Famiglia Reale sono sostituiti dal Ministro della Real Casa, il quale assume la qualità di parte in giudizio.

Art. 9.

(Irregolare rappresentanza delle parti)

Se colui che propone la domanda non sia regolarmente rappresentato o assistito, ovvero non sia munito delle occorrenti autorizzazioni, la domanda deve essere dichiarata improcedibile.

Il giudice può tuttavia assegnare un termine entro il quale la persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza possa costituirsi in giudizio, ovvero possano essere prodotte le necessarie autorizzazioni.

Il giudice può altresì assegnare un termine per regolarizzare la citazione se il convenuto sia stato citato in persona diversa da quella che lo deve

rappresentare o non sia stata citata la persona che deve assisterlo, ma in questi casi restano salvi per il convenuto i diritti quesiti anteriormente alla regolarizzazione.

Art. 10.

(Curatore provvisorio per il giudizio)

Se manchi la persona che dovrebbe rappresentare o assistere in giudizio un incapace o un infermo di mente, anche se non interdetto, o un assente, ovvero vi sia conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato, e vi siano ragioni di urgenza, può essere nominato un curatore speciale per stare in giudizio fino a che gli subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza secondo le regole ordinarie.

Art. 11.

(Nomina del curatore provvisorio)

La nomina del curatore provvisorio può essere chiesta da chi intenda promuovere il giudizio contro la persona che debba essere rappresentata o assistita o da quest'ultima, anche se incapace, o dai suoi prossimi parenti o dal suo rappresentante, in caso di conflitto d'interessi. La istanza per la nomina si propone al giudice davanti al quale si intenda promuovere o sia stato promosso il giudizio.

Il giudice provvede con decreto, assunte, se del caso, le opportune informazioni e ne trasmette copia al pubblico ministero affinchè provochi, occorrendo, i provvedimenti definitivi.

SEZIONE SECONDA

Della pluralità delle parti

Art. 12.

(Pluralità di attori e di convenuti)

Più persone possono agire od essere convenute nello stesso giudizio quando la decisione non possa aver luogo se non nei confronti di tutte o quando vi sia identità o comunione di interesse o connessione di cause.

Art. 13.

(Intervento volontario)

Un terzo può intervenire in un giudizio pendente fra altre parti per integrare il contraddittorio oppure per far valere un proprio diritto nei loro confronti o in concorso dell'una contro l'altra.

Può intervenire altresì per sostenere le ragioni di alcuna di esse quando vi abbia un proprio interesse.

Art. 14.

(Intervento coattivo)

Ciascuna delle parti può chiamare in giudizio un terzo a cui creda comune la controversia o che sostenga esser tenuto a garantirla o a tenerla indenne, salvo in questo caso il disposto dell'art. 272.

Il giudice può ordinare la citazione di un terzo per integrare il contraddittorio quando lo ritenga necessario ed in tal caso, se le parti non vi provvedano, deve dichiarare improcedibile la domanda.

Art. 15.

(Estromissione di parti e stralcio)

Il giudice può estromettere dal giudizio una parte quando creda che la controversia debba esser decisa soltanto nei confronti delle altre e può ordinare altresì lo stralcio di una causa dalle altre alle quali si trovi riunita quando ritenga che debbano essere separatamente decise.

Quando si contenda a quale di più parti spetti la prestazione dovuta da un terzo e questo si dichiari pronto ad eseguirla a favore di chi ne abbia diritto, il giudice può estrometterlo dal giudizio ordinando, se del caso, che depositi la cosa dovuta o presti cauzione.

SEZIONE TERZA

Del mutamento delle parti

Art. 16.

(Morte della parte o mutamento di capacità)

Quando la parte venga a morire, ovvero perda la capacità o la qualità per cui stava in giudizio, questo può essere proseguito da coloro o in confronto di coloro che le siano succeduti o siano subentrati nella qualità per cui stava in giudizio o debbano assumerne la legale rappresentanza o assistenza.

Si osservano, in quanto del caso, le disposizioni degli articoli 10 e 11.

Quando una parte incapace acquista la capacità in corso di giudizio, questo può essere proseguito personalmente da lei stessa o in suo confronto.

Art. 17.

(Successione di persone giuridiche)

Nel caso in cui l'estinzione della persona giuridica porti al trasferimento del patrimonio ad altro ente, il giudizio può essere continuato da quest'ultimo o in confronto di quest'ultimo.

Art. 18.

(Successione a titolo particolare)

Se una delle parti trasferisca ad altri i beni o i diritti di cui si contende, l'acquirente può intervenire volontariamente nel giudizio, ma l'alienante non può essere estromesso se tutte le altre parti non vi aderiscano.

La sentenza pronunciata contro l'alienante spiega in ogni caso i suoi effetti anche contro l'acquirente.

SEZIONE QUARTA

Dei procuratori e dei difensori

Art. 19.

(Ministero del procuratore)

Davanti ai conciliatori o ai pretori le parti possono stare in giudizio senza ministero di procuratore; ma il giudice, in considerazione della na-

tura della causa o del loro stesso comportamento, può ordinare che si facciano assistere o rappresentare da un procuratore, procedendo altrimenti alla sua nomina di ufficio.

Davanti ai tribunali e alle corti di appello, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un procuratore legalmente esercente.

Per il giudizio davanti alla corte di cassazione si applica il disposto dell'art. 369.

Più parti possono stare in giudizio col ministero di un unico procuratore quando non abbiano posizioni fra loro contrastanti.

Art. 20.

(Parti e procuratori)

Quando la parte si sia costituita in giudizio a mezzo di procuratore, tutte le disposizioni relative al procedimento nelle quali si faccia menzione delle parti, dell'attore o del convenuto si intendono riferite al procuratore, salvo che dal testo della disposizione stessa risulti il contrario o che la parte sia menzionata in contrapposto al procuratore.

Art. 21.

(Forma della procura)

La procura può essere generale o speciale e può essere conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

La procura speciale può anche essere apposta in calce alla citazione o al ricorso, al controricorso o alla comparsa di risposta o di intervento;

in tali casi la sottoscrizione della parte è certificata autografa dal procuratore.

Art. 22.

(Poteri del procuratore)

Il procuratore è autorizzato a compiere e a ricevere tutti gli atti di parte per i quali non sia diversamente stabilito dalla legge; non può compiere atti di disposizione del diritto in contesa, salvo che ne abbia ricevuto mandato espresso.

Art. 23.

(Procuratore che sia parte in giudizio)

Se colui che sta in giudizio abbia la qualità di procuratore legale presso l'autorità giudiziaria adita, non ha bisogno del ministero di altro procuratore.

Art. 24.

(Revoca, rinunzia e cessazione della procura)

La procura è revocabile e rinunziabile; ma la revoca o la rinunzia in corso di giudizio non hanno effetto, se non ne sia data comunicazione alle altre parti e al giudice, osservate le disposizioni dell'art. 287.

La procura cessa altresì per le altre cause previste dalle norme sul mandato e per quelle contemplate nella legge professionale.

Se ciò avvenga in corso di giudizio si osservano le disposizioni degli articoli 285 e 286.

Art. 25.

(Difensori)

La difesa delle parti può essere affidata a non più di due avvocati. Non è prescritta la esibizione del mandato, salvo che la legge espressamente lo richieda.

SEZIONE QUINTA

*Dei doveri delle parti, dei procuratori
e dei difensori*

Art. 26.

(Dovere di probità)

Le parti, i procuratori e i difensori hanno l'obbligo di esporre al giudice i fatti secondo verità e di non proporre domande, difese, eccezioni o prove che non siano di buona fede.

In caso di malafede o di colpa grave, il giudice, con la stessa sentenza con la quale decide la causa, condanna la parte, il procuratore o il difensore, eventualmente in solido fra loro, ad una penale che, secondo la gravità dei fatti e l'ammontare del valore della causa, può estendersi sino a lire diecimila senza pregiudizio di quanto dispone l'art. 77.

L'importo della penale prevista nel comma precedente e delle altre applicate a termini di questo codice e delle relative norme di attuazione e regolamentari è devoluto agli enti di previdenza a favore dei magistrati, dei cancellieri e segretari giudiziari e degli avvocati e procuratori, in conformità di quan-

to verrà disposto nelle predette norme di attuazione. La riscossione delle penali ha luogo, secondo i casi, mediante ritenuta sulle cauzioni, sugli stipendi o altri emolumenti o indennità, o con le norme stabilite per la riscossione delle spese di giustizia.

Art. 27.

(Dovere di rispetto)

Le parti, il procuratore e il difensore non possono usare negli scritti presentati e nei discorsi pronunziati innanzi al giudice espressioni scorrette od offensive.

In caso di trasgressione si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 598 del codice penale.

Art. 28.

(Dovere di ottemperare alle richieste del giudice)

La parte, il procuratore e il difensore sono tenuti a presentarsi al giudice ogni qualvolta questi ne ordini la comparizione e sono obbligati a dargli i chiarimenti richiesti.

Il giudice condanna la parte, il procuratore o il difensore, che non ottemperò all'ordine dato, ad una penale da lire cinquecento a duemila, senza pregiudizio delle altre sanzioni stabilite dalla legge.

Il decreto può essere revocato dallo stesso giudice qualora, entro dieci giorni dalla notificazione, la parte, il procuratore o il difensore provi che non poté comparire per legittimo impedimento.

CAPO III

Del pubblico ministero

Art. 29.

(Azione proposta dal pubblico ministero)

Il pubblico ministero può promuovere il giudizio nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 30.

(Intervento obbligatorio e facoltativo)

Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità, sin dal primo grado del giudizio, nelle cause in cui, a termine di legge, potrebbe procedere per via di azione, nelle cause matrimoniali e negli altri casi in cui ciò sia disposto dalle leggi.

Le norme che prescrivono l'intervento del pubblico ministero sono stabilite a pena di nullità.

E' in facoltà del pubblico ministero di intervenire in qualunque altra causa.

Agli effetti del comma precedente, il giudice, quando ritenga che la causa rifletta un pubblico interesse, può ordinare in qualunque momento la comunicazione degli atti al pubblico ministero.

Art. 31.

(Facoltà del pubblico ministero)

Il pubblico ministero in ogni caso di suo intervento ha le stesse facoltà che competono alle parti; può produrre documenti e dedurre mezzi di prova

fino a che non sia chiusa l'istruttoria. Può anche limitarsi a fare le sue richieste verbalmente all'udienza di discussione.

CAPO IV

Del giudice

Art. 32.

(Costituzione del giudice)

Il giudice é costituito ed esercita le funzioni attribuitegli secondo le disposizioni del presente codice e delle altre leggi.

Le norme relative alla costituzione del giudice sono a pena di nullità.

Art. 33.

(Astensione del giudice)

Il giudice deve astenersi dal conoscere della causa :

1) se abbia interesse nella controversia o in altra vertente su questione identica ;

2) se sia parente o affine sino al quarto grado, o sia convivente, o abbia grave inimicizia, o lite pendente con una delle parti o col coniuge di essa o con alcuno dei loro procuratori o difensori ;

3) se abbia, in precedenza, conosciuto della controversia come magistrato, procuratore, avvocato, o abbia comunque manifestato il suo parere, ovvero sia stato o debba essere testimone nella causa.

Il giudice ha facoltà di astenersi in ogni altro caso in cui ricorrano ragioni di convenienza.

Art. 34.

(Sostituzione del giudice)

Il giudice, quando non possa direttamente provvedere a farsi sostituire, deve richiedere la propria sostituzione all'autorità dalla quale dipende secondo le norme dell'ordinamento giudiziario.

Art. 35.

(Ricusazione del giudice)

Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione, con ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Qualora sia proposta in udienza, la richiesta di ricusazione può esser fatta verbalmente; ma deve essere seguita, a pena di decadenza, dal ricorso depositato in cancelleria entro le ventiquattro ore.

Art. 36.

(Ricorso per la ricusazione)

Proposta la ricusazione, il giudizio rimane sospeso e il ricorso è rimesso per la decisione al pretore, se sia ricusato un conciliatore o un vicepretore del mandamento; al presidente del tribunale, se sia ricusato un pretore del circondario o un giudice del tribunale stesso; al presidente della corte, se sia ricusato il presidente di un tribunale del distretto. Il ricorso è deciso dalla corte di appello, ovvero dalla corte di cassazione, quando sia ricusato un componente rispettivamente dell'una o dell'altra; il primo presidente assegna la sezione che deve provvedere.

La decisione è data con ordinanza, udito il giudice ricusato e assunte, se del caso, le prove offerte.

Art. 37.

(Provvedimenti sul ricorso per la ricazione)

L'ordinanza che accoglie il ricorso determina se e quali atti già compiuti dal giudice ricusato conservino validità e designa, se del caso, il giudice che deve sostituire quello ricusato.

Con l'ordinanza di rigetto del ricorso, la parte o il procuratore che lo ha proposto è condannato ad una penale non superiore a lire cinquemila, salve le sanzioni disciplinari a carico del procuratore.

Le stesse sanzioni sono applicabili nel caso in cui il ricorso non sia stato presentato nel termine prescritto dal secondo comma dell'art. 35.

L'ordinanza è notificata d'ufficio al giudice e alla parte che ha proposto il ricorso e non è suscettibile di reclamo.

CAPO V

Degli atti del procedimento

SEZIONE PRIMA

Norme generali

Art. 38.

(Forma degli atti)

Gli atti del procedimento vengono compiuti con l'osservanza delle forme all'uopo prescritte.

Se la legge non richieda una determinata forma per un atto del procedimento, questo può essere compiuto in qualunque forma idonea al suo scopo.

L'osservanza delle forme e dei termini, anche se non prescritta a pena di nullità, é materia di vigilanza e di provvedimenti disciplinari.

Art. 39.

(Uso della lingua italiana)

In tutti gli atti del procedimento è prescritto l'uso della lingua italiana.

Quando al procedimento partecipi taluno che non conosca la lingua italiana, il giudice nomina con decreto un interprete.

Art. 40.

(Traduzione di atti)

Allorchè occorra procedere all'esame di documenti che non siano scritti in lingua italiana, né corre-dati di traduzione giurata, il giudice può nominare con decreto un interprete che provvede, a spese della parte, alla traduzione orale o scritta secondo che gli sia richiesto.

L'interprete, prima di procedere alle operazioni di cui al precedente comma e all'art. 39, presta giuramento davanti al giudice, di fedelmente procedere alle operazioni affidategli al solo scopo di far conoscere al giudice la verità.

Art. 41.

(Partecipazione di sordi o di muti al procedimento)

Se al procedimento partecipi un sordo, un muto o un sordomuto, il giudice lo richiede di rispondere verbalmente o per iscritto.

Se il sordo, il muto o il sordomuto non sap-
pia nè leggere nè scrivere, il giudice, occorrendo,
nomina un interprete il quale giura nei modi
indicati nell'articolo precedente.

Art. 42.

(Identificazione di atti e di documenti)

La identificazione, che sia disposta dalla legge
o dal giudice, degli atti e dei documenti depositati
in cancelleria o prodotti in giudizio, è eseguita me-
diante l' apposizione su di essi delle firme del giu-
dice e del cancelliere, di chi esibisce il documento
e delle parti presenti. L'atto o documento è allega-
to al verbale.

SEZIONE SECONDA

Degli atti delle parti

Art. 43.

*(Sottoscrizione degli atti
da parte del procuratore)*

Allorchè la parte sta in giudizio col ministero
di procuratore, le citazioni, i ricorsi, le istanze e
le comparse devono essere sottoscritti dal procu-
ratore.

Devono essere sottoscritti dalla parte quando
questa sta in giudizio senza ministero di procu-
ratore.

Art. 44.

(Citazione e ricorso)

Per gli atti di citazione si osserva il disposto degli articoli 131 e 310.

Qualora sia prescritta la forma del ricorso, questo deve contenere l'indicazione del ricorrente, dell'autorità a cui è diretto, l'oggetto e la ragione del ricorso con le conclusioni e l'elenco dei documenti allegati.

Art. 45.

(Comparsa)

Le deduzioni scritte delle parti nel corso del procedimento sono fatte per comparsa, se la legge non disponga diversamente.

Le comparse devono contenere l'indicazione delle parti, dei loro procuratori, del giudice investito della causa, l'esposizione succinta del fatto e dei motivi di diritto, le conclusioni e l'elenco dei documenti allegati.

SEZIONE TERZA

Degli atti del giudice

Art. 46.

(Sentenze, ordinanze, decreti)

La legge stabilisce quando il giudice pronunzia sentenza, ordinanza o decreto.

Fuori dei casi per i quali è stabilita una determinata forma, il giudice provvede nel modo che ritenga più idoneo.

Art. 47.

(Forma della sentenza)

La sentenza é pronunziata in nome del Re Imperatore e deve contenere :

- a) l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunziata;
- b) l'indicazione delle parti e dei procuratori;
- c) le conclusioni delle parti e, se del caso, quelle del pubblico ministero;
- d) la concisa esposizione del fatto e delle questioni proposte, nonchè dei principii di diritto applicati;

e) il dispositivo, la data di deliberazione e la sottoscrizione del giudice singolo o di tutti i componenti del collegio deliberante.

Avvenuta la sottoscrizione della sentenza, il cancelliere la riceve in deposito apponendovi la data e la firma.

Art. 48.

(Pubblicazione della sentenza)

Col deposito la sentenza è resa pubblica e il cancelliere, entro cinque giorni, ne dà comunicazione alle parti costituite con biglietto contenente il dispositivo.

Art. 49.

(Forma delle ordinanze)

Le ordinanze sono succintamente motivate. Se sono pronunziate in udienza, vengono inserite in verbale; se sono pronunziate fuori udienza, pos-

sono essere scritte in calce al verbale o in atto separato; la cancelleria ne dà avviso alle parti, salvo che la legge ne richieda la notificazione.

Art. 50.

(Forma dei decreti)

I decreti sono emessi senza motivazione quando questa non sia espressamente prescritta dalla legge, e, se vi è ricorso, sono scritti in calce al medesimo.

SEZIONE QUARTA

Degli atti del cancelliere

Art. 51.

(Verbale)

Il cancelliere assiste il giudice in tutti gli atti dei quali debba farsi verbale.

Questo deve indicare le circostanze di luogo e di tempo nelle quali l'atto è compiuto, le persone intervenute, e deve specificare quanto è avvenuto o quanto è stato dichiarato davanti al giudice.

Il cancelliere dà lettura del verbale, che è sottoscritto dalle persone che abbiano partecipato all'atto, dal giudice e dal cancelliere.

Se alcuna delle persone suddette non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta espressa menzione.

Il verbale di udienza è sottoscritto da chi la presiede e dal cancelliere.

Art. 52.

(Comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria)

Il cancelliere provvede con biglietto di cancelleria a fare alle parti o ai procuratori, ai periti, ai consulenti e ai testimoni le comunicazioni che siano prescritte dalla legge o dal giudice, e a dare avviso di quei provvedimenti per i quali sia disposta tale forma di comunicazione.

Il biglietto di cancelleria è redatto senza formalità ed è consegnato al destinatario a cura dell'ufficiale giudiziario o per posta a mezzo di raccomandata.

Il cancelliere provvede altresì a richiedere l'ufficiale giudiziario per le notificazioni che devono essere fatte a sua cura, o, se del caso, provvede a termini dell'art. 60, secondo comma.

Art. 53.

(Altre attribuzioni del cancelliere)

Il cancelliere provvede inoltre al rilascio e all'autenticazione di copie e di estratti degli atti e documenti prodotti, alla iscrizione delle cause a ruolo, alla formazione del fascicolo di ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, nonché alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.

SEZIONE QUINTA

Delle udienze

Art. 54.

(Direzione dell' udienza)

L'udienza è presieduta dal giudice o dal presidente del collegio, assistito dal cancelliere.

Le cause sono trattate secondo il ruolo dell'udienza, salvo a chi presiede di disporre diversamente.

Questi dirige la trattazione della causa e, quando si faccia luogo alla discussione, fissa, ove occorra, i punti a cui questa deve limitarsi, e la dichiara chiusa quando ritiene che sia stata sufficientemente svolta.

Art. 55.

(Poteri di polizia del giudice in udienza)

Chi presiede l'udienza esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine, per il rispetto dovuto da chiunque interviene o assiste all'udienza e per l'osservanza di quanto è dalla legge disposto.

Può richiedere, ove lo ritenga opportuno, l'intervento della forza pubblica, può prescrivere quanto ritiene necessario per il regolare e sicuro svolgimento dell'udienza, e, se ricorrano ragioni di moralità o di ordine, ha facoltà di disporre che si proceda a porte chiuse.

Art. 56.

(Doveri di chi interviene all' udienza)

Chi interviene o assiste all'udienza non può portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio.

E' vietato fare segni di approvazione o disapprovazione o cagionare disturbo in qualsiasi modo.

Chi presiede l'udienza ammonisce o fa uscire dalla sala il trasgressore e, se questi non obbedisce, può ordinarne l'arresto, senza pregiudizio delle sanzioni penali.

CAPO VI

Delle notificazioni

Art. 57.

(Notificazione per ministero di ufficiale giudiziario)

Le notificazioni, quando non sia diversamente disposto, si effettuano per ministero di ufficiale giudiziario, mediante consegna di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.

Art. 58.

(Relazione della notificazione)

L'ufficiale giudiziario certifica la eseguita notificazione mediante relazione indicante il luogo e la persona a cui è stata fatta la consegna della copia, e ogni circostanza idonea ad accertare l'osservanza delle norme prescritte. Dà atto, se del caso, dei motivi del mancato adempimento e dei risultati delle indagini eseguite, comprese quelle anagrafiche, e delle notizie ricevute sulla reperibilità del destinatario.

La relazione viene apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto ed è datata e sottoscritta dall'ufficiale giudiziario.

Art. 59.

*(Facoltà del giudice
di stabilire forme diverse di notificazione)*

Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, che la notificazione avvenga in modo diverso da quello stabilito dalla legge, o anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento, quando circostanze particolari di maggiore celerità o sicurezza lo consiglino.

Art. 60.

(Notificazione per mezzo della posta)

Quando non ne sia fatto espresso divieto dalla legge, le notificazioni possono eseguirsi anche per il tramite del servizio postale.

In tal caso l'ufficiale giudiziario procedente stende l'atto di notificazione sull'originale e sulla copia, facendo menzione dell'ufficio postale al quale consegna quest'ultima, e ne cura la spedizione in piego raccomandato, con avviso di ricevimento, osservate nel resto le disposizioni del regolamento postale.

Art. 61.

(Modalità della notificazione)

Salvo che la legge disponga diversamente, per le modalità della notificazione degli atti si osservano le norme prescritte per la notificazione della citazione.

CAPO VII

Dei termini

Art. 62.

(Termini legali e termini giudiziali)

I termini per il compimento degli atti di procedura sono stabiliti dalla legge; in mancanza sono stabiliti dal giudice con riguardo alle esigenze e alla natura del caso ed anche a pena di decadenza, se la legge espressamente lo consenta.

Il termine giudiziale, quando non sia altrimenti disposto, decorre dalla data della notificazione o della comunicazione del provvedimento che lo ha stabilito.

Art. 63.

(Computo del termine)

Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si esclude il giorno o l'ora iniziale.

I giorni festivi si computano nel termine.

Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al giorno successivo.

Art. 64.

(Termini perentori o a pena di decadenza)

Allorchè un termine sia stabilito a pena di decadenza o sia dichiarato perentorio, il giudice non può, nemmeno sull'accordo delle parti, prorogarne la du-

rata, e deve, anche d'ufficio, dichiarare la nullità o la irricevibilità dell'atto compiuto dopo la scadenza del termine.

Art. 65.

(Abbreviazione o proroga di termini)

Quando il termine non sia stabilito a pena di decadenza, nè sia dichiarato perentorio, il giudice può, su istanza di parte o anche d'ufficio, prorogarlo prima che scada, per una durata non superiore al termine originario. Un'ulteriore proroga non può essere concessa se non in casi eccezionali e con provvedimento motivato.

Il giudice non può abbreviare il termine entro il quale un atto può compiersi, o prima del quale l'atto non può eseguirsi, salvo che la parte, a cui favore il termine è stabilito, non ne abbia chiesta l'abbreviazione, e salva diversa facoltà espressamente data al giudice dalla legge.

La preclusione o nullità dell'atto per inosservanza dei termini contemplati nel presente articolo può essere fatta valere soltanto nei casi e con le limitazioni stabiliti nell'art. 67.

CAPO VIII

Della nullità degli atti

Art. 66.

(Nullità assoluta)

La nullità degli atti comminata espressamente dalla legge è rilevabile anche d'ufficio.

Art. 67.

(Nullità relativa)

Quando non sia comminata espressamente dalla legge, la nullità di un atto per inosservanza di forme o di termini non può essere pronunciata se l'atto abbia egualmente raggiunto l'effetto a cui era destinato.

La nullità non può essere dedotta che dalla parte nel cui interesse è stata stabilita e non oltre il suo primo atto successivo a quello impugnato. Non può essere dedotta dalla parte che vi abbia dato causa o che vi abbia espressamente o tacitamente rinunciato.

Art. 68.

(Effetti delle nullità)

La nullità di una parte dell'atto non colpisce le altre che ne siano indipendenti.

L'atto nullo per lo scopo a cui fu diretto può tuttavia produrre altri effetti ai quali sia idoneo.

La nullità di un atto non importa la nullità degli atti precedenti, nè di quelli successivi che siano indipendenti dall'atto nullo.

Art. 69.

(Pronunzia sulle nullità)

Il giudice che pronunzia la nullità dichiara a quali atti questa si estende, e dà, se del caso, i provvedimenti opportuni per la loro rinnovazione.

Nel pronunziare la nullità, il giudice pone le spese dell'atto o del procedimento nullo a carico della parte o del funzionario che ha dato causa alla nullità, senza pregiudizio del risarcimento dei danni.

CAPO IX

Delle spese del giudizio

Art. 70.

(Onere delle spese)

Ciascuna delle parti deve provvedere in corso di procedimento alle spese degli atti che compie e di quelli che richiede, e deve anticiparle, in quanto ciò sia ordinato dalla legge o dal giudice, salvo le disposizioni relative al gratuito patrocinio.

Quando il giudice emette pronunzie definitive, condanna le parti soccombenti a rifondere le spese alle altre parti.

A tal fine le parti devono presentare la relativa nota specifica.

Coll'ordinanza di cancellazione della causa, il giudice provvede anche sulle spese.

Art. 71.

(Liquidazione delle spese)

La liquidazione delle spese, compresi in queste gli onorari di procuratore, è fatta nella stessa pronunzia di condanna. Il giudice, nel provvedervi, determina quali spese debbono riconoscersi irripetibili, ai sensi dell'articolo seguente.

Se vi è stata difesa di avvocato, il giudice, quando ne riconosca dovuto l'onorario, lo determina secondo il suo equo apprezzamento, avuto riguardo al valore della causa, alla importanza ed alla difficoltà delle questioni trattate e alle norme stabilite dagli organi professionali competenti.

Contro la liquidazione delle spese è data soltanto l'opposizione di cui all'art. 78.

Art. 72.

(Spese per atti nulli, superflui e per cause riunite)

Nella tassazione delle spese non si comprendono quelle degli atti riconosciuti superflui o nulli.

Quando si tratti di cause riunite, la determinazione delle spese è fatta con riguardo alla utilità degli atti per ogni singola causa.

Art. 73.

(Compensazione delle spese)

Se si abbia soccombenza parziale delle varie parti o concorrano giusti motivi, il giudice può, secondo il suo prudente criterio, compensare le spese in tutto o in parte.

Il giudice può altresì compensare le spese in tutto o in parte allorchè la parte vincitrice abbia senza necessità complicato il corso del procedimento o lo abbia reso inutilmente o sproporzionatamente oneroso.

Le spese di una causa finita per conciliazione si considerano compensate, salvo diverso accordo delle parti.

Art. 74.

(Solidarietà nelle spese)

Nel condannare alle spese del giudizio più persone, il giudice può dichiararle tenute tutte in solido, quando esista fra di loro un vincolo solidale in rapporto al diritto fatto valere in giudizio, ovvero quando vi sia stata comunanza di difesa. In ogni altro caso le condanna per capi, in misura eguale o diversa, tenuto conto del loro interesse ed

eventualmente anche del loro comportamento in causa.

Se taluna delle parti abbia fatto valere un mezzo di difesa particolare, le altre non sono tenute per le spese che ne siano derivate.

Art. 75.

(Distrazione delle spese)

Il procuratore può domandare, anche verbalmente all'udienza, che sia pronunciata in suo favore la condanna al pagamento delle spese, compresi gli onorari, in quella misura che dichiarerà di avere anticipato.

La parte può fare opposizione nelle forme dell'art. 78.

Art. 76.

(Condanna in proprio di rappresentanti, procuratori e difensori)

Gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e ogni altro amministratore possono essere condannati personalmente, concorrendo gravi motivi, nelle spese di tutto il giudizio o di singoli atti, in solido o meno con la parte rappresentata.

In tali casi è ammessa opposizione nelle forme dell'art. 78.

Art. 77.

(Responsabilità aggravata)

Qualora risulti esservi mala fede o colpa grave della parte soccombente, il giudice la condanna anche d'ufficio al rimborso di tutte le spese, comprese quelle stragiudiziali e non ripetibili.

Nei casi più gravi può altresì condannarla ai danni rimettendone, quando sia il caso, la liquidazione in separata sede, senza pregiudizio delle sanzioni di cui all'art. 26, secondo comma.

Il giudice può anche porre a carico del vincitore le maggiori spese e i danni provocati all'avversario dalle sue attività di mala fede o gravemente colpose.

Nei casi previsti dal presente articolo, se la parte siasi difesa in giudizio per mezzo di procuratore o difensore, il giudice o il presidente del collegio può riferire sul loro comportamento agli organi disciplinari competenti.

Art. 78.

(Opposizione alla liquidazione)

Contro la liquidazione delle spese è data opposizione davanti allo stesso giudice, entro dieci giorni dalla notificazione del provvedimento che la contiene.

Il giudice, udite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile.

Art. 79.

(Omissione di pronunzia sulle spese)

Quando il giudice abbia ommesso di provvedere sulla domanda di condanna o di liquidazione delle spese, la parte interessata può chiedere che sia provveduto nelle forme prescritte per la correzione delle sentenze.

Art. 80.

(Garanzia per le spese e cauzione)

Quando le parti citate in giudizio abbiano fondato timore di non poter conseguire l'eventuale rimborso delle spese, possono chiedere e il giudice può disporre con ordinanza che l'attore non ammesso al gratuito patrocinio presti idonea cauzione nella somma e nel termine da stabilirsi colla stessa ordinanza.

La omissione della cauzione nel termine prefisso rende improcedibile la domanda.

TITOLO II

Della competenza

CAPO I

Norme generali

Art. 81.

*(Autorità giudiziaria e giudici speciali;
difetto di giurisdizione)*

Appartengono alla cognizione dell'autorità giudiziaria tutte le materie che non sono devolute dalla legge a giudici speciali, fermi i limiti di attribuzioni, di cui alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E.

Art. 82.

(Inderogabilità della giurisdizione)

La giurisdizione dell'autorità giudiziaria, che sia competente secondo le leggi del Regno, non può essere rinunziata dalle parti a favore della giurisdizione di Stati esteri nè a favore di arbitri che non pronunzino nel Regno.

Art. 83.

(Inderogabilità della competenza)

Le norme sulla competenza possono essere derogate soltanto nei casi espressi dalla legge.

La eccezione di incompetenza e la istanza per il regolamento non possono essere proposte che nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

Art. 84.

(Delegabilità dei poteri del giudice)

Nessun giudice può delegare ad altri l'esercizio dei propri poteri, nonostante qualunque accordo delle parti, salva la facoltà di richiedere ad altro giudice il compimento di singoli atti nei casi consentiti dalla legge.

Art. 85.

(Irrilevanza dei mutamenti dello stato di fatto sulla competenza)

Non influiscono sulla competenza del giudice i mutamenti dello stato di fatto relativi al domicilio, alla cittadinanza delle parti, all'obbietto della causa o al suo valore, che si verifichino successivamente alla proposizione della domanda.

CAPO II

Distinzione della competenza

SEZIONE PRIMA

Della competenza per materia e per valore

Art. 86.

(Conciliatore)

Sono di competenza del conciliatore le azioni mobiliari di valore non superiore a lire cinquecento, eccetto quelle deferite alla competenza esclusiva di altro giudice.

Sono inoltre di competenza del conciliatore le azioni di sfratto per locazione finita e tutte le azioni concernenti i contratti di locazione e la loro esecuzione, quando il valore non superi le lire mille.

Art. 87.

(Pretore)

Il pretore è competente a conoscere delle azioni di valore non superiore a lire diecimila, escluse quelle deferite alla competenza del conciliatore.

Il pretore conosce altresì, qualunque ne sia il valore, delle azioni relative:

a) alla manutenzione e alla reintegrazione in possesso, alla denuncia di nuova opera o di danno tenuto, salvo quanto è disposto negli articoli 113 e 567;

b) alla osservanza delle distanze stabilite dalle leggi, regolamenti o usi per gli alberi e le siepi:

c) allo sfratto per finita locazione o per cessata mezzadria, salva la competenza del conciliatore di cui all'articolo precedente.

Art. 88.

(Tribunale)

Il tribunale è competente a conoscere delle azioni che non siano di competenza del conciliatore o del pretore.

Oltre gli altri casi stabiliti dalla legge, sono di esclusiva competenza del tribunale, qualunque ne sia il valore, le cause in materia d'imposte dirette o indirette e di querela di falso.

Art. 89.

(Valore della domanda)

La competenza per valore si determina inizialmente dalla domanda.

Per il calcolo del valore, gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla domanda si sommano col capitale.

Il valore della domanda si determina secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 90.

(Pluralità di capi di domanda o pluralità di creditori o di debitori per la stessa obbligazione)

Se più capi di domanda dipendano dallo stesso titolo, si sommano per determinare il valore della domanda.

Anche quando più persone chiedano nello stesso giudizio l'adempimento di un'obbligazione, o questo sia chiesto contro più persone, il valore della causa si determina dalla somma totale.

Art. 91.

(Va'ore dichiarato e valore presunto)

Quando si agisca per il pagamento di una somma di danaro, il valore della causa si determina dal suo ammontare oltre gli accessori di cui all'art. 89, secondo comma.

Quando si agisca per somme indeterminate o per oggetti mobili non valutati, e non vi sia contestazione fra le parti, si considera competente l'autorità giudiziaria adita.

Quando sorga contestazione, il giudice decide, ai soli fini della competenza, sulle risultanze degli atti.

Art. 92.

(Beni immobili)

Il valore dei beni immobili, nelle controversie sulla proprietà, si determina moltiplicando per trecento il tributo diretto verso lo Stato; nelle controversie sull'usufrutto e sulla nuda proprietà si determina moltiplicando il tributo per centocinquanta, e nelle cause concernenti servitù moltiplicando per cento il tributo del fondo servente o della parte di esso sulla quale grava la servitù.

Qualora l'immobile non sia censito, il giudice determina il valore in base alle risultanze degli atti; se questi non offrano elementi per la stima, il valore si ritiene superiore a lire diecimila.

Le precedenti disposizioni concernenti l'usufrutto e la nuda proprietà si applicano anche alle controversie riguardanti il diritto dell'enfiteuta e del concedente.

Art. 93.

(Negozii e rapporti giuridici)

Se la controversia riguardi l'esistenza, la validità o la risoluzione di un negozio o di un rapporto giuridico, il valore si determina in base a quello dell'oggetto o della parte di questo in contestazione.

Nelle controversie sulla validità o continuazione di una locazione, il valore si determina cumulando i fitti o le pigioni di cui si contende.

Il valore della domanda nelle azioni per finita locazione si determina dall'ammontare del fitto annuo; ma qualora sorga contestazione sulla continuazione della locazione si applica la disposizione del comma precedente.

Art. 94.

(Rendite)

Nelle cause riguardanti rendite perpetue, il valore si determina cumulando venti annualità se il titolo sia controverso; nelle cause riguardanti rendite per tempo determinato, il valore si determina cumulando le annualità controverse sino a un massimo di dieci.

Art. 95.

(Giudizi divisionali)

Nei giudizi divisionali il valore si determina da quello dei beni che costituiscono l'attivo, ovvero in base all'ammontare del passivo, se questo è superiore.

SEZIONE SECONDA

Della competenza per territorio

Art. 96.

(Foro generale)

Quando la legge non disponga diversamente, tutte le azioni si propongono davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha il domicilio, e se questo non sia conosciuto, davanti a quella del luogo in cui ha la dimora nel momento della domanda.

Se il convenuto non abbia nè domicilio, nè dimora nel Regno, nè vi sia altra autorità giudiziaria competente a' termini delle disposizioni seguenti, l'azione si propone davanti all'autorità giudiziaria della capitale.

Art. 97.

(Azioni contro persone giuridiche)

Le azioni di cui all'articolo precedente, contro una persona giuridica, si propongono davanti all'autorità giudiziaria del luogo dove essa ha la sede legale oppure la sede centrale della sua amministrazione. Possono proporsi altresì in qualunque luogo ove essa abbia una sede con un rappresentante autorizzato a stare in giudizio.

Art. 98.

(Foro facoltativo per le azioni personali)

Le azioni personali si possono proporre altresì davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui è stata contratta o deve eseguirsi, anche in parte, l'obbligazione controversa.

Art. 99.

(Azioni immobiliari e azioni possessorie)

Le azioni reali aventi per oggetto beni immobili, e quelle di cui alle lettere *b* e *c* dell'art. 87, comma secondo, si propongono davanti all'autorità giudiziaria del luogo ove è posto l'immobile o la parte di esso colpita da maggior tributo diretto verso lo Stato.

Le azioni possessorie e quelle di nuova opera e di danno temuto si propongono davanti all'autorità giudiziaria, nella cui circoscrizione seguì lo spoglio o la turbativa, o si verifica il pericolo.

Art. 100.

(Azioni ereditarie)

Si propongono davanti all'autorità giudiziaria del luogo dell'aperta successione:

1) le azioni in petizione di eredità e qualunque altra azione fra coeredi fino alla divisione;

2) le azioni in rescissione della divisione o in garanzia delle quote, purchè proposte entro un biennio dalla divisione;

3) le azioni dei creditori degli eredi per cause dipendenti dalla amministrazione dell'eredità, purchè parimenti proposte non oltre un biennio dalla divisione;

4) le azioni dei legatari e quelle dei creditori del defunto, purchè proposte prima della divisione;

5) le azioni contro l'esecutore testamentario purchè proposte prima della divisione o, se questa non sia necessaria, entro un biennio dall'aperta successione.

Se la successione si è aperta fuori del Regno,

le azioni si propongono nel luogo in cui è posta la maggior parte dei beni, o, in mancanza, nel luogo in cui il convenuto o uno dei convenuti ha il domicilio.

Art. 101.

(Azioni fra soci o condomini)

Le azioni fra soci o condomini si propongono davanti all'autorità giudiziaria del luogo ove è la sede dell'amministrazione o trovasi, almeno per la maggior parte, il patrimonio comune.

Art. 102.

(Azioni relative a gestioni tutelari e patrimoniali)

Le azioni dipendenti dalla gestione di una tutela o di una amministrazione patrimoniale si propongono davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui la tutela o l'amministrazione fu conferita o esercitata.

Art. 103.

(Competenza in caso di elezione di domicilio)

Nel caso di elezione di domicilio risultante da atto sottoscritto dalla parte, anche quando l'elezione sia fatta senza indicazione di persona o di ufficio, l'azione può proporsi davanti all'autorità giudiziaria del luogo dove fu eletto il domicilio, fermo il disposto dell'art. 114.

Art. 104.

(Norme speciali relative allo straniero o all'apolide)

Quando non siano applicabili le norme comuni sulla competenza, lo straniero può essere convenuto davanti all'autorità giudiziaria della capitale :

a) quando si tratta di beni mobili che si trovano nel Regno o si presume che vi si trovino ;

b) in ogni caso in cui il cittadino italiano potrebbe essere convenuto in casi analoghi davanti all'autorità giudiziaria dello Stato a cui appartiene lo straniero.

Agli effetti delle disposizioni sulla competenza l'apolide è equiparato al cittadino.

Art. 105.

(Giudizi in cui sia parte la pubblica amministrazione)

Per le azioni contro una amministrazione dello Stato la competenza si determina dal luogo in cui fu contratta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trovi la cosa mobile o immobile oggetto dell'azione.

Nelle controversie relative alle imposte dirette ed indirette, anche quando l'amministrazione dello Stato sia attrice, la competenza si determina dal luogo in cui si trova l'ufficio che deve riscuotere o ha riscossa la imposta.

Sono devolute al tribunale del luogo dove ha sede l'avvocatura di Stato tutte le cause in cui sia parte l'amministrazione dello Stato e che sarebbero di competenza dei tribunali della sua circoscrizione, salvo quelle in cui l'amministrazione intervenga volontariamente o proponga opposizione di terzo.

CAPO III

Spostamento e deroghe alla competenza

Art. 106.

(Azione accessoria e in garanzia)

L'azione accessoria può proporsi davanti al giudice territorialmente competente per l'azione principale affinchè sia decisa nello stesso giudizio, ma si applica in tal caso il disposto dell'art. 90 per il calcolo del valore. Può tuttavia essere proposta davanti allo stesso giudice, anche se ecceda la sua competenza per valore, quando questo conosca della causa principale per ragioni di materia senza limiti di valore.

Può egualmente l'azione in garanzia proporsi davanti al giudice competente per l'azione principale.

Art. 107.

(Connessione)

Le domande contro più persone, che dovrebbero essere proposte davanti alle autorità giudiziarie del luogo del rispettivo domicilio, possono essere proposte congiuntamente innanzi al giudice del luogo del domicilio di una qualsiasi di esse, quando vi sia connessione per l'oggetto delle domande o per il titolo da cui dipendono.

Se le domande connesse sono di valore diverso, sono proposte davanti al giudice a cui spetta conoscere della domanda di maggior valore.

Art. 108.

(Pluralità di domande fra le stesse parti)

Più domande fra le stesse persone, anche se non connesse fra di loro, possono esser proposte nello stesso giudizio davanti al giudice competente per quella di maggior valore, ferme le norme ordinarie di competenza per materia e per territorio.

L'autorità giudiziaria può tuttavia ordinare lo stralcio, quando la revisione delle domande possa retardare o rendere più gravoso il corso del giudizio.

Art. 109.

(Spostamento di competenza per effetto di eccezioni)

Quando a seguito delle eccezioni sollevate dal convenuto la controversia ecceda la competenza per materia o valore del giudice adito, essa è devoluta al giudice del luogo dove è stata proposta la domanda, che sia competente per materia e valore.

Se si tratti di una eccezione di compensazione il giudice adito può tuttavia provvedere a norma del comma secondo dell'articolo seguente.

Art. 110.

(Domande riconvenzionali)

Il giudice competente per la domanda principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendano dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o dal titolo che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purchè non eccedano la sua

competenza per ragione di materia o di valore. Altrimenti tutta la causa è devoluta al giudice del luogo che sia competente per materia o che sia competente per la domanda di maggior valore secondo le regole ordinarie.

Se l'azione principale è fondata su titolo non controverso o ritenuto dal giudice non seriamente controvertibile, questi pronunzia sulla domanda principale e rimette al giudice competente la decisione sulle domande riconvenzionali e può ordinare che la sentenza si esegua con cauzione.

Art. 111.

(Prevenzione)

Quando una stessa causa, o più cause connesse pendano davanti a giudici diversi egualmente competenti, la cognizione è devoluta al giudice preventivamente adito.

Ai fini di questa disposizione si considera adito il giudice quando sia stato eseguito il deposito della citazione o della risposta a termini degli articoli 143 e 144 o quando vi sia stata costituzione in giudizio a norma dell'art. 313.

La relativa eccezione di litispendenza o di connessione si propone a termini e nei modi di cui agli articoli 118 e 119.

Art. 112.

(Competenza in caso di stralcio di cause)

Il giudice che sia competente a conoscere di più cause fra loro riunite a norma delle disposizioni precedenti, rimane competente a conoscere di ciascuna di esse anche quando ne ordini lo stralcio e la trattazione prosegua separatamente.

Art. 113.

(Deroga in tema di azioni possessorie)

Dopo istituito il giudizio petitorio ogni reclamo relativo al possesso per fatti posteriori è deferito al giudice davanti al quale pende il giudizio.

Quando però si tratti di attentato violento o clandestino, il pretore, accertato il fatto, provvede per la pronta reintegrazione e rimanda le parti avanti il detto giudice.

Art. 114.

(Clausele di competenza per territorio)

La competenza per territorio può essere determinata convenzionalmente per le azioni nascenti da determinati rapporti purchè il patto risulti da atto sottoscritto o da fattura espressamente accettata.

CAPO IV

Delle eccezioni di incompetenza

Art. 115.

(Difetto di giurisdizione)

Il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria può essere rilevato anche d'ufficio, in qualunque grado e stato del giudizio.

Fermo quanto è disposto dalla legge 31 marzo 1877, n. 3761, ciascuna parte può chiedere che il giudice ordini la sospensione del giudizio presentando

do il ricorso già notificato col quale si sia chiesta alle sezioni unite della corte di cassazione la decisione della questione.

Art. 116.

Proponibilità delle eccezioni d'incompetenza)

Nei casi in cui la legge non consenta alle parti di derogarvi, l'incompetenza può essere rilevata, anche d'ufficio, in qualunque momento del giudizio di primo grado. Peraltro l'incompetenza del giudice, perchè di grado inferiore a quello competente, è rilevabile, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado della causa.

In ogni altra ipotesi l'eccezione di incompetenza deve proporsi, a pena di decadenza, nella prima udienza del giudizio di primo grado; e, se sia rigettata anche in grado di appello, non può dedursi a motivo di cassazione.

L'eccezione d'incompetenza per ragione di territorio si ha come non proposta, se il convenuto che la solleva non designi il giudice che ritiene competente; se l'attore aderisca, tale competenza non può più essere contestata.

Art. 117.

(Giudizio petitorio e possessorio)

L'attore in giudizio possessorio, finchè questo sia pendente, non può promuovere il giudizio petitorio, salvo che rinunzi agli atti e paghi le spese.

Il convenuto nel giudizio possessorio, finchè questo sia pendente e finchè la sentenza non sia eseguita, non può promuovere il giudizio petitorio.

Qualora l'esecuzione non possa compiersi per fatto dell'attore, il convenuto può chiedere al giudice del petitorio che sia fissato un termine, scaduto il quale, può promuovere il giudizio petitorio.

Art. 118.

(Litispendenza)

Se una stessa domanda venga proposta davanti al medesimo giudice, questi provvede, anche d'ufficio, con ordinanza, alla unificazione del procedimento.

Se la stessa domanda trovisi già proposta davanti ad altro giudice o ad altra sezione della stessa autorità giudiziaria, il giudice ne riferisce al presidente o al suo capo, il quale, sentite le parti, determina, con decreto, il giudice o la sezione innanzi alla quale deve proseguire la trattazione, salvo restando al giudice designato l'accertamento dell'esistenza o meno dell'identità della causa.

Se la stessa domanda trovisi già proposta davanti ad altro giudice egualmente competente, quello successivamente adito, in qualunque momento del giudizio, e anche d'ufficio, convoca le parti per la discussione in merito alla litispendenza, e qualora la riconosca esistente, dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo, salva in ogni caso a ciascuna delle parti la facoltà di provocare il regolamento di competenza a norma dell'art. 122.

Art. 119.

*(Connessione:
cause pendenti davanti allo stesso giudice)*

Se più cause connesse, ovvero tali da farne apparire opportuna la riunione, pendano davanti al medesimo giudice, questi, anche d'ufficio, può di-

sporne la riunione o può ordinare il rinvio di tutte a una medesima udienza prossima per le sue decisioni.

Se le cause pendano davanti a giudici diversi della stessa autorità giudiziaria, il giudice, davanti al quale è proposta l'eccezione o che ritiene di ufficio esservi connessione od opportunità della riunione, riferisce al presidente o al suo capo a norma del comma secondo dell'articolo precedente e il presidente o il capo dà i provvedimenti indicati nello stesso comma.

Art. 120.

(Connessione :

cause pendenti davanti a giudici diversi)

Qualora più cause connesse siano pendenti davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, davanti al quale è proposta la eccezione di connessione, ove ritenga fondata l'eccezione e possibile la riunione, assegna con ordinanza un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti al giudice preveniente, il quale provvede a termini dell'articolo precedente:

Rimane salva a ciascuna delle parti la facoltà di provocare il regolamento di competenza a norma dell'art. 122

In ogni caso l'eccezione di connessione non può essere proposta dalle parti, nè sollevata d'ufficio, oltre le prima udienza.

Art. 121.

(Incompetenza sopravvenuta)

In ogni altro caso in cui nel corso del giudizio sopravvenga, per qualsiasi causa, l'incompetenza del giudice adito, questi rimette con ordinanza le parti

davanti al giudice competente, ove possa determinarlo, assegnando un termine perentorio per la riasunzione della causa davanti al nuovo giudice.

Se la parte interessata non creda di uniformarsi alla decisione sulla competenza, si fa luogo al regolamento di questa secondo le norme all'uopo stabilite.

Il giudice designato può anche chiedere il regolamento di competenza a norma dell' art. 127, comma quarto.

CAPO V

Del regolamento di competenza

Art. 122.

(Pronunzia sulla sola competenza)

Qualora il giudice abbia emesso pronuncia con la quale dichiara la propria incompetenza, la parte interessata non può impugnarla che proponendo istanza di regolamento di competenza.

L'istanza è proposta nel termine di dieci giorni, se la incompetenza sia dichiarata con l'ordinanza con cui la causa è rimessa ad altro giudice. Il termine è di venti giorni se l'incompetenza sia dichiarata con sentenza. Il termine decorre dal giorno in cui la pronunzia sia stata notificata o si abbia per notificata.

Se il giudice dichiara la propria competenza senza decidere il merito, la parte che l'abbia contestata può anche chiedere che la questione di competenza sia preventivamente decisa, proponendo il regolamento di competenza entro il termine di dieci giorni.

Le disposizioni precedenti non si applicano alle pronunce dei conciliatori.

Art. 123.

(Difetto di giurisdizione)

Non vi è luogo al regolamento di competenza quando l'impugnativa della pronunzia sulla competenza implichi questioni di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria. In questo caso la sentenza può essere impugnata soltanto con i mezzi ordinari, salvo quanto è disposto nell'art. 115.

Art. 124.

(Sentenza sulla competenza e sul merito)

Se con la sentenza sia stato deciso insieme alla questione di competenza anche il merito della causa, la parte soccombente, salvi i casi preveduti nell'ultimo comma dell'art. 122 e nell'art. 123, può proporre sulla questione di competenza il regolamento, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero può impugnare la sentenza nei modi ordinari. In questo caso l'altra parte, entro venti giorni da quello in cui le sia stata notificata la impugnativa, può proporre istanza per il regolamento, per far decidere preliminarmente la questione di competenza.

Quando sia proposto il regolamento di competenza, resta interrotto il termine per la impugnazione della sentenza nel merito; se la impugnazione sia stata proposta, il giudice che ne è investito ordina la sospensione del giudizio.

Se il giudice competente a conoscere della impugnazione sia anche competente a provvedere per il regolamento di competenza, questo non può essere proposto separatamente.

Art. 125.

(Conflitto di competenza)

Il giudice che in seguito ad una precedente dichiarazione di incompetenza di altro giudice ritenga di essere ugualmente incompetente, richiede anche d'ufficio il regolamento di competenza.

Art. 126.

(Autorità competente per il regolamento)

Al regolamento di competenza provvede la corte d'appello nella cui giurisdizione hanno sede i giudici dei quali si impugni il provvedimento o comunque si affermi o si neghi la competenza.

Se i giudici indicati nel comma precedente appartengano a diverse corti d'appello, competente è la corte di cassazione.

Se la corte d'appello investita del regolamento ritenga che competente a conoscere della causa sia un giudice fuori del suo distretto, trasmette con ordinanza motivata gli atti alla corte di cassazione, perché provveda al regolamento di competenza.

Art. 127.

(Forma del procedimento)

L'istanza per il regolamento di competenza si propone con ricorso motivato diretto al giudice che deve provvedere ai sensi dell'articolo precedente.

Il ricorso, anche se sia diretto alla corte di cassazione, può essere sottoscritto dal procuratore co-

stituito nel giudizio o dalla parte se questa sia costituita personalmente.

Il ricorso deve essere notificato alle altre parti, salvo che queste lo abbiano sottoscritto per adesione, entro il termine stabilito dagli articoli 122 e 124, e deve essere depositato nella cancelleria del giudice al quale è diretto nel termine di giorni dieci dalla eseguita notificazione.

Se il regolamento sia richiesto d'ufficio, il giudice con ordinanza motivata rimette le parti davanti all'autorità competente per il regolamento. L'ordinanza è notificata dalla cancelleria alle parti e rimessa al giudice che deve provvedere.

Nei quindici giorni successivi alla notificazione le parti possono presentare al giudice investito del regolamento le loro deduzioni.

Art. 128.

(Sospensione del giudizio)

Proposta l'istanza per il regolamento di competenza, ciascuna delle parti può chiedere al giudice la sospensione del giudizio che sia in corso.

Se il regolamento è chiesto d'ufficio, l'ordinanza indicata nel penultimo comma dell'articolo precedente produce la sospensione del giudizio.

Durante la sospensione resta interrotto il decorso dei termini che siano stati stabiliti per la riassunzione del giudizio davanti ad altro giudice.

Art. 129.

(Decisione sul regolamento di competenza)

Trascorso il termine fissato nell'ultimo comma dell'art. 127, il giudice investito del regolamento pronunzia immediatamente e in ogni caso non oltre i quin-

dici giorni. La pronunzia viene notificata d'ufficio alle parti.

Art. 130.

(Contenuto della decisione)

La ordinanza che regola la competenza determina quale é l'autorità giudiziaria competente a conoscere della domanda; dà i provvedimenti occorrenti per la prosecuzione del giudizio ed eventualmente per la riunione delle cause, rimettendo, se del caso, le parti in termini per provvedere alla loro difesa. Fissa altresì il termine perentorio per la riassunzione della causa quando debba aver luogo.

Contro la pronunzia della corte d'appello, nel caso di competenza inderogabile, è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla notificazione, alla corte di cassazione, nelle forme stabilite per il regolamento di competenza. Il ricorso per cassazione interrompe il termine fissato a norma del comma precedente.

L'autorità che pronunzia sul regolamento di competenza provvede anche sulle spese o ne rimette la decisione al giudice del merito.

TITOLO III

Del procedimento davanti ai tribunali

CAPO I

Introduzione della causa

SEZIONE PRIMA

Della citazione introduttiva e della sua notificazione

Art. 131.

(Citazione, suoi elementi)

La domanda è proposta dall'attore mediante atto di citazione. Questo deve indicare:

1) il tribunale davanti al quale la domanda si propone;

2) il nome e il cognome, il domicilio dell'attore e del convenuto e di coloro che li rappresentano o ne integrano la capacità, nonchè ogni altro elemento che serva a individuarli; ovvero la denominazione

o la ragione sociale che serve a identificare la persona giuridica attrice o convenuta con l'indicazione della sua sede e dell'organo o dell'ufficio o della persona fisica che ne ha la rappresentanza per il giudizio;

3) l'oggetto della domanda e i fatti e gli elementi di diritto sui quali essa si fonda;

4) i mezzi di prova dei quali intende valersi l'attore, con la specificazione dei documenti che offre in comunicazione, precisando, per quelli dei quali non abbia la disponibilità, la persona o l'ufficio presso cui si trovano;

5) le conclusioni di merito e quelle ordinarie e istruttorie;

6) il termine assegnato al convenuto per costituirsi in giudizio.

Oltre la sottoscrizione di cui all'art. 43, l'atto di citazione deve contenere gli estremi della procura, salvo che questa sia stesa in calce all'atto medesimo.

Quando più siano gli attori o i convenuti, nell'atto di citazione deve essere indicata la ragione per cui si promuove un unico giudizio.

Art. 132.

(Termine per la costituzione del convenuto)

Il termine da assegnare al convenuto per la sua costituzione deve essere non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta da quello della notificazione.

In caso di urgenza il presidente può ridurre il termine fino a dieci giorni con decreto motivato in calce all'atto di citazione.

Il termine da assegnare al convenuto, al quale l'atto debba essere notificato fuori del Regno in Stati limitrofi o in territori soggetti alla sovranità

italiana nel Mediterraneo, deve essere di almeno quaranta giorni; e di giorni sessanta, se in altro Stato o in altro territorio soggetto alla sovranità italiana. Tali termini non possono essere abbreviati.

Art. 133.

(Consegna a mani proprie)

La notificazione dell'atto di citazione, quando non sia stabilita una forma diversa, può essere fatta mediante consegna della copia a mani proprie della parte citata, ovunque l'ufficiale giudiziario la trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario a cui egli è addetto.

Nel caso di rifiuto a ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne fa menzione nella sua relazione, e la notificazione si considera fatta a mani proprie.

Art. 134.

(Consegna a mani di terzi)

La notificazione, quando non sia fatta a mani proprie della parte citata, deve essere fatta nel luogo del suo domicilio, e precisamente nella casa di abitazione o dove abbia l'ufficio o eserciti la professione, l'industria o il commercio, secondo le indicazioni date dall'attore o secondo le risultanze anagrafiche.

Non trovandosi in uno di tali luoghi la persona da citare, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una delle persone di famiglia, o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minori di sedici anni o palesemente incapaci.

In difetto delle persone indicate nel comma precedente, l'atto è consegnato al portiere dello stabile ove è l'abitazione o l'ufficio o l'azienda, purchè si obblighi a rimetterlo al destinatario.

Quando sia ignoto il domicilio, la notificazione può farsi nel luogo della dimora, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti.

Art. 135.

*(Irreperibilità, incapacità o rifiuto
delle persone tenute a ricevere l'atto)*

Se non sia possibile eseguire la consegna della copia per irreperibilità o incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa comunale del luogo ove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 136.

(Notificazione presso il domiciliatario)

Quando sia stata fatta elezione di domicilio con indicazione della persona o dell'ufficio presso cui il domicilio è eletto, la notificazione della citazione viene fatta alla persona o al capo dell'ufficio nel luogo indicato, con dichiarazione che la notificazione è ad essi fatta nella loro qualità di domiciliatari.

Cessa la possibilità della notificazione al domicilio eletto, se la persona del domiciliatario sia parte in causa, ovvero sia morta o cessata dall'uf-

ficio in considerazione del quale fu fatta l'elezione, o se siasi trasferita fuori della circoscrizione del tribunale.

Art. 137.

*(Notificazione a persona di domicilio
o dimora ignota)*

Se si ignorano il luogo di domicilio e que'lo di dimora della persona da citarsi e non vi sia domicilio eletto al quale possa farsi la notificazione, l'atto di citazione è notificato mediante deposito della copia nella casa comunale del luogo dell'ultimo domicilio legale, o, in mancanza, presso quella del luogo di nascita e mediante inserzione per estratto nel foglio degli annunci legali ed affissione nell'albo del tribunale davanti al quale si promuove il giudizio.

La notificazione si ha per avvenuta dopo dieci giorni da quello in cui fu compiuta l'ultima formalità indicata nel comma precedente.

Art. 138.

*(Notificazione ad amministrazioni dello Stato
e a persone giuridiche)*

La notificazione a un'amministrazione dello Stato deve eseguirsi presso gli uffici dell'avvocatura dello Stato a ciò designati secondo le relative leggi e regolamenti.

Quando si tratti di altre persone giuridiche, la notificazione deve eseguirsi mediante consegna della copia nella sede e alla persona indicata nell'atto, o a quella incaricata ivi a ricevere gli atti legali; o

in difetto ad altra persona addetta al suo ufficio. Se la consegna non può aver luogo in tale forma, si osservano le disposizioni dell'art. 135 in quanto applicabili.

Art. 139.

(Notificazione a chi vive a bordo di navi e a militari in servizio)

Se la persona che deve essere citata viva abitualmente a bordo di una nave mercantile, la copia è consegnata al capitano o a chi ne fa le veci.

Se sia militare in attività di servizio e la notificazione non abbia avuto luogo a mani proprie o nella casa di abitazione, altra copia dell'atto è consegnata dall'ufficiale giudiziario al pubblico ministero presso il tribunale davanti al quale si promuove il giudizio. Il pubblico ministero ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene.

Art. 140.

(Notificazione per posta)

La notificazione dell'atto di citazione a mezzo del servizio postale, in conformità all'art. 60, non è ammessa quando debba essere fatta al domicilio eletto.

Art. 141.

(Nullità della citazione e della notificazione; sanatoria)

La citazione è nulla nel caso di omissione o incertezza assoluta degli elementi indicati nei nu-

numeri 1, 2 e 3 dell'art. 131, omissione o incertezza di termini ovvero inosservanza di quelli minimi o massimi stabiliti nell'art. 132 per la costituzione in giudizio.

La notificazione è nulla altresì se non sia stata notificata da un ufficiale giudiziario legalmente autorizzato o non siano state osservate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia, o se vi sia incertezza assoluta sulla data della notificazione.

Peraltro, qualsiasi inosservanza di forma dell'atto di citazione o di notificazione, anche se richiesta espressamente a pena di nullità, è sanata colla comparizione del citato; ma, se la nullità rifletta i casi di cui al primo comma, restano salvi i diritti quesiti anteriormente alla comparizione.

Art. 142.

(Citazione per pubblici proclami)

Quando la citazione nei modi ordinari sia sommamente difficile per il rilevante numero di persone da citare, il presidente del tribunale innanzi al quale si deve promuovere il giudizio, su ricorso della parte interessata, sentito il pubblico ministero, può autorizzare, con decreto in calce all'atto, la citazione per pubblici proclami, designando alcuni fra i convenuti ai quali la notificazione debba esser fatta nei modi ordinari e prescrivendo ogni altra cautela consigliata dalle circostanze. Il presidente assegna un termine unico per la costituzione in giudizio e stabilisce quello entro il quale devono essere compiute le formalità prescritte per la notificazione.

L'atto di citazione viene depositato nella casa comunale del luogo ove ha sede l'autorità giudiziaria ed è inserito di poi, per due volte, con intervallo di

almeno dieci giorni, nel foglio degli annunci legali delle provincie nelle quali risiedono i citati o si presume che risieda la maggior parte di essi e negli altri periodici eventualmente indicati dal presidente nel suo decreto.

Adempiute tali formalità, l'ufficiale giudiziario deposita in cancelleria una copia dell'atto con la relazione delle operazioni eseguite.

La notificazione si ha per avvenuta nel giorno dell'eseguito deposito.

SEZIONE SECONDA

Della costituzione delle parti e dei suoi effetti.

Art. 143.

(Costituzione dell'attore)

L'attore, entro otto giorni dalla eseguita notificazione della citazione, deve costituirsi in giudizio a mezzo del suo procuratore, depositando in cancelleria l'originale della citazione, coll'atto di procura, con i documenti offerti in comunicazione e con la nota d'iscrizione a ruolo.

Nei casi in cui sia consentito dalla legge, l'attore può costituirsi personalmente, eseguendo egli stesso il deposito ed eleggendo il domicilio nel comune ove ha sede il tribunale.

Art. 144.

(Costituzione del convenuto)

Il convenuto, nel termine fissato dall'attore ai sensi dell'art. 132, deve costituirsi a sua volta a

mezzo del procuratore depositando in cancelleria la comparsa di risposta con le copie necessarie per la comunicazione alle altre parti, con la copia della citazione notificatagli, con i documenti offerti e con la procura.

Si applica anche al convenuto il secondo comma del precedente articolo.

Art. 145.

(La risposta, suo contenuto)

La comparsa del convenuto deve specificare i motivi per i quali egli intende resistere alla domanda, indicare i mezzi di prova che intende proporre, nonché le conclusioni ordinatorie, istruttorie e di merito e le eventuali domande riconvenzionali.

La comparsa del convenuto deve contenere altresì la dichiarazione di domicilio e l'indicazione degli estremi della procura, se questa non è rilasciata in calce alla comparsa.

Quando il convenuto intenda chiamare un terzo in causa per la prima udienza, deve farne dichiarazione nella comparsa di risposta.

Art. 146.

(Iscrizione della causa sul ruolo generale)

All'atto del deposito della citazione il cancelliere iscrive la causa sul ruolo generale.

Se l'attore non si sia costituito, l'iscrizione nel ruolo generale viene fatta all'atto del deposito della risposta in base a nota di iscrizione presentata dal convenuto.

Art. 147.

(Formazione dei fascicoli)

Quando procede alla iscrizione della causa sul ruolo a' sensi dell'articolo precedente, il cancelliere forma il fascicolo di ufficio, nel quale inserisce la nota di iscrizione a ruolo. Nel fascicolo saranno successivamente inseriti i verbali di udienza, i provvedimenti originali del giudice, gli atti istruttori e la copia del dispositivo della sentenza.

Ciascuna delle parti forma i propri fascicoli, in uno dei quali inserisce i suoi atti e nell'altro i documenti che produce.

I fascicoli delle parti vengono conservati in cancelleria insieme con quello formato dall'ufficio, sino all'esito del giudizio; ma il fascicolo dei documenti può essere ritirato dalla parte durante gli intervalli tra le udienze, previa autorizzazione del giudice, con obbligo di restituirlo in qualunque momento il giudice lo richieda e in ogni caso almeno tre giorni prima dell'udienza, sotto comminatoria di una penale da lire trecento a lire duemila.

Art. 148.

(Visione degli atti)

La parte costituita ha diritto di prendere visione degli atti e dei documenti contenuti nei fascicoli e di ottenerne copie o estratti.

Il giudice può consentirne anche a terzi la semplice visione, in caso di loro dimostrato interesse legittimo, sentita, se si tratti di documenti, la parte che li ha prodotti.

Art. 149.

*(Notificazioni e comunicazioni in corso
di procedimento)*

Avvenuta la costituzione in giudizio, le notificazioni di qualunque atto di parte o del giudice si fanno, salva diversa disposizione di legge, al procuratore costituito presso il suo ufficio.

Se più parti sono rappresentate da un unico procuratore, è sufficiente la notificazione di una sola copia dell'atto.

Si hanno per notificate le ordinanze pronunziate nella udienza nella quale le parti dovevano comparire, ovvero quando la parte dichiara che la notificazione si intende come effettuata.

Se non vi sia costituzione di procuratore, le notificazioni si fanno alla parte personalmente, nel domicilio eletto all'atto della sua costituzione; se manca l'elezione di domicilio, le notificazioni si fanno presso la cancelleria, salvi i casi previsti nell'art. 276, comma primo.

Le comparse si comunicano per copia mediante deposito in cancelleria, quando la legge lo prescriva, o mediante scambio, con apposizione in calce all'originale del visto della parte che riceve la copia, o mediante notificazione.

SEZIONE TERZA

Della mancata costituzione delle parti nel termine iniziale

Art. 150.

(Mancata costituzione dell'attore)

Quando il convenuto si sia costituito a norma dell'art. 144, l'attore può costituirsi successivamente ed anche nella prima udienza, senza che ciò dia luogo a dichiarazione di contumacia. Peraltro il giudice, accertando la sua tardiva costituzione, lo condanna, con ordinanza, ad una penale non superiore a lire mille.

Art. 151.

(Mancata costituzione del convenuto)

Quando l'attore si sia costituito a norma dell'art. 143, il convenuto può costituirsi anche dopo scaduto il termine e anche nella prima udienza, eseguendo il deposito degli atti di cui all'art. 144; ma si applicano in tal caso le disposizioni dell'articolo precedente.

Tale facoltà del convenuto viene meno ove l'attore abbia nel frattempo rinunciato alla domanda con dichiarazione, anche verbale, ricevuta dal cancelliere e annotata in margine all'iscrizione a ruolo.

Art. 152.

(Mancata costituzione di tutte le parti)

Se nessuna delle parti si costituisca nel termine stabilito, non è più ammessa la costituzione tardiva,

e la citazione si ha per non avvenuta agli effetti processuali.

SEZIONE QUARTA

Della designazione del giudice

Art. 153.

(Ricorso per la designazione del giudice)

Scaduto il termine per la risposta, l'attore o il convenuto possono chiedere, entro un successivo termine di giorni sessanta, con ricorso al presidente del tribunale, la designazione del giudice per la cognizione della causa.

Se nel predetto termine non sia chiesta da alcuna delle parti la designazione del giudice, cessano di avere effetto la citazione e la risposta.

Qualora il ricorso sia contenuto nell'atto di citazione, il presidente provvede a norma dell'articolo seguente, quando sia scaduto il termine per la risposta o questa sia stata depositata.

Se il ricorso è contenuto nella risposta, il presidente provvede immediatamente, salvo che non sia ancora scaduto il termine utile per il deposito della citazione.

Art. 154.

(Decreto di designazione del giudice)

Il presidente, sul ricorso di cui all'articolo precedente, esaminati in base agli atti l'oggetto e la

natura della causa, provvede con decreto alla designazione del giudice per la cognizione, salvo che non creda di designare sè stesso, e fissa la prima udienza entro venti giorni dalla presentazione del ricorso.

Qualora nella risposta il convenuto abbia dichiarato di voler citare un terzo a norma dell'art. 145, terzo comma, il presidente, nel fissare la prima udienza, tiene calcolo del tempo necessario per la citazione del terzo; può tuttavia rimettere al giudice di decidere nella prima udienza circa la citazione stessa.

Art. 155.

*(Designazione del giudice nei tribunali
divisi in più sezioni)*

Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente del tribunale, a seguito del ricorso per la designazione del giudice, assegna la causa a una delle sezioni, e il presidente di questa provvede a norma dell'articolo precedente.

Art. 156.

*(Notificazione del decreto e iscrizione della causa sul
ruolo di udienza)*

Il decreto con il quale il presidente designa il giudice e fissa l'udienza di comparizione è notificato immediatamente alle parti a cura della cancelleria.

La cancelleria inoltre provvede d'ufficio alla iscrizione della causa sul ruolo d'udienza del giudice designato.

CAPO II.

Del procedimento

SEZIONE PRIMA

Della trattazione della causa

Art. 157.

(Poteri del giudice in generale)

Con l'assegnazione della causa il giudice ne è investito sino alla decisione. Egli esercita tutti i poteri ordinatori e istruttori intesi al più sollecito e leale svolgimento del giudizio ed esercita altresì, quando occorra, i poteri disciplinari e coercitivi consentitigli dalla legge.

Soltanto in caso di suo assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio, il giudice può essere sostituito, con decreto del presidente, per il compimento di atti singoli o per la cognizione della causa.

La condotta del procedimento è materia di vigilanza da parte del presidente del tribunale, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario.

Art. 158.

(Poteri del giudice in ordine all'accertamento dei fatti)

Oltre alle attribuzioni conferitegli dalla legge, il giudice in qualunque momento del giudizio ha facoltà di ordinare la comparizione personale delle parti per interrogarle tanto separatamente quanto in presenza fra loro, a titolo di chiarimento e di precisazione dei fatti della controversia.

Il giudice può inoltre, anche d'ufficio, ordinare la produzione di documenti posseduti dalle parti, a cui queste si siano richiamate; può disporre accertamenti tecnici e ispezioni di persone, luoghi, documenti e cose, e ammettere ogni altro mezzo di prova che non sia espressamente riservato alle parti.

Art. 159.

*(Attribuzioni del giudice in ordine
allo svolgimento del giudizio)*

Il giudice accerta d'ufficio la regolare costituzione delle parti; quando occorra le invita a completare e regolarizzare gli atti che riconosca viziati; nei riguardi di persone incapaci può promuovere i provvedimenti indicati nell'art. 9.

Dà inoltre i provvedimenti opportuni per la integrazione del giudizio, per l'intervento di terzi, per la riunione o per lo stralcio di cause e ogni altro relativo all'ordine e allo svolgimento del processo, fissando, di volta in volta, l'udienza successiva o il termine in cui le parti devono compiere qualsiasi atto del procedimento.

Nel caso di omessa fissazione dell'udienza o del termine stabilito nel precedente comma, le parti devono provvedersi a norma dell'art. 307.

Art. 160.

*(Mancata comparizione di alcuna o di
tutte le parti costituite)*

Se alla prima udienza non compariscano le parti già costituite o alcuna di esse, il giudice verifica la regolarità della notificazione prescritta nell'art. 156 e ne ordina, quando occorra, la rinnovazione.

Se la notificazione risulti regolare, e nessuna delle parti sia comparsa, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e il procedimento si estingue.

Il giudice dispone egualmente la cancellazione della causa, se non comparisca l'attore, salvo che il convenuto chieda di procedersi in di lui assenza.

Se non comparisca il convenuto, il giudizio prosegue in sua assenza.

Art. 161.

(Tentativo di conciliazione)

Il giudice, dopo aver provveduto a quanto è disposto negli articoli precedenti, richiama se del caso i chiarimenti opportuni sui fatti della causa, procede al tentativo di conciliazione se la controversia possa essere oggetto di transazione.

Se la conciliazione riesca, ne è redatto processo verbale e questo costituisce titolo esecutivo.

Il giudice può rinnovare il tentativo di conciliazione anche in corso di causa, ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Art. 162.

(Determinazione delle questioni da risolvere)

Se il tentativo di conciliazione non riesca, le parti, su invito del giudice, devono precisare le rispettive domande, eccezioni e conclusioni istruttorie e di merito già indicate nell'atto di citazione o nella comparsa di risposta, sulle quali intendono insistere.

Le parti possono essere autorizzate dal giudice a proporre ulteriori domande o eccezioni e a pro-

durre documenti nuovi o diversi da quelli indicati nella citazione o nella risposta, solo quando la proposizione o la produzione sia resa necessaria a seguito di nuove deduzioni dell'altra parte.

Possono essere altresì autorizzate alla produzione tardiva di documenti già indicati nella citazione o nella risposta, quando dimostrino l'impossibilità in cui si siano trovate di provvedervi tempestivamente.

Il giudice segnala inoltre alle parti le eccezioni rilevabili di ufficio delle quali ritenga necessaria la discussione.

Art. 163.

(Cause che impediscono il giudizio)

Se le parti riconoscano concordemente che sussiste un impedimento a procedere nel giudizio, il giudice, se non debba disporre la sospensione di questo, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il procedimento si estingue.

Eguualmente provvede il giudice, se le parti sono concordi nel riconoscere cessata la materia del contendere per rinunzia dell'attore al diritto affermato o per riconoscimento di questo da parte del convenuto o per transazione avvenuta nel corso del giudizio o per qualunque altra ragione.

Art. 164.

(Tardiva proposizione dei mezzi di difesa)

Fuori dei casi preveduti nell'art. 162, secondo e terzo comma, la tardiva proposizione di mezzi di difesa nel corso del giudizio non può essere consentita, se non quando la parte dimostri di es-

sersi trovata nell'assoluta impossibilità di proporli tempestivamente per ragione non dipendente da fatto proprio o dei suoi mandatari o di persone del cui operato debba civilmente rispondere.

Si applicano le disposizioni dell' art. 279, secondo, terzo e quarto comma, e dell' art. 280.

Art. 165.

(Discussione della causa)

Precisate le domande e le eccezioni delle parti, il giudice può disporre che si proceda nella stessa udienza ad una discussione riassuntiva sulle questioni insorte.

Può anche disporre che la discussione segua in altra udienza all' uopo fissata ed in tal caso autorizza le parti a scambiare tra loro e a depositare in cancelleria, almeno tre giorni prima dell'udienza, la comparsa conclusionale.

In ogni caso le parti, nelle loro conclusioni definitive, possono limitare, ma non ampliare, nè mutare le rispettive domande ed eccezioni precedentemente proposte e precisate.

SEZIONE SECONDA

Della decisione della causa

Art. 166.

° (Pronunzia, suo contenuto)

Sulle questioni discusse dalle parti il giudice può pronunciare la decisione nella stessa udienza

ovvero può riservarsi di pronunciarla successivamente.

Se la decisione è pronunciata nella stessa udienza, il giudice detta a verbale l'ordinanza ovvero il dispositivo della sentenza; in caso diverso egli deve depositare in cancelleria il testo della ordinanza o della sentenza entro venti giorni dalla udienza.

Nello stesso termine di venti giorni deve depositare il testo della sentenza, qualora abbia pronunciato il dispositivo in udienza ai sensi della prima parte del comma precedente.

Art. 167.

(Pronunzia mediante ordinanza)

Il giudice pronunzia ordinanza quando respinga eccezioni pregiudiziali senza decidere in merito sulla domanda, ovvero quando ammetta mezzi istruttori o dia provvedimenti per effetto dei quali il giudizio debba continuare davanti a lui.

Qualora l'ammissione dei mezzi istruttori o gli altri provvedimenti dati con ordinanza presuppongano la soluzione di questioni che possono influire sulla decisione di merito, la risoluzione di esse, anche se enunciata espressamente nell'ordinanza, non vincola il giudice nella decisione definitiva del merito.

Le ordinanze istruttorie possono inoltre essere modificate anche d'ufficio con successiva ordinanza.

Art. 168.

(Reclamo contro le ordinanze)

Salvo i casi nei quali sia diversamente disposto, contro le ordinanze non è consentita impugnativa autonoma.

Tuttavia, qualora la parte interessata, nei tre giorni dalla pronuncia dell'ordinanza, se questa fu emessa in udienza, ovvero dall'avviso datone dalla cancelleria a norma dell'art. 49, dichiarì con atto ricevuto dal cancelliere di proporre reclamo contro di essa, il reclamo dovrà essere esaminato dal giudice congiuntamente al merito, sempre che la parte nelle sue conclusioni finali vi faccia espresso richiamo.

In tal caso il gravame che venga proposto contro la sentenza può avere per oggetto anche le disposizioni date con l'ordinanza in quanto esse abbiano avuto influenza sulla decisione di merito.

Art. 169.

(Pronunzia mediante sentenza)

Salvi i casi in cui la legge disponga diversamente, il giudice pronunzia sentenza quando decide in merito sulla domanda o accoglie alcuna delle eccezioni pregiudiziali, ovvero per qualsiasi altro motivo dichiara di non potere pronunziare sul merito.

Art. 170.

(Divieto di sentenze interlocutorie; sentenze definitive parziali)

Il giudice pronunziando sul merito deve risolvere tutte le questioni e decidere definitivamente su tutti i capi della domanda in modo che il giudizio di primo grado rimanga completamente esaurito.

Tuttavia, qualora la causa sia matura per la decisione definitiva di merito solo su alcuni capi della domanda, il giudice, ove riconosca che la sol-

duta stante tutti gli incidenti che possono sorgere in ordine all'esecuzione della prova.

Art. 174.

(Esecuzione della prova fuori sede)

Quando ricorra la necessità o l'opportunità di eseguire in tutto o in parte la prova fuori della sede giudiziaria, il giudice, con l'ordinanza che l'ammette o con altra successiva, dà i provvedimenti del caso. Se la prova debba eseguirsi fuori della circoscrizione, il giudice delega a procedervi il pretore del luogo, eccetto che le parti richiedano concordemente il giudice stesso di trasferirvisi e il presidente del tribunale lo autorizzi.

In tutti i casi in cui deleghi il pretore, il giudice con la stessa ordinanza fissa l'udienza nella quale le parti devono ricomparire davanti a lui.

Il pretore delegato procede all'assunzione della prova, su istanza della parte interessata, nel più breve tempo possibile, rimettendo d'ufficio il verbale al giudice delegante prima dell'udienza come sopra stabilita, anche se la prova non è esaurita, salva l'applicazione, da parte dello stesso giudice delegante, della disposizione dell'art. 65, primo comma.

Art. 175.

(Termini per la istruttoria; proroga; decadenza)

Qualunque istruttoria deve esaurirsi entro giorni quaranta dal suo inizio, salvo che nel provvedimento che la dispone sia fissato un termine diverso.

Se per motivi indipendenti dal fatto delle parti sorga l'assoluta necessità di prorogare il termine, il giudice deve riferirne al presidente.

Se non si esaurisca l'istruttoria nella udienza fissata, il giudice, con provvedimento annotato in verbale, ne differisce la prosecuzione a un giorno prossimo, salvo il caso di assoluto impedimento da specificarsi nel provvedimento.

Art. 176.

(Completamento della prova)

Se dalle risultanze della prova esaurita o tuttora in corso, sorga la necessità di completare la prova stessa o di far luogo ad altro mezzo istruttorio relativamente a nuove circostanze, il giudice, su istanza di parte, ovvero d'ufficio nei limiti dei poteri consentitigli dalla legge per l'istruttoria della causa, dà, con ordinanza, i necessari provvedimenti, osservate le disposizioni dell'art. 172.

§ 2.

Partecipazione delle parti e dei terzi alla prova.

Art. 177.

(Assistenza delle parti e decadenza)

All'esecuzione delle prove possono assistere e partecipare soltanto le parti costituite, anche senza i loro procuratori.

E' in facoltà del giudice, qualora lo ritenga opportuno nell'interesse dell'accertamento della verità, di escludere ovvero di ordinare la loro personale assistenza.

Se nessuna delle parti né alcuno dei procuratori comparisca nel giorno fissato per l'inizio e per

la prosecuzione della prova, il giudice dichiara la parte decaduta dalla prova stessa; e, se non vi sono altri mezzi probatori, ordina la chiusura dell'istruttoria.

Le precedenti disposizioni non si applicano quando si tratti di mezzi di prova che si eseguano senza l'intervento del giudice.

Art. 178.

(Decadenza dalla prova della parte non comparsa)

Se non comparisca la parte a istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova, è in facoltà dell'altra di chiedere al giudice che ne dichiari la decadenza; in tal caso, se non vi siano altri mezzi di prova da esperire, il giudice dichiara chiusa l'istruttoria.

La prova dichiarata decaduta, anche a' sensi dell'articolo precedente, non può essere più eseguita, salvo che il giudice, su ricorso della parte interessata, riconosca giustificata per gravimotivi la mancata comparizione, e revochi con ordinanza motivata la dichiarazione di decadenza.

Art. 179.

(Mancata comparizione delle parti e delle altre persone che devono partecipare alla prova)

Se la parte obbligata a comparire personalmente, il testimone, il perito o l'interprete, regolarmente citati non compariscano, il giudice ordina con decreto l'immediato rinnovo della citazione per la stessa udienza o per altra successiva, ponendo le spese relative a carico del non comparso.

Se la parte persista a non comparire, senza giustificato motivo, il giudice può trarre dalla mancata comparizione elementi di convincimento per la decisione della causa, ferma l'applicazione del comma secondo dell'art. 28.

Quando non comparisca nella nuova udienza il testimone, il giudice ne dispone l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Se non comparisca il perito o l'interprete, il giudice provvede con decreto alla sostituzione. Nell'uno e nell'altro caso condanna il non comparso ad una penale da lire cinquecento a duemila, oltre alle spese derivate dalla mancata comparizione, senza pregiudizio delle disposizioni del codice penale. Il provvedimento può essere revocato se la persona citata dimostri che la mancata presentazione non fu dovuta a sua colpa.

Art. 180.

(Giustificato motivo della mancata comparizione)

Il giudice, se riconosca che la parte o il testimone citato si trova nella impossibilità di comparire, si trasferisce nell'abitazione della persona stessa. Se questa si trovi fuori della circoscrizione, delega all'effetto il pretore del luogo.

§ 3.

Accertamento e chiusura della prova

Art. 181.

(Verbale di prova)

Nel verbale di prova si dà atto dell'eventuale ri-

fiuto o impedimento fisico della persona chiamata a rispondere o a deporre, della formula del giuramento prestato, delle dichiarazioni fatte dalle parti, dai testimoni, interpreti o periti, degli incidenti sollevati e dei provvedimenti dati dal giudice, nonchè della liquidazione della indennità dovuta ai testimoni o della rinunzia di questi alla indennità stessa.

Le dichiarazioni sono di regola riportate in prima persona e vengono lette ai dichiaranti, che, preve eventuali modifiche o delucidazioni, le sottoscrivono unitamente, se del caso, all'interprete.

Ai verbali possono allegarsi i documenti che siano esibiti nel corso della prova previa identificazione a norma dell'art. 42.

Art. 182.

*(Chiusura dell'istruttoria;
rinnovazione del tentativo di conciliazione)*

Terminata l'istruttoria, il giudice con sua ordinanza inserita nel verbale, la dichiara chiusa.

Può dichiararla chiusa anche quando ritenga la causa sufficientemente istruita, ovvero ravvisi inconcludente il mezzo istruttorio già disposto.

All'atto della chiusura dell'istruttoria le parti, fermo il divieto di cui all'art. 165, terzo comma, possono enunciare al giudice, che ne dà atto in verbale, chiarimenti e modificazioni alle rispettive domande ed eccezioni quando ciò sia reso necessario dal risultato delle prove esperite.

Il giudice, dichiarata chiusa l'istruttoria, se le parti siano presenti, rinnova il tentativo di conciliazione, e, se non siano presenti o il tentativo non riesca, fissa l'udienza di discussione ai sensi di l'art. 165, secondo comma.

Art. 183.

(Principio della libera valutazione della prova)

Il giudice valuta il risultato della prova secondo il suo libero convincimento, salvo che la legge disponga diversamente.

Il comportamento stesso delle parti può costituire elemento di convinzione.

SEZIONE SECONDA

Dei mezzi di prova

§ 1

Della prova documentale in generale

Art. 184.

(Obbligo di produzione)

Quando una delle parti chieda la produzione di un documento comune posseduto soltanto dall'altra, questa, se lo detenga, è obbligata a produrlo, purchè il richiedente sostenga le spese necessarie per la produzione.

Art. 185.

*(Contestazioni sull'obbligo di produzione
e ordine di produzione)*

In caso di contestazione in ordine alla produzione del documento ai sensi dell'articolo prece-

dente, il giudice, se ritenga sussistere l'obbligo di produrlo e verosimile la esistenza del documento presso la parte, dispone con ordinanza il deposito del documento in cancelleria, assegnando all'uopo un termine.

Con la stessa ordinanza diffida la parte che se non esegua la produzione o non offra, mediante comparsa nel termine suddetto, di giurare « che non possiede il documento, né sa dove questo si trovi », potrà ritenersi come provato il contenuto attribuito dall'avversario al documento stesso.

Se la parte a cui è diretto l'ordine di produzione sia una persona giuridica, il giuramento deve essere offerto e prestato dal suo legale rappresentante.

Se la parte tenuta alla produzione sia lo Stato, una provincia o un comune, tiene luogo del giuramento la dichiarazione scritta di colui che rappresenta l'amministrazione in causa.

Art. 186.

(Ordine di produzione dato a più persone)

Se l'ordine di produzione rifletta più persone, il giuramento preveduto nell'articolo precedente deve essere prestato da ognuna di esse.

In ogni caso per la prestazione del giuramento si osservano le norme stabilite nel § 6° della presente sezione.

Art. 187.

(Obbligo di produzione da parte di un terzo, contestazioni, integrazione del giudizio)

Quando il documento di cui è stata chiesta la produzione risulti trovarsi presso un terzo, obbli-

gato per legge o per convenzione a consegnarlo a una delle parti o al giudice, questi ne ordina al terzo il deposito, assegnandogli un termine per effettuarlo, sempre che il richiedente anticipi le spese necessarie per la produzione.

Se l'obbligo del terzo alla produzione sia contrastato fra le parti ovvero appaia dubbio al giudice, questi ordina che il terzo sia citato in giudizio ed assegna un termine per provvedervi.

Il terzo può fare opposizione contro la ordinanza pronunciata a norma del primo comma, intervenendo nel giudizio prima della scadenza del termine assegnatogli per depositare il documento.

Art. 188.

(Inadempienza del terzo ; sanzioni)

Il terzo, che non adempia all'ordine del giudice di depositare il documento e non faccia opposizione a norma dell'ultima parte del precedente articolo, è condannato, con ordinanza non soggetta a impugnazione, ad una penale sino a lire duemila oltre alle spese e senza pregiudizio del risarcimento dei danni e delle sanzioni stabilite dalla legge penale.

Art. 189.

(Mancata produzione)

Il giudice può riconoscere giustificata la mancata produzione del documento :

1°) se il contenuto del documento rifletta rapporti familiari, la cui conoscenza possa esporre a

disonore la parte o il terzo o loro parenti o affini entro il quarto grado, ovvero quando le medesime persone possano essere esposte al pericolo di procedimento penale;

2º) se ricorrano altre cause di sopravvenuta impossibilità di produzione, non dipendenti da fatto dell' obbligato.

Art. 190.

(Modo di produzione del documento)

Colui al quale è fatto obbligo di produrre il documento, vi adempie depositandolo nella cancelleria, nel termine prescritto, salvo che il giudice lo abbia autorizzato a produrne copia o fotografia ovvero un estratto autentificato.

Art. 191.

(Esibizione di libri e di registri)

Se il giudice abbia ordinato la esibizione di libri di commercio o di registri al fine di estrarne determinate partite, l' obbligato può ottemperarvi con la produzione di estratti eseguiti da un notaio delegato dal giudice, assistito, ove occorra, da un esperto pure da esso delegato.

Art. 192.

(Documenti della pubblica amministrazione)

Il giudice può richiedere d' ufficio alla pubblica amministrazione le necessarie informazioni in ordine ai documenti formati o provenienti dalla stessa.

Art. 193.

(Sequestro del documento)

In caso di impugnativa di scritture o di atti pubblici e in caso di inosservanza dell'ordine di produzione di documenti o di altri oggetti, dato ai sensi del presente e dei successivi § 2 e 3, il giudice può ordinare d'ufficio o su richiesta di parte o del pubblico ministero, che il documento o l'oggetto sia posto sotto sequestro. Questo viene eseguito con l'osservanza delle norme stabilite dal codice di procedura penale per il sequestro, in quanto siano applicabili.

Il documento sequestrato è identificato nei modi stabiliti dall'art. 42, ed è ricevuto in deposito dal cancelliere.

§ 2

Del riconoscimento e della verifica- zione delle scritture private.

Art. 194.

(Riconoscimento delle scritture e della sottoscrizione)

Oltre l'ipotesi di espresso riconoscimento della scrittura o della sottoscrizione ai sensi dell'art. 1321 del codice civile, queste si hanno per riconosciute:

1°) se la parte a cui la scrittura è attribuita e contro la quale è prodotta sia contumace;

2°) se comparisca e non neghi formalmente la scrittura o la sottoscrizione ovvero non dichiari di

non riconoscere quelle attribuite al suo autore o dante causa.

Art. 195.

(Disconoscimento ; forme)

La dichiarazione di disconoscimento della propria scrittura o sottoscrizione e la dichiarazione di non riconoscere la scrittura o sottoscrizione del proprio autore, devono essere fatte nella prima udienza di comparizione davanti al giudice, o, comunque, nella prima risposta successiva alla produzione dei documenti.

La dichiarazione può essere fatta in udienza verbalmente o mediante comparsa. Se sia fatta dal procuratore non munito di mandato speciale, le sanzioni di cui all'art. 203, sono applicate a suo carico senza diritto a ripetizione, e trova inoltre applicazione l'art. 77, ultimo comma.

Colui che disconosce lo scritto o la data di esso senza contestare la sottoscrizione, deve fornire la prova dei fatti dedotti a fondamento della contestazione.

Art. 196.

(Riconoscimento di scrittura riprodotta per fotografia)

Quando in luogo dell'originale ne sia prodotta fotografia e la parte, contro cui la produzione è fatta, non dichiarare nei termini stabiliti nell'articolo precedente di disconoscere la scrittura, questa si ha per riconosciuta. Se dichiarare invece di non riconoscerla o di non essere in grado di pronunziarsi, il giudice può valutare la produzione secondo le circostanze.

Art. 197.

(Domanda di verificaione)

La parte che intenda valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificaione, proponendo nel contempo i mezzi di prova che ritenga utili e indicando o producendo le scritture che possano servire di comparazione.

Art. 198.

(Ordinanza che dispone la verificaione)

Se il giudice ritenga necessaria ai fini della decisione la richiesta verificaione, provvede per l'istruttoria e ordina le cautele opportune per la custodia del documento.

Determina le scritture che devono servire di comparazione, ammettendo, in caso di contestazione, le sole firme apposte ad atti notarili o ricevuti da pubblici ufficiali, le carte scritte o firmate in veste di pubblico ufficiale da colui del quale deve verificarsi la scrittura, quelle dal medesimo riconosciute come vere o nei suoi confronti giudizialmente accertate, ovvero le parti non impugnate della scrittura stessa oggetto della verificaione.

Art. 199.

*(Deposito delle scritture di comparazione,
e prove)*

Con la stessa ordinanza con la quale dispone l'istruttoria per la verificaione, il giudice stabilisce il termine per il deposito delle scritture e ammette la perizia, congiuntamente o meno alla prova testimoniale.

Art. 200.

(Deposito di documenti esistenti presso terzi)

Se le scritture di comparazione si trovino presso depositari pubblici o privati e il trasporto non ne sia vietato, il giudice dispone il deposito di esse in cancelleria e ne fissa il termine, sotto comminatoria di una penale non inferiore a lire cento e non superiore a lire mille, salvo il risarcimento dei danni.

Se la verifica debba eseguirsi nel luogo ove si trovano le scritture, il giudice dà le disposizioni necessarie per le operazioni da eseguire in presenza del depositario.

Art. 201.

(Manca di scritture di comparazione)

Quando si debba verificare la scrittura o la sottoscrizione di una delle parti e manchino le scritture di comparazione necessarie, il giudice ordina alla parte di scrivere senz'altro sotto sua dettatura alla presenza del perito.

Se la parte citata a comparire personalmente per scrivere sotto dettatura non si presenti o ricusi di scrivere senza giustificare un legittimo impedimento, la scrittura si ha per riconosciuta.

Art. 202.

(Fissazione dell'udienza di discussione)

Compiuta l'istruttoria, se la parte non rinunci espressamente a servirsi della scrittura o le

altre non recedano dal disconoscimento, il giudice pronunzia sulla verificaione della scrittura congiuntamente al merito.

Art. 203.

(Sanzioni)

Il giudice nella stessa sentenza con la quale dichiara che la scrittura o la sottoscrizione è di mano della parte che l'ha negata, la condanna ad una penale non inferiore a lire cinquecento e non superiore a lire cinquemila, salva l'applicazione, quando ne sia il caso, delle norme dell'art. 77 e dell'art. 195, secondo comma.

§ 3

Della querela di falso

Art. 204.

(Contenuto della querela)

La querela di falso deve specificare a pena di nullità gli elementi costitutivi del falso materiale o ideologico e deve essere accompagnata dall'offerta delle prove.

Essa deve essere proposta personalmente dalla parte con dichiarazione ricevuta a verbale o con comparsa sottoscritta anche da essa, ovvero per mezzo di procuratore munito di mandato speciale

Art. 205.

(Provvedimenti del giudice; sequestro del documento)

Se il giudice non ritiene il documento influente ai fini della decisione, ordina la prosecuzione del procedimento, riservando alla parte di proporre la querela in sede separata.

Se lo ritenga influente, ordina che si faccia luogo immediatamente alla compilazione del verbale di cui all'articolo seguente, ovvero stabilisce all'uopo altro giorno prossimo, dando frattanto gli opportuni provvedimenti per la custodia del documento.

Se sia presentata in giudizio copia di un atto del quale sia impugnato l'originale, il giudice può ordinare il sequestro di questo presso il depositario, osservare all'uopo, in quanto applicabili, le norme sul sequestro stabilite dal codice di procedura penale, e dispone quindi per la compilazione del verbale ai sensi del comma precedente.

Qualora uno o più capi della domanda possano essere decisi indipendentemente dal documento impugnato, il giudice, fermo quanto è disposto nei commi precedenti, può provvedere con ordinanza, su istanza di parte, allo stralcio della causa per i capi medesimi.

Art. 206.

(Deposito e descrizione del documento)

Il documento impugnato è depositato in cancelleria per esservi custodito.

Il verbale di deposito, redatto in presenza del giudice, del pubblico ministero e delle parti, deve contenere la descrizione dello stato in cui trovasi il documento, coll'indicazione delle cancellature,

abrasioni, aggiunte e interlinee che vi si riscontrano.

Il documento deve essere inoltre identificato in conformità a quanto è stabilito nell'art. 42.

Art. 207.

(Rinunzia a valersi del documento)

La parte che ha prodotto l'atto o il documento impugnato, può in ogni momento rinunciare a valersene con dichiarazione scritta ovvero orale fatta personalmente al giudice e raccolta a verbale. Il giudice ordina in tal caso la prosecuzione della causa per il merito o, se il querelante chieda che la querela abbia corso in separata sede, provvede per lo stralcio.

Il ritiro del documento non può mai avvenire senza l'autorizzazione del pubblico ministero.

Art. 208.

(Mezzi di prova)

Il giudice, quando ordina procedersi all'istruzione, dispone i mezzi di prova che ritenga idonei e i modi e i termini della loro assunzione.

Art. 209.

*(Cumulo della decisione sul falso
con quella sul merito)*

La decisione sulla querela di falso avviene possibilmente con la stessa sentenza che decide sul merito della causa, premesse, nell'udienza di discussione, le conclusioni del pubblico ministero.

Qualora non sia possibile unire la pronunzia sul falso a quella sul merito, il giudizio principale rimane sospeso fino a che la sentenza pronunciata sul falso non sia passata in giudicato.

Art. 210.

(Conseguenze dell'accertamento dell'insussistenza del falso)

Il giudice, con la sentenza che accerta la insussistenza del falso, ordina la restituzione del documento a chi di ragione e dispone che nell'originale o nella copia che ne tiene luogo, sia fatta menzione della sentenza stessa a cura della cancelleria.

Condanna inoltre la parte querelante alle spese e ad una penale non inferiore a lire mille nè superiore a lire cinquemila, salva l'applicazione, quando ne sia il caso, delle norme dell'art. 77.

Art. 211.

(Conseguenze dell'accertamento della sussistenza del falso)

Con la sentenza che accerta la sussistenza del falso il giudice ordina, anche d'ufficio, la cancellazione totale o parziale o la ripristinazione o la rinnovazione o la riforma del documento, prescrivendo il modo con cui esse debbano effettuarsi.

Con la stessa sentenza condanna alle spese la parte contro la quale fu promossa la querela, applicando, quando ne sia il caso, le norme dell'art. 77.

Art. 212.

(Esecuzione della sentenza)

Le sentenze emesse nei giudizi di falso non possono avere esecuzione, per la cancellazione o

modificazione del documento ovvero per la sua restituzione e per le annotazioni o le menzioni da inserirvi, se non quando siano passate in giudicato.

Possono tuttavia essere concesse cautele per il risarcimento e per il rimborso delle spese del giudizio.

L'esecuzione della sentenza, nel capo relativo al falso, se non sia stata richiesta dalla parte, è promossa, a spese del soccombente, dal pubblico ministero, osservate, in quanto applicabili, le norme dell'art. 481 del codice di procedura penale.

§ 4

Disposizione comune ai due paragrafi precedenti

Art. 213.

*(Proposizione della domanda di verifica-
zione e della querela di falso in via principale)*

L'accertamento giudiziale delle scritture e la querela di falso possono formare anche oggetto di azione in via principale. Si applicano in tal caso le disposizioni dei paragrafi precedenti.

§ 5

Dell'interrogatorio

Art. 214.

(Formulazione; limiti alla sua ammissione)

L'interrogatorio sui fatti relativi alla causa, che venga richiesto da una delle parti agli effetti dell'art. 1356 del codice civile, deve essere formulato specifi-

catamente per capitoli separati. Allorchè i fatti dedotti nell'interrogatorio siano stati già esplicitamente e personalmente negati nello stesso giudizio dalla parte alla quale esso è rivolto, ovvero in scrittura da essa firmate, l'interrogatorio non è ammesso, se non siano dedotti in via subordinata altri mezzi istruttori.

Art. 215.

(Modo di procedere; domande nuove)

Il giudice procede all'interrogatorio nei modi e nei termini stabiliti nell'ordinanza che lo ammette, richiedendo, se del caso, alla parte che risponde i chiarimenti opportuni per precisare il significato delle risposte.

Non possono farsi domande su fatti diversi da quelli formulati nel capitolato, ad eccezione di quelle sulle quali le parti concordino e che il giudice ritenga utili.

La parte invitata a rispondere su nuovi fatti può sempre chiedere al giudice un differimento per la risposta.

Art. 216.

(Prestazione dell'interrogatorio)

All'interrogatorio risponde personalmente la parte o chi la rappresenta secondo il disposto dell'art. 1361 del codice civile. Se la parte non sia costituita, deve provvedere preliminarmente a costituirsi.

Colui che risponde non può valersi di scritti all'uopo preparati, salvo l'autorizzazione del giudice nei casi di cui all'art. 234.

Art. 217.

(Mancata risposta, confessione presunta)

Se la parte non comparisce o ricusa di rispondere senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova emerso dall'istruttoria, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.

Il giudice, ove riconosca giustificato l'impedimento a comparire, può stabilire un altro giorno per l'interrogatorio, o provvedere a norma dell'art. 180, purchè ne sia fatta istanza non oltre l'udienza successiva a quella fissata per l'interrogatorio.

Art. 218.

(Interrogatorio richiesto da più parti o rivolto a più parti)

Se le parti siano più e la causa sia inscindibile, l'interrogatorio deve essere deferito da tutte o a tutte quelle parti il cui concorso è necessario affinché la confessione possa avere l'effetto previsto nell'art. 1356, comma secondo, del codice civile.

Se l'interrogatorio è recusato da una o più delle parti a cui è rivolto, ovvero è da essa prestatato in modo contrastante, il giudice ne valuta il risultato secondo il suo libero apprezzamento.

§ 6

Del giuramento

Art. 219.

(Forma del giuramento decisorio)

Il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque momento e stato del giudizio con comparsa sottoscritta dalla parte o con dichiarazione

fatta in udienza e ricevuta a verbale. Esso dev' essere formulato in articoli separati in modo chiaro e specifico.

Se nell'ammettere il giuramento decisorio il giudice modifichi la formula proposta dalla parte, questa ne può revocare la delazione.

L'ordinanza che ammette il giuramento decisorio deve essere notificata personalmente alla parte.

Art. 220.

(Opposizione e riferimento)

La parte che si opponga all'ammissione del giuramento o intenda riferirlo, deve farne dichiarazione nelle forme sta ilite nel precedente articolo. Il giudice può accordare un termine alla parte per prendere le sue determinazioni.

Art. 221.

(Pluralità di parti)

Quando le parti siano più e la causa sia inscindibile, il giuramento può essere deferito soltanto da tutte o a tutte quelle parti il cui concorso è necessario affinchè esso possa avere effetto decisorio.

In questo caso, se alcune soltanto delle parti, alle qual il giuramento è deferito, lo prestino, esso non ha effetto decisorio e il giudice può valutarlo liberamente come elemento di convinzione.

Art. 222.

(Formula del giuramento e sua prestazione)

Il giudice che riceve il giuramento ammonisce severamente il giurante sull'importanza religiosa e morale dell'atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti.

La parte giura pronunziando a chiara voce le parole: « consapevole della responsabilità che col giuramento assumo davanti a Dio e davanti agli uomini, giuro . . . »; e continua ripetendo o leggendo a chiara voce le parole della formula su cui giura.

Il giuramento è prestato in piedi e nello stesso modo è ascoltato dai presenti.

Art. 223.

(Mancata comparizione e mancata prestazione del giuramento)

Quando la parte che deve prestare il giuramento non comparisca senza giustificato motivo all'udienza all'uopo fissata, ovvero, comparendo, ricusi di prestare il giuramento o non lo riferisca, si applica l'art. 1367 del codice civile.

Quando la non comparizione della parte alla udienza fissata derivi da impedimento riconosciuto giustificato dal giudice, questi provvede ai sensi dell'art. 217, comma secondo, salve sempre le facoltà indicate nell'art. 180.

Art. 224.

(Modifiche o aggiunte)

Se la parte, nel prestare o nel rifiutare il giuramento, faccia altre dichiarazioni in ordine ai fatti, il giudice può valutarle liberamente e ammettere o escludere in tutto o in parte gli effetti decisori del giuramento prestato.

Art. 225.

*(Applicazione delle norme precedenti al giuramento
deferito d'ufficio)*

Per la prestazione del giuramento disposto d'ufficio a norma dell'art. 1374 del codice civile si osservano le precedenti disposizioni, in quanto applicabili.

§ 7

Della prova per testimoni

Art. 226.

(Indicazione dei testimoni, prova contraria)

La parte che chiede la prova testimoniale deve contemporaneamente indicare i testimoni che intende fare escutere, specificando le posizioni sulle quali ciascuno di essi è chiamato a deporre.

L'altra parte, anche quando si opponga all'ammissione della prova, deve nella prima risposta indicare a sua volta i testimoni che intende fare sentire eventualmente a controprova.

Il giudice, quando è necessario, assegna un termine alle parti per fare tali indicazioni.

Art. 227.

*(Ammissione dei testimoni, loro acquisizione
alla causa)*

Con l'ordinanza che dispone la prova il giudice ammette i testimoni, risolvendo ogni contestazione al riguardo; limita, se del caso, il numero dei testimoni ed esclude quelli ritenuti inidonei o incapaci.

La rinunzia di una delle parti a far sentire tutti o alcuni dei testimoni da essa indicati non toglie alle altre il diritto di chiederne l'escussione.

Art. 228.

(Esame a semplice chiarimento)

Non possono assumersi come testimoni, ma possono essere sentiti solo a chiarimento e senza giuramento, sempre che non intendano astenersi dal deporre:

1) il coniuge ancorchè separato, i parenti o affini in linea retta e coloro che sono legati a una delle parti da rapporto di adozione, salvo che la causa verta in materia di questioni di stato, di separazione personale o di rapporti di famiglia;

2) coloro che hanno nella causa un proprio interesse, tale che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio anche in via d'intervento;

3) coloro che abbiano cessato di essere tutori o legali rappresentanti di una delle parti da meno di un anno anteriormente alla citazione.

Art. 229.

(Minori degli anni 14 e infermi di mente)

I minori degli anni quattordici e gl'infermi di mente, possono essere sentiti senza giuramento in quanto il loro stato lo consenta e solo quando particolari circostanze lo rendano necessario.

Art. 230.

(Citazione dei testimoni)

La citazione dei testimoni è eseguita su richiesta della parte interessata con intimazione a comparire indicante il luogo, l'ora fissata, il giudice

che ha disposta la prova e la causa nella quale devono essere sentiti.

Art. 231.

(Ammonizione e giuramento)

I testimoni sono esaminati separatamente.

Il giudice ammonisce severamente il testimone sull'importanza religiosa e morale del giuramento e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti. Quindi il testimone, stando in piedi, giura, ripetendo a chiara voce la formula: « consapevole della responsabilità che con il giuramento assumo davanti a Dio e davanti agli uomini, giuro di dire tutta la verità e niente altro che la verità ».

Art. 232.

(Accertamento della identità e capacità del testimone, riserve)

Il giudice richiede al testimone le generalità e se abbia rapporti di parentela, di affinità o di dipendenza con alcuna delle parti, ovvero interesse nella causa.

Le parti possono fare riserve sull'attendibilità del testimone. Il giudice, datone atto a verbale, può richiedere chiarimenti al testimone, ma procede in ogni caso alla sua audizione.

Art. 233.

(Modalità dell'esame)

Il giudice interroga il testimone sui fatti intorno ai quali è chiamato a rispondere. Può rivolgergli altresì, d'ufficio o su istanza di parte;

tutte le domande che ritenga utili a chiarire i fatti costituenti il capitolato di prova.

E' vietato alle parti ed ai procuratori di interrogare direttamente il testimone.

Tale divieto si estende anche al pubblico ministero.

Art. 234.

(Deposizione)

Il testimone rispondendo non può servirsi di scritti preparati. Il giudice può consentirgli però di valersi di note o appunti allorchè debba far riferimento a nomi o a cifre, o quando le sue condizioni di età o di mente lo consiglino.

Art. 235.

(Confronti fra testimoni)

Quando vi siano gravi divergenze nella deposizione di due o più testimoni, il giudice, su istanza della parte interessata o d'ufficio, può ordinare che siano messi a confronto.

Art. 236.

(Mancata comparizione del testimone, rifiuto di giurare o di rispondere)

Se il testimone regolarmente citato non si presenti, si applicano le disposizioni dell'art. 179.

Se, presentandosi, il testimone ricusi di giurare o di deporre senza giustificato motivo, o se vi sia fon-

dato sospetto che egli non abbia detto la verità o sia stato reticente, il giudice procede a termini dell'art. 458 del codice di procedura penale, in quanto applicabile.

Art. 237.

(Giustificazione del rifiuto)

Si considera giustificato il rifiuto del testimone a deporre se la deposizione verta su fatti sui quali sia tenuto al segreto per legge o per ragione di ufficio, di stato o di professione, o su fatti la cui conoscenza esporrebbe a disonore o a pericolo di grave danno o a procedimento penale lui o alcuno dei suoi parenti sino al quarto grado o i suoi affini sino al secondo grado.

In ogni caso non può procedersi penalmente per rifiuto di deporre su fatti appresi a causa di pubbliche funzioni, senza l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 238.

(Assunzione d'ufficio di nuovi testimoni, sostituzione e nuova audizione di testimoni)

Il giudice, se lo ritenga necessario, può sentire, anche d'ufficio, coloro ai quali per la conoscenza dei fatti siasi riferito alcuno dei testimoni esaminati.

Ai testimoni venuti a mancare o impediti o rinunziati possono le parti, se concordi, sostituirne altri; in caso di contestazione provvede il giudice.

Può altresì il giudice disporre, d'ufficio o su

istanza di parte, l'audizione di testi già sentiti, al fine di chiarire la loro deposizione ovvero di sanare irregolarità commesse nella precedente loro escussione.

Art. 239.

(Facoltà del giudice di chiudere la prova)

Quando, prima dell'esaurimento dell'esame, il giudice ritenga sufficienti le deposizioni dei testimoni assunti, può dichiarare chiusa la prova e la controprova, provvedendo a norma dell'art. 182.

§ 8

Della perizia

Art. 240.

(Facoltà del giudice di procedere a perizia)

Il giudice, anche d'ufficio, può disporre la perizia, precisando e specificando nell'ordinanza i punti o i quesiti dell'indagine.

Con la stessa ordinanza il giudice dà i provvedimenti necessari a norma dell'art. 172 e nomina il perito.

In caso di semplicità d'indagine il giudice può richiedere al perito il suo parere orale dariceversi seduta stante in verbale, se il perito è in grado di esprimerlo.

Solo in caso di particolare complessità o difficoltà la perizia può essere affidata a più periti.

Il parere dei periti non vincola il giudice.

Art. 241.

(Scelta del perito)

Il perito deve essere scelto fra persone idonee, esclusi in ogni caso coloro che non abbiano la capacità giuridica o che non possano essere assunti come testimoni.

Art. 242.

(Ricusazione del perito)

I periti possono essere ricusati prima dell'inizio delle operazioni per ragione di parentela o di inimicizia personale con alcuna delle parti ovvero per altro grave motivo da apprezzarsi dal giudice. Questi, su ricorso della parte, qualora riconosca fondato il motivo della ricusazione, provvede alla sostituzione del perito.

Art. 243.

(Giuramento del perito)

Nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti dall'ordinanza che lo nomina, il perito presta giuramento al giudice di « procedere imparzialmente e secondo scienza e coscienza alle operazioni affidategli al solo scopo di far conoscere al giudice la verità ».

Se si debba procedere a perizia fuori della circoscrizione del giudice che l'ha disposta, si applicano le disposizioni dell'art. 174, delegandosi, se del caso, il pretore a ricevere il giuramento.

Art. 244.

(Assistenza alle operazioni)

Le parti possono intervenire alle operazioni peritali e farsi assistere da consulenti tecnici e dai difensori, salvo che con l'ordinanza ammissiva della perizia o con altra successiva il giudice disponga di versamente.

Art. 245.

(Facoltà del giudice e delle parti)

Il giudice può intervenire nel corso delle operazioni peritali ed ha facoltà di richiedere, anche d'ufficio, particolari indagini al perito, e autorizzarlo a domandare chiarimenti alle parti o ad assumere informazioni da terzi.

Le parti possono presentare al perito, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze sulla cui ammissione, quando vi sia contestazione, provvede il giudice.

Non esaurendosi le operazioni nel giorno fissato, il giudice, se presente, o altrimenti il perito stesso, ne differisce la prosecuzione ad altro giorno.

Il perito, per eseguire piante, calchi o rilievi, che non siano già stati disposti con l'ordinanza ammissiva della perizia o che in ogni caso importino spese rilevanti, deve essere autorizzato dal giudice.

Art. 246.

(Nomina del consulente tecnico)

La parte, che intende essere assistita da un consulente tecnico, può indicarlo, subito dopo l'ammissione della perizia, con dichiarazione ricevuta a verbale dal cancelliere.

Art. 247.

(Compimento della perizia e suo deposito)

Il perito deve depositare la relazione scritta nel termine stabilito dall'ordinanza o prorogato ai sensi dell'art. 65.

Se i periti sono più e non sono d'accordo, nella relazione è espresso il loro rispettivo parere con le indicazioni dei motivi del dissenso.

La perizia è inserita nel fascicolo d'ufficio a cura del cancelliere.

Art. 248.

(Ricomparizione delle parti e osservazioni tecniche dei consulenti)

Avvenuto il deposito della perizia, il giudice fissa l'udienza per la ricomparizione delle parti davanti a sé stesso a norma dell'art. 182. In tale udienza le parti possono presentare brevi memorie tecniche dei loro consulenti in merito ai risultati della perizia. Il giudice può autorizzare la presentazione di tali memorie unitamente alla comparsa prima dell'udienza per la discussione.

Art. 249.

(Rinnovamento della perizia e chiarimenti)

Il giudice ha sempre facoltà di ordinare, per ragioni di forma o di sostanza, la rinnovazione della perizia per mezzo di altro perito.

Può richiedere in ogni caso chiarimenti scrit-

ti da prodursi nel termine che all'uopo stabilisce, ovvero chiarimenti orali da fornirsi, presenti le parti, in una nuova udienza.

Art. 250.

(Sanzioni a carico dei periti)

Se il perito si rifiuti di giurare o senza giustificato motivo non depositi la relazione nel termine fissato o prorogato, il giudice, anche d'ufficio, può dichiararlo decaduto dall'incarico e sostituirlo. Il perito è altresì condannato alle spese occorse e ad una penale non inferiore a lire cinquecento e non superiore a lire duemila, senza pregiudizio dell'esercizio dell'azione penale e del risarcimento dei danni.

§ 9

*Delle ispezioni, delle riproduzioni meccaniche
e degli esperimenti*

Art. 251.

(Ispezioni)

L'ispezione di località, di cose immobili e mobili, e quella personale delle parti possono essere disposte dal giudice anche d'ufficio, con ordinanza che ne fissa le modalità, il giorno e il luogo.

L'accesso può essere disposto anche per l'esame di cose mobili o di persone, quando non possa eseguirsi alla sede dell'ufficio o ricorrano ragioni di opportunità o di economia.

Art. 252.

(Assistenza di persona tecnica)

All'ispezione procede personalmente il giudice, assistito, se del caso, da un esperto nominato con ordinanza.

L'esperto giura nelle forme stabilite per il perito.

Se l'ispezione debba eseguirsi fuori della circoscrizione dell'autorità giudiziaria che l'ha disposta ed esigenze di servizio non consentano l'accesso del giudice, questi delega a procedervi il pretore del luogo.

Art. 253.

(Ispezione corporale)

L'ispezione corporale è eseguita dal giudice per mezzo di perito.

La parte sottoposta a ispezione ha facoltà di farsi assistere da persona di propria fiducia che sia di gradimento del giudice.

Il rifiuto di sottoporsi all'ispezione può fornire al giudice elementi di libero apprezzamento.

Art. 254.

(Riproduzioni meccaniche di oggetti e di luoghi; esperimenti giudiziali)

Il giudice può, anche d'ufficio, disporre che siano eseguiti rilievi, calchi, facsimili o riproduzioni fotografiche di oggetti, documenti e luoghi, e, occorrendo, rilevazioni cinematografiche, fotografiche o

altre richiedenti l'impiego di mezzi, strumenti o procedimenti meccanici.

Similmente, per accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un dato modo, il giudice può ordinare, se lo ritenga necessario e possibile, di procedere alla riproduzione del fatto, facendo eventualmente eseguire la rilevazione fotografica o cinematografica del suo svolgimento.

In ogni caso il giudice affida l'esecuzione a un esperto che vi procede, osservate, in quanto applicabili, le norme sulla perizia.

Art. 255.

*(Poteri del giudice durante le ispezioni
e gli esperimenti)*

Nel corso dell'ispezione o dell'esperimento il giudice può far citare e udire testimoni e dare i provvedimenti necessari per l'esibizione della cosa o per accedere nella località, valendosi, se occorra, anche della forza pubblica.

Qualora per l'esecuzione dell'ispezione o dell'esperimento sia necessario accedere in fondi chiusi appartenenti a persone estranee al giudizio, il giudice provvede con ordinanza, sentita possibilmente la persona interessata. In nessun caso, senza il consenso di questa, è consentito introdursi in case di abitazione o nelle loro appartenenze.

Art. 256.

(Conseguenze del comportamento della parte)

Se la cosa sia in possesso della parte e questa rifiuti di presentarla o la distrugga o l'alteri ovvero impedisca l'accesso, il giudice, salvi i poteri di cui all'articolo precedente, può, in sede di valuta-

zione della prova, ritenere per vere le affermazioni della parte che richiese l'ispezione.

Può inoltre condannare la parte che rifiuti di eseguire quanto le é ordinato ad una penale fino a lire cinquemila, oltre alle spese.

§ 10

*Accertamento di conti e attribuzioni dei periti
conciliatori in materia contabile*

Art. 257.

(Presentazione e accettazione del conto)

Se il giudice ordini la presentazione di un conto, questo deve essere depositato in cancelleria, almeno cinque giorni prima dell'udienza all'uopo fissata, con i documenti giustificativi. La cancelleria dà comunicazione dell'avvenuto deposito alle altre parti.

Se il conto viene accettato, il giudice nell'udienza stabilita, ne dà atto in verbale ed ordina il pagamento delle somme risultanti a debito. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e nessuna impugnazione è ammessa contro di essa.

Nello stesso modo il giudice può ordinare, ad istanza di parte, il pagamento del sopravanzo risultante dal conto, senza pregiudizio delle eventuali contestazioni.

Art. 258.

(Impugnazione e discussione)

La parte che impugna il conto deve specificare le partite contestate e può chiedere un ermine a tale scopo. Il giudice può fissare per la discussione una

udienza prossima. Quando le parti, a seguito della discussione, concordino nel risultato del conto, il giudice provvede nel modo indicato nel secondo comma dell'articolo precedente.

Se le parti non siano d'accordo, il giudice provvede con ordinanza all'ammissione delle prove e all'ulteriore istruttoria.

Art. 259.

(Giuramento)

Il giudice può ammettere il creditore a determinare con giuramento le somme a lui dovute, qualora la parte tenuta al rendiconto non lo presenti o sia contumace.

Il giudice può altresì, se lo creda necessario, ordinare a chi rende il conto di asseverare con giuramento la verità delle partite per le quali non si può o non si suole riportare ricevuta, o può ammetterle anche senza giuramento quando siano verosimili e ragionevoli.

Art. 260.

(Revisione del conto approvato)

La revisione del conto approvato sull'accordo delle parti può essere richiesta, anche in separato giudizio, solo in caso di errore, omissione o falsità.

Art. 261.

(Funzioni del perito contabile)

Nei giudizi di rendiconto, e in tutti i casi in cui occorra disporre accertamenti contabili mediante esame di conti, scritture, corrispondenza e

registri, il giudice può nominare un perito conciliatore coll'incarico di sentire direttamente le parti, esaminare libri, registri e documenti anche se non prodotti in causa, dandone però visione a tutte le parti, tentare di conciliarle e, in difetto, dare il proprio parere.

Nei verbali e nella relazione il perito contabile non può fare menzione, senza il consenso di tutte le parti, dei libri, registri e documenti non prodotti in causa, dei quali abbia preso visione.

Art. 262.

(Verbale di conciliazione)

Se si raggiunga la conciliazione, il verbale deve essere sottoscritto dalle parti e dal perito ed è inserito nel fascicolo di ufficio. Esso ha gli effetti di scrittura riconosciuta in giudizio.

Art. 263.

(Caso di mancata conciliazione)

Se la conciliazione non riesce, il perito esprime il proprio avviso sulle risultanze delle indagini compiute e sulle dichiarazioni raccolte.

Le dichiarazioni rese dalle parti al perito contabile sono equiparate a confessione giudiziale.

Art. 264.

(Deposito dei verbali e della relazione)

Il perito deposita, nel termine assegnato, i suoi verbali redatti in forma sommaria e la sua relazione nella cancelleria del tribunale, osservate, in quanto applicabili, le norme ordinarie sulla perizia.

L'avviso espresso dal perito può essere liberamente valutato dal giudice in concorso con ogni altro elemento risultante dagli atti e dal comportamento delle parti.

CAPO IV

Dell'intervento dei terzi nel procedimento

SEZIONE PRIMA

Dell'intervento volontario

Art. 265.

(Forma dell'intervento)

Il terzo che intende intervenire in giudizio agli effetti dell'art. 13, comma primo, deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della propria comparsa con le copie per le altre parti, con i documenti e con l'atto di procura se non sia conferita in calce.

Il cancelliere dà comunicazione dell'intervento alle altre parti.

L'intervento può avvenire anche in udienza.

L'intervento del terzo può aver luogo sino a che la causa non sia stata ritenuta dal giudice per la decisione.

Art. 266.

(Opposizioni all'intervento, loro discussione)

Se siano proposte opposizioni contro l'intervento del terzo, il giudice decide insieme al merito della causa.

Tuttavia, qualora le parti ne facciano richiesta espressa e ricorrano gravi motivi, il giudice può disporre che delle opposizioni si discuta separatamente. In tal caso, se ammette l'intervento, pronunzia ordinanza; se lo nega, pronunzia sentenza, e può ordinare la sospensione del giudizio sino a che la sentenza sia passata in giudicato.

Art. 267.

(Facoltà dell' interveniente)

Se l'intervento sia effettuato alla prima udienza, il terzo può proporre qualunque domanda o eccezione.

Se sia effettuato dopo, il terzo deve accettare il giudizio nello stato in cui si trova e non può formulare domande proprie o opporre eccezioni non rilevabili di ufficio nè esercitare attività che non siano consentite alle altre parti, a meno che l'intervento sia ordinato per integrazione necessaria del giudizio, nel qual caso l'interveniente è ammesso a far valere ogni sua ragione ed eccezione.

SEZIONE SECONDA

Dell' intervento coatto

Art. 268.

(Chiamata del terzo a iniziativa di parte)

La parte può provvedere alla diretta citazione del terzo anche quando non sia stata ancora fissata l'udienza dal presidente.

In ogni caso la citazione del terzo deve essere fatta coll'osservanza dei termini di legge e depositata in cancelleria entro otto giorni dalla eseguita

notificazione. La costituzione del terzo può aver luogo nelle forme di cui all' art. 144 ovvero all' udienza.

Ciascuna parte nella prima udienza può ancora fare istanza al giudice per essere autorizzata a chiamare in causa un terzo.

Art. 269.

(Chiamata del terzo disposta di ufficio dal giudice)

Il giudice può ordinare in qualunque momento la citazione in giudizio di un terzo ai sensi dell' art. 14, secondo comma.

Art. 270.

(Ordinanza e fissazione dell' udienza)

Se l'istanza per la chiamata del terzo è proposta in udienza, il giudice, deliberata la fondatezza e l'opportunità della chiamata, l'autorizza e fissa l'udienza per la quale la parte deve citare il terzo.

Quando il giudice ordini di citare in giudizio un terzo, fissa parimente l'udienza per la quale deve essere citato; se niuna delle parti ottempera all' ordinanza, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e il procedimento si estingue.

Art. 271.

(Costituzione in giudizio e facoltà del terzo chiamato in causa)

Nell'udienza per la quale è citato, il terzo deve costituirsi eseguendo il deposito della procura; nella stessa udienza deve proporre per comparsa tutte le eccezioni di merito e le prove che ritenga di suo interesse, a norma dell' art. 145.

Se il terzo non si costituisce nell'udienza per la quale fu citato, il giudice lo dichiara contumace.

Art. 272.

*(Effetti della chiamata del terzo
per ragione di garanzia formale)*

Se la chiamata del terzo avvenga per ragione di garanzia formale e il garante comparisca e accetti di assumere la causa in luogo del garantito, questi può chiedere di essere estromesso dal giudizio e, qualora non vi siano opposizioni, il giudice ne ordina l'estromissione.

La sentenza profferita nel giudizio è esecutiva anche contro l'estromesso.

CAPO V

Del procedimento in contumacia

Art. 273.

(Dichiarazione di contumacia dell'attore)

Se nella prima udienza l'attore non sia ancora costituito, il giudice ne dichiara la contumacia e, se il convenuto ne faccia richiesta, ordina la prosecuzione del giudizio.

Art. 274.

(Dichiarazione di contumacia del convenuto)

Se nella prima udienza il convenuto non siasi ancora costituito, il giudice, accertata la regolarità della notificazione della citazione, ne dichiara, anche di ufficio, la contumacia.

Se riscontra irregolarità nella notificazione, ordina che questa sia rinnovata, prescrivendo, se del caso, le opportune cautele.

Art. 275.

*(Rinunzia agli atti del giudizio
in confronto della parte contumace)*

Fino a quando perdura la contumacia di una delle parti, la rinunzia agli atti del giudizio in confronto della medesima non ha bisogno di accettazione.

Il giudice provvede con ordinanza.

Art. 276.

(Notificazioni al contumace)

Sono notificate al contumace, nelle forme stabilite per la citazione, le ordinanze ammissive dell'interrogatorio o del giuramento, nonché le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali sia delle parti sia del terzo intervenuto.

Il giudice assegna un termine entro il quale deve essere eseguita la notificazione.

Si notificano nelle stesse forme le sentenze, i mezzi di gravame e le ordinanze pronunziate a seguito di regolamento di competenza.

Le comparse si considerano come comunicate mediante deposito della copia presso il cancelliere il quale vista l'originale.

Tutti gli altri atti non sono soggetti a comunicazione o a notificazione.

Art. 277.

(Onere della prova)

Nel procedimento che si svolge in contumacia di una parte si osservano le norme ordinarie circa l'onere della prova.

Il giudice può valutare tuttavia il fatto della mancata costituzione come elemento di convinzione rispetto al merito.

Le istanze per l'ammissione di prove chieste nell'atto di citazione dell'attore non costituito si hanno come non proposte.

Art. 278.

(Tardiva costituzione in corso di giudizio)

La parte dichiarata contumace può costituirsi sino a che la causa non sia ritenuta per sentenza; ma chi compare tardivamente deve accettare il procedimento nello stato in cui si trova e può rilevare soltanto la nullità della citazione, proporre le eccezioni rilevabili di ufficio, la querela di falso e disconoscere scritture.

Se il contumace comparisca durante l'istruttoria, può partecipare alle prove in corso.

Se la costituzione avvenga fuori di udienza, il cancelliere ne dà avviso alle altre parti costituite.

Art. 279.

(Remissione in termine del contumace)

La parte che si costituisca tardivamente può chiedere di essere ammessa a compiere attività processuali che le sono precluse, dimostrando di essersi

trovata nell'assoluta impossibilità di costituirsi nei termini prescritti per ragione non dipendente da fatto proprio, né da quello dei suoi mandatarî, o di persone del cui operato debba civilmente rispondere.

Il giudice, che ritenga verosimili i fatti esposti, ammette la parte a provarli.

In base al risultato delle prove il giudice, se accolga la domanda di remissione in termine, stabilisce gli atti che la parte è autorizzata a compiere.

Le ordinanze di cui al presente articolo non sono impugnabili.

Art. 280.

(Onere delle spese)

Le maggiori spese cagionate dalla tardiva costituzione, qualunque sia l'esito del giudizio, sono poste a carico di colui che si è tardivamente costituito.

CAPO VI

Della sospensione, interruzione ed estinzione del procedimento

SEZIONE PRIMA

Della sospensione del procedimento

Art. 281.

*(Sospensione per accordo delle parti o per esigenze
di servizio)*

Oltre i casi di sospensione espressamente stabiliti dalla legge, il giudice, su richiesta anche verbale fatta d'accordo dalle parti personalmente, può sospendere

il procedimento per una sola volta e per un periodo non superiore a due mesi.

Inoltre il procedimento può essere sospeso di ufficio per gravi esigenze di servizio.

Art. 282.

(Sospensione in pendenza di altro giudizio)

La sospensione del procedimento è altresì disposta allorchè debba essere decisa dallo stesso o da altro giudice una questione civile o penale alla cui risoluzione è subordinata la cognizione della causa.

Art. 283.

(Riassunzione del giudizio a seguito della sua sospensione)

In tutti i casi di sospensione senza fissazione di udienza per la ricomparizione, la causa deve essere riassunta prima della scadenza del termine di sospensione e se, questa sia stata disposta senza fissazione di termine, entro quaranta giorni dal provvedimento che la dispose. Nel caso preveduto nell'articolo precedente la riassunzione deve essere fatta entro quaranta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che pronunzia sulla questione alla cui soluzione è subordinata la cognizione della causa.

La riassunzione è fatta mediante ricorso al giudice per la fissazione della nuova udienza. Il ricorso è presentato al presidente quando occorra provvedere alla nomina o alla sostituzione del giudice.

Il ricorso col decreto di fissazione dell'udienza è notificato dall'interessato alle altre parti.

Il termine stabilito nel primo comma è perentorio.

Art. 284.

(Effetti della sospensione)

Qualunque atto del procedimento che venga compiuto durante la sospensione del processo è privo di effetti.

Durante la sospensione restano interrotti i termini in corso, i quali cominceranno a decorrere nuovamente dal giorno dell'udienza fissata.

SEZIONE SECONDA

Della interruzione del processo

Art. 285.

(Interruzione per mutamento di parti)

Qualora prima della costituzione del giudizio si verifichi uno dei casi preveduti nell'art. 16, la citazione deve essere rinnovata, a meno che le persone alle quali spetti di proseguire il giudizio si costituiscano volontariamente.

Se alcuno dei casi suddetti si verifichi dopo la costituzione in giudizio, il procedimento è interrotto fino a che non sia spontaneamente riassunto dalle persone a cui spetta di proseguirlo.

Se vi sia costituzione di procuratore, la interruzione ha luogo soltanto quando il procuratore comunichi l'avvenimento che è causa di interruzione e dichiari di non essere autorizzato a proseguire il giudizio.

E' suo dovere in tal caso dare alle altre parti e al giudice le informazioni che egli ha sulle persone che siano succedute alla parte defunta o deb-

bino rappresentare o assistere la parte incapace o che siano subentrate nella qualità per cui la parte stava in giudizio.

Il cambiamento della persona che ha la rappresentanza legale di un ente non produce interruzione del procedimento.

Art. 286.

(Cessazione della procura)

Se dopo la costituzione per mezzo di procuratore, questi muoia o decada dall'ufficio, il procedimento rimane interrotto con decorrenza dal giorno della morte o della decadenza.

Art. 287.

(Revoca e rinunzia alla procura)

Non sono cause d'interruzione del procedimento la revoca della procura o la rinunzia fattane dal procuratore, benchè comunicate a norma dell'art. 24, primo comma.

Nel caso di revoca, se non si costituisce in giudizio il nuovo procuratore o la parte personalmente quando sia consentito dalla legge, il procedimento prosegue in contumacia.

Nel caso di rinunzia, il procuratore deve tuttavia esercitare il proprio ministero nell'interesse della parte fino a che non si costituisca il nuovo procuratore. Però trascorsi trenta giorni dalla comunicazione della rinunzia data alle altre parti e al giudice, se non si costituisca il nuovo procuratore o la parte personalmente quando sia consentito dalla legge, il procedimento prosegue in contumacia.

Art. 288.

*(Verificazione degli eventi interruttivi
dopo il passaggio della causa in decisione)*

Se alcuno dei fatti preveduti negli articoli 285 e 286 si verifichi o venga notificato dopo che la causa è passata in decisione, l'evento non ha influenza, ma se il giudice pronunzia ordinanza con la quale disponga la prosecuzione del procedimento, l'interruzione si verifica dalla data dell'ordinanza. Se pronunzia sentenza, per la notificazione di questa ai fini del decorso del termine per l'impugnazione, si osserva l'art. 298.

Art. 289.

*(Modalità della riassunzione a seguito
dell'interruzione del processo)*

La persona a cui spetta di stare in giudizio per la sua prosecuzione può costituirsi e chiedere al giudice, o in difetto al presidente, la fissazione dell'udienza; deve quindi notificare all'altra parte l'avvenuta costituzione e il decreto di fissazione.

La stessa disposizione si applica nei casi di costituzione del nuovo procuratore nominato spontaneamente dalla parte, nei casi indicati nell'art. 286.

Qualora la riassunzione del giudizio non avvenga spontaneamente, l'altra parte può chiedere la fissazione di un'udienza e citare la persona a cui spetta di stare in giudizio per la sua prosecuzione per l'udienza fissata mediante notificazione del ricorso e del decreto nei modi e termini stabiliti per la citazione. Tuttavia, in caso di morte della parte, la notificazione può, entro un anno dalla morte, essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto. Questa disposizione non si

applica quando il procuratore abbia fatto indicazione dei successori a norma dell'art. 285, terzo e quarto comma.

Quando la persona citata per riassumere il giudizio o per costituire il nuovo procuratore non comparisca all'udienza fissata, si procede in sua contumacia.

Se vi siano altre parti in causa, la cancelleria dà ad esse comunicazione dell'udienza fissata.

Art. 290.

(Termine per la riassunzione)

La presentazione del ricorso per la fissazione dell'udienza deve essere fatta entro il termine perentorio di novanta giorni dal fatto interruttivo.

Se nessuna delle parti provveda nei modi stabiliti e nel termine predetto, il procedimento si estingue a norma degli articoli 293 e seguenti.

Art. 291.

(Effetti dell'interruzione)

A seguito dell'interruzione del processo si applica il disposto dell'art. 284.

SEZIONE TERZA

Dell'estinzione del procedimento

Art. 292.

(Estinzione per rinunzia agli atti)

Il procedimento si estingue per rinunzia agli atti del giudizio. La rinunzia non ha effetto se non venga accettata dalle altre parti che vi hanno interesse.

La dichiarazione di rinunzia e di accettazione possono essere fatte con atti sottoscritti dalle parti

o dai loro mandatari speciali e notificati alle altre parti, ovvero verbalmente in udienza.

Il giudice ne dà atto con ordinanza e dichiara l'estinzione del procedimento.

La rinunzia importa l'onere delle spese a carico del rinunziante, salvo che ciò sia espressamente escluso nell'atto della rinunzia; nel qual caso l'accettazione per essere efficace deve estendersi espressamente anche a questa clausola.

La rinunzia agli atti nei confronti del contumace è regolata dall'art. 275.

Art. 293.

(Estinzione per inattività delle parti)

Il procedimento si estingue altresì quando le parti, alla cui iniziativa sia lasciato di provvedere per la rinnovazione della citazione o per la riasunzione o continuazione o integrazione del giudizio, non vi abbiano provveduto nel termine perentorio che sia all'uopo stabilito dalla legge o dal giudice.

L'estinzione si verifica di diritto, e il giudice, quando l'accerta, la dichiara con ordinanza emessa anche di ufficio.

Tuttavia se il procedimento sia stato ripreso o proseguito, l'estinzione non può più essere rilevata neanche d'ufficio, quando sia intervenuta sentenza o sia stata data esecuzione ad un'ordinanza istruttoria.

Art. 294.

(Revocabilità dell'ordinanza emessa dal giudice per inattività delle parti)

L'ordinanza pronunciata a norma del secondo comma dell'articolo precedente è notificata a cura della cancelleria alle parti, le quali possono entro dieci giorni

dalla notificazione chiederne con ricorso la revoca per i motivi indicati nell'art. 279. Il giudice, se ritenga attendibile il ricorso, provvede a norma del secondo e terzo comma dell'articolo medesimo; trova altresì applicazione l'ultimo comma di questo.

Art. 295.

(Estinzione per mancata comparizione all'udienza)

Quando ad una qualsiasi udienza nessuna delle parti comparisca, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che ne sia data comunicazione dalla cancelleria alle parti costituite.

Se nella nuova udienza comparisca alcuna delle parti e chieda che il procedimento prosegua, il giudice, salvo che la parte giustifichi la mancata comparizione nell'udienza precedente, la condanna ad una penale non inferiore a lire cento e non superiore a lire mille.

Se le parti sono costituite a mezzo di procuratore, la condanna è pronunziata a carico di quest'ultimo, il quale non può richiederne il rimborso alla parte.

Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice con ordinanza irrevocabile dichiara la estinzione del procedimento.

Art. 296.

(Effetti dell'estinzione)

Con l'estinzione del procedimento cessano di avere effetto la citazione e tutti gli atti successivi; ma restano ferme le sentenze definitive pronunziate su singoli capi della domanda ai sensi dell'art. 170.

L'estinzione del procedimento nei casi previsti nel presente capo non estingue l'azione.

CAPO VII

Della notificazione e della esecutorietà delle sentenze

SEZIONE PRIMA

Della notificazione delle sentenze

Art. 297.

(Notificazione al procuratore o alla parte)

La notificazione della sentenza al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione ha luogo su richiesta della parte interessata, a norma dell'art. 149, primo, secondo e quarto comma.

Anche quando vi sia costituzione di procuratore, la notificazione della sentenza può essere fatta direttamente alla parte; ma in tale caso deve esserne comunicato avviso al procuratore e dalla data di tale comunicazione decorre il termine per l'impugnazione.

Art. 298.

(Notificazione agli eredi della parte)

Se dopo che la causa è passata in decisione si sia verificato uno dei casi indicati nell'art. 16, la notificazione della sentenza deve essere eseguita a coloro ai quali spetta di stare in giudizio per la sua prosecuzione. Se si sia verificato uno dei casi preveduti nell'art. 286, la notificazione deve esser fatta personalmente alla parte. In caso di morte della parte la notificazione può essere fatta a termini dell'art. 289, terzo comma.

SEZIONE SECONDA

Della provvisoria esecuzione delle sentenze

Art. 299.

(Clausola di provvisoria esecuzione)

Le sentenze appellabili non si possono eseguire prima della scadenza del termine per l'impugnazione, nè durante la pendenza di questa.

Il giudice può peraltro, su istanza di parte, dichiarare la sentenza provvisoriamente eseguibile nonostante appello, quando vi sia pericolo di pregiudizio nel ritardo.

Quando le circostanze del caso lo consiglino, il giudice può autorizzare la provvisoria esecuzione all'effetto limitato che la somma o la cosa controversa sia depositata presso un istituto pubblico indicato nella sentenza medesima.

Art. 300.

(Provvisoria esecuzione nei riguardi di un terzo)

L'esecuzione provvisoria concessa per le sentenze che ordinano la revoca di un sequestro, la cancellazione di una iscrizione ipotecaria, un pagamento o altra cosa da farsi da un terzo o a suo carico, non ha effetto nei riguardi del terzo.

Art. 301.

(Provvisoria esecutorietà di diritto)

Le condanne al pagamento di provvisionali o a prestazioni alimentari sono sempre provvisoriamente eseguibili, se non ostino motivi particolari da specificarsi espressamente dal giudice.

Art. 302.

(Omissione della clausola)

Se il giudice abbia ommesso di pronunziare sulla istanza di provvisoria esecutorietà, si può chiedere che vi provveda in via di correzione della sentenza.

Art. 303.

*(Domanda di esecutorietà o della sua revoca
in sede di impugnazione)*

L'autorizzazione o la revoca della provvisoria esecuzione ed eventualmente la sospensione della esecuzione iniziata, possono essere richieste con l'appello principale o incidentale.

Il giudice di appello provvede sulla domanda a norma di quanto dispone l'art. 353.

CAPO VIII

Della correzione delle ordinanze e delle sentenze

Art. 304.

(Casi di correzione)

La correzione delle ordinanze e delle sentenze, oltre che nei casi preveduti negli articoli 79 e 302, può essere chiesta per emendare errori od omissioni

materiali che non ne producono la nullità o per correggere errori di calcolo.

Art. 305.

(Ricorso e autorità giudiziaria competente)

La correzione è richiesta con ricorso della parte interessata o di tutte le parti al giudice che ha emesso il provvedimento. Il giudice non può più provvedere alla correzione quando la sentenza sia stata impugnata con l'appello.

Art. 306.

(Procedimento)

Se la correzione è richiesta da alcuna delle parti, il giudice fissa con decreto, notificato d'ufficio a tutte le parti nella forma prescritta dall'art. 149, l'udienza nella quale esse dovranno comparire per fare le loro dichiarazioni in merito alla proposta correzione.

Sentite le parti, il giudice provvede con ordinanza che è annotata mediante postilla in calce all'originale della pronunzia.

L'ordinanza è impugnabile in quanto lo sia la pronunzia alla quale si riferisce.

Se la correzione della sentenza sia richiesta oltre un anno dalla sua pubblicazione, il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza devono essere notificati nelle forme stabilite per la citazione e il giudice provvede con sentenza.

Quando la correzione sia richiesta con ricorso di tutte le parti, il giudice può provvedere senza bisogno di ordinare preventivamente la loro comparizione.

Art. 307.

*(Procedimento per l'integrazione dei provvedimenti
relativi alla prosecuzione del processo)*

Il ricorso per l'integrazione dei provvedimenti del giudice, nel caso preveduto dall'ultimo comma dell'art. 159, deve essere proposto entro il termine perentorio di quindici giorni dall'udienza in cui il provvedimento fu pronunciato, ovvero dalla sua notificazione o dalla comunicazione fattane con avviso di cancelleria nei casi nei quali queste sono prescritte; nello stesso termine il giudice può provvedere anche d'ufficio.

Il giudice, sia che provveda su istanza di parte, sia che provveda d'ufficio, fissa con decreto l'udienza o il giorno la cui indicazione venne omessa.

Il decreto è notificato a cura del cancelliere a tutte le parti.

TITOLO IV

Del procedimento davanti al pretore e al conciliatore

Art. 308.

(Disposizione generale)

Il procedimento davanti ai pretori e ai conciliatori, per tutto ciò che non è regolato dal presente titolo o da altre espresse disposizioni di legge, è disciplinato dalle norme sul procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili.

Art. 309

(Citazione a udienza fissa, comparizione volontaria)

La proposizione della domanda davanti al pretore e al conciliatore avviene mediante citazione a comparire a udienza fissa.

Nelle preture divise in più sezioni, l'attore, prima di procedere alla notificazione della citazione, deve chiedere al pretore capo la designazione della sezione a cui la causa deve essere assegnata.

Davanti al conciliatore la proposizione della domanda può essere fatta mediante presentazione volontaria delle parti all'udienza.

Art. 310.

(Contenuto e forma della citazione)

La citazione deve contenere oltre all'indicazione del giudice e delle parti, un cenno dei fatti e l'indicazione dell'oggetto della domanda. Non occorre la sottoscrizione della parte e, per la validità dell'atto, è sufficiente la sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario apposta alla relazione della notificazione.

La citazione per pubblici proclami non è ammessa nei giudizi davanti ai conciliatori; deve essere ordinata dal presidente del tribunale, a norma dell'art. 142, per i giudizi davanti ai pretori.

Art. 311.

(Termini di comparizione)

Tra il giorno della notificazione della citazione e quello della comparizione deve intercorrere il termine stabilito nell'art. 132; però il pretore e il conciliatore possono ridurre il termine stesso anche a meno di dieci giorni, fuori della ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 132.

Il termine può essere altresì ridotto mediante controcitazione del convenuto all'attore, fatta e notificata nella stessa forma della citazione, per l'udienza che il pretore o il conciliatore fissa su istanza anche verbale del convenuto stesso, con decreto apposto in calce all'atto di controcitazione.

Qualora la citazione indichi un giorno nel quale non vi sia udienza, essa ha effetto per l'udienza ordinaria immediatamente successiva.

Art. 312.

(Iscrizione a ruolo)

L'iscrizione a ruolo viene fatta dal cancelliere su richiesta della parte più diligente prima dell'inizio dell'udienza fissata per la comparizione, ovvero su richiesta di tutte le parti nel caso di comparizione volontaria, prima dell'inizio dell'udienza nella quale esse intendono comparire.

Se nessuna delle parti proceda all'iscrizione a ruolo, la citazione cessa di avere effetto.

Art. 313.

(Costituzione in giudizio)

La parte che chiede l'iscrizione a ruolo si costituisce presentando al cancelliere la citazione o la controcitazione e, se del caso, la procura ovvero il mandato di cui all'art. 315.

Le altre parti possono costituirsi anche nella prima udienza, all'atto della loro comparizione in giudizio.

Quando le parti compariscano volontariamente, la costituzione avviene all'atto della richiesta di iscrizione a ruolo.

Le parti che non abbiano in precedenza dichiarato o eletto il domicilio debbono farne dichiarazione, ricevuta a verbale, al momento della costituzione; se hanno domicilio fuori del comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario, debbono eleggerlo in questo.

Art. 314.

(Mancata comparizione delle parti)

Se nessuna delle parti comparisca all'udienza indicata in citazione, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

Similmente il giudice provvede allorchè, nella prima udienza, anche se fissata a seguito di contro citazione, non sia comparso l'attore, salvo che il convenuto chieda che si proceda egualmente nel giudizio.

Art. 315.

(Rappresentanza delle parti)

Salvo il disposto dell' art. 19, primo comma, davanti al conciliatore la parte può anche farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce all'atto di citazione o in atto separato, purchè la firma sia riconosciuta autografa dal giudice.

Art. 316.

(Dichiarazioni delle parti nella prima udienza)

Nella prima udienza le parti devono, se del caso, specificare i fatti e l'oggetto della domanda e devono, a pena di decadenza, proporre le rispettive domande ed eccezioni, offrire le prove e depositare i propri documenti, salvo che il giudice ritenga equo accordare una breve dilazione, fissando all'uopo un'altra udienza.

I documenti, se non sono riuniti in fascicoli, vengono inseriti nel fascicolo di ufficio e ivi conservati sino alla definizione del giudizio.

Art. 317.

(Regolarizzazione degli atti)

Il pretore e il conciliatore possono in ogni momento segnalare alle parti le lacune che ravvisino nell'istruzione e le irregolarità degli atti che possano essere riparate senza pregiudizio dei diritti quesiti, assegnando un termine per provvedere.

Art. 318.

(Ammissione ed esecuzione delle prove)

Ferma ogni altra facoltà, il pretore e il conciliatore possono disporre di ufficio anche la prova testimoniale e formularne i capitoli, allorchè le parti nell'esposizione dei fatti siansi riferite a persone che appaiano in grado di fornire elementi utili alla causa.

Il pretore o il conciliatore, disponendo l'interrogatorio o il giuramento, può ordinare alla parte, se presente, di rispondere o di riferire il giuramento immediatamente; però la parte che deve prestare il giuramento può chiedere una dilazione.

Quando sia ordinata una perizia, il pretore o il conciliatore dispone, possibilmente, che la relazione sia fatta dal perito all'udienza.

Art. 319.

(Sospensione del procedimento in caso di querela di falso)

Qualora sia proposta querela di falso, il pretore o il conciliatore, se ritiene subordinata la decisione della causa a quella sulla querela, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per la cognizione del falso.

TITOLO V

Delle impugnazioni

CAPO I

Delle impugnazioni in generale

Art. 320.

(Mezzi di impugnazione)

I mezzi per impugnare le sentenze sono l'appello, il ricorso per cassazione, la revocazione.

Le sentenze possono altresì essere impugnate mediante opposizione di terzo.

Art. 321.

(Perentorietà dei termini)

I termini per proporre le impugnazioni sono perentori.

Art. 322.

*(Accettazione della sentenza e
rinuncia all'impugnazione)*

L'accettazione espressa o tacita della sentenza o di alcuno dei suoi capi preclude all'accettante la possibilità di impugnare la sentenza o i capi accettati, salvi i casi di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 397.

La rinuncia all'impugnazione non ancora proposta contro una sentenza già pronunciata ha gli effetti dell'accettazione della sentenza.

La notificazione della sentenza non implica accettazione, ma fa decorrere il termine anche contro la parte notificante.

Art. 323.

(Impugnazione di pronunzia con più capi)

Se la pronunzia contiene più capi ed alcuno soltanto sia impugnato, gli altri si hanno per accettati.

Art. 324.

(Notificazione dell'atto di impugnazione)

La impugnazione si notifica alla parte nel domicilio che abbia dichiarato o eletto nell'atto di notificazione della sentenza, purchè nella circoscrizione del giudice che la pronunziò; in mancanza, è notificata al procuratore costituito nel giudizio. Quando non vi sia costituzione di procuratore, la impugnazione si notifica alla parte nel domicilio dichiarato o eletto durante il giudizio; in mancanza, nelle forme stabilite per la citazione.

Ancorchè non sia stata esattamente osservata la disposizione del comma precedente la notificazione

eseguita in uno dei modi sopra indicati impedisce la decadenza; ma il giudice, nel caso di mancata comparizione della parte a cui l'impugnazione fu notificata, ordina la rinnovazione della notificazione.

Trascorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, se l'impugnazione sia ancora ammessa dalla legge, la notificazione deve essere eseguita in ogni caso nelle forme prescritte per la citazione.

Art. 325.

(Impugnazione incidentale)

Quando la sentenza sia impugnata da alcuna della parti, tutte le altre devono proporre le loro impugnazioni nello stesso giudizio in via incidentale, salva la disposizione dell'art. 330.

La impugnazione in via incidentale può essere proposta dalla parte contro la quale fu impugnata la sentenza, nonostante la precedente sua accettazione o la scadenza del termine. In questo caso la impugnazione incidentale perde efficacia, se quella principale sia dichiarata inammissibile o vi sia rinuncia.

La impugnazione in via incidentale può inoltre essere proposta, nonostante la precedente accettazione o la scadenza del termine, nelle ipotesi prevedute negli articoli 326 e 328.

Art. 326.

(Impugnazione in causa inscindibile)

Se la pronunzia emessa in causa inscindibile fra più parti sia stata impugnata solo nei confronti di una o di alcuna di esse, il giudice ordina preliminarmente l'integrazione del giudizio.

Se non si provvede all'integrazione nel termine prefisso, la impugnazione è dichiarata improcedibile.

Se le parti chiamate per l'integrazione del giudizio non compariscano, il giudizio prosegue in loro contumacia.

Art. 327.

*(Impugnazione di sentenza su domande
fra loro dipendenti)*

La disposizione dell'articolo precedente si applica anche nel caso di sentenza che abbia pronunciato su domande fra loro dipendenti.

Art. 328.

(Impugnazione in causa scindibile)

Se la causa sia scindibile, l'impugnazione fatta in confronto di alcune soltanto delle parti importa accettazione della sentenza rispetto alle altre. L'autorità giudiziaria deve peraltro ordinare l'integrazione del giudizio in confronto di tutte le parti per gli eventuali effetti di cui all'art. 325.

L'integrazione non ha luogo rispetto a quelle parti che abbiano a loro volta accettata la sentenza o non possano più impugnarla per decorso di termini.

Se non si provvede all'integrazione nel termine prefisso, il giudizio rimane sospeso fino a che siano trascorsi i termini per l'impugnazione in confronto di tutte le parti.

Se le parti chiamate per integrare il giudizio non compariscano, l'impugnazione rimane loro preclusa.

Art. 329.

(Modalità dell' integrazione)

Quando, a termini delle precedenti disposizioni, si fa luogo a integrazione del giudizio, questa si esegue a cura della parte che abbia proposto l'impugnazione, mediante notificazione alle altre parti dell'atto d'impugnazione ovvero di un estratto del medesimo, se il giudice lo autorizzi.

Il provvedimento che ordina la integrazione ne determina le modalità e ne prescrive i termini.

Art. 330.

(Riunione di impugnazioni)

Quando più parti abbiano proposto separatamente le proprie impugnazioni in via principale contro una stessa sentenza, si fa luogo, anche d'ufficio, all'unificazione del giudizio.

Art. 331.

(Effetti dell'accoglimento dell'impugnazione rispetto agli atti del processo)

La riforma o l'annullamento della sentenza importa l'annullamento anche degli atti posteriori ai quali la sentenza ha servito di base. La riforma o l'annullamento di un capo della sentenza spiega i suoi effetti anche per i capi che ne siano dipendenti.

CAPO II

Dell' appello

SEZIONE PRIMA

Delle sentenze appellabili e dell' atto di appello

Art. 332.

(Sentenze appellabili)

Possono essere impugnate con l'appello tutte le sentenze pronunziate in primo grado, salvo che la legge le abbia dichiarate inappellabili.

Le sentenze pronunziate dal conciliatore sono sempre appellabili per motivi d' incompetenza per materia o per valore. Quando l' oggetto della controversia ecceda il valore di lire trecento, le sentenze del conciliatore sono appellabili anche per motivi di merito.

Sono inappellabili le sentenze del pretore quando l' oggetto della controversia non ecceda il valore di lire duemila. Se l' oggetto della controversia ecceda tale valore, ma la sentenza abbia accolto la domanda solo entro il limite di lire duemila, l' appello spetta esclusivamente alla parte la cui domanda non fu accolta integralmente, salvo all' altra parte di impugnare la sentenza con l' appello incidentale.

Art. 333.

(Termini per l' appello principale)

L' appello deve proporsi contro le sentenze dei conciliatori nel termine di dieci giorni, contro quelle dei pretori e dei tribunali nel termine di venti giorni, dalla loro notificazione.

In ogni caso l'appello non si può proporre decorso un anno dalla data di pubblicazione della sentenza.

I termini indicati nel primo comma sono aumentati di quindici giorni, se alcuna delle parti risieda fuori del Regno in Stati limitrofi o in territori soggetti alla sovranità italiana nel Mediterraneo; sono aumentati di giorni venticinque, se risieda in altro Stato non limitrofo o in altro territorio soggetto alla sovranità italiana.

Art. 334.

(Interruzione dei termini)

Se dopo la pubblicazione della sentenza sopravvenga la morte o il cambiamento di stato o di capacità di una delle parti e manchino meno di sei mesi alla scadenza dell'anno, il termine è prorogato di diritto per tutte le parti fino a sei mesi dal giorno della morte o del mutamento, ancorchè non notificati.

I termini di dieci o di venti giorni dalla notificazione della sentenza, che fossero in corso a quel momento, cessano di avere effetto e non decorre un nuovo termine, se la notificazione non venga rinnovata.

In caso di morte della parte notificata, la nuova notificazione per la decorrenza del termine può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto.

Art. 335.

(Riserva di appello)

La parte che intenda appellare contro la sentenza, che non abbia pronunziato su tutti i capi di domanda ai sensi dell'art. 170, può limitarsi a dichiarare che

si riserva di proporre l'appello insieme a quello contro la sentenza che porrà fine al giudizio. Tale dichiarazione rende possibile l'appello cumulativo contro le due sentenze.

La dichiarazione di riserva è fatta con atto notificato all'altra parte nei termini e nelle forme prescritte per l'appello principale.

Art. 336.

(Autorità competente)

L'appello contro le sentenze dei conciliatori si propone al pretore e quello contro le sentenze dei pretori e dei tribunali si propone alla corte d'appello.

La competenza territoriale è determinata dalla sede del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

L'appello proposto nei termini prescritti ad una autorità giudiziaria incompetente impedisce la decadenza quando l'errore sia scusabile; ma il giudizio deve essere riassunto davanti all'autorità giudiziaria competente entro giorni venti dalla dichiarazione di incompetenza del giudice adito.

Art. 337.

(Atto di appello principale)

L'appello è proposto con atto di citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dedotti contro la sentenza impugnata, compresi quelli contro le ordinanze, avverso le quali fu proposto reclamo a norma dell'art. 168 e che sono state tenute ferme con la sentenza.

L'atto d'appello deve inoltre specificare le conclusioni istruttorie e quelle di merito e uniformarsi per il resto alle disposizioni degli articoli 131 e 132, se l'appello sia proposto alla corte d'appello, e a quelle degli articoli 309, 310 e 311, se l'appello sia proposto al pretore.

Art. 338.

(Motivi di appello)

Sono proponibili come motivi di appello anche le nullità del giudizio di primo grado.

I motivi dedotti nell'atto di appello non possono essere modificati in corso di giudizio; nemmeno possono essere aggiunti motivi nuovi, se non in quanto l'interesse a dedurli sorga dalle impugnazioni proposte dalle altre parti.

Art. 339.

(Risposta)

La parte appellata deve nella risposta specificare i mezzi di difesa, le eccezioni e le conclusioni che intende proporre.

Art. 340.

(Proposizione dell'appello incidentale)

L'appello incidentale deve essere proposto mediante comparsa non oltre la prima udienza in cui la parte deve comparire e comunque nella prima

risposta all'impugnativa dalla quale sorga l'interesse a proporlo; davanti al pretore può essere proposto anche con dichiarazione ricevuta a verbale dal cancelliere in udienza.

Art. 341.

(Intervento)

Nel giudizio di appello è ammesso soltanto l'intervento dei terzi che potrebbero fare opposizione alla sentenza,

Art. 342.

(Contumace in primo grado)

La parte che sia stata contumace in primo grado può chiedere, con lo stesso atto di appello o con la risposta al medesimo, di essere rimessa in termine per la sua difesa, a norma dell'art. 279.

Art. 343.

(Proposizione di domande, eccezioni e prove)

Nel giudizio d'appello non possono proporsi, e debbono rigettarsi d'ufficio, domande od eccezioni nuove.

Possono però domandarsi gli interessi, i frutti, gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonchè il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

Non possono proporsi nuove prove, né prodursi nuovi documenti, ma può deferirsi il giuramento decisivo.

La deduzione di nuove eccezioni e la offerta di nuovi documenti o mezzi di prova possono essere consentite solo quando la ragione e la possibilità di valersene s'ano sorte dopo la chiusura del giudizio di primo grado.

E' sempre proponibile l'eccezione di prescrizione estintiva, nel qual caso però le spese del giudizio stanno a carico della parte che tardivamente la deduca.

Art. 344.

(Domande ed eccezioni non riproposte)

S'intendono abbandonate le domande o eccezioni che non siano state espressamente riproposte in appello, salvo quelle rilevabili d'ufficio.

SEZIONE SECONDA

Dei poteri del giudice di appello

Art. 345.

(Ammissione di mezzi istruttori)

Il giudice d'appello, quando disponga mezzi di prova, ovvero un supplemento o la rinnovazione totale o parziale della prova già esperita nel primo giudizio, trattiene la causa per la cognizione.

Art. 346.

(Questioni in tema di giurisdizione e di procedibilità)

Quando il giudice di primo grado abbia ritenuto il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria, il giudice di appello che riformi la decisione pronunzia sentenza. Il giudizio deve essere riproposto davanti al giudice di primo grado entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza; in mancanza, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 293. Qualora

contro la sentenza sia proposto ricorso per cassazione, il termine rimane interrotto.

Se il giudice di primo grado abbia dichiarata l'improcedibilità della domanda, il giudice d'appello che la ritenga procedibile trattiene la causa per la cognizione.

Art. 347.

(Nullità del procedimento di primo grado)

Quando il giudice d'appello dichiara la nullità di atti compiuti nel procedimento di primo grado, fa rinnovare davanti a sè gli atti nulli e trattiene la causa per la cognizione.

Art. 348.

(Integrazione del giudizio e remissione in termini del contumace)

Quando il giudice d'appello riconosca che un terzo o la parte estromessa doveva essere presente nel giudizio di primo grado, ne ordina la citazione e trattiene la causa per la decisione.

Se accolga la domanda di remissione in termine di chi fu contumace in primo grado, trattiene la causa per la cognizione.

SEZIONE TERZA

Del procedimento

Art. 349.

(Costituzione delle parti)

Davanti alla corte d'appello la costituzione si effettua secondo le forme stabilite per i giudizi davanti al tribunale.

Unitamente all'atto d'appello e alla risposta le parti devono depositare nella cancelleria della corte i rispettivi fascicoli.

L'appellante deve altresì depositare la sentenza appellata.

Davanti al pretore il deposito degli atti e documenti di primo grado e della sentenza può essere fatto all'udienza di comparizione.

Il cancelliere provvede secondo le norme dell'art. 146 e richiede la trasmissione del fascicolo di ufficio, in quanto non sia stato già richiesto dall'interessato, al cancelliere del giudice di primo grado.

Art. 350.

(Fissazione dell'udienza preliminare davanti alla corte)

Il presidente della corte o della sezione a cui sia stata assegnata la causa, su ricorso di parte, fissa con decreto un'udienza preliminare per la comparizione delle parti davanti a sè o davanti ad un consigliere all'uopo delegato.

La cancelleria notifica alle parti costituite il decreto che fissa l'udienza.

Art. 351.

*(Mancata costituzione
e mancata comparizione dell'appellante)*

La mancata costituzione dell'appellante rende l'appello irricevibile.

E' parimenti irricevibile l'appello qualora l'appellante, insieme al deposito dell'atto di appello, non esegua anche il deposito dei documenti, salvo che nella udienza preliminare il pretore o il presidente della corte conceda una dilazione.

E' altresì irricevibile l'appello, se l'appellante, benchè costituito, non comparisca all'udienza preliminare.

In ogni caso l'appellato presente può chiedere la condanna dell'appellante al rimborso delle spese sostenute e la limitazione del giudizio all'appello incidentale che abbia proposto, quando questo non abbia perduto efficacia.

Art. 352.

(Udienza preliminare)

Nell'udienza fissata nell'atto di appello davanti al pretore o in quella fissata con decreto dal presidente della corte, il pretore o il presidente verifica la regolare costituzione del giudizio, ordina, quando occorra, l'integrazione di esso o la rinnovazione della notificazione dell'atto di appello o del decreto di fissazione dell'udienza; pronunzia, se non vi siano opposizioni, la irricevibilità dell'appello nelle ipotesi prevedute negli articoli 333 e 351; dichiara la contumacia dell'appellato; provvede alla riunione di più appelli proposti contro la stessa sentenza; procede al tentativo di conciliazione, ordinando, se del caso, la comparizione personale delle parti; le invita a precisare le rispettive istanze, eccezioni e conclusioni anche in relazione alle nuove deduzioni che siano state eventualmente proposte, ed emette, ove ne ricorrano le ipotesi, i provvedimenti di cui all'articolo seguente.

Art. 353.

(Esecuzione provvisoria e inhibitoria)

Quando sia stata fatta domanda di autorizzazione o di revoca o di sospensione della provvisoria esecuzione a' termini dell'art. 303, il pretore o il presidente del collegio possono provvedere con ordinanza nella udienza preliminare.

Nei casi di urgenza, colui che abbia chiesto la

revoca della provvisoria esecuzione o la sospensione della esecuzione iniziata, può, anche prima dell'udienza preliminare, chiederne con ricorso la decisione.

In questo caso il pretore o il presidente, se riconosca ricorrere ragioni di urgenza, fissa un'udienza prossima per la comparizione delle parti davanti a sè e decide con ordinanza.

Art. 354.

(Procedimento di appello davanti al pretore)

L'ulteriore procedimento in grado di appello davanti al pretore è regolato dalle norme sul procedimento di primo grado, in quanto non siano derogate da quelle contenute nella presente sezione.

Art. 355.

(Udienza del collegio)

Davanti alle corti, il presidente, dati i provvedimenti di sua competenza indicati nell'art. 352, rimette le parti a un'udienza prossima del collegio e provvede alla nomina del relatore. Le parti possono scambiare tra loro e depositare in cancelleria, almeno tre giorni prima dell'udienza fissata, le proprie comparse.

All'udienza, dopo la relazione fatta dal relatore, ha luogo la discussione orale della causa.

Art. 356.

(Composizione del collegio e forma della decisione)

Chiusa la discussione, il collegio procede alla decisione con le modalità di cui all'art. 166.

Non possono far parte del collegio per la deci-

sione della causa se non i giudici che abbiano assistito alla discussione.

Il collegio pronunzia ordinanza o sentenza secondo quanto dispongono gli articoli 167, primo comma, 169 e 170.

Alle ordinanze del collegio è applicabile la disposizione dell' art. 168.

Art. 357.

(Deliberazione della decisione)

La decisione è deliberata in segreto nella camera di consiglio, presenti i soli membri chiamati a far parte del collegio.

Premessa l'esposizione della causa da parte del relatore, la decisione segue mediante discussione e votazione sulle singole questioni secondo l'ordine determinato dal presidente.

La decisione è presa a maggioranza mediante votazione in ordine inverso all'anzianità dei componenti il collegio; il presidente vota per ultimo.

Qualora una questione consenta più soluzioni e non si formi la maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due delle soluzioni per escluderne una, mettendo di nuovo ai voti la non esclusa e quella eventualmente restante, e così successivamente sino a che le soluzioni siano ridotte a due, sulle quali avviene la votazione definitiva.

Chiusa la votazione, il presidente scrive il dispositivo e designa tra i membri della maggioranza l'estensore della pronunzia, salvo che creda di redigerla egli stesso.

Quando il collegio pronunzia ordinanza, questa è dettata dal presidente nel verbale di udienza, subito dopo la decisione, ovvero è depositata successivamente in cancelleria; è sufficiente la sottoscrizione del presidente.

Art. 358.

(Esecuzione dei mezzi istruttori)

Quando il collegio dispone mezzi istruttori a sensi dell'art. 345 o comunque dà provvedimenti per effetto dei quali il giudizio debba continuare davanti a sè, pronunzia ordinanza con la quale rimette le parti a udienza fissata davanti a uno dei membri del collegio delegato per l'istruttoria, salvo che disponga che i mezzi istruttori o gli atti si eseguiscano davanti lo stesso collegio, nel qual caso fissa la nuova udienza.

Art. 359.

(Poteri istruttori)

Il consigliere delegato, davanti al quale debba svolgersi l'ulteriore istruttoria, vi provvede in conformità di quanto è stabilito nell'ordinanza del collegio; esercita tutti i poteri e le attribuzioni conferite al giudice unico nei tribunali fino alla chiusura dell'istruttoria e dà con propria ordinanza, anche in caso di disaccordo tra le parti, tutti i provvedimenti di carattere ordinatorio o istruttorio che reputi necessari.

Può delegare per la prova da assumere fuori del comune in cui ha sede la corte, il pretore locale e, negli appelli contro le sentenze dei pretori, può delegare anche il pretore del comune. In ogni caso non è di ostacolo alla delegazione la circostanza che il pretore abbia pronunziato la sentenza impugnata.

Chiusa l'istruttoria, le parti devono precisare quelle eventuali modificazioni che in base ai risultati delle prove ritengano dover apportare alle rispettive domande ed eccezioni. Il consigliere delegato

ne dà atto in verbale e rimette le parti per la discussione a una prossima udienza del collegio, a norma degli articoli 355 e seguenti.

Art. 360.

(Ordinanze del presidente o del consigliere delegato all'istruttoria)

Contro le ordinanze pronunziate dal presidente o dal consigliere delegato, sia a termini degli articoli 352 e 353, sia nel corso dell'istruttoria, è ammesso reclamo al collegio entro tre giorni.

Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento, ed è deciso dal collegio unitamente al merito.

Qualora sia proposto reclamo contro l'ordinanza che nel disaccordo delle parti abbia dichiarato l'estinzione del procedimento disponendo la cancellazione della causa dal ruolo, il presidente fissa la udienza del collegio per la discussione sul reclamo stesso. Qualora questo sia accolto, il collegio pronunzia ordinanza dando le disposizioni occorrenti per la prosecuzione della causa; altrimenti lo rigetta con sentenza.

In ogni caso il collegio non è vincolato nella sua decisione dalle ordinanze pronunziate, anche se non impugnate, salvo che siano state date sull'accordo delle parti, purché, in questo caso, non ostino motivi rilevabili di ufficio.

Art. 361.

(Appello dichiarato inammissibile)

L'appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto, anche se non sia decorso il termine.

Art. 362.

(Estinzione del procedimento)

Quando si verifichi la estinzione del procedimento d'appello, cessano di avere effetto la impugnazione proposta contro la sentenza di primo grado e tutti gli atti successivi.

Art. 363.

(Richiamo alle norme sul procedimento davanti al tribunale)

Ove non s'ia diversamente disposto dagli articoli precedenti, si osservano, nei giudizi d'appello davanti alla corte, tutte le norme stabilite per il procedimento di primo grado davanti ai tribunali, in quanto applicabili.

CAPO III

Del ricorso per cassazione

SEZIONE PRIMA

Delle sentenze impugnabili e dei ricorsi

Art. 364.

(Sentenze dell'autorità giudiziaria)

Le sentenze dell'autorità giudiziaria pronunciate in grado di appello o in unico grado di giurisdizione, escluse le sentenze del conciliatore, possono essere impugnate col ricorso per cassazione.

- 1) per difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria;
- 2) per motivi di competenza;
- 3) per motivi di nullità della sentenza o del procedimento;
- 4) per ogni altra violazione o falsa applicazione del diritto vigente.

L'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione non sono motivi di ricorso.

Art. 365.

(Sentenze di giurisdizioni speciali)

La impugnabilità per cassazione delle sentenze delle giurisdizioni speciali è regolata dalle leggi particolari.

Tuttavia, in deroga ad ogni disposizione contraria, il ricorso contro dette sentenze è proponibile anche per il motivo che la giurisdizione speciale adita abbia dichiarata erroneamente la propria competenza, ferme le disposizioni della legge 31 marzo 1877, n. 3761 sui conflitti di attribuzione.

Art. 366.

(Ricorso principale)

Il ricorso principale deve essere notificato entro quaranta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata e, in ogni caso, non oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa.

Sono applicabili, riguardo ai termini, l'ultimo comma dell'art. 333 e l'art. 334.

Art. 367.

(Sospensione dell'esecuzione)

Il ricorso non sospende l'esecuzione della sentenza, salvi i casi preveduti dalla legge.

Tuttavia, quando sia stata impugnata una sentenza pronunciata in unico grado di giurisdizione, ovvero una sentenza di appello che abbia pronunciato in senso difforme da quella di primo grado, il primo presidente della corte di cassazione, sull'istanza del ricorrente, che abbia regolarmente depositato il ricorso a norma dell'art. 372, se ravvisi sussistere gravi motivi, può disporre con decreto la sospensione provvisoria della esecuzione della sentenza impugnata, dando gli opportuni provvedimenti cautelativi.

Art. 368

(Deposito per il caso di soccombenza)

Il ricorso deve essere preceduto dal deposito per il caso di soccombenza, di lire centocinquanta se la sentenza impugnata sia del pretore, e di lire seicento in ogni altro caso.

E' sufficiente un solo deposito anche se le parti ricorrenti a mezzo di un solo atto, o quelle cui fu notificato il ricorso siano più di una e ancorchè i motivi siano diversi.

E' pure sufficiente un solo deposito, se con un solo atto siano impugnate più sentenze proferite nello stesso giudizio.

Art. 369.

(Sottoscrizione del ricorso e procura)

Il ricorso è diretto alla corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato ammesso a patrocinare dinanzi alla medesima, munito di procura speciale.

Questa vale anche per resistere al ricorso incidentale.

La firma dell'avvocato che certifichi autografa quella apposta dalla parte nella procura speciale in calce al ricorso, vale anche come sottoscrizione di questo.

Art. 370.

(Contenuto del ricorso)

Il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità:

- 1) l'indicazione della parte ricorrente e di quella contro cui si ricorre;
- 2) la esposizione sommaria dei fatti;
- 3) i motivi per i quali si chiede la cassazione con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano;
- 4) l'elenco degli atti e dei documenti che il ricorrente intende depositare.

Art. 371.

(Elezione di domicilio)

La sottoscrizione dell'avvocato importa elezione di domicilio presso di lui quando sia iscritto nell'albo degli avvocati di Roma; altrimenti si deve nel ricorso eleggere domicilio in Roma presso un avvocato o procuratore ivi legalmente esercente.

In mancanza, il domicilio si intende eletto presso la cancelleria della corte.

Art. 372.

(Deposito in cancelleria degli atti e documenti)

Il ricorso deve essere depositato con gli atti e documenti nella cancelleria della corte, a pena di inammissibilità, nel termine di quindici giorni successivi alla notificazione.

Gli atti e documenti da depositarsi col ricorso sono:

- 1) la quietanza del deposito prescritto dall'art. 368 o il decreto di ammissione al gratuito patrocinio;
- 2) la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notifica, se questa è avvenuta;
- 3) la procura speciale, se è conferita per atto separato;
- 4) gli atti e documenti sui quali il ricorso è fondato.

Entro lo stesso termine il ricorrente deve richiedere la trasmissione alla cancelleria della corte dei fascicoli di ufficio dei precedenti giudizi, quando siano necessari ai fini della decisione sul ricorso.

Art. 373.

(Irregolarità di notificazione)

Le irregolarità della notificazione del ricorso principale sono sanate con la notificazione del controricorso o del ricorso incidentale o con la comparizione delle parti.

In ogni altro caso di irregolarità può essere ordinata la rinnovazione della notificazione con le opportune cautele.

Art. 374.

(Controricorso)

La parte a cui fu notificato il ricorso può notificare un controricorso per resistere ai motivi dedotti, nel termine di giorni quindici dalla scadenza di quello stabilito per il deposito del ricorso.

Si applicano al controricorso le disposizioni degli articoli 369 e 371.

Il controricorso deve contenere l'indicazione degli atti e dei documenti che il controricorrente intende depositare.

Esso è notificato al ricorrente al domicilio eletto e, insieme alla procura speciale, se conferita per atto separato, e agli atti e documenti necessari, deve essere depositato nella cancelleria della corte entro dieci giorni dalla notificazione.

Art. 375.

(Ricorso incidentale)

Il ricorso incidentale deve essere proposto col controricorso o con atto separato, sempre entro il termine indicato dall'articolo precedente.

Il ricorso incidentale deve contenere gli estremi menzionati nell'art. 370, la indicazione della sentenza impugnata e la data di notificazione del ricorso principale.

Valgono inoltre per il ricorso incidentale le disposizioni stabilite per il ricorso principale negli articoli 368, 369 e 371.

Il ricorso incidentale è notificato al ricorrente principale nel domicilio eletto e alle altre parti interessate nello stesso modo del ricorso principale.

Il ricorso incidentale deve essere depositato, sotto pena di decadenza, nel termine di dieci giorni dalla notificazione con gli atti e documenti indicati nell'articolo 372.

Il mancato deposito della copia della sentenza non è ragione di inammissibilità del ricorso incidentale quando la copia stessa sia stata depositata dal ricorrente in via principale.

La parte contro la quale sia stato proposto il ricorso incidentale può notificare le controdeduzioni nel termine di giorni quindici dalla notificazione del ricorso incidentale e depositarle in cancelleria, con gli atti e documenti necessari, entro dieci giorni successivi.

Decorso i termini per il ricorso incidentale, la

parte che poteva proporlo non può ricorrere in via principale contro la sentenza, anche se non le sia stata notificata.

Art. 376.

(Deposito e produzione tardiva di documenti)

Non può essere depositato, insieme ai ricorsi, alcun atto o documento che non sia stato presentato nei precedenti giudizi, ad eccezione di quelli che siano necessari per comprovare l'ammissibilità o l'inammissibilità del ricorso.

Tali atti e documenti nuovi possono essere presentati, previa autorizzazione del presidente e notificazione del loro elenco alla parte interessata, anche dopo che siano trascorsi i termini e, per giustificati motivi, anche all'udienza di discussione, se chi presiede l'udienza l'autorizzi.

Art. 377.

(Ricorso dichiarato inammissibile)

I ricorsi dichiarati inammissibili non possono essere riproposti ancorchè se non siano decorsi i termini.

SEZIONE SECONDA

Del procedimento e delle sentenze

Art. 378.

(Pronunzia a sezioni unite)

La corte di cassazione pronuncia a sezioni unite quando sia stabilito dalla legge. Il primo presidente può disporre, anche fuori dei casi prescritti, che

la corte pronunci a sezioni unite quando lo creda opportuno per l'importanza di massima delle questioni da decidere.

Art. 379.

(Fissazione dell'udienza)

Decorsi non meno di dieci giorni dalla scadenza dei termini per proporre controricorso e, se del caso, per le controdeduzioni al ricorso incidentale, il cancelliere presenta gli atti e documenti al primo presidente, il quale designa la sezione civile che deve pronunciare o assegna il ricorso alle sezioni unite in conformità dell'articolo precedente. Viene quindi nominato il relatore e fissata l'udienza per la discussione.

Nella fissazione dell'udienza hanno la precedenza i ricorsi che siano riconosciuti urgenti.

Il cancelliere dà avviso della udienza di discussione agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima.

Art. 380.

(Deposito di memorie e comparizione di parti)

Con l'autorizzazione del presidente le parti possono presentare in cancelleria le proprie memorie non più tardi di otto giorni prima dell'udienza. Insieme alle memorie deve essere depositata la procura speciale all'avvocato, qualora non sia stata già presentata.

All'udienza di discussione le parti interessate, anche quando non abbiano avuto notificazione del ricorso e non abbiano presentato controricorso nè deduzioni nè memorie, possono comparire a mezzo di avvocato ammesso a patrocinare davanì alla corte, munito di procura.

Art. 381.

(Discussione in udienza)

All'udienza stabilita il relatore fa la relazione della causa.

Dopo a relazione parlano gli avvocati.

Quindi il pubblico ministero prende oralmente le sue conclusioni motivate.

Subito dopo gli avvocati delle parti possono presentare, su queste conclusioni, brevi osservazioni per iscritto.

L'assenza degli avvocati della parte non impedisce la trattazione della causa.

Art. 382.

(Deliberazione della sentenza)

La corte, dopo la discussione della causa, delibera in camera di consiglio la sentenza, annunziando nella stessa udienza se il ricorso è respinto od accolto in tutto o in parte, salvo che ritenga opportuno di rinviare la deliberazione ad altra udienza prossima.

La deliberazione è presa, escluso l'intervento del pubblico ministero, a norma dell'art. 357.

Art. 383.

(Disposizioni circa il deposito)

Quando la corte dichiara inammissibile il ricorso o lo rigetta nel merito, condanna il ricorrente alla perdita del deposito; ne ordina la restituzione se accoglie il ricorso.

Art. 384.

(Cassazione di sentenza senza rinvio)

La corte annulla senza rinvio le sentenze quando accoglie il ricorso:

1) per assoluto difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria;

2) per qualunque altro motivo dal quale consegua che il giudizio o l'azione non potevano essere iniziati o non possono essere proseguiti.

In questo caso la corte deve statuire nel dispositivo, agli effetti della formazione del giudicato, per quale ragione il giudizio o l'azione erano o sono improponibili o non procedibili ed inoltre deve provvedere sulle spese di tutti i precedenti giudizi, tassandole, se del caso, o rimettendone la tassazione al giudice che ha proferito la sentenza.

Art. 385.

(Cassazione per motivi di competenza)

Quando la corte annulli la sentenza per violazione delle norme sulla competenza, statuisce su questa, indicando nel dispositivo quale sia il giudice competente, e provvede sulle spese, come nell'articolo precedente.

Se la sentenza venga annullata per motivi di competenza riguardanti soltanto il giudice di appello, la corte rinvia la causa al giudice che dichiara competente per l'appello.

Art. 386.

(Cassazione con rinvio)

Quando la corte accolga il ricorso per qualunque motivo diverso da quelli indicati nei due precedenti articoli, rinvia la causa ad altro giudice di

pari grado a quello che ha proferito la sentenza cassata.

Art. 387.

(Efficacia vincolante della massima)

In tutti i casi nei quali la corte accoglie il ricorso per violazione o falsa applicazione della legge, deve enunciare la massima alla quale il giudice di rinvio è tenuto a conformarsi.

Art. 388.

(Provvedimenti sulle spese in caso di cassazione con rinvio)

Quando la corte di cassazione ordina il rinvio della causa, può provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la decisione al giudice di rinvio.

Art. 389.

(Domande di restituzione)

Le domande di restituzione ed ogni altra di riduzione in pristino, o comunque conseguenti ad una sentenza della corte di cassazione, sono di competenza, in caso di rinvio, del giudice a cui è rimessa la causa, e, in caso di cassazione senza rinvio, del giudice che ha pronunciato la sentenza annullata.

Art. 390.

(Annotazione della sentenza)

Copia del dispositivo della sentenza che pronuncia sul ricorso viene trasmessa dal cancelliere della corte all'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinchè ne sia presa nota,

Art. 391.

(Forme della rinunzia)

E' ammessa la rinunzia al ricorso principale e incidentale fino a che non sia iniziata la relazione alla udienza di discussione.

La rinunzia può farsi con atto sottoscritto dalla parte e da un avvocato ammesso a patrocinare davanti alla corte.

L'atto deve essere notificato a tutte le parti nei modi stabiliti per il ricorso principale. Se esse siano costituite in giudizio dinanzi alla corte, la notificazione può farsi al domicilio eletto.

L'originale deve essere presentato in cancelleria.

La rinunzia può farsi anche all'udienza di discussione mediante presentazione dell'atto indicato nel comma secondo del presente articolo, anche se non notificato, o mediante dichiarazione dell'avvocato munito di mandato speciale a tale effetto.

Art. 392.

(Provvedimenti della corte conseguenti alla rinunzia)

La corte dà atto della rinunzia con ordinanza in camera di consiglio, se non vi sia luogo a pronunciare su altri ricorsi contro la stessa sentenza; altrimenti ne dà atto con la sentenza che pronunzia sui detti ricorsi.

L'ordinanza o la sentenza dispongono la restituzione del deposito e condannano il rinunciante nelle spese, a meno che gli avvocati delle altre parti, anche non muniti di procura speciale a tale effetto, abbiano aderito alla rinunzia.

SEZIONE TERZA

Del giudizio di rinvio

Art. 393.

(Forma e termine per la riassunzione)

La riassunzione del giudizio in sede di rinvio si fa nelle forme della citazione senza che occorra notificare la sentenza che lo ha disposto; una copia autentica di essa deve essere depositata insieme alla citazione e agli altri atti.

La riassunzione può essere fatta da una qualsiasi delle parti non oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza.

Art. 394.

(Effetti della mancata riassunzione)

Quando la riassunzione non abbia luogo entro il termine stabilito, o si verifichi anche successivamente una delle cause di estinzione previste dalla legge, tutto il procedimento rimane estinto.

Però, se la domanda venga successivamente riproposta, la sentenza di cassazione ha effetto vincolante anche per il nuovo giudizio.

Art. 395.

(Conclusioni e prove nel giudizio di rinvio)

Le parti in sede di rinvio non possono prendere conclusioni istruttorie o di merito diverse da quelle già prese nei precedenti giudizi, se non quando la ragione o l'interesse a proporle sorge dall'applicazione delle statuizioni o delle massime formulate nella sen-

tenza di cassazione, ovvero si tratti di questioni rilevabili d'ufficio.

In ogni caso è sempre ammissibile il giuramento decisorio.

Art. 396.

(Richiamo alle disposizioni sul giudizio di appello)

Valgono per il giudizio di rinvio, in quanto non siano derogate dai precedenti articoli, le disposizioni stabilite per il procedimento di appello.

CAPO IV

Della revocazione

Art. 397.

(Motivi di revocazione)

Le sentenze pronunziate in grado di appello possono essere impugnate con ricorso per revocazione nei casi seguenti:

1) se la sentenza sia effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;

2) se siasi giudicato in base a documenti o ad altri mezzi di prova dichiarati falsi dopo la sentenza o che la parte soccombente ignorava essere stati riconosciuti o dichiarati tali prima della sentenza;

3) se dopo la sentenza siano stati ritrovati documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per fatto dell'avversario;

4) se la sentenza sia l'effetto di un evidente errore di fatto risultante dagli atti stessi o documen-

ti di causa, in quanto sia stata supposta l'esistenza o l'inesistenza di un fatto la cui verità è rispettivamente esclusa ovvero stabilita in modo incontestabile dagli atti stessi, sui quali la sentenza non abbia pronunciato ;

5) se la sentenza, senza darne ragione, abbia ommesso di prendere in esame allegazioni di carattere risolutivo per la controversia espressamente proposte in giudizio o prove decisive risultanti dagli atti ;

6) se la sentenza sia contraria ad altra precedente che abbia autorità di cosa giudicata, purchè non abbia pronunciato anche sulla relativa eccezione.

Art. 398.

*(Sentenze inappellabili, o non più impugnabili
per decorso di termini)*

Le sentenze dichiarate dalla legge inappellabili e quelle di primo grado non più soggette ad appello possono essere impugnate per i motivi indicati nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo precedente, ma nei casi dei numeri 1, 2 e 3 la revocazione non è ammessa se non quando la scoperta del dolo o della falsità o il ricupero del documento siano avvenuti dopo il passaggio della causa in decisione rispetto alle sentenze inappellabili e dopo la scadenza del termine per appellare rispetto alle altre sentenze.

Art. 399.

(Ricorso e suo contenuto)

La revocazione è proposta mediante ricorso diretto allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, notificato alle parti interessate.

Il ricorso deve, a pena di inammissibilità, specificare il motivo dedotto per la revocazione, nonchè le

prove con le quali la parte intende dimostrare i motivi di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 397, il giorno della scoperta del dolo, dell'accertamento o della scoperta della falsità, o del ricupero dei documenti.

Il ricorso deve essere firmato da un procuratore munito di procura speciale e deve essere preceduto dal deposito prescritto per i ricorsi in cassazione nell'art. 368.

Art. 400.

(Termini per proporre la revocazione)

Il ricorso per revocazione, nei casi indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 397, deve essere notificato entro un anno rispettivamente dalla scoperta del dolo o della falsità o dal ricupero del documento.

Negli altri casi il ricorso deve essere notificato entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza; ma se sia stata notificata la sentenza ovvero il ricorso per cassazione, la parte che vuole agire in revocazione deve proporla con ricorso notificato entro quindici giorni dalla notificazione della sentenza o del ricorso per cassazione.

In tali casi resta sospeso rispettivamente il termine per proporre il ricorso per cassazione; se questo sia stato proposto, ciascuna delle parti può chiedere al presidente della corte di cassazione che non sia fissata l'udienza di discussione.

Terminato il procedimento per revocazione, se la sentenza sia stata modificata o revocata, possono essere prodotti nel giudizio di cassazione motivi aggiunti.

Art. 401.

(Deposito del ricorso)

Il ricorso, insieme alla quietanza e al fascicolo di causa del giudizio precedente e alla copia autentica della sentenza impugnata, deve essere depositato a pena

di decadenza entro dieci giorni dalla notificazione, nella cancelleria del giudice adito.

Le altre parti possono depositare in cancelleria nello stesso termine un controricorso contenente le rispettive deduzioni.

Art. 402.

*(Delibazione sull'ammissibilità del ricorso
e fissazione dell'udienza)*

Il presidente o rispettivamente il pretore o il conciliatore, sentita, se del caso, in camera di consiglio la parte ricorrente, può, con decreto, dichiarare irricevibile il ricorso, se non siano stati osservati i termini e le formalità prescritte.

Se riconosce ammissibile il ricorso, fissa l'udienza di comparizione delle parti, e può, ove ne sia stata fatta richiesta, ordinare la sospensione dell'esecuzione della sentenza, previa, se del caso, congrua cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni.

Se la revocazione riguarda sentenza prodotta in altra causa, il giudice che di questa è investito può sospendere il procedimento.

Art. 403.

(Procedimento)

La cancelleria dà alle parti comunicazione dell'udienza fissata, almeno tre giorni prima. Per il procedimento si osservano le norme ordinarie.

Non è necessario che conoscano della revocazione lo stesso giudice o gli stessi componenti del collegio che deliberarono la sentenza impugnata.

Art. 404.

(Inammissibilità e rigetto del ricorso)

Se il giudice decidendo sulla revocazione ritenga inammissibile il ricorso o irrilevante il motivo dedotto, ovvero che la causa non potrebbe comunque essere diversamente decisa, pronunzia sentenza con la quale rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese e alla perdita del deposito.

Qualora, giudicando del merito della causa, ritenga di poter confermare la decisione, pur modificandone o integrandone i motivi, provvede con sentenza e può ordinare la restituzione del deposito e compensare in tutto o in parte le spese.

Art. 405.

(Accoglimento in merito del ricorso)

Qualora il giudice riconosca fondato il ricorso, può anche decidere nuovamente in merito, previa, quando occorra, opportuna istruttoria. In questo caso ordina la restituzione del deposito e provvede sulle spese.

Provvede inoltre sull'eventuale domanda di restituzione o di risarcimento dei danni.

Art. 406.

(Impugnazioni)

Non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunziata nel giudizio di revocazione.

Contro di essa sono ammessi gli altri mezzi di impugnazione ai quali era soggetta la sentenza impugnata con la revocazione.

CAPO V

Dell'opposizione di terzo

Art. 407.

(Persone che possono proporre opposizione di terzo)

Un terzo può fare opposizione contro la sentenza pronunciata fra altre persone, quando pregiudichi i suoi diritti.

Anche gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, se fu effetto di dolo o collusione a loro danno.

L'opposizione in questo caso deve essere proposta entro venti giorni da quello in cui fu scoperto il dolo o la collusione.

Art. 408.

(Citazione e suo contenuto)

L'opposizione è proposta dal terzo mediante citazione a comparire davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza.

La citazione, oltre gli elementi indicati negli articoli 131 e 130, deve indicare la sentenza impugnata e le prove specifiche del pregiudizio, e, se del caso, del dolo o della collusione, nonchè del giorno in cui il terzo venne a conoscenza della sentenza e dei suoi vizi.

Art. 409.

(Accoglimento o rigetto dell'opposizione)

In caso di rigetto dell'opposizione, la sentenza provvede sulle spese e condanna l'opponente al pagamento di una penale di lire centocinquanta, se la

sentenza opposta fu pronunciata dal conciliatore o dal pretore, e di lire seicento se fu pronunciata dal tribunale o dalla corte.

Art. 410.

(Esecuzione della sentenza opposta)

La proposizione dell'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza contro la parte condannata; può essere sospesa l'esecuzione, quando possa derivarne pregiudizio ai diritti del terzo.

Se la sentenza opposta sia stata prodotta in altra causa, il giudice, davanti al quale questa pende, può sospenderne il corso.

Art. 411.

(Richiamo delle norme sul procedimento ordinario)

Trovano applicazione per il procedimento di opposizione del terzo le norme comuni sul procedimento ordinario di primo e secondo grado, in quanto non derogate da quelle del presente capo.

TITOLO VI

Norme particolari per la decisione delle controversie individuali del lavoro

Art. 412.

(Competenza per materia)

Sono di esclusiva competenza del pretore, sino al limite di valore di lire diecimila, e di competenza del tribunale, se di valore superiore:

1) le controversie individuali derivanti da rapporti di lavoro o di impiego che sono o possono essere oggetto di contratti collettivi di lavoro o di altre norme che abbiano valore o effetto di contratti collettivi a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

2) le controversie in materia di mezza r'a, purchè questa sia regolata da contratti collettivi;

3) le controversie concernenti la responsabilità civile incombente ai datori di lavoro e ai lavoratori verso le associazioni sindacali a termini dell'art. 10, comma quinto, della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 413.

(Assistenza degli esperti)

Il pretore e il giudice del tribunale, nella trattazione delle controversie indicate nell'articolo precedente, sono assistiti da due cittadini esperti nei problemi

del lavoro, uno appartenente alla categoria dei datori di lavoro e l'altro a quella dei lavoratori, scelti fra gli iscritti in appositi albi, avuto riguardo possibilmente alla specialità di imprese a cui appartengono le parti in causa.

L'assistenza dei due cittadini esperti deve aver luogo, se nella prima udienza alcuna delle parti ne faccia espressa domanda, salvo che per il limitato numero di iscritti nell'albo, tenuto conto dei motivi per i quali è ammessa la riconsiliazione a termini dello articolo seguente, non sia possibile scegliere persone pienamente idonee all'ufficio, in considerazione pure della particolare natura della controversia, ovvero le persone prescelte non intervengano all'udienza. In questo caso il giudice può anche richiedere per l'assistenza persone non iscritte nell'albo.

Gli esperti che debitamente invitati non intervengono all'udienza fissata, senza giustificato motivo, possono essere condannati, con provvedimento del pretore o del giudice, non soggetto a gravame, ad una pena e fino a lire cinquecento.

Art. 414.

(Incompatibilità e riconsiliazione degli esperti)

Non possono essere prescelti come esperti gli iscritti che siano interessati nella controversia o siano datori di lavoro o dipendenti o rappresentanti di una delle parti, ovvero parenti fino al quarto grado o affini fino al secondo grado di una delle parti medesime.

Non possono neppure essere prescelti gli iscritti quando, nel triennio precedente, essi o i loro parenti o affini nei gradi innanzi menzionati abbiano avuto controversie civili o penali con una delle parti o con parenti o affini di questa nei gradi medesimi.

Nei casi preveduti dal presente articolo, è ammessa la ricsuzione, la quale può anche essere proposta per ragioni di convenienza. Sulla ricsuzione decide il pretore o il giudice con provvedimento non soggetto a gravame.

Art. 415.

(Competenza per territorio)

Le controversie contemplate nel n. 1 dell'articolo 412 sono proposte davanti al pretore o al tribunale della circoscrizione nella quale si trova l'azienda o una qualsiasi dipendenza di questa, alla quale sia addetto il lavoratore o presso la quale egli abbia prestato il lavoro. La eccezione di incompetenza per l'inosservanza di questa disposizione deve essere proposta dalla parte interessata a termini dell'art. 116, secondo e terzo comma.

Art. 416.

(Tentativo di componimento sindacale)

Nelle materie indicate nei numeri 1 e 2 dell'art. 412 l'azione non può essere proposta in giudizio, se prima non sia denunciata la controversia all'associazione legalmente riconosciuta della categoria a cui appartiene colui che intende proporre l'azione in giudizio, anche se questi non sia socio.

La denuncia può esser fatta con lettera raccomandata.

L'associazione deve interporre i suoi uffici per la composizione della controversia per il tramite dell'associazione della categoria a cui appartiene colui contro il quale si intende proporre l'azione.

Se la composizione riesca, si forma verbale che

deve essere firmato dalle parti e dai segretari delle associazioni o da chi ne fa le veci, i quali devono certificare la verità della sottoscrizione delle parti.

Quando l'oggetto della conciliazione non ecceda le lire cinquemila, il verbale che abbia i requisiti suindicati costituisce titolo esecutivo.

Il verbale deve a tali effetti essere presentato al pretore entro cinque giorni dalla sua data; ed il pretore, accertata la regolarità formale, ne ordina il deposito nella cancelleria, autorizzando il cancelliere a rilasciarne copia in forma esecutiva dopo che l'atto sia stato regolarmente registrato.

Quando il verbale non sia depositato presso la pretura nei termini suindicati, ovvero quando l'oggetto della conciliazione superi le lire cinquemila, l'atto di conciliazione ha soltanto il valore di scrittura privata autenticata.

Art. 417.

(Procedibilità della domanda)

Qualora la conciliazione non sia possibile, l'associazione deve darne prontamente avviso al denunciante.

In seguito a tale avviso e, in ogni caso, trascorsi quindici giorni dalla denuncia o, se questa sia stata fatta con lettera raccomandata, dalla spedizione della medesima, l'azione può essere proposta in giudizio.

Se non viene osservato l'obbligo della denuncia, ovvero l'azione sia proposta prima del termine indicato nel precedente capoverso, il giudice, su richiesta dell'altra parte o dell'associazione sindacale, quando questa sia intervenuta in giudizio a norma dell'art. 420, ovvero anche di ufficio, dichiara improcedibile la domanda. Tuttavia l'eccezione di improcedibilità non può essere dedotta per la prima volta, né il giudice può rilevarla d'ufficio, in grado di appello.

Art. 418.

(Fissazione dell'udienza)

L'udienza viene fissata nel più breve tempo possibile, rispettato il termine minimo di comparizione; comunque questo può essere ridotto a norma del secondo comma dell'art. 132, anche a meno di dieci giorni, salva l'ipotesi di cui allo stesso art. 132, terzo comma.

Art. 419.

(Rappresentanza in giudizio)

Anche davanti al tribunale le parti possono comparire personalmente. Tanto davanti al tribunale quanto davanti al pretore, esse possono anche farsi rappresentare dal segretario dell'associazione legalmente riconosciuta, il quale può del pari comparire personalmente o a mezzo di procuratore legale. Nei giudizi avanti ai tribunali è ammessa l'assistenza di un avvocato.

Il mandato comprende la facoltà di consentire alla composizione della controversia.

Il mandato al segretario dell'associazione sindacale o a chi lo sostituisce può essere rilasciato in carta libera con sottoscrizione certificata autografa dal segretario dell'associazione o da chi ne fa le veci.

In ogni caso e in qualunque momento, il pretore o il presidente del tribunale può ordinare la comparizione personale delle parti.

Il minore che abbia compiuto i quindici anni è considerato a tutti gli effetti, nelle controversie contemplate nel presente titolo, come maggiorenne.

Tuttavia il pretore o il giudice può ordinare, ove lo reputi conveniente, che il minore sia assistito o da chi legalmente lo rappresenta.

Art. 420.

(Intervento sindacale)

Nei giudizi sulle controversie indicate nei numeri 1 e 2 dell'art. 412, sempre che l'azione sia fondata sull'inadempimento di un contratto collettivo di lavoro o di norme che abbiano valore o effetto di contratti collettivi di lavoro, è in facoltà delle associazioni legalmente riconosciute di intervenire anche in grado di appello.

Art. 421.

(Connessione con vertenza collettiva)

Nelle controversie indicate nei numeri 1 e 2 dell'art. 412, quando l'azione sia fondata sull'inadempimento di un contratto collettivo di lavoro o di norme che abbiano valore o effetto di contratti collettivi di lavoro, il giudizio deve essere sospeso, su richiesta dell'associazione o delle parti, o anche di ufficio, qualora la definizione della causa sia connessa ad una vertenza collettiva per la quale penda giudizio fra le associazioni interessate avanti il magistrato del lavoro, giusta l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 422.

(Decisione)

Chiusa la discussione, qualora abbia avuto luogo l'assistenza degli esperti, essi esprimono, in camera di consiglio, il loro parere sulla decisione della

causa e possono anche redigerlo per iscritto, nel quale caso si forma processo verbale, a cui rimane allegato il parere medesimo. Quindi il pretore o il giudice delibera sulla decisione. Il dispositivo, se non è letto immediatamente in pubblica udienza, deve essere depositato entro i successivi otto giorni in cancelleria. Il cancelliere ne dà immediato avviso alle parti.

Art. 423.

(Appello)

L'appello è proposto, secondo le norme stabilite in questo codice e osservate le disposizioni particolari del presente titolo, alla magistratura del lavoro, la quale è costituita secondo le norme della legge 3 aprile 1926, n. 563 e del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130; ma per la partecipazione dei cittadini esperti si osservano le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 413. La penale è applicata dal presidente della magistratura del lavoro.

Per la validità della sentenza non è necessaria la sottoscrizione dei cittadini esperti.

Art. 424.

(Ricorso per cassazione)

Nel giudizio per cassazione contro le sentenze pronunziate dalla magistratura del lavoro in grado di appello non è richiesto il deposito prescritto nell'art. 368.

Il deposito nemmeno è richiesto per i ricorsi contro sentenze pronunziate dalla magistratura del lavoro in controversie relative ai rapporti collettivi di lavoro, ovvero su domande di annullamento o di revocazione previste dall'art. 87 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 425.

(Annullamento e revocazione)

Le domande di annullamento e di revocazione previste nell'articolo 87 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, sono proposte con ricorso, secondo le norme ivi stabilite, salva l'applicazione dell'art. 423, comma secondo, per quanto riguarda la partecipazione al giudizio dei cittadini esperti.

Per la proposizione delle suddette domande non si richiede il deposito per multa prescritto dall'art. 399, terzo comma.

La domanda di revocazione, per i motivi indicati nel comma terzo del menzionato art. 87 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, è ammessa da parte del pubblico ministero entro quindici giorni dal passaggio in giudicato delle sentenze, che non siano state tempestivamente impugnate dalle parti.

Art. 426.

(Mutazione del rito in corso di procedimento)

In qualunque stato e grado del procedimento può essere rilevato, anche d'ufficio, che una causa promossa nelle forme di procedura preveduta nel presente titolo deve essere trattata e decisa nei modi ordinari, o inversamente.

Se le necessità della mutazione del rito viene rilevata nel corso del giudizio di primo grado, il giudice o il pretore, con ordinanza, assegna alle parti un termine per provvedere, secondo i casi, alla regolarizzazione fiscale degli atti o alla denuncia della controversia alla competente associazione sindacale.

Prima della scadenza del termine la causa deve

essere riassunta. Nei tribunali la riassunzione è fatta mediante ricorso al presidente del tribunale, il quale fissa l'udienza di comparizione per la prosecuzione della causa col nuovo rito davanti allo stesso giudice o a giudice diverso; si applicano per il resto gli ultimi due commi dell'art. 283.

Analogamente, nelle preture divise in più sezioni, il pretore capo potrà assegnare la causa per la sua prosecuzione anche ad una sezione diversa.

Art. 427.

(Mutazione del rito nel giudizio di appello)

Quando la mutazione del rito sia ordinata nel giudizio di appello, la magistratura del lavoro dichiara con sentenza la propria incompetenza a decidere nel merito e assegna un congruo termine alla parte per la riproposizione dell'appello davanti alla corte di appello in sede ordinaria, previa regolarizzazione degli atti, ove occorra.

Eguale mente la corte di appello in sede ordinaria dichiara la propria incompetenza ed assegna un termine alle parti per la riproposizione dell'appello alla magistratura del lavoro.

Il termine per la riassunzione non decorre fino a quando la sentenza sia impugnabile con ricorso per cassazione e durante la pendenza di questo.

Art. 428.

(Effetti della mutazione del rito nel giudizio di cassazione)

Il mutamento del rito non può essere chiesto od ordinato per la prima volta in cassazione, se non agli effetti del giudizio di rinvio, quando la cassazione della sentenza sia stata chiesta e pronunciata per altri motivi.

LIBRO SECONDO

Del giudizio di esecuzione

TITOLO I

Dell'esecuzione forzata in generale

Art. 429.

(Titolo esecutivo)

L'esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo.

Sono titoli esecutivi :

1° le sentenze ;

2° le cambiali o altri titoli di credito, gli atti e provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva ;

3° gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverli, quando contengono un obbligo di pagamento.

Art. 430.

(Formula esecutiva)

I provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale devono essere muniti della formula esecutiva. Questa

è apposta sull'originale del titolo quando sia consegnato alla parte; altrimenti sulla copia autentica di esso. La formula esecutiva è del seguente tenore: « E' titolo esecutivo ».

Essa è apposta per gli atti giudiziari dal cancelliere e per gli atti pubblici dal pubblico ufficiale che li ha ricevuti.

Per le sentenze arbitrali la formula è apposta dal cancelliere della pretura in cui la sentenza è stata depositata.

Art. 431.

(Responsabilità del creditore)

Chi promuove l'esecuzione di una sentenza prima che essa sia esecutiva, risponde delle spese, dei danni e può essere condannato al pagamento di una penale fino a lire mille. Se l'esecuzione sia promossa col ministero di procuratore, questi risponde solidalmente delle spese e dei danni e può essere anche condannato al pagamento della penale.

Art. 432.

(Rilascio di più copie in forma esecutiva)

Non può essere rilasciata alla stessa parte più di una copia in forma esecutiva senza l'autorizzazione data, per gli atti giudiziari, dal conciliatore, dal pretore, o dal presidente del tribunale o dell'a corte da cui essi sono stati emanati, e per gli atti pubblici dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione sono stati ricevuti.

L'autorizzazione è concessa con decreto non soggetto a impugnazione, su ricorso dell'interessato che giustifichi un legittimo interesse.

Art. 433.

(Notificazione del titolo esecutivo)

L'esecuzione forzata, quando la legge non disponga diversamente, deve essere preceduta dalla notificazione al debitore del titolo in forma esecutiva e del precetto.

La notificazione delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria, eseguita secondo le regole del libro primo, se fatta alla parte, vale anche all'effetto della esecuzione quando l'atto notificato sia provvisto della formula esecutiva.

Negli altri casi la notificazione ha luogo nelle forme stabilite per l'atto di citazione.

Art. 434.

(Precetto)

Il precetto deve contenere l'intimazione al debitore di adempiere la sua obbligazione o di eseguire il deposito disposto a norma del terzo comma dell'art. 299, con avvertimento che in mancanza si procederà all'esecuzione forzata.

Il precetto può essere contenuto nello stesso atto di notificazione del titolo esecutivo o è fatto con atto successivo, notificato secondo le regole stabilite per l'atto di citazione.

Nel precetto il creditore deve indicare o eleggere il suo domicilio nel comune in cui ha sede l'autorità giudiziaria competente per l'esecuzione; in mancanza, le opposizioni e qualsiasi atto gli sono notificati presso la cancelleria.

Il precetto fatto con atto separato deve contenere altresì la indicazione del titolo esecutivo e della data di notificazione di esso, o la sua trascrizione integrale quando ciò sia richiesto dalla legge.

Art. 435.

(Esecuzione contro gli eredi)

Il precetto notificato al debitore conserva la sua efficacia contro gli eredi; ma se il creditore vuol procedere ad esecuzione su beni propri dell'erede, deve notificargli un nuovo precetto.

Art. 436.

(Inizio dell'esecuzione)

L'esecuzione non può essere iniziata prima che siano trascorsi cinque giorni dalla notificazione del precetto; ma l'autorità giudiziaria competente per l'esecuzione, quando vi sia giusto timore di danno nel ritardo, può autorizzare l'esecuzione immediatamente dopo la notificazione del precetto. In questo caso, se il debitore adempia l'obbligazione nei cinque giorni dalla notificazione del precetto, le spese degli atti esecutivi compiuti restano a carico del creditore.

Art. 437.

(Termine di efficacia del precetto)

Il precetto diventa inefficace se non sia seguito nel termine di centottanta giorni da atti di esecuzione.

Nel caso di opposizione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla opposizione.

Art. 438.

(Esercizio di diversi mezzi di esecuzione)

Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di esecuzione autorizzati dalla legge.

Se il cumulo risulta eccessivo, l'autorità giudi-

ziaria può, sull'istanza del debitore, restringere l'esecuzione al mezzo che sia scelto dal creditore, o, in difetto, determinato da essa, e condannare il creditore al risarcimento dei danni.

Art. 439.

(Opposizione del debitore)

L'opposizione del debitore non sospende l'esecuzione, ma è in facoltà del giudice, esaminato sommariamente il fondamento della opposizione, di sospendere gli atti esecutivi, ad eccezione del pignoramento, con cauzione o meno.

La sospensione, anche del pignoramento, deve essere disposta se il debitore deposita una somma pari al credito per cui si procede e all'importo presuntivo delle spese del giudizio di opposizione, che sarà stabilito dal giudice. Il giudice determina altresì le forme in cui deve aver luogo il deposito.

L'opposizione non è più ammessa quando sia seguita la vendita.

Se il debitore impugna la validità di un atto di esecuzione, la domanda deve essere proposta, a pena di decadenza, entro dieci giorni dal compimento dell'atto impugnato.

Non sono soggette ad appello le sentenze che decidono di opposizioni concernenti la validità degli atti di esecuzione e la notificazione del titolo esecutivo e del precetto.

TITOLO II

Dell' esecuzione forzata sui mobili

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 440.

(Pignoramento)

L' esecuzione forzata sui mobili si inizia col pignoramento presso il debitore o presso terzi.

Art. 441.

(Esecuzione sul pegno)

Non si fa luogo a pignoramento quando il creditore pignoratizio voglia procedere alla esecuzione sulle cose costituite in pegno. In questo caso, trascorsi cinque giorni dalla notificazione del precetto, il creditore chiede, con ricorso al pretore, la vendita del pegno. Il pretore, sentito il debitore, dispone la vendita con decreto non soggetto a impugnazione.

Si applicano per la vendita del pegno le disposizioni degli articoli 462 a 468.

Il prezzo ricavato dalla vendita è dal pretore assegnato al creditore fino a concorrenza del suo credito, degli interessi e delle spese.

La residua parte del prezzo è assegnata, con le forme stabilite negli articoli 471 e seguenti, ai creditori che ne facciano istanza con atto notificato alla cancelleria della pretura.

Art. 442.

(Cose impignorabili)

Oltre le cose dichiarate impignorabili da leggi speciali, non possono essere pignorate:

1) le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;

2) i vestiti, i letti, la biancheria, la macchina da cucire, gli utensili di casa e di cucina, in quanto siano indispensabili al debitore e alle persone della sua famiglia che convivono con lui;

3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;

4) gli strumenti e gli oggetti necessari per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore;

5) le armi e gli altri oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;

6) le lettere, i registri e i manoscritti, salvo che questi ultimi formino parte di una collezione.

Art. 443.

(Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo)

I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati se non nelle sei setti-

mane che precedono il tempo ordinario della loro maturazione, o anche prima se il creditore istante si assuma le maggiori spese della custodia.

I bachi da seta non possono essere pignorati se non quando la maggior parte sia sui rami per formare il bozzolo.

Art. 444.

(Mobili annessi o pertinenti ad immobili)

Non possono essere pignorati i mobili materialmente annessi ad un immobile o dalla legge reputati immobili.

I beni indicati nell'art. 413 del codice civile possono essere pignorati quando non siano già compresi in una esecuzione immobiliare; ma se il credito per il quale si procede non sia per alimenti, pigioni, fitti, o altrimenti privilegiato, il pretore, sull'istanza del debitore, sentito il creditore, può, con ordinanza non soggetta ad impugnazione, escludere dal pignoramento gli animali e gli attrezzi necessari per la coltivazione del fondo o per l'esercizio dell'industria.

La disposizione del comma precedente si applica anche quando gli animali e gli attrezzi appartengono alla persona che gestisce l'azienda agraria o industriale senza avere la proprietà dell'immobile; il titolare dell'azienda può, in questo caso o quando siano comunque pignorate cose mobili attinenti all'azienda, chiedere al pretore che in luogo dell'esecuzione mobiliare si proceda all'espropriazione dell'azienda a norma del titolo IV di questo libro. Il pretore, sentito il creditore, decide con ordinanza non soggetta a impugnazione. Il ricorso al pretore non sospende l'esecuzione del pignoramento.

Art. 445.

(Beni indivisi)

Possono essere pignorati beni indivisi anche quando non tutti i condomini siano obbligati verso il creditore. In questo caso, eseguito il pignoramento, il pretore, sull'istanza del creditore o di alcuno dei comproprietari e sentiti gli interessati, provvede, quando sia possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore. Quando ciò non sia possibile, può ordinare la vendita della quota indivisa ovvero disporre che si proceda alla divisione a norma del codice civile.

Quando sia stata venduta la quota indivisa, ciascun comproprietario ha diritto di chiedere la divisione, malgrado ogni patto contrario.

Art. 446.

(Assegni alimentari)

Non possono essere pignorati gli assegni per alimenti, eccetto che per crediti alimentari; ma anche in questo caso il pignoramento non può farsi se non con l'autorizzazione del pretore e per la parte da lui determinata.

Restano ferme le altre limitazioni contenute in leg i speciali.

Art. 447.

(Pagamento all'ufficiale giudiziario)

Il debitore può evitare il pignoramento pagando all'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese. L'ufficiale giudiziario

consegna immediatamente la somma al creditore.

Se il debitore all'atto del pagamento si è riservato il diritto di ripetere la somma dal creditore, deve promuovere il relativo giudizio, a pena di decadenza, nei venti giorni successivi.

CAPO II

Del pignoramento presso il debitore

Art. 448.

(Modalità)

Il pignoramento è eseguito dall'ufficiale giudiziario; questi deve essere munito del titolo esecutivo.

Non può essere eseguito in giorni di festa, nè prima delle ore sette o dopo le ore venti, salvo che ne sia data facoltà dal pretore. Se sia stato iniziato prima delle ore venti può essere proseguito dopo tale ora fino a compimento.

Art. 449.

(Poteri dell'ufficiale giudiziario)

L'ufficiale giudiziario può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore o in altri luoghi di sua pertinenza e anche, con opportuno riguardo, sulla persona del debitore.

Quando occorra aprire porte, ripostigli o recipienti, oppure vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, ovvero allontanare persone che disturbino il compimento dell'atto, l'ufficiale giudiziario può provvedere direttamente o richiedere l'assistenza della forza pubblica.

Il pretore può autorizzare l'ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate anche in luoghi che non siano di pertinenza del debitore.

In ogni caso l'ufficiale giudiziario può sottoporre a pignoramento cose di pertinenza del debitore che il terzo consenta ad esibirgli.

Art. 450.

(Cose da pignorarsi con preferenza)

Il pignoramento deve effettuarsi preferibilmente sulle cose mobili indicate dal debitore, quando non vi sia pregiudizio per il creditore.

In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante e i titoli di credito che ritenga di sicura realizzazione.

Art. 451.

(Divieto di pignoramento eccessivo)

L'ufficiale giudiziario deve cessare dalla esecuzione quando il valore delle cose pignorate appaia sufficiente alla soddisfazione del creditore e al pagamento delle spese.

Quando il pignoramento risulti evidentemente eccessivo, il pretore, sull'istanza del debitore e sentito il creditore, può, con ordinanza non soggetta ad impugnazione, liberare una parte dei beni.

Art. 452.

(Forma del pignoramento)

L'ufficiale giudiziario nel verbale delle sue operazioni fa un elenco delle cose pignorate, ne determina approssimativamente il valore, facendosi assi-

stere, ove occorra, da uno stimatore, e provvede alla loro conservazione, sia trasportando e in un luogo di pubblico deposito, sia a fidandole a un custode.

Se il pignoramento cade su denaro, titoli di credito od oggetti preziosi, questi sono consegnati al cancelliere della pretura e il pretore dà i provvedimenti opportuni per la loro conservazione: il denaro viene depositato dal cancelliere all'ufficio postale.

Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo o su bachi da seta, l'ufficiale giudiziario deve descriverne la natura, la qualità e l'ubicazione.

Art. 453.

(Custode)

Non possono essere nominati custodi il creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitore; nè il debitore o il coniuge o i congiunti con lui conviventi, senza il consenso del creditore.

Quando occorra la surrogazione del custode, il pretore provvede con decreto, su ricorso dell'interessato o anche d'ufficio, assunte le opportune informazioni.

Il custode sottoscrive il verbale da cui risulta la sua nomina.

Art. 454.

(Obblighi del custode; compenso)

Il custode ha l'obbligo di vigilarle affinchè le cose pignorate vengano opportunamente conservate. A tal fine egli può lasciarle nella casa del debitore o trasportarle in altro luogo; può anche rinchiuderle

in un luogo adatto della casa del debitore e farvi apporre i suggelli dall'ufficiale giudiziario.

Egli deve usare per la conservazione delle cose pignorate la cura di un diligente padre di famiglia e rendere conto dei loro proventi.

Non può usarle senza esservi autorizzato dal pretore, sotto pena della perdita del compenso e del risarcimento dei danni.

E' dovuto compenso al custode solo quando gli sia stato consentito all'atto de'la nomina. La misura del compenso è stabilita dal pretore. Nessun compenso è dovuto se il custode sia una delle persone indicate nell' art. 453.

Art. 455.

(Pignoramenti contemporanei)

Quando l'ufficiale giudiziario, presentandosi per fare il pignoramento, ne trovi cominciato un altro, i due pignoramenti sono riuniti.

Art. 456.

(Intervento nella esecuzione)

L'ufficiale giudiziario non può pignorare oggetti colpiti da precedente pignoramento, ma deve compiere l'esecuzione su altri beni del debitore. Se non ne trova, ne fa constare dal verbale. In questo caso, ed anche in quello che si trovino beni insufficienti a soddisfare il credito del secondo creditore, questi ha diritto di partecipare al pignoramento eseguito dal primo creditore. A tal'uopo egli fa notificare al primo creditore il verbale redatto dall'ufficiale giudiziario con la dichiarazione di voler intervenire nella esecuzione.

Quando sia stato redatto un verbale negativo, gli altri creditori sono dispensati dal procedere a nuovo pignoramento e possono intervenire nella esecuzione iniziata dal primo creditore notificandogli analoga dichiarazione.

Gli atti di intervento devono essere depositati nella cancelleria e devono contenere la dichiarazione o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede la pretura; in mancanza, gli atti che occorresse notificare agli intervenuti sono notificati presso la cancelleria.

Art. 457.

(Facoltà del primo creditore)

Il creditore, al quale siano notificate dichiarazioni di intervento a norma dell'articolo precedente, ha facoltà di notificare agli intervenuti la esistenza di altri beni del debitore, indicandone la natura e la situazione. Eseguita questa notificazione e quando egli provi in sede di reparto la esistenza dei beni indicati, ha diritto ad essere preferito nel reparto stesso.

Art. 458.

(Diritto dei creditori non intervenuti)

I creditori, non muniti di titolo esecutivo o che comunque non siano intervenuti nella esecuzione a norma dell'art. 456, possono chiedere al pretore, quando sia seguita la vendita, l'assegnazione della parte del prezzo che sopravanza dopo soddisfatte le ragioni del creditore procedente e di quelli intervenuti.

L'assegnazione si chiede con ricorso e il pretore provvede, sentito o citato il debitore.

Art. 459.

(Intervento di creditori privilegiati)

Le disposizioni degli articoli 456 e 457 non s' applicano ai creditori che hanno un diritto di privilegio sulle cose pignorate. Essi possono in ogni caso, e fino alla udienza di cui all' art. 473, intervenire nella esecuzione. L'intervento si propone mediante atto notificato al creditore che ha fatto eseguire il pignoramento.

Art. 460.

(Termini di validità del pignoramento)

Il pignoramento diventa inefficace quando non sia chiesta la vendita o l'assegnazione a norma dell' art. 461 nel termine di novanta giorni dal suo compimento. Il creditore che voglia procedere a nuovo pignoramento deve ripetere la notificazione del precetto.

Se vi siano opposizioni, il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che decide su di esse.

Art. 461.

(Assegnazione e vendita delle cose pignorate)

Eseguito il pignoramento, il creditore che vi ha proceduto e quelli che siano intervenuti possono chiedere al pretore l'assegnazione e del denaro, dei titoli di credito e degli altri oggetti il cui valore risulti da listino di borsa o di mercato. Si applicano le disposizioni degli articoli 471, 472 e 473.

Delle altre cose pignorate il pretore, sull'istanza anche verbale di una delle persone indicate nel comma precedente, dispone la vendita con decreto in calce al verbale di pignoramento.

Art. 462.

(Vendita ai pubblici incanti)

La vendita ha luogo normalmente ai pubblici incanti. Nel provvedimento con cui la dispone il pretore stabilisce il giorno e il luogo in cui deve eseguirsi e ne affida l'esecuzione al cancelliere o all'ufficiale giudiziario o ad istituti che siano stati all'uopo autorizzati dal Ministro di grazia e giustizia.

Nello stesso provvedimento il pretore determina le forme di pubblicità che stima più idonee per dar notizia al pubblico della vendita. In ogni caso deve essere affisso alla porta della pretura un avviso che indichi il luogo dell'incanto, il giorno in cui deve eseguirsi, la persona che ne è incaricata e le cose che ne formano l'oggetto.

Il provvedimento è notificato al debitore e al custode.

Art. 463.

(Trasporto delle cose nel luogo della vendita)

La persona incaricata della vendita deve far trasportare le cose pignorate nel luogo stabilito per l'incanto e provvedere perchè siano esposte al pubblico almeno per un giorno. Qualora si incontrino difficoltà, si può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Art. 464.

(Rinvio della vendita)

Quando la vendita non possa compiersi nel giorno stabilito, è continuata nel primo giorno seguente non festivo. L'ufficiale precedente ne dà notizia verbalmente al pubblico.

Art. 465.

(Prezzo di vendita)

Se le cose da vendere hanno un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo base è determinato dal minimo segnato nel listino.

In ogni altro caso il pretore determina il prezzo d'apertura dell'incanto, servendosi, ove occorra, dell'opera di uno stimatore da lui nominato, o autorizza, se le circostanze lo consigliano, la vendita al miglior offerente senza determinazione di prezzo minimo.

La vendita a qualsiasi prezzo deve essere sempre disposta quando, per mancanza di offerenti, le cose non abbiano potuto essere vendute al prezzo stabilito; salvo che il creditore chieda che esse gli vengano assegnate in pagamento per un valore corrispondente al prezzo suddetto. In questo caso l'assegnazione è fatta dal pretore con decreto non soggetto ad impugnazione.

Se vi sono altri creditori che hanno diritto al reparto, il pretore, nel disporre l'assegnazione, ordina il deposito, a norma dell'art. 470, di tutto o parte del valore.

Art. 466.

(Vendita a trattative private)

Quando, per la natura delle cose pignorate o per altre circostanze, la vendita all'asta non sembri opportuna, il pretore, sull'istanza di una delle persone indicate nel primo comma dell'art. 461 e sentito il debitore, può disporre che la vendita abbia luogo a trattative private nel termine che egli stabilisce.

La vendita a trattative private è affidata a un notaio o a un commissionario che sia stato all'uopo autorizzato dal Ministro di grazia e giustizia.

Si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 462 e dell'art. 465.

La persona incaricata della vendita provvede a far trasportare le cose nel luogo da essa stabilito a norma dell'art. 463.

Art. 467.

(Verbale)

La persona incaricata della vendita redige verbale delle operazioni compiute e lo deposita nella cancelleria della pretura.

Art. 468.

(Pagamento del prezzo)

Tanto la vendita a trattative private, quanto la vendita all'incanto si fanno per contanti.

Art. 469.

(Validità della vendita)

La validità della vendita non è pregiudicata, in confronto del compratore, dalla nullità degli atti esecutivi, salvo il caso di mala fede.

Art. 470.

(Deposito del prezzo)

Le somme ricavate dalla vendita sono immediatamente consegnate al cancelliere della pretura, il quale le deposita all'ufficio postale.

Art. 471.

(Assegnazione della somma su accordo dei creditori)

Se l'esecuzione interessa un solo creditore, il pretore con suo decreto, sentito il debitore, dispone l'assegnazione in suo favore della somma ricavata fino a concorrenza del suo credito per spese, capitale e interessi, o il deposito nelle forme disposte dalla sentenza, quando questa sia provvisoriamente eseguibile a norma del terzo comma dell'art. 299.

La stessa disposizione si applica nel caso in cui, essendo più i creditori intervenuti nella esecuzione, essi chiedano con unico ricorso la distribuzione della somma, secondo un piano da essi concordato.

Art 472.

(Convocazione dei creditori)

In mancanza di accordo, ciascuno dei creditori intervenuti può, con ricorso, chiedere al pretore che ordini la comparizione innanzi a lui di tutti i creditori.

Il pretore fissa la data di comparizione e con avviso di cancelleria convoca i creditori che hanno depositata la domanda d'intervento e il debitore.

Art. 473.

(Reparto delle somme, contestazioni)

Nel giorno stabilito il pretore, sentite le parti comparse, forma lo stato di reparto delle somme fra i creditori intervenuti alla esecuzione, tenendo conto degli eventuali diritti di poeriorità, e ordina il rilascio a ciascuno di essi del mandato di pagamento per la somma che gli spetta, o il deposito delle som-

me spettanti al creditore che agisca in base a sentenza dichiarata provvisoriamente eseguibile, a norma del terzo comma dell'art. 299.

I creditori non comparsi si intendono rimessi alla giustizia del pretore; ma se la notificazione dell'avviso nei loro confronti non appaia regolarmente avvenuta e vi sia ragione di dubitare che essi non abbiano avuto conoscenza della convocazione, il pretore può ordinare la rinnovazione dell'avviso, rinviando la comparizione a non più di dieci giorni.

Se alcuno dei crediti venga contestato o si impugni l'esistenza di un privilegio, il pretore, quando per la entità o per la natura dei singoli crediti controversi non sia competente, rimette le parti innanzi al tribunale, fissando il termine per la costituzione da farsi nelle forme stabilite nel primo libro. Se, nel termine fissato, la parte che ha sollevata la contestazione non si costituisce, la contestazione s'intende decaduta; se non si costituisce la parte contro la quale è stata sollevata la contestazione, questa s'intende accettata.

Se la contestazione non impedisce una parziale assegnazione delle somme, il pretore vi provvede.

Art. 474.

(Assegnazione del residuo al debitore)

Se le somme provenienti dalla esecuzione non vengono interamente esaurite col pagamento dei creditori, il residuo è assegnato al debitore.

CAPO III

Del pignoramento presso terzi

Art. 475.

(Citazione)

Il creditore che intende procedere al pignoramento di cose o di somme di denaro dovute da un terzo al suo debitore o che siano in possesso del terzo, quando non possano applicarsi le disposizioni dell'art. 449, deve citare il terzo e il debitore innanzi al pretore del luogo in cui il terzo ha il domicilio.

La citazione deve contenere:

- 1) l'enunciazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
- 2) l'indicazione almeno generica delle cose o delle somme dovute dal terzo e la intimazione di non disporre senza ordine di giustizia;
- 3) la dichiarazione o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede la pretura.

Art. 476.

(Effetto della citazione)

Dal giorno della notificazione della citazione il terzo, per le cose o per le somme da lui dovute, è soggetto a tutti gli obblighi dalla legge imposti ai depositari e sequestratari giudiziali.

Art. 477.

(Dichiarazione del terzo)

Nel giorno stabilito per la comparizione il terzo, anche a mezzo di mandatario speciale, deve dichiarare di quali cose o di quali somme sia debitore o sia

in possesso, e quando debba eseguire il pagamento o la consegna.

Deve altresì dichiarare qualunque pignoramento o sequestro precedentemente fatto presso di lui, indicandone gli estremi. Nel caso di pignoramento i due giudizi sono riuniti e il secondo creditore può partecipare all'assegnazione quando ricorrano le condizioni stabilite negli articoli 456 e 458; se la riunione non è possibile, il secondo debitore può intervenire nella precedente esecuzione per partecipare al reparto. Nel caso di sequestro, il creditore che ha eseguito il pignoramento deve darne notizia al sequestrante.

Il terzo deve anche dichiarare se gli sia stata notificata qualche cessione e se egli vi abbia data la propria accettazione. In questo caso il creditore, se vuole impugnare la cessione, deve citare in giudizio il cessionario.

Art. 478.

(Mancata dichiarazione)

Se il terzo non comparisce, si applicano le disposizioni dell'art. 217.

Se comparendo rifiuti di fare la dichiarazione, è considerato detentore dei mobili o debitore della somma e il pretore lo condanna a farne la consegna o il pagamento.

Art. 479.

(Controversie sulla dichiarazione)

Qualora sorgano contestazioni sulla dichiarazione del terzo, il pretore, se non sia competente, rimette le parti davanti al tribunale.

Se la contestazione riguardi soltanto una parte delle cose o delle somme pignorate, il pretore provvede per la parte non contestata secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 480.

(Assegnazione e vendita delle cose pignorate)

Quando dalla dichiarazione del terzo risulti che egli è debitore o possessore di cose o di somme, il pretore dispone l'assegnazione al creditore pignorante o la vendita delle cose pignorate a norma degli articoli 461 e seguenti.

Il creditore ha sempre diritto di chiedere l'assegnazione, salva esazione, dei crediti del suo debitore. Se questi non sono immediatamente esigibili, il loro valore attuale è determinato dal pretore, sentito, ove occorra, il parere di un esperto.

Art. 481.

(Intervento di altri creditori)

E' ammesso l'intervento di altri creditori alle condizioni stabilite negli articoli 456 e 458.

Art. 482.

(Disposizione penale)

Il terzo che faccia una dichiarazione non veritiera è condannato al pagamento di una penale fino a lire duemila.

CAPO IV

Delle opposizioni

Art. 483.

(Opposizioni del debitore)

Il pretore è competente a conoscere di tutte le opposizioni promosse dal debitore durante la esecuzione, qualunque ne sia il valore.

Art. 484.

(Domande di separazione)

Le domande di terzi per separazione di beni pignorati, sui quali essi pretendano avere la proprietà o altro diritto reale, si propongono davanti al pretore, nei confronti del creditore e del debitore.

Il pretore, esaminati sommariamente i motivi della istanza, dispone se la esecuzione debba essere sospesa.

La sospensione deve essere subordinata alla prestazione di cauzione per le spese e per i danni, salvo che il terzo sia notoriamente solvibile.

Quando la vendita sia stata eseguita, il terzo può proporre domanda di separazione del prezzo; sulla domanda provvede il pretore in sede di reparto, a norma dell'art. 473.

Art. 485.

(Determinazione del valore)

Emanati i provvedimenti di cui all'articolo precedente, il pretore, se il valore degli oggetti reclamati non supera i limiti della sua competenza, decide

sul merito; altrimenti rimette le parti davanti al tribunale.

Il valore è determinato dalle indicazioni del verbale di pignoramento; se questo sia contestato nell'atto introduttivo del giudizio, il pretore lo determina sommariamente, servendosi, ove occorra, per informazioni, dell'opera di uno stimatore.

Art. 486.

(Prova testimoniale)

L'istante in separazione non può provare con testimoni il suo diritto sui beni pignorati nella casa o nell'azienda del debitore, salvo che il diritto stesso appaia verosimile per la professione o per il commercio esercitati da lui o dal debitore.

Art. 487.

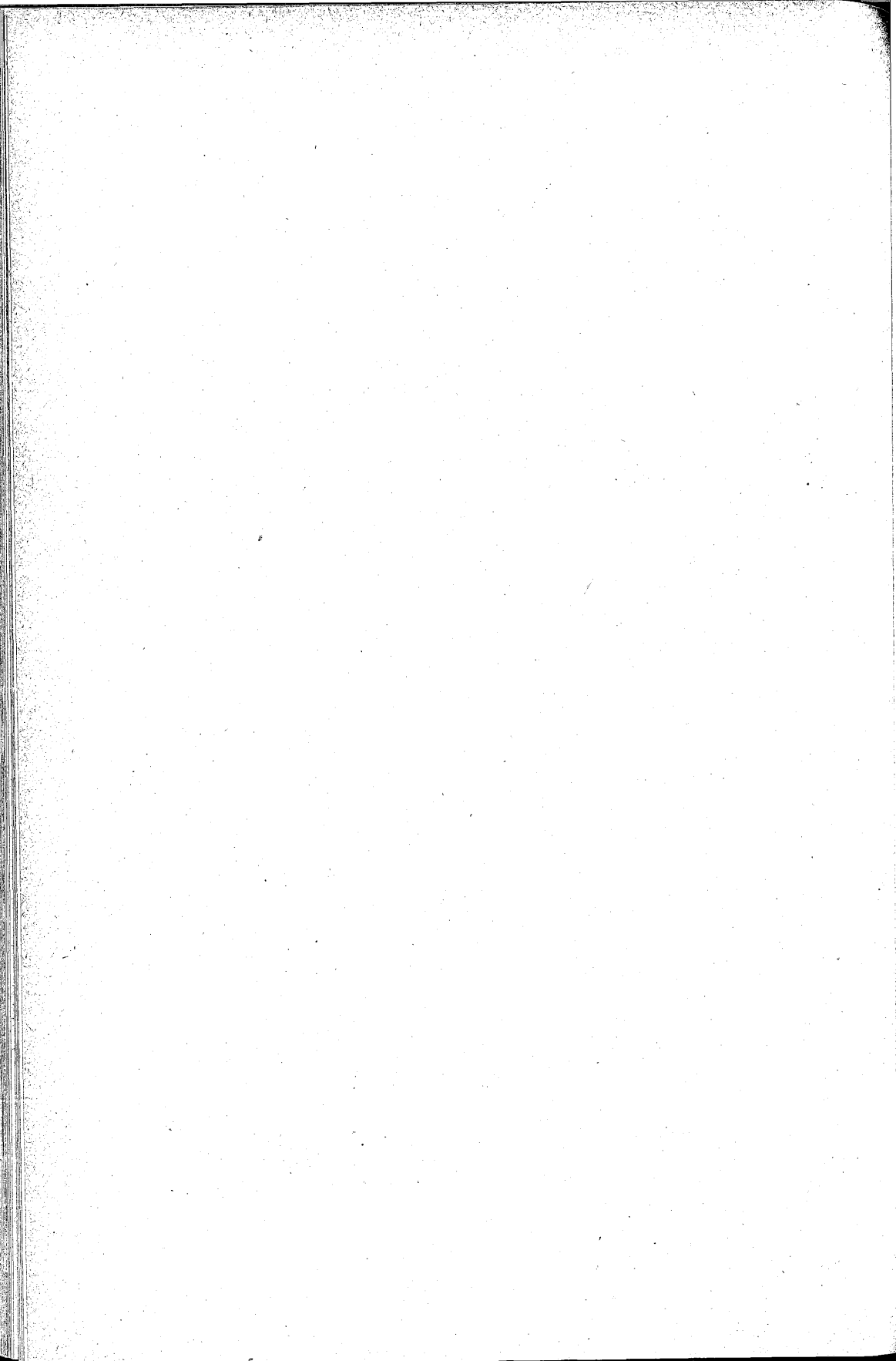
(Domanda di separazione proposta dal coniuge)

La domanda di separazione non può essere proposta dal coniuge convivente col debitore, salvo che si tratti di beni dotali.

Art. 488.

(Casi in cui è vietata la sospensione della vendita)

In nessun caso può essere ordinata la sospensione della vendita quando il pignoramento sia caduto su cose deteriorabili o su frutti che non possono essere conservati; ma il pretore può sospendere l'assegnazione del prezzo.



TITOLO III

Della esecuzione forzata sugli immobili

CAPO I

Della esecuzione contro il debitore

SEZIONE PRIMA

Del pignoramento

Art. 489.

(Modalità)

L'esecuzione immobiliare si inizia col pignoramento.

Il pignoramento immobiliare consiste nella notificazione al debitore di un atto con il quale gli si ingiunge di non disporre dei beni e dei loro accessori. Nell'atto devono essere esattamente individuati, anche con le indicazioni richieste dall'art. 1979 del codice civile, i beni o i diritti immobiliari sui quali si vuol compiere l'esecuzione.

Nelle ventiquattro ore dalla notificazione l'ufficiale giudiziario consegna o trasmette, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, copia dell'atto da lui certificata conforme e le note di tra-

scrizione ai competenti uffici delle ipoteche, che curano la trascrizione del pignoramento.

Art. 490.

(Designazione del giudice)

L'ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento deve depositare una copia dell'atto nella cancelleria del tribunale del luogo in cui gli immobili sono situati; se questi sono situati in luoghi compresi nella circoscrizione di diversi tribunali, il deposito si fa presso la cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si trova la parte maggiore, avuto riguardo all'ammontare del tributo diretto verso lo Stato.

Il cancelliere provvede alla formazione del fascicolo e lo presenta al presidente, il quale, con decreto in calce all'atto di pignoramento, designa il giudice dell'esecuzione.

Al giudice della esecuzione sono devoluti i giudizi di opposizione e tutte le altre controversie che hanno relazione con la procedura esecutiva.

Art. 491.

(Pignoramento di beni indivisi)

Per il pignoramento di beni indivisi si applicano le disposizioni dell'art. 445, sostituito al pretore il giudice della esecuzione.

Art. 492.

(Esecuzione del creditore ipotecario)

Il creditore ipotecario non può procedere a pignoramento di immobili non ipotecati a suo favore, se non quando quelli ipotecati sono insufficienti.

Art. 493.

(Effetti della trascrizione)

Dal giorno della trascrizione del pignoramento il debitore è costituito sequestratario dei beni e di tutti gli accessori, compresi gli immobili per destinazione e i frutti.

Su ricorso del creditore il giudice della esecuzione può, ove ne ravvisi la opportunità e sentiti il debitore e i creditori iscritti, nominare un sequestratario diverso dal debitore e stabilire norme per l'amministrazione dell'immobile. Contro il decreto del giudice non sono ammesse impugnative.

Art. 494.

(Obblighi del sequestratario)

Il debitore o il sequestratario nominato a norma de l'articolo precedente non può dare in locazione i beni se non con autorizzazione del giudice; sono a lui applicabili le disposizioni dell'art. 510; l'attivo viene distribuito insieme al prezzo ricavato dalla esecuzione.

Art. 495.

*(Inefficacia delle alienazioni non trascritte
e delle ipoteche non iscritte)*

Dal giorno della trascrizione del pignoramento non hanno effetto, in pregiudizio della procedura esecutiva iniziata, le alienazioni non trascritte e le ipoteche non iscritte.

Art. 496.

(Cancellazione della trascrizione)

Si applicano al pignoramento immobiliare le disposizioni dell'art. 460, ma il termine di efficacia è di centottanta giorni.

Quando il pignoramento sia divenuto inefficace per decorso del termine, il debitore può chiedere con ricorso la cancellazione della trascrizione; il giudice provvede con decreto, sentito il creditore.

Fuori del caso preveduto nel comma precedente, il giudice ordina con decreto la cancellazione della trascrizione quando questa sia chiesta d'accordo dal debitore e dal creditore.

Su presentazione del decreto il conservatore delle ipoteche provvede alla cancellazione della trascrizione.

La cancellazione non può essere ordinata quando, prima che siano decorsi i centottanta giorni dalla trascrizione, un altro creditore abbia proceduto a pignoramento immobiliare e abbia proposto istanza di vendita. In questo caso gli effetti della trascrizione si verificano, per tutti i creditori che partecipano alla esecuzione, dalla data di trascrizione del primo pignoramento.

SEZIONE SECONDA

Della vendita

Art. 497.

(Domanda di vendita)

Decorsi quindici giorni dalla trascrizione del pignoramento, il creditore può chiedere la vendita degli immobili con ricorso al giudice della esecuzione.

Il ricorso è notificato al debitore, ai creditori ipotecari e a quelli che abbiano trascritto un pignoramento anteriormente all'istante, con invito a far pervenire al tribunale le loro osservazioni sulle condizioni della vendita.

Eseguita la notificazione, il ricorso è depositato nella cancelleria del tribunale insieme al titolo esecutivo, agli atti di precetto e di pignoramento, all'estratto del catasto o delle mappe censuarie, al certificato delle iscrizioni e trascrizioni relative agli immobili sui quali si procede e al certificato comprovante l'ammontare del tributo diretto verso lo Stato.

Art. 498.

(Ordinanza di vendita)

Trascorsi cinque giorni dal deposito prescritto nell'articolo precedente, il giudice, sentiti, ove lo ritenga necessario, il debitore e alcuno dei creditori compresi nel certificato delle iscrizioni e trascrizioni, dispone con ordinanza la vendita ai pubblici incanti.

Art. 499.

(Contenuto dell'ordinanza)

L'ordinanza deve contenere la descrizione dell'immobile e determinare:

- 1) se l'immobile deve essere venduto in uno o più lotti;
- 2) il prezzo base dell'incanto secondo le norme dell'articolo successivo;
- 3) il giorno dell'incanto;
- 4) l'ammontare della cauzione che deve essere prestata dagli offerenti;
- 5) la misura minima dell'aumento nelle offerte;

6) il termine, non superiore a sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva, entro il quale il prezzo deve essere depositato.

Art. 500.

(Prezzo di apertura dell'incanto)

Il prezzo di apertura dell'incanto è stabilito: in cento volte il tributo diretto verso lo Stato se si tratta di beni dei quali il debitore abbia la piena proprietà; in cinquanta volte il tributo stesso se si ordina la vendita dell'usufrutto o della nuda proprietà o del dominio utile; e in sei decimi del capitale corrispondente all'annuo canone, secondo le norme stabilite nell'art. 1564 del codice civile, se debba vendersi il dominio diretto.

Il giudice tuttavia può stabilire un prezzo maggiore quando ritenga che quello determinato a norma del comma precedente sia inadeguato. Se lo crede indispensabile, egli può far determinare il valore venale da un perito da lui scelto.

Se l'immobile non è soggetto a tributo diretto verso lo Stato, il prezzo di apertura dell'incanto è determinato dal giudice in base agli elementi forniti dalle parti o a mezzo di un perito da lui scelto.

Se la espropriazione riguarda la quota indivisa di un immobile, il prezzo è determinato dalla frazione del valore complessivo corrispondente alla entità della quota spettante al debitore.

Art. 501.

(Notificazione e pubblicità dell'ordinanza)

L'ordinanza di vendita è notificata, a cura del creditore istante, ai creditori iscritti e a quelli che abbiano trascritto altri pignoramenti, almeno dieci

giorni prima di quello fissato per l'incanto. La notificazione vale come diffida a intervenire alla distribuzione del prezzo.

L'ordinanza inoltre deve essere annotata in margine alla trascrizione del pignoramento, pubblicata nel foglio degli annunci legali e affissa almeno quindici giorni prima della vendita alla porta del tribunale.

Il giudice può nella stessa ordinanza disporre altre forme di pubblicità che ritenga opportune.

Art. 502.

(Incanto)

L'incanto ha luogo innanzi al giudice, nella sala delle udienze, col sistema della candela vergine.

Sono ammessi a fare offerte coloro che abbiano prestata la cauzione stabilita nell'ordinanza di vendita.

Le offerte devono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale. I procuratori legali possono fare offerte per persona da nominare.

Non sono ammesse offerte da parte del debitore.

L'immobile è aggiudicato a chi faccia la maggior offerta.

Art. 503.

(Aggiudicazione per persona da nominare)

Il procuratore legale, che sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve, nei tre giorni dall'incanto, dichiarare in cancelleria il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta; può anche dichiarare che intende acquistare l'immobile in proprio

nome. In mancanza di dichiarazione, l'aggiudicazione diventa inefficace e la cauzione è perduta.

Il procuratore risponde personalmente della differenza di prezzo a norma del secondo comma dell'art. 507.

Art. 504.

(Offerte di aumento)

Nei cinque giorni successivi all'incanto possono presentarsi al giudice offerte di acquisto a un prezzo superiore almeno del venti per cento a quello di aggiudicazione.

L'offerta deve essere preliminarmente notificata all'aggiudicatario e accompagnata dal deposito di una cauzione pari al venti per cento del prezzo offerto.

Il giudice, accertato l'adempimento delle formalità indicate nel comma precedente, convoca innanzi a sè l'aggiudicatario e le persone che abbiano fatto offerte di aumento, indice fra essi una gara di licitazione e aggiudica definitivamente l'immobile a chi offra il prezzo maggiore.

Il prezzo deve essere depositato nel termine stabilito nell'ordinanza di vendita, salvo che il giudice non creda di prorogarlo per un termine non superiore a venti giorni.

Art. 505.

(Deposito del prezzo)

Il deliberatario, nel termine fissato nell'ordinanza di vendita, deve versare il prezzo nella forma stabilita per i depositi giudiziari o presso l'istituto di credito designato dal giudice, e depositare in cancelleria il documento comprovante l'avvenuto pagamento.

Se l'immobile sia stato aggiudicato a un creditore ipotecario, il giudice può limitare il versamento alla parte di prezzo che possa occorrere per le spese o che spetti ad altri.

Il giudice può anche escludere o limitare l'obbligo del versamento, quando vi consentano i creditori ipotecari ai quali tutto o parte del prezzo dovrebbe essere assegnato.

Art. 506.

(Trasferimento dell'immobile)

Eseguito il deposito del prezzo, il giudice, con decreto non soggetto a reclamo, trasferisce al deliberatario i beni descritti nell'ordinanza di vendita e ordina all'ufficio delle ipoteche la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e delle trascrizioni di pignoramenti, escluse le ipoteche spettanti ai creditori che abbiano rinunciato al deposito, a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Il decreto è titolo per la trascrizione e vale anche come titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile.

Il deliberatario acquista i diritti che appartenevano al debitore espropriato.

Art. 507.

(Mancato deposito del prezzo)

Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il deliberatario perde la cauzione e il giudice, anche d'ufficio, ordina che si proceda a nuovo incanto. Il decreto è pubblicato e affisso nelle forme stabilite nel secondo comma dell'art. 501 e non è soggetto a impugnazione.

L'ammontare della cauzione prestata dal deliberatario inadempiente, dedotte le spese, si distribuisce insieme al prezzo ottenuto nel nuovo incanto; e

se questo prezzo sia inferiore a quello dell'incanto precedente, il deliberatario inadempiente è condannato anche al pagamento della differenza a favore dei creditori incapienti.

Art. 508.

(Secondo incanto)

Quando la vendita all'incanto non abbia luogo per mancanza di offerte e non sia disposta l'amministrazione giudiziale dell'immobile, a norma degli articoli seguenti, il giudice, sentiti i creditori interessati e il debitore, dispone che si proceda ad un ulteriore incanto su di un prezzo base da lui determinato in misura inferiore almeno del venti per cento a quello precedente.

Per il secondo incanto valgono le disposizioni degli articoli precedenti.

SEZIONE TERZA

Dell'amministrazione giudiziale

Art. 509.

(Nomina dell'amministratore)

Il creditore procedente e ogni altro creditore che abbia eseguito un pignoramento immobiliare possono chiedere che invece del secondo incanto il giudice disponga l'amministrazione giudiziale dell'immobile per un tempo non superiore a tre anni.

Il giudice provvede con decreto non soggetto ad impugnazione, sentiti gli altri creditori pignoranti, i creditori iscritti e il debitore, e affida l'amministrazione dell'immobile o allo stesso debitore o a uno o più dei creditori o a un istituto che sia stato auto-

rizzato dal Ministro di grazia e giustizia ad assumere amministrazioni di immobili.

In qualunque momento il giudice può disporre, sull'istanza di uno dei creditori interessati e sentiti gli altri, la cessazione dell'amministrazione giudiziale e l'esperimento di un nuovo incanto. L'esperimento del nuovo incanto deve essere in ogni caso ordinato dopo tre anni di amministrazione giudiziale.

Art. 510.

(Obblighi dell'amministratore e poteri del giudice)

L'amministratore deve presentare ogni trimestre il conto della sua gestione, salvo che un diverso periodo non sia stabilito dal giudice, e deve depositare le rendite nette da lui riscosse nei modi stabiliti pei depositi giudiziari o presso l'istituto di credito designato dal giudice.

Al termine della sua gestione l'amministratore presenta al giudice il rendiconto finale, che è sottoposto all'esame dei creditori interessati all'esecuzione.

Il giudice può in ogni tempo revocare e surrogare l'amministratore.

Art. 511.

(Assegnazione delle rendite)

Durante il corso dell'amministrazione giudiziale, quando il giudice lo ritiene opportuno, le rendite depositate vengono assegnate ai creditori interessati nell'ordine stabilito nell'art. 514.

Art. 512.

(Vendita a trattative private)

Durante il tempo dell'amministrazione giudiziale possono essere presentate al giudice offerte per

l'acquisto dell'immobile a trattative private. L'offerta deve essere accompagnata dal deposito di una cauzione pari al decimo del prezzo offerto.

Il giudice, sentiti i creditori interessati e il debitore, accoglie o respinge l'offerta con provvedimento non soggetto a impugnazione. Se l'offerta sia per somma inferiore al prezzo base dell'incanto, non può essere accettata, se vi si opponga alcuno dei creditori, che rimarrebbero incapienti nella distribuzione.

Art. 513.

(Deposito del prezzo)

Se l'offerta è accettata, l'offerente è tenuto, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del provvedimento indicato nell'articolo precedente, a depositare il prezzo nei modi stabiliti per i depositi giudiziari o presso l'istituto di credito designato dal giudice.

Eseguito il deposito, il giudice emette il provvedimento di trasferimento dell'immobile a norma dell'articolo 506 e l'amministrazione giudiziale cessa.

Se l'offerente non deposita il prezzo nel termine indicato nel primo comma di quest'articolo, perde la cauzione.

SEZIONE QURTA

Della graduazione

Art. 514.

(Ordine di graduazione)

La distribuzione del prezzo ha luogo nel seguente ordine :

1) creditori privilegiati e ipotecari, secondo l'ordine stabilito dalla legge ;

2) altri creditori che abbiano, prima della vendita, eseguito il pignoramento sui beni venduti. Questi concorrono per contributo sulla parte residua del prezzo, salvi i diritti di prelazione spettanti a coloro che abbiano privilegio generale sui mobili.

La parte residuale del prezzo è distribuita agli altri creditori che ne abbiano fatto istanza, salvi, anche in questo caso, i diritti di prelazione di cui al precedente comma.

Nel determinare il credito di ciascun creditore si tiene conto del capitale e degli interessi maturati fino al giorno in cui sia ordinato il rilascio del mandato di pagamento.

Art. 515.

(Domanda di partecipazione)

Per partecipare alla distribuzione del prezzo i creditori devono, a pena di decadenza, depositare in cancelleria la domanda con gli atti e i documenti giustificativi del loro credito nel termine stabilito nell'ordinanza di vendita per il deposito del prezzo. Nella domanda deve essere dichiarato o eletto domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale. In difetto, tutte le notificazioni e comunicazioni sono fatte presso la cancelleria.

Gli atti e documenti depositati possono essere esaminati dagli altri creditori e dal debitore.

Art. 516.

(Accertamenti del giudice)

Nei cinque giorni successivi al deposito del prezzo, o in occasione del reparto di cui all'art. 511, il giudice accerta se l'ordinanza di vendita è stata

regolarmente notificata. Se riscontra omissioni o irregolarità, ordina la rinnovazione della notificazione, fissando un nuovo termine per la presentazione degli atti e documenti indicati nell'articolo precedente.

Art. 517.

(Progetto di distribuzione)

Accertata la regolarità delle notificazioni, il giudice, nel termine di quindici giorni, facendosi assistere, ove occorra, da un esperto, predispone un progetto di distribuzione del prezzo, calcolando gli interessi e le spese fino al giorno della discussione, e ordina la convocazione dei creditori per discuterlo.

Il progetto è depositato in cancelleria. Il cancelliere ne dà avviso ai creditori, comunicando loro il giorno stabilito per la discussione.

Art. 518.

(Comparizione dei creditori)

Nel giorno della comparizione i creditori e il debitore, se creda di intervenire, devono, a pena di decadenza, proporre tutte le eventuali contestazioni.

Art. 519.

(Approvazione del progetto di distribuzione)

Se non vi sono contestazioni o se queste vengono d'accordo risolte, il giudice, con ordinanza non soggetta a impugnazione, dichiara esecutivo il progetto di distribuzione con le variazioni ammesse e ordina il

rilascio a ciascun creditore del mandato di pagamento per le somme a lui spettanti.

Se l'esecuzione è stata fatta in base a sentenza dichiarata provvisoriamente eseguibile a norma del terzo comma dell'art. 299, il giudice ordina il deposito della somma nei modi stabiliti nella sentenza.

Art. 520.

(Decisione delle contestazioni)

Se sorgono contestazioni che non siano di ostacolo ad una parziale assegnazione di somme, il giudice provvede con ordinanza. A questo effetto può anche ordinare che rimanga accantonata la somma necessaria per il pagamento del credito o della parte di credito contestata e dei relativi interessi in misura non superiore ad una annualità.

Le contestazioni sono risolte dallo stesso giudice con sentenza appellabile nei venti giorni dalla pubblicazione.

Con la stessa sentenza il giudice provvede, se è possibile, all'assegnazione; altrimenti convoca i creditori interessati a norma dell'articolo 517.

Art. 521.

(Domande di separazione)

Le domande di separazione di proprietà, usufrutto o altro diritto reale sui beni soggetti a esecuzione immobiliare sono decise dal giudice dell'esecuzione.

Esse si propongono nei confronti dei creditori interessati alla esecuzione e del debitore.

Il giudice, esaminati sommariamente i motivi

dell'istanza, dispone se l'esecuzione debba essere sospesa. La sospensione può essere subordinata alla prestazione di cauzione.

CAPO II

Della esecuzione contro terzi

Art. 522.

(Precetto e pignoramento)

Il creditore ipotecario che voglia procedere ad esecuzione su immobili passati in proprietà di un terzo, o sui quali un terzo abbia concesso garanzia ipotecaria, deve notificare al terzo il precetto intimato al debitore, con menzione del diritto ipotecario che si intende far valere. Il pignoramento è eseguito nei confronti del terzo.

Art. 523.

(Forme della esecuzione)

L'esecuzione si svolge nei modi stabiliti nel capo primo di questo titolo, ma quando a norma delle disposizioni ivi contenute debba essere citato o sentito il debitore, è invece citato o sentito il terzo proprietario.

Questi ha diritto di offrire all'incanto.

Art. 524.

(Intervento)

Hanno diritto di intervenire nella esecuzione, oltre tutti i creditori che hanno privilegio o ipoteca sull'immobile, anche i creditori chirografari del terzo proprietario, i quali partecipano alla distribuzione nel modo stabilito nel comma secondo dell'art. 514.

Art. 525.

(Ipoteche e di itti reali del terzo)

Il terzo, che prima dell'acquisto avesse un diritto ipotecario sull'immobile espropriato, concorrere alla ripartizione del prezzo. A suo favore rivivono le servitù e gli altri diritti reali che gli spettavano sull'immobile prima dell'acquisto.

Art. 526.

(Rivalsa e surrogazione ipotecaria)

Il terzo proprietario, che ha pagato i creditori ipotecari o ha subito la espropriazione, ha diritto a rivalersi contro il debitore.

Se l'esecuzione giova a creditori che avessero iscritto ipoteca anche su altri beni del debitore, il proprietario espropriato ha diritto di surrogarsi nella ipoteca. Tale diritto gli spetta anche se i beni ipotecati siano passati in proprietà di terzi, quando questi abbiano trascritto il loro acquisto posteriormente a quell'atto del proprietario espropriato.

CAPO III

Della liberazione degli immobili dalle ipoteche

Art. 527.

(Legittimazione e termine)

L'acquirente di un immobile, che non sia personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari, ha facoltà di liberarlo dalle ipoteche iscritte anteriormente al suo titolo di acquisto.

Questa facoltà gli spetta anche dopo l'esecuzione del pignoramento, purchè non sia stata proposta istanza di vendita.

Art. 528.

(Forma)

Quando l'acquirente intenda valersi della facoltà prevista dall'art. 527, deve notificare al precedente proprietario e ai creditori iscritti un atto nel quale si contiene:

- 1) l'indicazione del suo titolo di acquisto;
- 2) la descrizione del bene acquistato con ogni elemento atto a identificarlo;
- 3) il prezzo da lui stipulato o il valore da lui attribuito all'immobile, se lo abbia avuto a titolo gratuito o se il prezzo non sia stato determinato;
- 4) uno stato di tutte le iscrizioni sopra l'immobile prese anteriormente alla trascrizione del suo titolo;

5) l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente per l'espropriazione dell'immobile.

Qualora il prezzo indicato nel titolo di acquisto comprenda mobili e immobili, ovvero più immobili, gli uni ipotecati e gli altri liberi o non tutti gravati dalle stesse iscrizioni, il prezzo di ciascun immobile deve essere calcolato con ragguaglio a quello complessivo espresso nel titolo.

Art. 529.

(Richiesta di espropriazione)

Nel termine di quaranta giorni dalla notificazione di cui all'articolo precedente, ciascun creditore può chiedere l'espropriazione dell'immobile, purchè

offerta per l'acquisto un prezzo superiore almeno del dieci per cento a quello indicato dal terzo proprietario.

La offerta non è valida, se non sia accompagnata dalla prestazione di una cauzione non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.

La richiesta di espropriazione deve essere notificata, a pena di nullità, al terzo proprietario nel domicilio eletto, e trascritta. La trascrizione produce gli effetti indicati negli articoli 493 e 495.

Alla espropriazione hanno diritto di intervenire i creditori del terzo proprietario, trascrivendo pignoramento immobiliare.

Art. 530.

(Deposito del prezzo)

Se nel termine previsto dall'articolo precedente nessuna richiesta di espropriazione venga fatta, o non venga fatta nei modi prescritti, il prezzo indicato dal terzo proprietario resta definitivo.

Il proprietario ha l'obbligo, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione di cui all'art. 528, di depositare il prezzo da lui offerto nei modi stabiliti pei depositi giudiziari e presentare nella cancelleria del tribunale competente per l'espropriazione il documento giustificativo del deposito, il titolo di acquisto col certificato di trascrizione, l'originale dell'atto previsto nell'art. 528 e un estratto autentico dello stato ipotecario.

Non eseguendosi il deposito del prezzo e la presentazione dei documenti in cancelleria nel termine stabilito nel comma precedente, la procedura di liberazione cessa di avere effetto.

Art. 531.

(Convocazione dei creditori)

Eseguito il deposito del prezzo e la presentazione dei documenti in cancelleria, il presidente del tribunale o un giudice da lui designato ordina la comparizione dei creditori ipotecari.

Il decreto è notificato a cura del proprietario che ha eseguito il deposito.

Art. 532.

(Comparizione dei creditori)

Nel giorno stabilito per la comparizione il presidente del tribunale o il giudice designato, accertata la regolarità del deposito e degli atti della procedura, ordina la cancellazione di tutte le ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del titolo di acquisto del proprietario che ha proceduto alla liberazione; provvede poi alla distribuzione del prezzo depositato fra i creditori ipotecari, secondo l'ordine delle iscrizioni.

Si applicano le disposizioni dell'art. 520.

Art. 533.

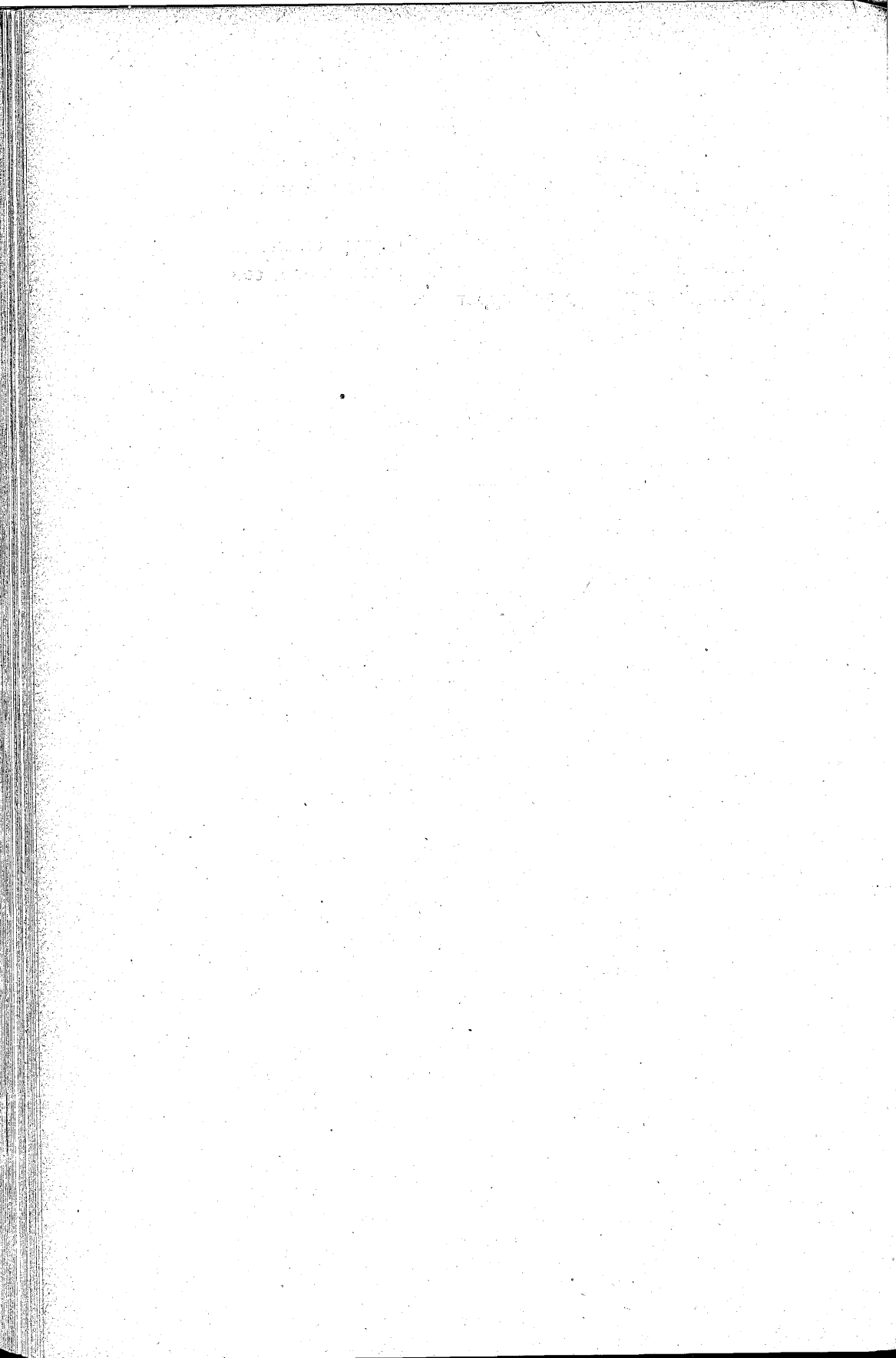
(Espropriazione)

Quando sia fatta la richiesta di cui all'art. 529, il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni ivi stabilite, fa luogo alla espropriazione secondo le regole contenute nel capo primo di questo titolo.

L'incanto si apre sul prezzo offerto dal creditore.

Alla distribuzione del prezzo partecipano, oltre ai creditori privilegiati e ipotecari, i creditori del terzo proprietario, osservato l'ordine stabilito nell'art. 514.

Il proprietario che ha subito l'espropriazione ha diritto di essere collocato nella graduazione, con privilegio, per le spese sopportate.



TITOLO IV

Della espropriazione di aziende

Art. 534.

(Espropriazione dell'azienda agraria)

Il creditore può procedere alla espropriazione dell'azienda agraria gestita dal debitore su fondo altrui osservando le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 535.

(Amministrazione giudiziale)

L'ufficiale giudiziario incaricato della esecuzione, assistito da un tecnico agricolo nominato dal pretore, procede alla descrizione dei beni, dei diritti e di tutti gli elementi costitutivi dell'azienda e ne indica il valore approssimativo determinato dal tecnico agricolo.

L'azienda viene posta sotto amministrazione giudiziale.

Il pretore sull'istanza del creditore, sentiti il debitore e il proprietario del fondo, può lasciare l'am-

ministrazione dell'azienda al debitore se vi consenta il creditore o affidarla al creditore se vi consenta il debitore; altrimenti nomina amministratore il proprietario del fondo o una persona esperta, iscritta all'associazione sindacale competente.

Si applicano le disposizioni dell'art. 510. Il pretore, inoltre, dispone le cautele che ritiene opportune a garanzia dei diritti del proprietario del fondo.

Art. 536.

(Sostituzione di esecuzione)

Sull'istanza del debitore e sentito il creditore, il pretore, quando riconosca che il credito è sufficientemente garantito, può, con ordinanza non soggetta a impugnazione, disporre che all'esecuzione sull'azienda si sostituisca il pignoramento su cose singole indicate dal debitore.

Art. 537.

(Intervento di altri creditori)

Possono intervenire alla esecuzione altri creditori che abbiano intimato precetto al debitore. A questo effetto è sufficiente che essi notificchino l'atto di intervento al debitore e al creditore procedente.

Art. 538.

(Durata dell'amministrazione giudiziale)

La durata dell'amministrazione giudiziale è stabilita dal pretore, sentiti i creditori interessati, il debitore e il proprietario del fondo; essa non può essere superiore a tre anni.

Le rendite sono assegnate ai creditori, tenendo conto dei loro diritti di poeriorità.

Art. 539.

(Domanda di vendita)

Ciascuno dei creditori interessati può, in qualsiasi momento, chiedere che si proceda alla vendita dell'azienda.

Il pretore, sentiti gli altri creditori, il debitore e il proprietario del fondo, ove ritenga di accogliere l'istanza, nomina un esperto per la formazione del progetto del bando della vendita.

Nel progetto devono essere dettagliatamente indicati i beni, i rapporti inscindibilmente connessi con l'azienda e che passano all'acquirente, e possibilmente i debiti per i quali gravi sull'azienda un privilegio a norma dell'art. 1957 e dei numeri 1, 4 e 5 dell'art. 1958 cod. civ.

L'esperto deve inoltre indicare, tenuto conto delle consuetudini locali, quale sia l'epoca più conveniente per la vendita e le condizioni che ritenga opportune per il miglior esito di essa.

Art. 540.

(Ordinanza di vendita)

Ricevuto il progetto, il pretore, sentiti i creditori, il debitore, il proprietario del fondo e l'amministratore giudiziale, dispone la vendita con ordinanza non soggetta a impugnazione.

L'ordinanza contiene la descrizione dell'azienda, le condizioni della vendita, la determinazione del giorno in cui questa deve aver luogo, e stabilisce il prezzo base, l'ammontare della cauzione che deve essere

prestata dagli offerenti e la misura minima dell'aumento nelle offerte.

Art. 541.

(Pubblicità)

L'ordinanza di vendita dev'essere pubblicata nel foglio degli annunci legali e affissa quindici giorni prima della vendita alla porta della pretura.

Il pretore può nella stessa ordinanza disporre altre forme di pubblicità che ritenga opportune.

Copia dell'ordinanza è dal pretore trasmessa al consiglio provinciale delle corporazioni che ne dà comunicazione alle organizzazioni sindacali interessate.

Art. 542.

(Incanto)

La vendita ha luogo ai pubblici incanti innanzi al pretore.

All'incanto possono partecipare, personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale, soltanto persone che dal certificato rilasciato dal consiglio provinciale delle corporazioni risultino idonee ad assumere aziende agrarie e che abbiano prestata la cauzione stabilita nell'ordinanza di vendita.

Art. 543.

(Deposito del prezzo)

Il deliberatario deve depositare il prezzo nel termine di quindici giorni nei modi stabiliti per i depositi giudiziari o presso l'istituto di credito desi-

gnato dal pretore. In mancanza perde la cauzione e si procede a nuovo incanto.

Art. 544.

(Trasferimento dell'azienda)

Quando il prezzo sia stato depositato, il pretore, con decreto non soggetto a impugnazione, dichiara trasferita nel deliberatario l'azienda agraria del debitore.

Il decreto è titolo esecutivo per procedere, occorrendo, allo sfratto del debitore e di ogni altro detentore.

Possono sempre farsi valere contro il deliberatario i privilegi indicati nei numeri 1, 4 e 5 dell'articolo 1958 del codice civile e, limitatamente ai frutti, il privilegio indicato nel numero 3 dello stesso articolo.

Art 545.

(Effetti del trasferimento in rapporto al locatore)

Il deliberatario è sostituito al debitore in tutti i diritti e gli obblighi verso il proprietario del fondo sul quale si esercita l'azienda.

Art. 546.

(Distribuzione del prezzo)

Per la distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita si applicano le disposizioni degli articoli 471 e seguenti.

Art. 547.

(Espropriazione di altre aziende)

Le disposizioni del presente titolo si applicano alla esecuzione su aziende diverse da quelle agrarie, purchè non abbiano carattere commerciale, salvo che vi ostino disposizioni di leggi speciali.

TITOLO V

Della esecuzione per consegna o rilascio di beni

Art. 548.

(Precetto)

Nel precetto per consegna di cose mobili determinate o determinabili può essere contenuta la diffida che non trovandosi le cose dovute si procederà ad esecuzione forzata sui beni nei modi stabiliti nei titoli precedenti. A tal fine il creditore deve, nello stesso precetto, indicare il valore in denaro che attribuisce alla cosa e l'ufficiale giudiziario, non trovando le cose dovute, procede all'esecuzione nei modi stabiliti nei titoli precedenti.

La determinazione di valore fatta dal creditore può essere impugnata dal debitore prima della vendita. Sulla impugnativa decide l'autorità giudiziaria competente a disporre la vendita.

L'opposizione non sospende la esecuzione: ma l'autorità giudiziaria, ove lo ritenga opportuno, può sospendere la vendita. In ogni caso, prima che l'opposizione sia decisa, non possono assegnarsi al creditore le somme ricavate dalla esecuzione.

L'esecuzione cessa se il debitore consegna la cosa e paga le spese.

Art. 549.

(Modo della esecuzione)

L'ufficiale giudiziario si reca nel luogo in cui le cose si trovano o ne fa ricerca nei modi indicati nell'art. 449 e le consegna al creditore.

Se sono dovute cose determinate per qualità e quantità, l'ufficiale giudiziario procede alla pesatura, numerazione o misurazione. Col consenso del creditore la consegna può egualmente aver luogo se si riscontrano deficienze di qualità o di quantità, facendosi menzione nel verbale delle differenze riscontrate.

Art. 550.

(Separazione)

Se le cose da consegnare debbono essere tolte da una massa comune al debitore e a uno o più terzi, l'ufficiale giudiziario li invita ad assistere alla esecuzione, affinchè si prestino a separare dalla propria la parte spettante al debitore. Se ciò non sia possibile o sorgano contestazioni, l'ufficiale giudiziario ne riferisce al pretore, che provvede alla separazione o alla divisione, sentiti, ove sia possibile, gli interessati.

Art. 551.

(Concorso di pignoramento)

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando le cose da consegnare abbiano formato oggetto di pignoramento; ma il creditore che ha diritto alla consegna ha facoltà di intervenire nella esecuzione mobiliare e far valere in quella sede le sue ragioni.

Art. 552.

(Esecuzione a scopo di deposito)

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al caso di esecuzione di sentenza dichiarata provvisoriamente eseguibile a norma del terzo comma dell'art. 299; ma in questo caso l'ufficiale giudiziario, in luogo di consegnare la cosa alla persona nel cui interesse si procede alla esecuzione, provvede a depositarla nei modi stabiliti dalla sentenza.

Art. 553.

(Rilascio di beni immobili)

L'ufficiale giudiziario che procede alla esecuzione per rilascio di beni immobili immette il creditore nel possesso e gli consegna, se vi sono, i documenti e le chiavi; quindi ingiunge al debitore di non turbarlo e di non più ingerirsi nell'immobile.

Se vi siano coloni, affittuari, inquilini o altri detentori, l'ufficiale giudiziario deve far riconoscere anche da questi il creditore come proprietario o possessore.

Art. 554.

(Rimozione dei mobili)

Se nell'immobile da consegnare si trovino cose mobili del debitore, che non debbano essere consegnate, l'ufficiale giudiziario ingiunge al debitore di asportarle immediatamente; se il debitore non sia presente o rifiuti, l'ufficiale giudiziario le fa trasportare nel luogo che crede più conveniente, nominando un custode, salvo che il creditore consenta di custodirle a spese del debitore.

Se le cose mobili siano pignorate o sequestrate e il custode rifiuti di rimuoverle, l'ufficiale giudiziario provvede alla sostituzione provvisoria del custode, dandone immediatamente comunicazione al creditore che ha proceduto al pignoramento o al sequestro e al pretore per i provvedimenti di cui al secondo comma dell'art. 453.

Art. 555.

(Opposizione)

In caso di opposizione da parte del debitore si applicano le disposizioni dell'art. 439, primo, quarto e quinto comma, e quelle dell'art. 483.

Le opposizioni di terzi si propongono davanti al pretore del luogo in cui si fa l'esecuzione. Il pretore provvede a norma del secondo e terzo comma dell'art. 484 e, se non sia competente a conoscere del merito, rimette le parti davanti al tribunale.

TITOLO VI

Della esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare

Art. 556.

(Istanza di autorizzazione)

Il creditore, che intenda procedere ad esecuzione forzata in dipendenza di un obbligo di fare o di non fare, deve chiederne l'autorizzazione al pretore del luogo in cui l'esecuzione deve compiersi.

Art. 557.

(Provvedimenti del pretore)

Nel decreto di autorizzazione il pretore determina le modalità della esecuzione e affida a esperti da lui nominati il compimento dell'opera non eseguita dal debitore o la distruzione dell'opera compiuta abusivamente.

Art. 558.

(Immissione in possesso e sequestro)

Quando l'esecuzione debba compiersi su cose che siano in proprietà o in possesso del debitore, il pretore emette nello stesso decreto di autorizzazione o

con decreto successivo l'ordine di immissione in possesso o di sequestro.

L'ufficiale giudiziario provvede all'immissione in possesso o al sequestro nei modi rispettivamente stabiliti nell'art. 553 e nell'art. 575.

Art. 559.

(Difficoltà nella esecuzione)

Quando nella esecuzione si incontrino resistenze, gli esperti incaricati dal pretore si fanno assistere dall'ufficiale giudiziario che può richiedere l'intervento della forza pubblica; quando sia necessario, il pretore, su istanza anche verbale, dà le disposizioni opportune.

Art. 560.

(Rimborso delle spese)

Compiuta la esecuzione il creditore presenta al pretore la nota delle spese compilata o vistata dagli esperti; il pretore, accertatane la regolarità, emette decreto di ingiunzione provvisoriamente esecutivo.

Il pretore può altresì autorizzare il creditore a presentare, durante la esecuzione, note parziali di spese, provvedendo a norma del comma precedente.

Art. 561.

(Opposizioni del debitore)

La persona contro la quale è promossa la esecuzione può farvi opposizione. Si applicano in tal caso le disposizioni del primo, quarto e quinto comma dell'art. 439 e quelle dell'art. 483.

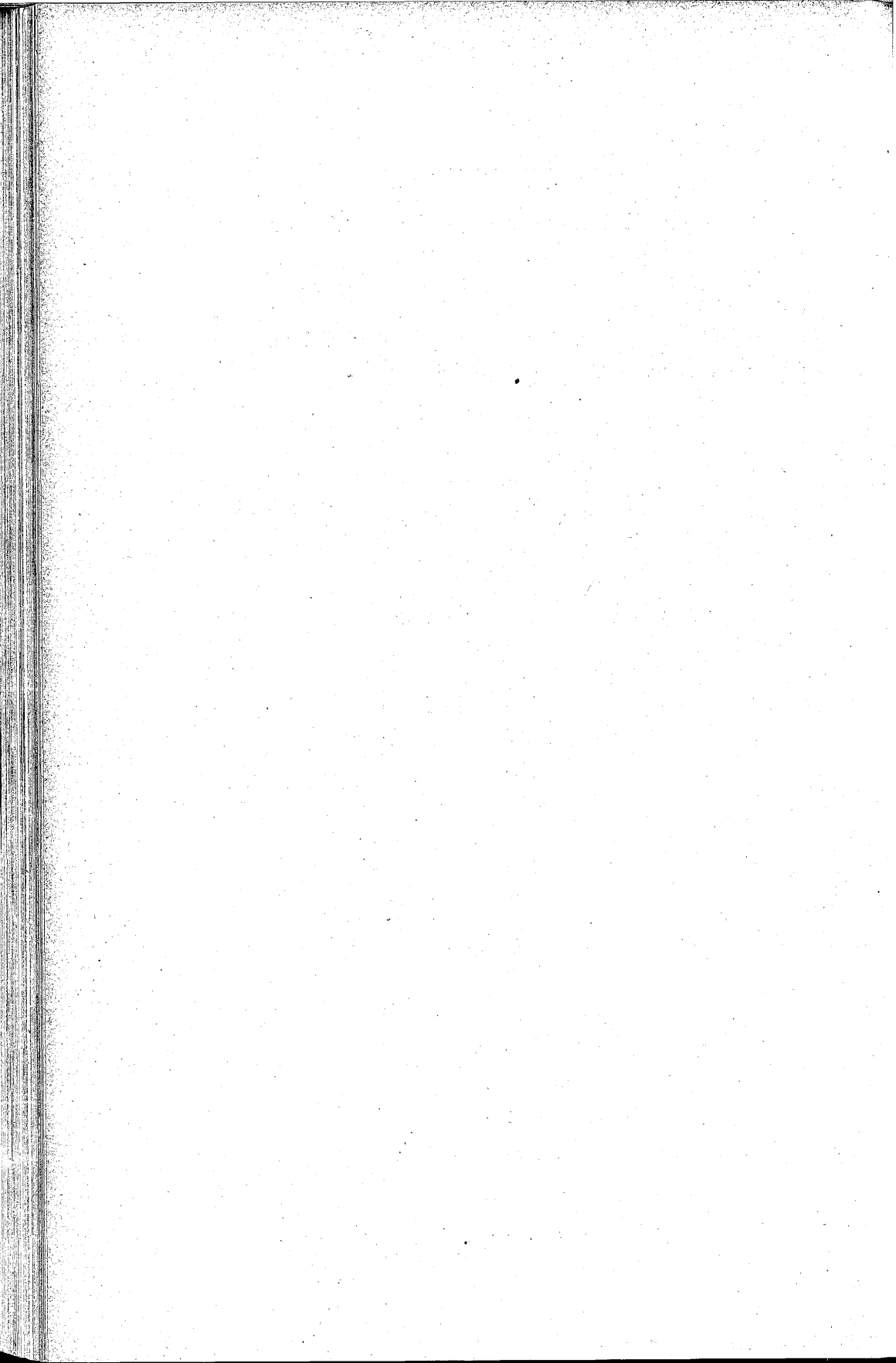
Art. 562.

(Opposizione di terzi)

Le opposizioni di terzi si propongono davanti al pretore che ha autorizzato l'esecuzione.

Si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 484.

Il pretore, se non sia competente per la decisione di merito, rimette le parti davanti al tribunale.



LIBRO TERZO

Dei procedimenti speciali ⁽¹⁾

TITOLO I

Dei procedimenti possessori, cautelari e d'istruzione preventiva

CAPO I

Dei procedimenti in materia di denuncia di nuova opera, di danno temuto e possessori

Art. 563.

(Denuncia di nuova opera e di danno temuto)

La denuncia di nuova opera o di danno temuto,
quando non vi sia giudizio pendente per il me-

(1) La materia di questo libro non è completa, perchè per i procedimenti relativi ad istituti del diritto di famiglia e delle successioni è conveniente, per ovvie necessità di coordinamento, rinviare la formulazione al momento in cui saranno formati i testi definitivi del primo e del terzo libro del nuovo codice civile.

In questo libro saranno anche inserite, con gli opportuni adattamenti, le norme sul procedimento d'ingiunzione e su quello per convalida di sfratto, contenute nel R. decreto 7 agosto 1936 XIV, n. 1531.

rito, può farsi con ricorso al pretore competente a norma dell'art. 99.

Il pretore, prima di procedere, può ordinare che il ricorso sia notificato alle altre parti interessate, con citazione a comparire nel termine che creda di indicare, o anche ad ora fissa.

Quando vi sia necessità di verificare lo stato delle cose, il pretore può disporre con lo stesso provvedimento l'accesso sul luogo, ordinando, se del caso, che le parti interessate siano citate a comparire direttamente sul luogo medesimo.

Art. 564.

(Provvedimenti del pretore)

Il pretore può assumere in ogni caso sommarie informazioni, ordinare le constatazioni che creda necessarie, anche a mezzo di perito, sentire senza altre formalità i testimoni che gli vengano direttamente presentati dalle parti o che si trovino sul luogo, e dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e d'urgenza che creda di ragione, subordinando, se del caso, l'esecuzione ad una cauzione.

Art. 565.

(Conferma o modificazione)

Quando i provvedimenti indicati nell'articolo precedente sono emanati senza che il ricorso sia stato notificato in precedenza alle altre parti, il pretore con la stessa ordinanza fissa un'udienza per pronunziare in contraddittorio sulla conferma, revocazione o modificazione dei provvedimenti stessi. L'ordinanza deve essere a cura del ricorrente notificata alle altre parti nel termine stabilito dal pretore.

Se sia omessa la notificazione, i provvedimenti dati dal pretore cessano di avere effetto.

Il pretore all'udienza stabilita provvede con ordinanza non soggetta a impugnazione.

Art. 566.

(Giudizio sul merito)

Se il pretore sia competente, le parti possono chiedere che il giudizio prosegua per la decisione del merito.

Se il pretore non sia competente, possono chiedere di essere rimesse a questo effetto davanti all'autorità competente.

In ogni caso le ordinanze emesse dal pretore a norma degli articoli 564 e 565 non pregiudicano il merito, e le parti possono promuovere anche successivamente il relativo giudizio nei modi ordinari.

Art. 567.

(Pendenza di giudizio)

Se vi sia giudizio pendente per il merito, la denuncia di nuova opera o di danno temuto si propone nel giudizio medesimo.

Il giudice davanti al quale pende la causa, anche se il giudizio sia sospeso, può dare, con ordinanza, i provvedimenti temporanei e urgenti.

Art. 568.

(Azione di spoglio)

Le disposizioni degli articoli 563 e 564 si applicano anche ai procedimenti per reintegrazione nel possesso. Il pretore, emanati i provvedimenti temporanei e urgen-

ti a norma dell'art. 564, fissa l'udienza per la decisione definitiva della controversia o rimette le parti al giudice investito del giudizio petitorio se questo è pendente. L'ordinanza deve essere notificata alle altre parti, quando ad esse non sia stato notificato il ricorso, nel termine stabilito dal pretore. Se sia omessa la notificazione, i provvedimenti dati dal pretore cessano di avere effetto.

Art. 569.

(Azione di manutenzione)

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano alla domanda di manutenzione del possesso, quando vi sia pericolo di danni gravi e immediati e non vi sia giudizio petitorio pendente.

Se il pretore non ravvisa il pericolo di danni gravi e immediati, ordina che il ricorso sia notificato alle altre parti con citazione in giudizio nelle forme ordinarie.

Quando l'azione possessoria sia proposta davanti al giudice investito del giudizio petitorio a norma dell'art. 113, si applica il capoverso dell'art. 567.

CAPO II.

Del sequestro

Art. 570.

(Sequestro giudiziario)

L'autorità giudiziaria può ordinare il sequestro:

1) di beni mobili o immobili, aziende, patrimoni, quote di patrimonio o altre universalità di beni, quando ne sia controversa la proprietà o il pos-

sesso, o quando sia controverso il diritto di conseguire la consegna o il rilascio, di ottenerne la immissione in possesso o di assumerne l'amministrazione, sempre che ravvisi l'opportunità di provvedere nel frattempo per la loro custodia o per la loro gestione temporanea;

2) di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa, da cui si chieda di desumere elementi di prova o di cui comunque si chieda l'esibizione o comunicazione, sempre che ravvisi l'opportunità di provvedere nel frattempo per la loro conservazione;

3) di cose mobili o immobili, quando ciò occorra per procedere all'esecuzione di provvedimenti che ordinano costruzioni o distruzioni di opere.

Art. 571.

(Sequestro conservativo)

L'autorità giudiziaria può ordinare il sequestro conservativo dei beni del debitore su istanza del creditore, quando questi abbia ragionevole motivo di temere sottrazioni o sia in pericolo di perdere le garanzie del proprio credito.

Art. 572.

(Sequestro in causa pendente)

Quando vi sia causa pendente per il merito, il sequestro è concesso con ordinanza dal giudice del merito.

In caso di urgenza può essere chiesto con ricorso allo stesso giudice, anche se il giudizio sia sospeso; se il giudice non sia stato ancora designato o se la causa penda davanti alla corte d'appello, provvede rispettivamente il presidente del tribunale o della corte. Il giudice provvede con decreto motivato,

assunte se del caso sommarie informazioni anche per mezzo degli ufficiali di polizia giudiziaria.

Se la causa penda davanti al conciliatore, provvede sempre il pretore con decreto motivato.

Art. 573.

(Sequestro quando non vi sia causa pendente)

Quando non vi sia causa pendente, il sequestro si chiede con ricorso al pretore o al presidente del tribunale competente a conoscere del merito; può anche chiedersi al pretore o al presidente del tribunale competente per valore del luogo in cui il sequestro deve essere eseguito. Quando la competenza spetti al conciliatore la domanda si propone al pretore.

Il giudice provvede con decreto motivato e può assumere sommarie informazioni, a norma dell'articolo precedente.

Art. 574.

(Cauzione e nomina del sequestratario)

L'autorità giudiziaria che concede il sequestro può imporre al richiedente l'obbligo di dare cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni e delle spese.

Nei casi di sequestro giudiziario, nomina il sequestratario e può prescrivere cautele per la custodia e per la gestione dei beni sequestrati.

Art. 575.

(Esecuzione del sequestro giudiziario)

Il sequestro giudiziario si esegue secondo le norme stabilite nel titolo quinto del libro secondo, in quanto applicabili.

Devono osservarsi le disposizioni dell'art. 576, ultimo comma, e dell'art. 577, quando il sequestro giudiziario implichi anche il divieto di alienazione delle cose sequestrate.

Il giudice, con il decreto di concessione del sequestro o anche successivamente, può emettere, anche a carico di terzi possessori, un ordine di esibizione o di immissione in possesso immediatamente esecutivo.

Art. 576.

(Esecuzione del sequestro conservativo di mobili)

Il sequestro conservativo su beni mobili si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento.

Se il credito sia privilegiato sopra gli oggetti da sequestrarsi, si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Quando sia ordinato il sequestro di autoveicoli, aeromobili, diritti di privativa o di autore, o di altri beni i cui trasferimenti siano soggetti a particolari forme di pubblicità, il decreto di sequestro dev'essere altresì annotato sui relativi pubblici registri nelle forme prescritte dalle leggi speciali.

Art. 577.

(Esecuzione del sequestro conservativo di immobili)

Il sequestro conservativo su beni immobili si esegue con l'annotazione del decreto di sequestro presso l'ufficio delle ipoteche del luogo in cui i beni sono situati.

L'annotazione produce gli effetti previsti dall'art. 493; si applica il capoverso dello stesso articolo.

Art. 578.

(Sequestro presso terzi)

Il sequestro presso terzi si esegue mediante la notificazione al terzo di un atto nel quale devono essere indicate almeno genericamente le cose o le somme da lui dovute con l'intimazione di farne dichiarazione, nei dieci giorni successivi, nella cancelleria della pretura del suo domicilio.

Se il terzo non fa la dichiarazione, si applicano le disposizioni dell' art. 217.

Se il sequestrante intenda impugnare la dichiarazione, deve proporre il relativo giudizio innanzi allo stesso pretore.

Art. 579.

(Termine di validità del decreto)

Il sequestro deve essere eseguito nel termine di un mese dalla data del decreto che lo concede; decorso questo termine, il decreto cessa di avere effetto.

Art. 580.

(Convalida del sequestro)

Quando non vi sia causa pendente, il richiedente deve, nel termine di dieci giorni dall'esecuzione del sequestro, notificare al sequestrato il decreto di concessione, indicando le cose sulle quali il sequestro è stato eseguito e dando notizia dell'adempimento delle formalità previste negli articoli 575, 576 e 577.

Quando il sequestro sia eseguito in più riprese, il termine per la notificazione decorre dal giorno in cui è avvenuto il primo atto di esecuzione. Dei successivi atti di esecuzione deve essere data notizia nel termine di dieci giorni dal loro compimento.

L'atto di notificazione del decreto di sequestro deve contenere la citazione davanti all'autorità giudiziaria competente per far pronunziare sulla validità e conferma del sequestro e sul merito.

Art. 581.

(Convalida in pendenza di causa)

Quando vi sia causa pendente e il sequestro sia concesso con decreto, il richiedente deve, nei cinque giorni dall'esecuzione, chiedere al giudice la fissazione di un'udienza per pronunziare sulla validità e conferma del sequestro. Il giudice fissa l'udienza a distanza non superiore a dieci giorni. Il provvedimento è notificato alle altre parti nel termine stabilito dal giudice.

All'udienza fissata il giudice provvede con ordinanza, salvo che non ritenga di decidere unitamente al merito.

Art. 582.

(Reclami contro l'esecuzione del sequestro)

I reclami contro l'esecuzione del sequestro si propongono nello stesso giudizio in cui si deve pronunziare sulla sua validità e conferma.

Art. 583.

(Cessazione del sequestro)

Se il sequestrante non osservi le disposizioni stabilite negli articoli 580 e 581, il sequestro cessa di avere effetto.

Art. 584.

(Cauzione prestata dal debitore)

Il sequestro conservativo deve revocarsi quando il debitore presti idonea cauzione per il valore delle cose sequestrate o per l'ammontare del credito che diede causa al sequestro e per le spese.

Art. 585.

(Responsabilità del sequestrante)

Quando il giudice riconosca che il sequestro è senza causa o è stato eseguito in modo eccessivo, condanna il sequestrante al risarcimento dei danni, salvo che lo ritenga esente da colpa.

Art. 586.

(Obblighi del sequestratario)

Quando il sequestratario debba provvedere alla gestione dei beni sequestrati e non sia altrimenti disposto, deve depositare in cancelleria ogni tre mesi il rendiconto della sua gestione, dandone avviso per lettera raccomandata al sequestrante e al sequestrato.

Tanto l'uno quanto l'altro possono proporre i propri reclami al giudice davanti al quale pende il giudizio per la validità del sequestro e per il merito.

Il difetto di reclamo non importa approvazione del rendiconto.

Quando il sequestro sia revocato o annullato, o la causa sia decisa nel merito, il sequestratario deve rendere il conto finale a chi di ragione.

Il giudice, anche d'ufficio, può surrogare con suo decreto il sequestratario dopo averlo sentito e dopo avere assunte le informazioni che ritenga necessarie.

Il compenso al sequestratario, se non vi sia accordo delle parti, è liquidato dal giudice in sede di rendiconto.

Art. 587.

(Cose deteriorabili)

Quando vi sia pericolo di deteriorazione o di svalutazione di cose sequestrate o da sequestrarsi, il giudice, con lo stesso decreto con cui ordina il sequestro o con decreto successivo, può ordinare la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate.

Art. 588.

(Conversione del sequestro in atto di esecuzione)

Quando intervenga sentenza di condanna, il sequestro conservativo di cose mobili vale come pignoramento e l'annotazione prevista nell'art. 577 vale come trascrizione di pignoramento immobiliare.

Se i beni sequestrati abbiano formato oggetto di esecuzione da parte di altri creditori, il sequestrante ha diritto di partecipare alla distribuzione del prezzo insieme ai creditori che abbiano proceduto a pignoramento.

Art. 589.

(Forme speciali di sequestro)

L'autorità giudiziaria può ordinare il sequestro delle somme o delle cose che il debitore abbia offerto o consegnato o messo in qualsiasi modo a disposizione del creditore per la sua liberazione, quando

sia controverso l'obbligo o il modo del pagamento o della consegna, o l'idoneità della cosa offerta o consegnata.

Il sequestro è concesso secondo le norme degli articoli 572 e 573. Si applica altresì il secondo comma dell'art. 574, e, trattandosi di somme o di cose mobili, l'autorità giudiziaria può ordinarne il deposito in un istituto di credito o in un luogo di pubblico deposito quando vi sia pericolo di deteriorazione o di svalutazione, l'autorità giudiziaria provvede a norma dell'art. 587.

Il sequestro o il deposito non ha effetto nei confronti degli altri interessati, se non dal giorno in cui è ad essi notificato.

CAPO III

Dei procedimenti d'istruzione preventiva

Art. 590.

(Esame di testimoni)

Chi abbia fondato motivo di temere che siano per mancare uno o più testimoni necessari a far valere un diritto o un'eccezione, può, se non vi sia giudizio pendente, chiedere con ricorso che ne sia ordinata l'audizione a futura memoria.

Art. 591.

(Ricorso)

Il ricorso si propone all'autorità giudiziaria che sarebbe competente per la causa di merito.

Esso deve essere motivato sulle ragioni della urgenza e contenere le posizioni sulle quali devono

essere interrogati i testimoni, nonchè la esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata e deve essere depositato in cancelleria insieme con i documenti giustificativi.

Art. 592.

(Ordine di comparizione)

Il presidente del tribunale, il pretore o il conciliatore, ordina, con provvedimento in calce al ricorso, la comparizione del ricorrente e delle altre parti e ne stabilisce la data.

Copia del ricorso e del provvedimento suddetto è notificata, a cura del ricorrente, alle altre parti.

Art. 593.

(Provvedimenti per l'esecuzione della prova)

Nel giorno della comparizione il presidente del tribunale, il pretore o il conciliatore sente le parti comparse; e assunte, se del caso, sommarie informazioni, se ritenga fondata la domanda, con ordinanza non soggetta ad impugnazione, ammette l'esame testimoniale, fissando il termine per la prova e dando ogni altra disposizione occorrente. Il presidente del tribunale designa altresì il giudice che deve procedere alla prova.

Art. 594.

(Casi di straordinaria urgenza)

Nei casi di straordinaria urgenza il presidente del tribunale, il pretore o il conciliatore può, su presentazione del ricorso, emanare con decreto i prov-

vedimenti indicati nell'art. 593, dispensando il ricorrente da ogni notificazione alle altre parti. Può anche nominare un procuratore ufficioso che intervenga per gli assenti all'assunzione della prova.

Alle parti interessate viene, a cura della cancelleria, data notizia del provvedimento a mezzo di telegramma, entro il giorno successivo alla data di esso.

Art. 595.

(Ispezione e perizia)

In ogni caso in cui vi sia urgenza di constatare lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose, e non vi sia giudizio pendente, la parte interessata può chiedere e ottenere nelle forme stabilite negli articoli 591 a 594, in quanto applicabili, che sia disposta una constatazione peritale o un'ispezione giudiziale.

Il ricorso deve essere proposto al pretore del luogo ove si trova l'oggetto della constatazione o dell'ispezione.

Il pretore, quando accolga la domanda, provvede all'ispezione ovvero nomina con lo stesso decreto il perito per la constatazione, fissando contemporaneamente la data dell'inizio delle operazioni.

Se non sia diversamente disposto, il perito presta giuramento all'atto del deposito della relazione.

Art. 596.

(Efficacia delle prove preventive nel giudizio di merito)

L'esperimento preventivo delle prove indicate negli articoli precedenti non pregiudica in nessun caso le ragioni e le difese delle parti nel giudizio di merito

circa l'ammissibilità e la concludenza delle medesime, non osta alla deduzione di prove con rarie e non impedisce alla parte istante di presentare altre prove.

Sino a che la prova non sia stata ammessa nel giudizio di merito, i verbali di testimonianza, di constatazione o di accesso possono bensì essere esaminati, ma non possono essere prodotti nè invocati dalle parti e la cancelleria non può rilasciarne copia.

Art. 597.

(Norme di procedura)

Nel corso dell'esperimento delle prove, oltre le disposizioni degli articoli precedenti, si applicano le norme ordinarie di procedura, in quanto le circostanze lo consentano.

Il giudice valuterà i risultati delle prove secondo il suo libero apprezzamento, tenendo anche conto delle modalità con cui sono state raccolte.

Art. 598.

(Giudizio pendente)

Nel caso di giudizio pendente, la domanda di istruzione preventiva è proposta al giudice davanti al quale pende il giudizio, anche se questo è sospeso. Il giudice provvede con ordinanza.

TITOLO II

Dell'arbitrato

CAPO I.

Del compromesso e della clausola compromissoria

Art. 599.

(Compromesso)

Le parti possono compromettere in arbitri controversie già sorte, salvo che riguardino questioni di stato, di separazione fra coniugi, d'interdizione, inabilitazione o altre che non possano essere transatte.

Il compromesso deve essere fatto per iscritto e deve determinare l'oggetto delle controversie a pena di nullità.

Art. 600.

(Validità del compromesso)

Al compromesso si applicano le disposizioni che regolano la validità dei contratti e a questo effetto si considera come atto eccedente l'ordinaria amministrazione.

Art. 601.

(Clausola compromissoria)

Nel contratto o in atto successivo le parti possono convenire che le controversie che nascano dal contratto medesimo siano devolute al giudizio di arbitri, sempre che trattisi di controversie che possano formare oggetto di compromesso.

La convenzione deve risultare da atto scritto a pena di nullità.

Art. 602.

(Numero degli arbitri)

Gli arbitri possono essere uno o più, purchè in numero dispari. Il numero di essi, la nomina o il modo di procedervi devono risultare dal compromesso o dall'a clausola compromissoria. In ogni caso la nomina deve essere fatta per iscritto.

Queste disposizioni si osservano a pena di nullità.

CAPO II

Degli arbitri.

Art. 603.

(Nomina degli arbitri)

Quando gli arbitri non siano stati nominati nel compromesso, ciascuna delle parti può, con atto notificato a mezzo d'ufficiale giudiziario, invitare l'altra parte, alla quale spetti di nominare uno o più

arbitr', a procedere alla nomina. La parte, alla quale sia rivolto l'invito, deve, nei quindici giorni successivi, notificare a sua volta le generalità dell'arbitro o degli arbitri da essa nominati.

In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiederne la nomina mediante ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il compromesso è stato conchiuso o registrato.

La stessa disposizione si applica se la nomina deve essere fatta da un terzo. Se però la nomina sia dal compromesso deferita all'autorità giudiziaria, la richiesta è proposta con ricorso.

Art. 604.

(Nomina nel caso di clausola compromissoria)

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso che la nomina degli arbitri sia chiesta per effetto di clausola compromissoria. Ma in questo caso, se la parte a cui spetta la nomina non vi provveda nel termine indicato nell'articolo precedente, l'altra parte deve chiedere all'autorità giudiziaria competente a conoscere del merito di dichiarare che la controversia deve essere decisa dagli arbitri e nominare l'arbitro o gli arbitri mancanti.

Nella citazione l'attore deve determinare l'oggetto della controversia che intende sottoporre al giudizio degli arbitri; il convenuto può chiedere che tale oggetto sia modificato o ampliato.

Art. 605.

(Sostituzione di arbitri)

Quando per qualsiasi causa vengano a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, si provvede alla loro sostituzione con le norme stabilite per la nomi-

na nel compromesso o nella clausola compromissoria. Se la parte o il terzo che deve eseguire la nomina non vi provveda, si applicano le disposizioni dell' art. 603.

Art. 606.

(Capacità ad essere arbitro)

Gli arbitri debbono essere cittadini italiani.

Non possono essere arbitri i minori, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e coloro che siano sottoposti a interdizione dai pubblici uffici.

Art. 607.

(Obblighi degli arbitri)

Gli arbitri devono pronunciare il lodo entro il termine stabilito dalle parti o dalla legge; in difetto sono tenuti ai danni anche se dopo l'accettazione rinuncino a l'incarico senza giustificato motivo.

L'accettazione deve essere fatta per iscritto e può risultare dalla sottoscrizione del compromesso.

Art. 608.

(Diritti degli arbitri)

Gli arbitri hanno diritto alla rifusione delle spese e all'onorario per l'opera prestata, salvo che non vi abbiano rinunciato all'atto dell'accettazione della nomina o con atto scritto successivo.

Se gli arbitri provvedano direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario, tale liquidazione non è vincolativa per le parti se esse non l'accettano.

In tal caso l'ammontare delle spese e dell'onorario è determinato con ordinanza non soggetta a impugnazione dal presidente del tribunale del luogo in cui risulti conchiuso o registrato il compromesso o la clausola compromissoria, su ricorso degli arbitri e sentite le parti.

L'ordinanza vale titolo esecutivo contro le parti, le quali sono tenute in solido, salvo rivalsa fra esse.

Art. 609.

(Ricusaione degli arbitri)

La parte può ricusare l'arbitro, che essa non abbia nominato, nei casi indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 33.

La ricusazione deve essere proposta con ricorso al presidente del tribunale indicato nell'art. 608 entro il termine perentorio di giorni dieci dalla notizia della nomina. Il presidente decide con ordinanza non soggetta a impugnazione, udito l'arbitro ricusato ed assunte, se del caso, sommarie informazioni.

CAPO III

Del procedimento

Art. 610.

(Svolgimento del procedimento)

Le parti possono stabilire nel compromesso, nella clausola compromissoria o con atto scritto successivo, le norme che gli arbitri devono osservare per lo svolgimento del procedimento.

In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facoltà di regolarne lo svolgimento nel modo che stimano

più opportuno. Devono in ogni caso assegnare alle parti un termine per la presentazione dei documenti e delle memorie.

Art. 611.

(Atti d'istruzione)

Gli atti d'istruzione possono delegarsi dagli arbitri a uno di essi.

Nell'assumere testimoni o procedere a perizie gli arbitri possono richiedere la prestazione del giuramento a norma degli articoli 231 e 243.

Art. 612.

(Deduzioni delle parti)

Le parti possono nelle loro memorie sottoporre agli arbitri questioni specifiche.

Se una delle parti ritiene che taluna delle questioni sottoposte esorbiti dai poteri degli arbitri, deve far valere la sua eccezione nello stesso procedimento arbitrale; altrimenti non può, per questo motivo, proporre impugnazione per nullità della sentenza.

Art. 613.

(Sequestro)

Gli arbitri non possono concedere sequestri.

Quando l'autorità giudiziaria abbia concesso un sequestro in una controversia compromessa in arbitri, questi pronunziano anche sulla validità, conferma o revocazione del sequestro.

Art. 614.

(Controversie incidentali)

Se nel corso del procedimento sorga una controversia sullo stato delle persone o su altro oggetto che non possa compromettersi, la cui decisione sia influente sull'esito del procedimento arbitrale, gli arbitri devono sospendere il procedimento e rimettere le parti davanti all'autorità giudiziaria competente.

In tal caso il termine stabilito dall'art. 615 resta sospeso fino al giorno in cui una delle parti dia notizia agli arbitri che la controversia incidentale è stata decisa con sentenza passata in giudicato; ma se il termine che resta a decorrere ha durata inferiore è prorogato fino a quindici giorni.

CAPO IV

Della sentenza

Art. 615.

(Termine per la decisione)

Se le parti non abbiano disposto diversamente, gli arbitri devono pronunziare il lodo nel termine di novanta giorni dall'accettazione della nomina. Se gli arbitri siano più e l'accettazione non sia avvenuta contemporaneamente da parte di tutti, il termine decorre dall'ultima accettazione. Il termine è sospeso quando sia proposta istanza di riconsiliazione e fino alla decisione di essa ed è interrotto quando occorra procedere alla sostituzione degli arbitri o di alcuno di essi.

Quando si debba compiere un'istruttoria gli

arbitri possono prorogare per una volta sola il termine per non più di novanta giorni.

Nel caso di morte di una delle parti il termine è prorogato di giorni trenta.

Art. 616.

(Decorso del termine)

Il decorso del termine indicato nell' articolo precedente non può essere fatto valere come causa di nullità della sentenza se una delle parti non abbia, prima della deliberazione del lodo, notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la decadenza.

Art. 617.

(Norme per la decisione)

Gli arbitri nella decisione della controversia non sono tenuti ad osservare le regole di diritto, salvo che le parti abbiano diversamente stabilito.

Art. 618.

(Deliberazione e requisiti del lodo)

Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dopo conferenza personale degli arbitri ed è poi redatto in iscritto.

Esso deve contenere:

- 1) l' indicazione delle generalità delle parti ;
- 2) l' indicazione dell' atto di compromesso ;
- 3) l' indicazione sommaria dei motivi ;
- 4) il dispositivo ;
- 5) l' indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui viene sottoscritto ;
- 6) la sottoscrizione di tutti gli arbitri.

Tuttavia è valido il lodo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, purchè si dia atto che esso è stato deliberato dopo conferenza personale di tutti.

Nel lodo gli arbitri pronunziano anche sulle spese.

Art. 619.

(Luogo di pronunzia)

Il lodo dev'essere pronunziato nel Regno.

Art. 620.

(Deposito del lodo)

Il lodo dev'essere depositato in originale con l'atto di compromesso, nel termine perentorio di cinque giorni dalla data di sottoscrizione, da uno degli arbitri alla cancelleria della pretura del luogo in cui è stato pronunziato.

Il pretore, accertata la tempestività del deposito e la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con suo decreto e ne ordina la inserzione nei registri.

Il decreto del pretore conferisce al lodo efficacia di sentenza.

Del deposito e del provvedimento del pretore è dato avviso dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti nell'art. 52.

CAPO V

Delle impugnazioni

Art. 621.

(Mezzi di impugnazione)

La sentenza arbitrale è soggetta soltanto all'impugnazione per nullità e a quella per revocazione.

Art. 622.

(Impugnazione per nullità)

L'impugnazione per nullità si propone davanti alla corte d'appello del luogo in cui è depositata la sentenza, nel termine di quaranta giorni dalla notificazione della sentenza stessa.

L'impugnazione non è più proponibile, quando sia decorso un anno dalla data del provvedimento col quale il pretore dichiara esecutivo il lodo.

Art. 623.

(Casi di nullità)

L'impugnazione per nullità è ammessa nei seguenti casi:

- 1) se il compromesso sia nullo;
- 2) se gli arbitri non siano stati nominati con le forme e nei modi prescritti nel capo primo e secondo di questo titolo, purchè la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
- 3) se la sentenza abbia pronunziato fuori dei limiti del compromesso o non abbia pronunziato su taluno degli oggetti del compromesso o dia disposizioni contraddittorie;
- 4) se gli arbitri abbiano esorbitato dall'obbligo loro imposto di osservare le regole di diritto;
- 5) se la sentenza sia stata pronunziata da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'art. 606;
- 6) se la sentenza non contenga i requisiti indicati nell'art. 618, numeri 3, 4, 5 e 6, ovvero non sia stata pronunziata nel Regno o sia stata depositata dopo decorso il termine stabilito nell'art. 620;
- 7) se la sentenza sia stata pronunziata dopo la

scadenza del termine indicato nell'art. 615, salvo il disposto dell'art. 616;

8) se nel procedimento non siano state osservate le forme richieste nei giudizi sotto pena di nullità, quando gli arbitri avessero l'obbligo di osservarle a norma dell'art. 610 e la nullità non sia stata sanata.

Art. 624.

(Decisione sull'impugnazione)

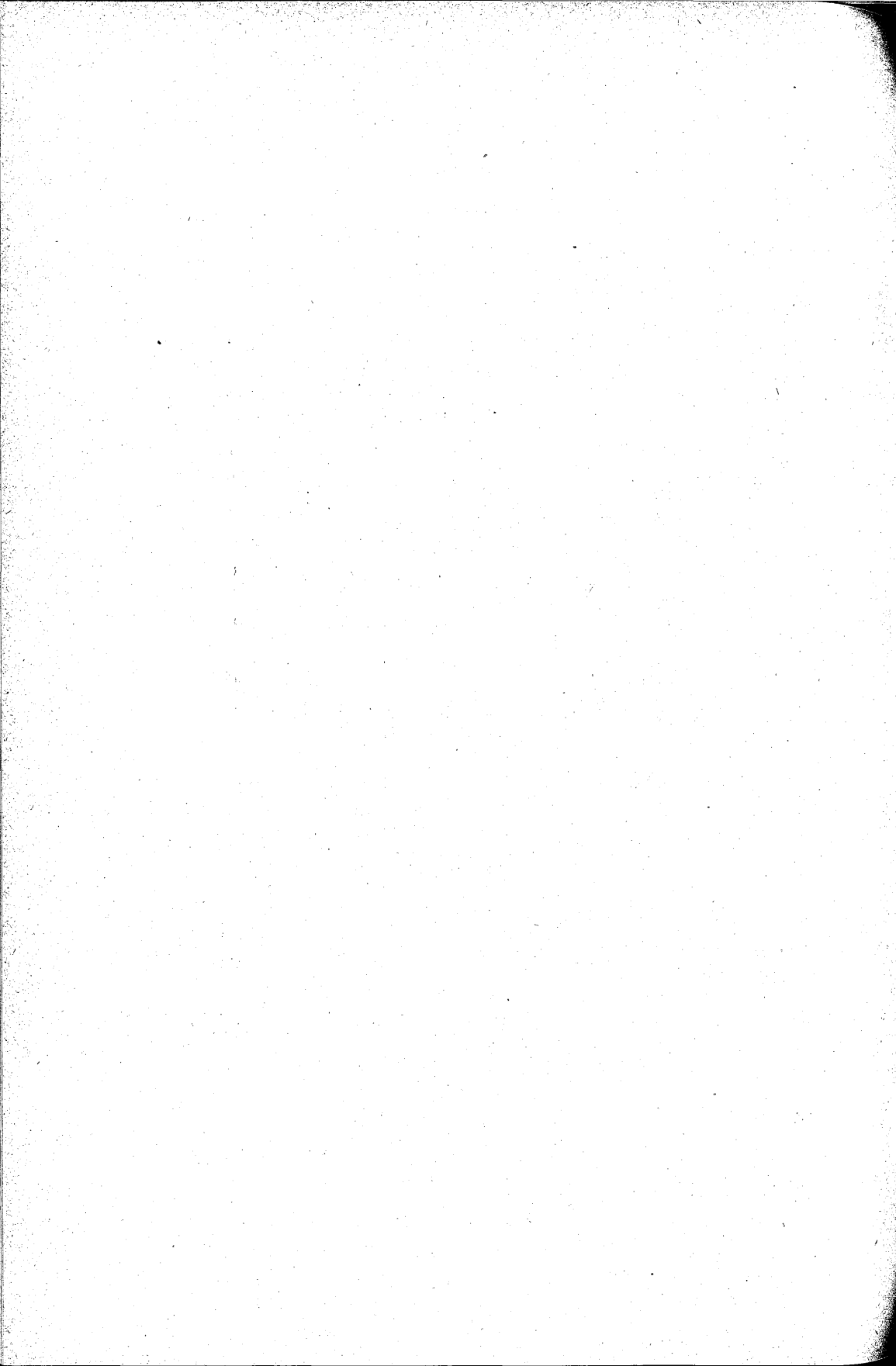
La corte d'appello, quando accolga l'impugnazione, dichiara con sentenza la nullità del giudizio arbitrale e della sentenza, e, se la causa sia in condizione di essere decisa, pronunzia anche sul merito. Se per la decisione sul merito occorra procedere a mezzi istruttori, provvede contemporaneamente con separata ordinanza.

In pendenza del giudizio la corte d'appello può sospendere l'esecuzione della sentenza impugnata.

Art. 625.

(Revocazione)

Quando non possa proporsi l'impugnazione per nullità, la sentenza è soggetta a revocazione nei casi indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 397, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro primo. L'impugnazione si propone davanti la corte d'appello del luogo in cui la sentenza è depositata.



TITOLO III

Dell' efficacia delle sentenze straniere

Art. 626.

(Competenza)

Chi ha interesse a far valere nel Regno una sentenza di autorità giudiziaria straniera deve proporre domanda alla corte d'appello del luogo in cui la sentenza deve essere eseguita.

Art. 627.

(Condizioni per la dichiarazione d'efficacia)

La corte d'appello dichiara con sentenza l'efficacia nel Regno della sentenza straniera, quando abbia riconosciuto :

- 1) che i principî sulla competenza giudiziaria internazionale, accolti nell'ordinamento italiano, non escludono sulla controversia la giurisdizione dello Stato nel quale la sentenza è stata pronunziata ;
- 2) che la citazione è stata notificata in conformità alla legge del luogo ove fu trattato il giudizio ed è stato in essa assegnato un congruo termine a comparire ;
- 3) che le parti si sono costituite in giudizio se-

condo la legge del luogo o la contumacia è stata accertata e dichiarata validamente in conformità della stessa legge;

4) che la sentenza è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata;

5) che essa non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un'autorità giudiziaria italiana;

6) che non è pendente avanti un'autorità giudiziaria italiana una controversia per il medesimo oggetto e fra le stesse parti;

7) che la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al diritto pubblico italiano.

Nel giudizio deve essere sentito il pubblico ministero.

Ai fini dell'esecuzione forzata il titolo è costituito dalla sentenza straniera e da quella della corte d'appello.

Art. 628

(Riesame del merito)

Su istanza del convenuto la corte d'appello procede al riesame del merito della controversia, quando la sentenza sia stata pronunciata in contumacia o quando si faccia valere alcuno dei motivi di revocazione indicati nell'art. 397.

Art. 629.

(Dichiarazione d'efficacia in giudizio pendente)

La sentenza di autorità giudiziaria straniera, che non sia stata dichiarata efficace nel Regno a norma dell'art. 627, può farsi valere in pendenza di

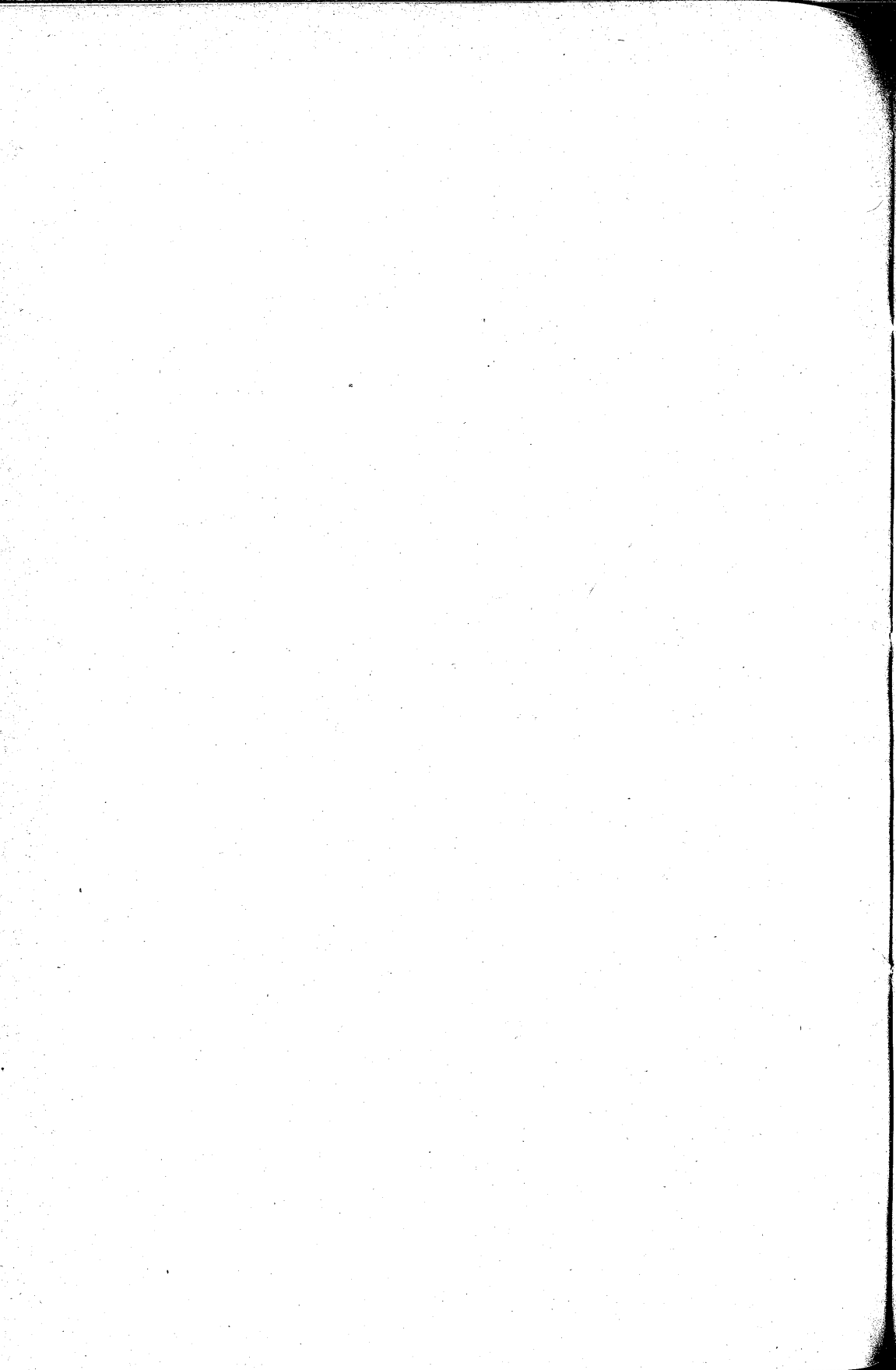
giudizio davanti all'autorità giudiziaria italiana, quando il giudice che conosce della causa accerti che concorrono le condizioni indicate nell'art. 627. L'accertamento produce effetti soltanto nel giudizio in cui la sentenza straniera è fatta valere.

Art. 630.

(Convenzioni internazionali)

Le disposizioni di questo titolo sono subordinate a quelle delle convenzioni internazionali.

INDICI



INDICE SISTEMATICO

LIBRO PRIMO

Del giudizio di cognizione

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Dell'esercizio dell'azione Art. 1-4

CAPO II

Delle parti, dei procuratori e dei difensori

SEZIONE I. - <i>Della capacità a stare in giudizio</i> „	5-11
SEZIONE II. - <i>Della pluralità delle parti</i> „	12-15
SEZIONE III. - <i>Del mutamento delle parti</i> „	16-18
SEZIONE IV. - <i>Dei procuratori e dei difensori</i> „	19-25
SEZIONE V. - <i>Dei doveri delle parti, dei procuratori e dei difensori</i> „	26-28

CAPO III

Del pubblico ministero Art. 29-31

CAPO IV

Del giudice „ 32-37

CAPO V

Degli atti del procedimento

SEZIONE I. - <i>Norme generali</i>	„ 38-42
SEZIONE II. - <i>Degli atti delle parti.</i>	„ 43-45
SEZIONE III. - <i>Degli atti del giudice</i>	„ 46-50
SEZIONE IV. - <i>Degli atti del cancelliere</i>	„ 51-53
SEZIONE V. - <i>Delle udienze</i>	„ 54-56

CAPO VI

Delle notificazioni „ 57-61

CAPO VII

Dei termini „ 62-65

CAPO VIII

Della nullità degli atti „ 66-69

CAPO IX

Delle spese del giudizio „ 70-80

TITOLO II

DELLA COMPETENZA

CAPO I

Norme generali Art. 81-85

CAPO II

Distinzione della competenza

SEZIONE I. — *Della competenza per materia e per valore* . . . Art. 86-95

SEZIONE II. — *Della competenza per territorio* „ 96-105

CAPO III

Spostamento e deroghe alla competenza . . . „ 106-114

CAPO IV

Delle eccezioni di incompetenza „ 115-121

CAPO V

Del regolamento di competenza „ 122-130

TITOLO III

DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AI TRIBUNALI

CAPO I

Dell' introduzione della causa

SEZIONE I. — *Della citazione introduttiva e della sua notificazione* Art. 131-142

SEZIONE II. — *Della costituzione delle parti e dei suoi effetti* „ 143-149

SEZIONE III. — *Della mancata costituzione delle parti nel termine iniziale* „ 150-152

SEZIONE IV. — *Della designazione del giudice* „ 153-156

CAPO II

Del procedimento

SEZIONE I. — *Della trattazione della causa* „ 157-165

SEZIONE II. — *Della decisione della causa* „ 166-171

CAPO III

Delle prove

SEZIONE I. - *Dell' esecuzione delle prove in genere*

- § 1) Norme generali Art. 172-176
§ 2) Partecipazione delle parti e dei terzi alla prova . . . „ 177-180
§ 3) Accertamento e chiusura della prova „ 181-183

SEZIONE II. - *Dei mezzi di prova*

- § 1) Della prova documentale in generale „ 184-193
§ 2) Del riconoscimento e della verifica delle scritture
private „ 194-203
§ 3) Della querela di falso „ 204-212
§ 4) Disposizione comune ai due paragrafi precedenti . . „ 213
§ 5) Dell' interrogatorio „ 214-218
§ 6) Del giuramento „ 219-225
§ 7) Della prova per testimoni „ 226-239
§ 8) Della perizia „ 240-250
§ 9) Delle ispezioni, delle riproduzioni meccaniche e degli
esperimenti „ 251-256
§ 10) Accertamento di conti e attribuzioni dei periti concilia-
tori in materia contabile. „ 257-264

CAPO IV

Dell' intervento di terzi

SEZIONE I. - *Dell' intervento volontario* „ 265-267

SEZIONE II. - *Dell' intervento coattivo* „ 268-272

CAPO V

Del procedimento in contumacia . . . „ 273-280

CAPO VI

Della sospensione, interruzione ed estinzione del procedimento

SEZIONE I. - *Della sospensione del procedimento* „ 281-284

SEZIONE II. - *Della interruzione del procedimento* „ 285-291

SEZIONE III. - *Della estinzione del procedimento* „ 292-296

CAPO VII

Della notificazione e della esecutorietà delle sentenze

SEZIONE I. — *Della notificazione delle sentenze* . . . Art. 297-298

SEZIONE II. — *Della provvisoria esecuzione della sentenza* „ 299-303

CAPO VIII

Della correzione delle ordinanze e delle sentenze . . . 304-307

TITOLO IV

DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL
PRETORE E AL CONCILIATOREArt. 308-319

TITOLO V

DELLE IMPUGNAZIONI

CAPO I

Delle impugnazioni in generale Art. 320-331

CAPO II

Dell'appello

SEZIONE I. — *Delle sentenze appellabili e dell'atto
di appello* » 332-344

SEZIONE II. — *Dei poteri del giudice di appello* . . » 345-348

SEZIONE III. — *Del procedimento* » 349-363

CAPO III

Del ricorso per cassazione

SEZIONE I. — *Delle sentenze impugnabili e dei ri-
corsi* » 364-377

SEZIONE II. — *Del procedimento e delle sentenze* . . » 378-392

SEZIONE III. — *Del giudizio di rinvio* » 393-396

CAPO IV

Della revocazione Art. 397-406

CAPO V

Dell' opposizione di terzo » 407-411

TITOLO VI

NORME PARTICOLARI PER LA DECISIONE DELLE
CONTROVERSIE INDIVIDUALI DEL LAVORO . Art. 412-428

LIBRO SECONDO

Del giudizio di esecuzione

TITOLO I

DELL' ESECUZIONE FORZATA IN GENERALE . Art. 429-439

TITOLO II

DELL' ESECUZIONE FORZATA SUI MOBILI

CAPO I

Disposizioni generali Art. 440-447

CAPO II

Del pignoramento presso il debitore . . . , 448-474

CAPO III

Del pignoramento presso terzi . . . Art. 475-482

CAPO IV

Delle opposizioni . . . „ 483-488

TITOLO III

DELLA ESECUZIONE FORZATA SUGLI IMMOBILI

CAPO I

Della esecuzione contro il debitore

SEZIONE I. — *Del pignoramento* Art. 489-496

SEZIONE II. — *Della vendita* „ 497-508

SEZIONE III. — *Dell'amministrazione giudiziale* „ 509-513

SEZIONE IV. — *Della graduazione* „ 514-521

CAPO II

Della esecuzione contro terzi „ 522-526

CAPO III

Della liberazione degli immobili dalle
ipoteche. „ 527-533

TITOLO IV

DELLA ESPROPRIAZIONE DI AZIENDE . . Art. 534-547

TITOLO V

DELLA ESECUZIONE PER CONSEGNA O RILAS-
SCIO DI BENI Art. 548-555

TITOLO VI

DELLA ESECUZIONE FORZATA DEGLI OBBLIGHI
DI FARÊ E DI NON FARE Art. 556-562

LIBRO TERZO

Dei procedimenti speciali

TITOLO I

DEI PROCEDIMENTI POSSESSORI, CAUTELARI
E D'ISTRUZIONE PREVENTIVA

CAPO I

Dei procedimenti in materia di denun-
cia di nuova opera, di danno te-
muto e possessori Art. 563-569

CAPO II

Del sequestro „ 570-589

CAPO III

Dei procedimenti d'istruzione preven-
tiva „ 590-598

TITOLO II

DELL'ARBITRATO

CAPO I

Del compromesso e della clausola compromissoria Art. 599-602

CAPO II

Degli arbitri „ 603-609

CAPO III

Del procedimento „ 610-614

CAPO IV

Della sentenza „ 615-620

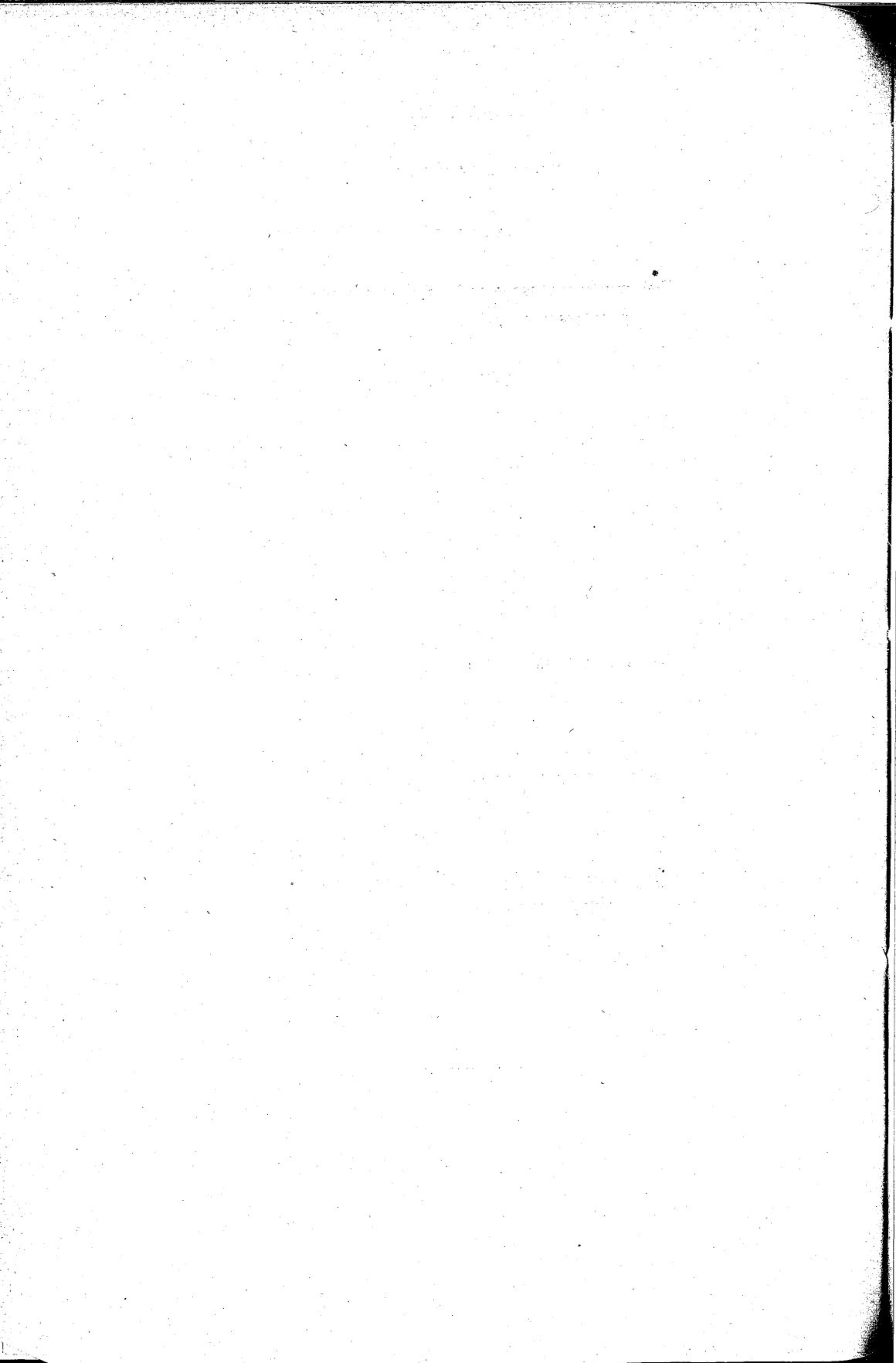
CAPO V

Delle impugnazioni „ 621-625

TITOLO III

DELL'EFFICACIA DELLE SENTENZE

STRANIERÈ Art. 626-630



INDICE ANALITICO

LIBRO PRIMO

Del giudizio di cognizione

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Dell'esercizio dell'azione

Domanda	Art.	1
Contraddittorio	"	2
Interesse	"	3
Correlazione fra domanda e decisione	"	4

CAPO II

Delle parti, dei procuratori e dei difensori

SEZIONE I. - *Della capacità a stare in giudizio*

Norma generale	Art.	5
Incapaci	"	6
Associazioni di fat	"	7
Membri della famiglia reale	"	8
Irregolare rappresen nza delle parti	"	9
Curatore provvisorio per il giudizio	"	10

Nomina del curatore provvisorio	Art.	11
---	------	----

SEZIONE II. — *Della pluralità delle parti*

Pluralità di attori e di convenuti	"	12
Intervento volontario	"	13
Intervento coattivo	"	14
Estromissione di parti e stralcio	"	15

SEZIONE III. — *Del mutamento delle parti*

Morte della parte o mutamento di capacità	"	16
Successione di persone giuridiche	"	17
Successione a titolo particolare	"	18

SEZIONE IV. — *Dei procuratori e dei difensori*

Ministero del procuratore	"	19
Parti e procuratori	"	20
Forma della procura	"	21
Poteri del procuratore	"	22
Procuratore che sia parte in giudizio	"	23
Revoca, rinunzia e cessazione della procura	"	24
Difensori	"	25

SEZIONE V. — *Dei doveri delle parti, dei procuratori e dei difensori*

Dovere di probità	"	26
Dovere di rispetto	"	27
Dovere di ottemperare alle richieste del giudice	"	28

CAPO III

Del pubblico ministero

Azione proposta dal pubblico ministero	Arti.	29
Intervento obbligatorio e facoltativo	"	30
Facoltà del pubblico ministero	"	31

CAPO IV

Del giudice

Costituzione del giudice.	Art.	32
Astensione del giudice	"	33
Sostituzione del giudice	"	34
Ricusazione del giudice	"	35
Ricorso per la ricusazione	"	36
Provvedimenti sul ricorso per la ricusazione	"	37

CAPO V

Degli atti del procedimento

SEZIONE I. — *Norme generali*

Forma degli atti	Art.	38
Uso della lingua italiana	"	39
Traduzione di atti	"	40
Partecipazione di sordi o di muti al procedimento	"	41
Identificazione di atti e di documenti	"	42

SEZIONE II. — *Degli atti delle parti*

Sottoscrizione degli atti da parte del procuratore	"	43
Citazione e ricorso	"	44
Comparsa	"	45

SEZIONE III. — *Degli atti del giudice*

Sentenze, ordinanze, decreti	"	46
Forma della sentenza	"	47
Pubblicazione della sentenza	"	48
Forma delle ordinanze	"	49
Forma dei decreti	"	50

SEZIONE IV. — *Degli atti del cancelliere*

Verbale	"	51
Comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria	"	52
Altre attribuzioni del cancelliere	"	53

SEZIONE V. — *Delle udienze*

Direzione dell'udienza	"	54
Poteri di polizia del giudice in udienza	"	55
Doveri di chi interviene all'udienza	"	56

CAPO VI

Delle notificazioni

Notificazione per ministero di ufficiale giudiziario	Art.	57
Relazione della notificazione	"	58
Facoltà del giudice di stabilire forme diverse di notificazione	"	59
Notificazione per mezzo della posta	"	60
Modalità della notificazione	"	61

CAPO VII

Dei termini

Termini legali e termini giudiziali	Art.	62
Computo del termine	"	63
Termini perentori o a pena di decadenza	"	64
Abbreviazione o proroga di termini	"	65

CAPO VIII

Della nullità degli atti

Nullità assoluta	Art.	66
Nullità relativa	"	67
Effetti delle nullità	"	68
Pronunzia sulle nullità	"	69

CAPO IX

Delle spese del giudizio

Onere delle spese	Art.	70
Liquidazione delle spese	"	71
Spese per atti nulli, superflui e per cause riunite	"	72
Compensazione delle spese	"	73
Solidarietà nelle spese	"	74
Distrazione delle spese	"	75
Condanna in proprio di rappresentanti, procuratori e difensori	"	76
Responsabilità aggravata	"	77
Opposizione alla liquidazione	"	78
Omissione di pronunzia sulle spese	"	79
Garanzia per le spese e cauzione	"	80

TITOLO II

DELLA COMPETENZA

CAPO I

Norme generali

Autorità giudiziaria e giudici speciali; difetto di giurisdizione	Art.	81
Inderogabilità della giurisdizione	"	82
Inderogabilità della competenza	"	83

Delegabilità dei poteri del giudice	Art. 84
Irrelevanza dei mutamenti dello stato di fatto sulla competenza	" 85

CAPO II

Distinzione della competenza

SEZIONE I. -- *Della competenza per materia e per valore*

Conciliatore	Art. 86
Pretore	" 87
Tribunale	" 88
Valore della domanda	" 89
Pluralità di capi di domanda o pluralità di creditori o di debitori per la stessa obbligazione	" 90
Valore dichiarato e valore presunto	" 91
Beni immobili	" 92
Negozi e rapporti giuridici	" 93
Rendite	" 94
Giudizi divisionali	" 95

SEZIONE II. -- *Della competenza per territorio*

Foro generale	Art. 96
Azioni contro persone giuridiche	" 97
Foro facoltativo per le azioni personali	" 98
Azioni immobiliari e azioni possessorie	" 99
Azioni ereditarie	" 100
Azioni fra soci o condomini	" 101
Azioni relative a gestioni tutelari e patrimoniali	" 102
Competenza in caso di elezione di domicilio	" 103
Norme speciali relative allo straniero o all'apolide	" 104
Giudizi in cui sia parte la pubblica amministrazione	" 105

CAPO III

Spostamento e deroghe alla competenza

Azione accessoria e in garanzia	Art. 106
Connessione	" 107
Pluralità di domande fra le stesse parti	" 108
Spostamento di competenza per effetto di eccezioni	" 109
Domande riconvenzionali	" 110
Prevenzione	" 111
Competenza in caso di stralcio di cause	" 112

Deroga in tema di azioni possessorie	Art. 113
Clausole di competenza per territorio	„ 114

CAPO IV

Delle eccezioni di incompetenza

Difetto di giurisdizione	Art. 115
Proponibilità delle eccezioni d' incompetenza	„ 116
Giudizio petitorio e possessorio	„ 117
Litispendenza	„ 118
Connessione: cause pendenti davanti allo stesso giudice	„ 119
Connessione: cause pendenti davanti a giudici diversi	„ 120
Incompetenza sopravvenuta	„ 121

CAPO V

Del regolamento di competenza

Pronunzia sulla sola competenza	Art. 122
Difetto di giurisdizione	„ 123
Sentenza sulla competenza e sul merito	„ 124
Conflitto di competenza	„ 125
Autorità competente per il regolamento	„ 126
Forma del procedimento	„ 127
Sospensione del giudizio	„ 128
Decisione sul regolamento di competenza	„ 129
Contenuto della decisione	„ 130

TITOLO III

DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AI TRIBUNALI

CAPO I

Dell' introduzione della causa

SEZIONE I. — *Della citazione introduttiva e della sua notificazione*

Citazione, suoi elementi	Art. 131
Termine per la costituzione del convenuto	„ 132
Consegna a mani proprie	„ 133
Consegna a mani di terzi	„ 134

Irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone tenute a ricevere l'atto	Art.	135
Notificazione presso il domiciliatario	"	136
Notificazione a persona di domicilio o dimora ignota . . .	"	137
Notificazione ad amministrazioni dello Stato ed a persone giuridiche	"	138
Notificazione a chi vive a bordo di navi e a militari in servizio	"	139
Notificazione per posta	"	140
Nullità della citazione e della notificazione; sanatoria . . .	"	141
Citazione per pubblici proclami	"	142

SEZIONE II. — *Della costituzione delle parti e dei suoi effetti*

Costituzione dell'attore	"	143
Costituzione del convenuto	"	144
La risposta, suo contenuto	"	145
Iscrizione della causa sul ruolo generale	"	146
Formazione dei fascicoli	"	147
Visione degli atti	"	148
Notificazioni e comunicazioni in corso di procedimento . .	"	149

SEZIONE III. — *Della mancata costituzione delle parti nel termine iniziale*

Mancata costituzione dell'attore	"	150
Mancata costituzione del convenuto	"	151
Mancata costituzione di tutte le parti	"	152

SEZIONE IV. — *Della designazione del giudice*

Ricorso per la designazione del giudice	"	153
Decreto di designazione del giudice	"	154
Designazione del giudice nei tribunali divisi in più sezioni .	"	155
Notificazione del decreto e iscrizione della causa sul ruolo di udienza	"	156

CAPO II

Del procedimento

SEZIONE I. — *Della trattazione della causa*

Poteri del giudice in generale	Art.	157
Poteri del giudice in ordine all'accertamento dei fatti . . .	"	158
Attribuzioni del giudice in ordine allo svolgimento del giudizio .	"	159
Mancata comparizione di alcuna o di tutte le parti costituite .	"	160

Tentativo di conciliazione	Art.	161
Determinazione delle questioni da risolvere	"	162
Cause che impediscono il giudizio	"	163
Tardiva proposizione dei mezzi di difesa	"	164
Discussione della causa	"	165

SEZIONE II. — *Della decisione della causa*

Pronunzia, suo contenuto	"	166
Pronunzia mediante ordinanza	"	167
Reclamo contro le ordinanze	"	168
Pronunzia mediante sentenza	"	169
Divieto di sentenze interlocutorie; sentenze definitive parziali	"	170
Sospensione del corso del procedimento su alcuni capi della domanda	"	171

CAPO III

Delle prove

SEZIONE I. — *Della esecuzione delle prove in genere*

§ 1) *Norme generali*

Ammissione delle prove	Art.	172
Attribuzioni del giudice nell'istruttoria	"	173
Esecuzione della prova fuori sede	"	174
Termini per l'istruttoria; proroga; decadenza	"	175
Completamento della prova	"	176

§ 2) *Partecipazione delle parti e dei terzi alla prova*

Assistenza delle parti e decadenza	"	177
Decadenza dalla prova della parte non comparsa	"	178
Mancata comparizione delle parti e delle altre persone che devono partecipare alla prova	"	179
Giustificato motivo della mancata comparizione	"	180

§ 3) *Accertamento e chiusura della prova*

Verbale di prova	"	181
Chiusura dell'istruttoria; rinnovazione del tentativo di conciliazione	"	182
Principio della libera valutazione della prova	"	183

SEZIONE II. — *Dei mezzi di prova*

§ 1) *Della prova documentale in generale*

Obbligo di produzione	"	184
Contestazioni sull'obbligo di produzione e ordine di produzione	"	185

Ordine di produzione dato a più persone	Art. 186
Obbligo di produzione da parte di un terzo; contestazioni; integrazione del giudizio	„ 187
Inadempienza del terzo; sanzioni	„ 188
Mancata produzione	„ 189
Modo di produzione del documento	„ 190
Esibizione di libri e di registri	„ 191
Documenti della pubblica amministrazione	„ 192
Sequestro del documento	„ 193

§ 2) *Del riconoscimento e della verificaione delle scritture private*

Riconoscimento delle scritture e della sottoscrizione	„ 194
Disconoscimento; forme	„ 195
Riconoscimento di scrittura riprodotta per fotografia	„ 196
Domanda di verificaione	„ 197
Ordinanza che dispone la verificaione	„ 198
Deposito delle scritture di comparazione e prove	„ 199
Deposito di documenti esistenti presso terzi	„ 200
Mancanza di scritture di comparazione	„ 201
Fissazione dell'udienza di discussione	„ 202
Sanzioni	„ 203

§ 3) *Della querela di falso*

Contenuto della querela	„ 204
Provvedimenti del giudice; sequestro del documento	„ 205
Deposito e descrizione del documento	„ 206
Rinunzia a valersi del documento	„ 207
Mezzi di prova	„ 208
Cumulo della decisione sul falso con quella sul merito	„ 209
Conseguenze dell'accertamento dell'insussistenza del falso	„ 210
Conseguenze dell'accertamento della sussistenza del falso	„ 211
Esecuzione della sentenza	„ 212

§ 4) *Disposizione comune ai due paragrafi precedenti*

Proposizione della domanda di verificaione e della querela di falso in via principale	„ 213
--	-------

§ 5) *Dell'interrogatorio*

Formulazione; limiti alla sua ammissione	„ 214
Modo di procedere; domande nuove	„ 215
Prestazione dell'interrogatorio	„ 216

Mancata risposta, confessione presunta	Art. 217
Interrogatorio richiesto da più parti o rivolto a più parti	218

§ 6) *Del giuramento*

Forma del giuramento decisorio	219
Opposizione e riferimento	220
Pluralità di parti	221
Formula del giuramento e sua prestazione	222
Mancata comparizione e mancata prestazione del giuramento	223
Modifiche o aggiunte	224
Applicazione delle norme precedenti al giuramento deferito d'ufficio	225

§ 7) *Della prova per testimoni*

Indicazione dei testimoni, prova contraria	226
Ammissione dei testimoni, loro acquisizione alla causa	227
Esame a semplice chiarimento	228
Minori degli anni 14 e infermi di mente	229
Citazione dei testimoni	230
Ammonizione e giuramento	231
Accertamento della identità e capacità del testimone, riserve	232
Modalità dell'esame	233
Deposizione	234
Confronti fra testimoni	235
Mancata comparizione del testimone, rifiuto di giurare o di rispondere	236
Giustificazione del rifiuto	237
Assunzione d'ufficio di nuovi testimoni, sostituzione e nuova audizione di testimoni	238
Facoltà del giudice di chiudere la prova	239

§ 8) *Della perizia*

Facoltà del giudice di procedere a perizia	240
Scelta del perito	241
Ricusaione del perito	242
Giuramento del perito	243
Assistenza alle operazioni	244
Facoltà del giudice e delle parti	245
Nomina del consulente tecnico	246
Compimento della perizia e suo deposito	247
Ricomparizione delle parti e osservazioni tecniche dei consulenti	248

Rinnovamento della perizia e chiarimenti	Art.	249
Sanzioni a carico dei periti	"	250

§ 9) *Delle ispezioni, delle riproduzioni meccaniche e degli esperimenti*

Ispezioni	"	251
Assistenza di persona tecnica	"	252
Ispezione corporale	"	253
Riproduzioni meccaniche di oggetti e di luoghi; esperimenti giudiziali	"	254
Poteri del giudice durante le ispezioni e gli esperimenti . .	"	255
Conseguenze del comportamento della parte	"	256

§ 10) *Accertamento dei conti e attribuzioni dei periti conciliatori in materia contabile*

Presentazione e accettazione del conto	"	257
Impugnazione e discussione	"	258
Giuramento	"	259
Revisione del conto approvato	"	260
Funzioni del perito contabile	"	261
Verbale di conciliazione	"	262
Caso di mancata conciliazione	"	263
Deposito dei verbali e della relazione	"	264

CAPO IV.

Dell'intervento di terzi

SEZIONE I. — *Dell'intervento volontario*

Forma dell'intervento	Art.	265
Opposizioni all'intervento, loro discussione	"	266
Facoltà dell'interveniente	"	267

SEZIONE II. — *Dell'intervento coatto*

Chiamata del terzo a iniziativa di parte	"	268
Chiamata del terzo disposta di ufficio dal giudice	"	269
Ordinanza e fissazione dell'udienza	"	270
Costituzione in giudizio e facoltà del terzo chiamato in causa .	"	271
Effetti della chiamata del terzo per ragione di garanzia formale	"	272

CAPO V

Del procedimento in contumacia

Dichiarazione di contumacia dell'attore	Art.	273
Dichiarazione di contumacia del convenuto	"	274
Rinunzia agli atti del giudizio in confronto della parte contumace	"	275
Notificazioni al contumace	"	276
Onere della prova	"	277
Tardiva costituzione in corso di giudizio	"	278
Remissione in termine del contumace	"	279
Onere delle spese	"	280

CAPO VI

Della sospensione, interruzione ed estinzione del procedimento

SEZIONE I. — *Della sospensione del procedimento*

Sospensione per accordo delle parti o per esigenze di servizio	Art.	281
Sospensione in pendenza di altro giudizio	"	282
Riassunzione del giudizio a seguito della sua sospensione	"	283
Effetti della sospensione	"	284

SEZIONE II. — *Della interruzione del procedimento*

Interruzione per mutamento di parti	"	285
Cessazione della procura	"	286
Revoca e rinunzia alla procura	"	287
Verificazione degli eventi interruttivi dopo il passaggio della causa in decisione	"	288
Modalità della riassunzione a seguito della interruzione del processo	"	289
Termine per la riassunzione	"	290
Effetti della interruzione	"	291

SEZIONE III. — *Della estinzione del procedimento*

Estinzione per rinunzia agli atti	"	292
Estinzione per inattività delle parti	"	293
Revocabilità dell'ordinanza emessa dal giudice per inattività delle parti	"	294
Estinzione per mancata comparizione all'udienza	"	295
Effetti della estinzione	"	296

CAPO VII

Della notificazione e della esecutorietà delle sentenze

SEZIONE I. — *Della notificazione delle sentenze.*

Notificazione al procuratore o alla parte	Art.	297
Notificazione agli eredi della parte	"	298

SEZIONE II. — *Della provvisoria esecuzione delle sentenze*

Clausola di provvisoria esecuzione	"	299
Provvisoria esecuzione nei riguardi di un terzo	"	300
Provvisoria esecutorietà di diritto	"	301
Omissione della clausola	"	302
Domanda di esecutorietà o della sua revoca in sede di impugnazione	"	303

CAPO VIII

Della correzione delle ordinanze e delle sentenze

Casi di correzione	Art.	304
Ricorso e autorità giudiziaria competente	"	305
Procedimento	"	306
Procedimento per l'integrazione dei provvedimenti relativi alla prosecuzione del processo	"	307

TITOLO IV

DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL CONCILIATORE

Disposizione generale	Art.	308
Citazione a udienza fissa, comparizione volontaria	"	309
Contenuto e forma della citazione	"	310
Termini di comparizione	"	311
Iscrizione a ruolo	"	312
Costituzione in giudizio	"	313
Mancata comparizione delle parti	"	314
Rappresentanza delle parti	"	315
Dichiarazioni delle parti nella prima udienza	"	316
Regolarizzazione degli atti	"	317
Ammissione ed esecuzione delle prove	"	318
Sospensione del procedimento in caso di querela di falso	"	319

TITOLO V

DELLE IMPUGNAZIONI

CAPO I

Delle impugnazioni in generale

Mezzi di impugnazione	Art.	320
Perentorietà dei termini	»	321
Accettazione della sentenza e rinuncia all'impugnazione	»	322
Impugnazione di pronunzia con più capi	»	323
Notificazione dell'atto di impugnazione	»	324
Impugnazione incidentale	»	325
Impugnazione in causa inscindibile	»	326
Impugnazione di sentenza su domande fra loro dipendenti	»	327
Impugnazione in causa scindibile	»	328
Modalità dell'integrazione	»	329
Riunione di impugnazioni	»	330
Effetti dell'accoglimento dell'impugnazione rispetto agli atti del processo	»	331

CAPO II

Dell'appello

SEZIONE I. — *Delle sentenze appellabili e dell'atto di appello*

Sentenze appellabili	Art.	332
Termini per l'appello principale	»	333
Interruzione dei termini	»	334
Riserva di appello	»	335
Autorità competente	»	336
Atto di appello principale	»	337
Motivi di appello	»	338
Risposta	»	339
Proposizione dell'appello incidentale	»	340
Intervento	»	341
Contumace in primo grado	»	342
Proposizione di domande, eccezioni e prove	»	343
Domande ed eccezioni non riproposte	»	344

EZIONE II. - *Dei poteri del giudice di appello*

Ammissione di mezzi istruttori	Art.	345
Questioni in tema di giurisdizione e di procedibilità	»	346
Nullità del procedimento di primo grado	»	347
Integrazione del giudizio e remissione in termini del contumace	»	348

SEZIONE III. - *Del procedimento*

Costituzione delle parti	»	349
Fissazione dell'udienza preliminare davanti alla corte	»	350
Mancata costituzione e mancata comparizione dell'appellante	»	351
Udienza preliminare	»	352
Esecuzione provvisoria e inhibitoria	»	353
Procedimento di appello davanti al pretore	»	354
Udienza del collegio	»	355
Composizione del collegio e forma della decisione	»	356
Deliberazione della decisione	»	357
Esecuzione dei mezzi istruttori	»	358
Poteri istruttori	»	359
Ordinanze del presidente o del consigliere delegato all'istruttoria	»	360
Appello dichiarato inammissibile	»	361
Estinzione del procedimento	»	362
Richiamo alle norme sul procedimento davanti al tribunale	»	363

CAPO III

Del ricorso per cassazione

SEZIONE I. - *Delle sentenze impugnabili e dei ricorsi*

Sentenze dell'autorità giudiziaria	Art.	364
Sentenze di giurisdizioni speciali	»	365
Ricorso principale	»	366
Sospensione dell'esecuzione	»	367
Deposito per il caso di soccombenza	»	368
Sottoscrizione del ricorso e procura	»	369
Contenuto del ricorso	»	370
Elezione di domicilio	»	371
Deposito in cancelleria degli atti e documenti	»	372
Irregolarità di notificazione	»	373

Controricorso	Art.	374
Ricorso incidentale	»	375
Deposito e produzione tardiva di documenti	»	376
Ricorso dichiarato inammissibile	»	377

SEZIONE II. - *Del procedimento e delle sentenze*

Pronunzia a sezioni unite	»	378
Fissazione dell'udienza	»	379
Deposito di memorie e comparizione di parti	»	380
Discussione in udienza	»	381
Deliberazione della sentenza	»	382
Disposizioni circa il deposito	»	383
Cassazione di sentenza senza rinvio	»	384
Cassazione per motivi di competenza	»	385
Cassazione con rinvio	»	386
Efficacia vincolante della massima	»	387
Provvedimenti sulle spese in caso di cassazione con rinvio	»	388
Domande di restituzione	»	389
Annotazione della sentenza	»	390
Forme della rinuncia	»	391
Provvedimenti della corte conseguenti alla rinuncia	»	392

SEZIONE III. - *Del giudizio di rinvio*

Forma e termine per la riassunzione	»	393
Effetti della mancata riassunzione	»	394
Conclusioni e prove nel giudizio di rinvio	»	395
Richiamo alle disposizioni sul giudizio di appello	»	396

CAPO IV

Della revocazione

Motivi di revocazione	Art.	397
Sentenze inappellabili o non più impugnabili per de- corso di termini	»	398
Ricorso e suo contenuto	»	399
Termini per proporre la revocazione	»	400
Deposito del ricorso	»	401
Delibazione sulla ammissibilità del ricorso e fissazio- ne dell'udienza	»	402
Procedimento	»	403

Inammissibilità e rigetto del ricorso	Art.	404
Accoglimento in merito del ricorso	»	405
Impugnazioni	»	406

CAPO V

Dell'opposizione di terzo

Persone che possono proporre opposizione di terzo	»	407
Citazione e suo contenuto	»	408
Accoglimento o rigetto dell'opposizione	»	409
Esecuzione della sentenza opposta	»	410
Richiamo delle norme sul procedimento ordinario	»	411

TITOLO VI

NORME PARTICOLARI PER LA DECISIONE DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DEL LAVORO

Competenza per materia	Art.	412
Assistenza degli esperti	»	413
Incompatibilità e ricusazione degli esperti	»	414
Competenza per territorio	»	415
Tentativo di componimento sindacale	»	416
Procedibilità della domanda	»	417
Fissazione della udienza	»	418
Rappresentanza in giudizio	»	419
Intervento sindacale	»	420
Connessione con vertenza collettiva	»	421
Decisione	»	422
Appello	»	423
Ricorso per cassazione	»	424
Annullamento e revocazione	»	425
Mutazione del rito in corso di procedimento	»	426
Mutazione del rito nel giudizio di appello	»	427
Effetti della mutazione del rito nel giudizio di cas- sazione	»	428

LIBRO SECONDO

Del giudizio di esecuzione

TITOLO I

DELL' ESECUZIONE FORZATA IN GENERALE

Titolo esecutivo	Art. 429
Formula esecutiva	" 430
Responsabilità del creditore	" 431
Rilascio di più copie in forma esecutiva	" 432
Notificazione del titolo esecutivo	" 433
Precetto	" 434
Esecuzione contro gli eredi	" 435
Inizio dell'esecuzione	" 436
Termine di efficacia del precetto	" 437
Esercizio di diversi mezzi di esecuzione	" 438
Opposizione del debitore	" 439

TITOLO II

DELL'ESECUZIONE FORZATA SUI MOBILI

CAPO I

Disposizioni generali

Pignoramento	Art. 440
Esecuzione sul pegno	" 441
Cose impignorabili	" 442
Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo	" 443

Mobili annessi o pertinenti ad immobili	Art. 444
Beni indivisi	" 445
Assegni alimentari	" 446
Pagamento all'ufficiale giudiziario	" 447

CAPO II

Del pignoramento presso il debitore

Modalità	Art. 448
Poteri dell'ufficiale giudiziario	" 449
Cose da pignorarsi con preferenza	" 450
Divieto di pignoramento eccessivo	" 451
Forma del pignoramento	" 452
Custode	" 453
Obblighi del custode ; compenso	" 454
Pignoramenti contemporanei	" 455
Intervento nella esecuzione	" 456
Facoltà del primo creditore	" 457
Diritto dei creditori non intervenuti	" 458
Intervento di creditori privilegiati	" 459
Termini di validità del pignoramento	" 460
Assegnazione e vendita delle cose pignorate	" 461
Vendita ai pubblici incanti	" 462
Trasporto delle cose nel luogo della vendita	" 463
Rinvio della vendita	" 464
Prezzo di vendita	" 465
Vendita a trattative private	" 466
Verbale	" 467
Pagamento del prezzo	" 468
Validità della vendita	" 469
Deposito del prezzo	" 470
Assegnazione della somma su accordo dei creditori	" 471
Convocazione dei creditori	" 472
Reparto delle somme, contestazioni	" 473
Assegnazione del residuo al debitore	" 474

CAPO III

Del pignoramento presso terzi

Citazione	Art. 475
Effetto della citazione	" 476
Dichiarazione del terzo	" 477
Mancata dichiarazione	" 478

Controversie sulla dichiarazione	Art. 479
Assegnazione e vendita delle cose pignorate	" 480
Intervento di altri creditori	" 481
Disposizione penale	" 482

CAPO IV

Delle opposizioni

Opposizioni del debitore	Art. 483
Domande di separazione	" 484
Determinazione del valore	" 485
Prova testimoniale	" 486
Domanda di separazione proposta dal coniuge	" 487
Casi in cui è vietata la sospensione della vendita	" 488

TITOLO III

DELLA ESECUZIONE FORZATA SUGLI IMMOBILI

CAPO I

Della esecuzione contro il debitore

SEZIONE I. — *Del pignoramento*

Modalità	Art. 489
Designazione del giudice	" 490
Pignoramento di beni indivisi	" 491
Esecuzione del creditore ipotecario	" 492
Effetti della trascrizione	" 493
Obblighi del sequestratario	" 494
Inefficacia delle alienazioni non trascritte e delle ipoteche non iscritte	" 495
Cancellazione della trascrizione	" 496

SEZIONE II. — *Della vendita*

Domanda di vendita	" 497
Ordinanza di vendita	" 489
Contenuto dell'ordinanza	" 499
Prezzo di apertura dell'incanto	" 500
Notificazione e pubblicità dell'ordinanza	" 501

Incanto	Art. 502
Aggiudicazione per persona da nominare	" 503
Offerte di aumento	" 504
Deposito del prezzo	" 505
Trasferimento dell'immobile	" 506
Mancato deposito del prezzo	" 507
Secondo incanto	" 508

SEZIONE III. -- *Dell'amministrazione giudiziale*

Nomina dell'amministratore	" 509
Obblighi dell'amministratore e poteri del giudice	" 510
Assegnazione delle rendite	" 511
Vendita a trattative private	" 512
Deposito del prezzo	" 513

SEZIONE IV. -- *Della graduazione*

Ordine di graduazione	" 514
Domanda di partecipazione	" 515
Accertamenti del giudice	" 516
Progetto di distribuzione	" 517
Comparizione dei creditori	" 518
Approvazione del progetto di distribuzione	" 519
Decisione delle contestazioni	" 520
Domande di separazione	" 521

CAPO II

Della esecuzione contro terzi

Precetto e pignoramento	Art. 522
Forme della esecuzione	" 523
Intervento	" 524
Ipotecche e diritti reali del terzo	" 525
Rivalsa e surrogazione ipotecaria	" 526

CAPO III

Della liberazione degli immobili dalle ipoteche

Legittimazione e termine	Art. 527
Forma	" 528
Richiesta di espropriazione	" 526
Deposito del prezzo	" 530

Convocazione dei creditori	Art. 531
Comparizione dei creditori	" 532
Espropriazione	" 533

TITOLO IV

DELLA ESPROPRIAZIONE DI AZIENDE

Espropriazione dell'azienda agraria	Art. 534
Amministrazione giudiziale	" 535
Sostituzione di esecuzione	" 536
Intervento di altri creditori	" 537
Durata dell'amministrazione giudiziale	" 538
Domanda di vendita	" 539
Ordinanza di vendita	" 540
Pubblicità	" 541
Incanto	" 542
Deposito del prezzo	" 543
Trasferimento dell'azienda	" 544
Effetti del trasferimento in rapporto al locatore	" 545
Distribuzione del prezzo	" 546
Espropriazione di altre aziende	" 547

TITOLO V

DELLA ESECUZIONE PER CONSEGNA O RILASCIO DI BENI

Precetto	Art. 548
Modo della esecuzione	" 549
Separazione	" 550
Concorso di pignoramento	" 551
Esecuzione a scopo di deposito	" 552
Rilascio di beni immobili	" 553
Rimozione dei mobili	" 554
Opposizione	" 555

TITOLO VI

DELLA ESECUZIONE FORZATA DEGLI OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE

Istanza di autorizzazione	Art. 556
Provvedimenti del pretore	" 557
Immissione in possesso e sequestro	" 558

Difficoltà nella esecuzione	Art. 559
Rimborso delle spese	„ 560
Opposizioni del debitore	„ 561
Opposizione di terzi	„ 562

LIBRO TERZO

Dei procedimenti speciali

TITOLO I

DEI PROCEDIMENTI POSSESSORI, CAUTELARI E D'ISTRUZIONE PREVENTIVA

CAPO I

Dei procedimenti in materia di denuncia di nuova opera, di danno temuto e possessori

Denuncia di nuova opera e di danno temuto	Art. 563
Provvedimenti del pretore	„ 564
Conferma o modificazione	„ 565
Giudizio sul merito	„ 566
Pendenza di giudizio	„ 567
Azione di spoglio	„ 568
Azione di manutenzione	„ 569

CAPO II

Del sequestro

Sequestro giudiziario	Art. 570
Sequestro conservativo	„ 571

Sequestro in causa pendente	Art. 572
Sequestro quando non vi sia causa pendente	" 573
Cauzione e nomina del sequestratario	" 574
Esecuzione del sequestro giudiziario	" 575
Esecuzione del sequestro conservativo di mobili	" 576
Esecuzione del sequestro conservativo di immobili	" 577
Sequestro presso terzi	" 578
Termine di validità del decreto	" 579
Convalida del sequestro	" 580
Convalida in pendenza di causa	" 581
Reclami contro l'esecuzione del sequestro	" 582
Cessazione del sequestro	" 583
Cauzione prestata dal debitore	" 584
Responsabilità del sequestrante	" 585
Obblighi del sequestratario	" 586
Cose deteriorabili	" 587
Conversione del sequestro in atto di esecuzione	" 588
Forme speciali di sequestro	" 589

CAPO III

Dei procedimenti d'istruzione preventiva

Esame di testimoni	Art. 590
Ricorso	" 591
Ordine di comparizione	" 592
Provvedimenti per l'esecuzione della prova	" 593
Casi di straordinaria urgenza	" 594
Ispezione e perizia	" 595
Efficacia delle prove preventive nel giudizio di merito	" 596
Norme di procedura	" 597
Giudizio pendente	" 598

TITOLO II

DELL'ARBITRATO

CAPO I

Del compromesso e della clausola compromissoria

Compromesso	Art. 599
Validità del compromesso	" 600

Clausola compromissoria	Art. 601
Numero degli arbitri	" 602

CAPO II

Degli arbitri

Nomina degli arbitri	Art. 603
Nomina nel caso di clausola compromissoria	" 604
Sostituzione di arbitri	" 605
Capacità ad essere arbitro	" 606
Obblighi degli arbitri	" 607
Diritti degli arbitri	" 608
Ricusazione degli arbitri	" 609

CAPO III

Del procedimento

Svolgimento del procedimento	Art. 610
Atti di istruzione	" 611
Deduzioni delle parti	" 612
Sequestro	" 613
Controversie incidentali	" 614

CAPO IV

Della sentenza

Termine per la decisione	Art. 615
Decorso del termine	" 616
Norme per la decisione	" 617
Deliberazione e requisiti del lodo	" 618
Luogo di pronunzia	" 619
Deposito del lodo	" 620

CAPO V

Delle impugnazioni

Mezzi di impugnazione	Art. 621
Impugnazione per nullità	" 622
Casi di nullità	" 623

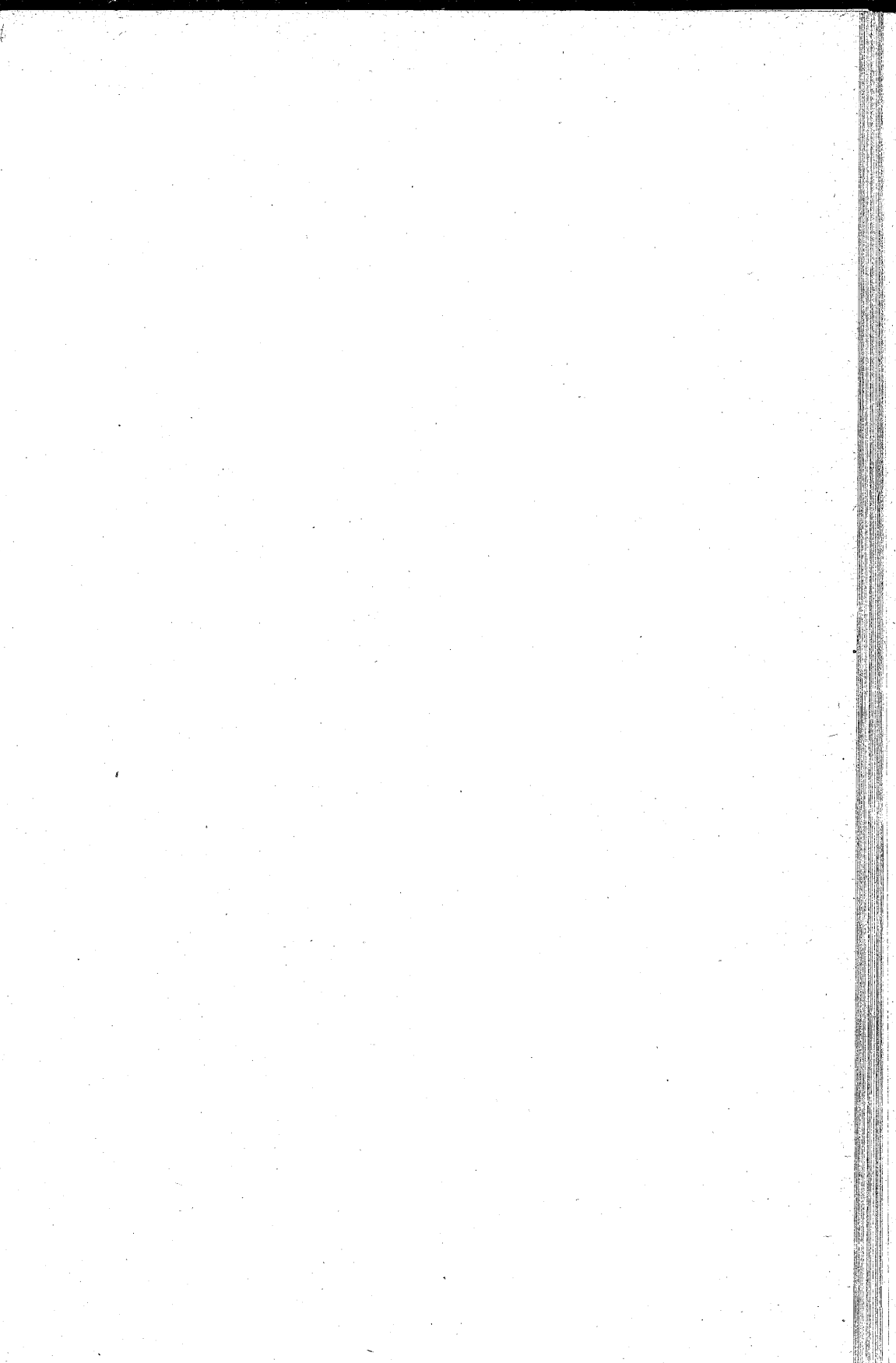
Decisione sull' impugnazione	Art. 624
Revocazione	„ 625

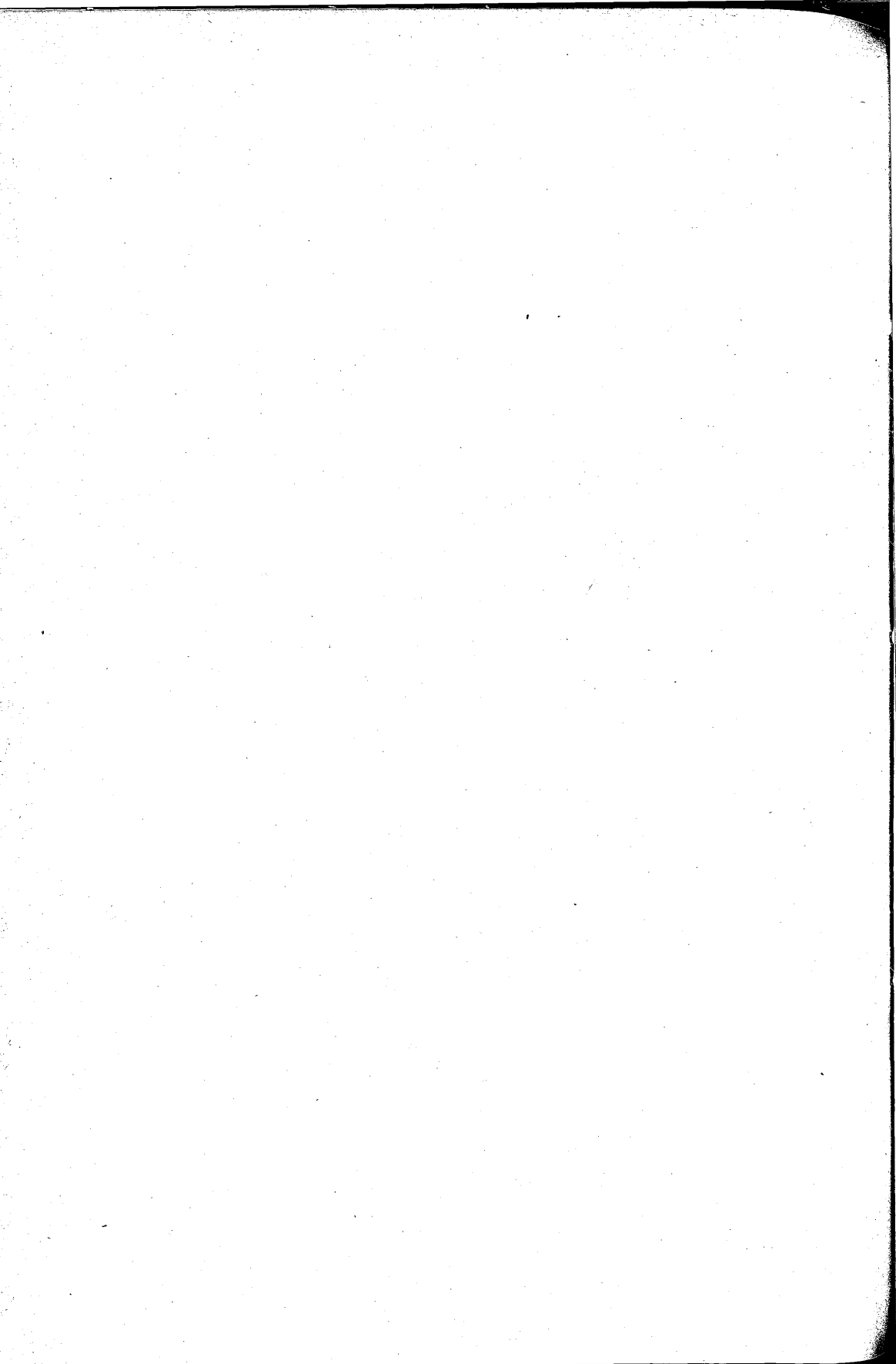
TITOLO III

DELL'EFFICACIA DELLE SENTENZE

STRANIERE

Competenza	Art. 626
Condizioni per la dichiarazione d'efficacia	„ 627
Riesame del merito	„ 628
Dichiarazione d'efficacia in giudizio pendente	„ 629
Convenzioni internazionali	„ 630





RELAZIONE

1. La riforma del processo civile è antica aspirazione di quanti in Italia hanno dedicato ai problemi della giustizia la loro attività di studiosi e di pratici. Si può dire che il codice del 1865 portava in sé i germi della propria inettitudine, tanto esso era lontano dallo spirito del popolo, adusato da una lunga e gloriosa tradizione al culto austero della giustizia, intesa come manifestazione essenziale dell'autorità dello Stato. La redazione affrettata del nostro codice, se fu necessaria per dare alla patria ricostituita una legislazione uniforme, portò nel processo civile, attraverso la riproduzione, talvolta anche tecnicamente infelice, di ordinamenti stranieri, quel principio individualistico che improntava tutta la legislazione sorta dalla rivoluzione francese.

Si verificò così, anche nel campo della giustizia civile, quel fenomeno di assenteismo dei pubblici poteri che caratterizza i regimi cosiddetti liberali. Lo Stato dimenticò che nel processo civile esso ha un proprio altissimo fine da raggiungere ed abbandonò l'attuazione del diritto all'attività dei litiganti. Peggio ancora: lo Stato nascose il suo sostanziale disinteresse dietro una spessa cortina di formalismi opprimenti, attraverso i quali si illuse, o credette dare l'illusione, di dirigere lo svolgimento del processo verso le mete segnate dall'ideale della giustizia.

I risultati furono disastrosi. Il giudizio divenne

veramente il calvario del diritto, esposto a tutte le insidie, soffocato dagli espedienti e dalle formule, tormentato e talvolta paralizzato dalla inesauribile moltiplicazione delle eccezioni, che frantumavano il processo in una serie di giudizi, ai quali l'oggetto della contesa era spesso del tutto estraneo. Fu compromessa l'autorità del giudice che, sempre ignaro del contenuto della causa, assisteva inerte alle schermaglie delle parti; fu diminuito il prestigio dei patroni i quali, costretti spesso a logorare le loro energie nei più defatiganti tornei formalistici, apparvero alla coscienza del pubblico non più i difensori tenaci delle tesi in contrasto, ma i manovratori accorti dei cavilli procedurali; si affievolì, infine, la fiducia del popolo nella giustizia, che appariva non più campo sereno ed aperto di lotta leale per il diritto, ma chiuso ambulacro di riti incomprensibili, ai quali solo pochi iniziati potevano essere ammessi.

Il disagio era tanto grave che non poteva sfuggire agli uomini di governo; ma poiché la radice del male era nel principio individualistico, e di questo lo Stato liberale era schiavo, mancava ad esso la possibilità di un rimedio adeguato. Si tentarono ritocchi, espedienti, innesti; si sperò di attenuare l'eccessiva pesantezza delle forme con la introduzione del rito sommario, che lasciò invece sostanzialmente immutata la situazione; si credette di soddisfare le aspirazioni del popolo col rimaneggiare la competenza dei pretori e dei conciliatori e col dar norme particolari per la trattazione delle cause davanti a questi magistrati; si crearono tipi di procedimenti più agili per contese che sembravano reclamare una più urgente soluzione. Ma presto i rimedi apparvero inadeguati; e come più crescevano le proteste e i clamori, lo Stato, seguendo il sistema solito dei regimi demoliberali, dové cedere agli interessi più forti e cogenti e aprire il varco ad una serie di giurisdizioni speciali nelle quali parve che la mino-

re tecnicità del giudice autorizzasse una maggiore scioltezza di forme.

2. Non occorre indugiarsi oltre in questa dolorosa diagnosi: gli accenni fatti dimostrano all'evidenza come il problema della riforma del codice di rito dovesse presentarsi nella costruzione dello Stato fascista come un problema essenzialmente politico. E' anche questo in sostanza un aspetto del vasto problema della restaurazione del principio d'autorità. Lo Stato deve riassumere, anche nel campo del processo civile, la sua posizione preminente; deve riaffermare la insopprimibile superiorità dell'interesse che a lui si appartiene di attuare il diritto.

Il processo serve alle parti, ma serve soprattutto alla tutela di un altissimo interesse pubblico, che è essenziale alla vita dello Stato fascista, il quale, così nei rapporti sociali, come nei rapporti giuridici, vuole essere uno Stato di giustizia. Da questa chiara posizione politica vengono nettamente fissati i capisaldi della riforma. In primo luogo l'intervento attivo e fattivo del giudice nel processo civile. Il giudice è l'organo al quale lo Stato affida la realizzazione del suo fine di reintegrare il diritto; egli quindi deve avere nel processo una posizione preminente, deve veramente dirigere la procedura, seguirne lo svolgimento, vivere la vita del processo. Per questo è necessario che egli conosca fin dal principio i termini precisi della controversia e si mantenga per tutto il giudizio a contatto con le parti e coi loro patroni. E' conseguentemente necessario che lo stesso giudice partecipi al processo dal principio alla fine, in guisa da formare la sua convinzione attraverso la graduale acquisizione di tutti gli elementi del processo.

A questa finalità si ispira il progetto e perciò dispone che nel momento stesso in cui si costituisce

il rapporto processuale le parti delimitino esattamente e completamente i termini della contesa: formuli l'attore nell'atto di citazione le sue domande concrete, esponga il convenuto nella comparsa di risposta le sue eccezioni; producano entrambi immediatamente le prove di cui dispongono e sottopongano subito al giudice le richieste dei mezzi istruttori che reputano necessari (art. 131, 143-145). Il quadro della causa è così fissato nelle sue linee maestre; il giudice è in grado, anche prima che le parti compariscano, di rendersi conto della natura della controversia, delle verità sostanziali che occorre accertare, della strada che bisognerà seguire. Egli potrà dirigere il procedimento con l'autorità che deriva dalla conoscenza della lite, potrà rapidamente valutare la opportunità di questo o di quel mezzo di prova, troncare gli indugi maliziosi, evitare le prolissità inconcludenti. Potrà soprattutto esercitare, nelle condizioni più favorevoli, quell'opera di persuasione e di conciliazione che il progetto considera come uno degli attributi più nobili dei ministri di giustizia. Sulle funzioni conciliative del giudice è oggi diffuso un senso di scetticismo; e certo l'ordinamento processuale in vigore esclude ogni seria possibilità di esercitarle. Opera di conciliazione efficace può solo spiegare chi, all'autorità e al prestigio della sua posizione, aggiunga la conoscenza completa dei dissensi e nel contatto assiduo con le parti possa valutare e scriminare la varia importanza dei motivi psicologici e degli interessi pratici che determinano la loro condotta.

Il tipo di procedimento delineato dal progetto attua tutte le condizioni idonee per un fruttuoso esperimento conciliativo. Questo trova nella natura stessa del diritto, che è soprattutto temperamento di esigenze, la base per un rigoglioso sviluppo; trova nel popolo italiano, che ha un così squisito sentimento di equità e una naturale inclinazione alla concordia, l'elemento umano più adatto; trova, infine, nella elevata

coscienza civile dei patroni la più efficace forza propulsiva.

Lo scetticismo sarebbe, pertanto, ingiustificato, come del resto dimostra l'alta percentuale di conciliazioni concluse dal giudice nelle controversie del lavoro, dove appunto la procedura si ispira a quei concetti che il progetto generalizza e perfeziona.

3. Un altro e non meno importante risultato deriva dal principio della delimitazione iniziale della controversia: la moralizzazione del processo. Nel clima austero del tempo fascista il processo civile non deve essere guerra di insidie e di colpi di mano; gli atteggiamenti subdoli, le schermaglie inconcludenti devono essere banditi; non è corretto defatigare l'avversario col proporre le proprie difese a dosi misurate, costringendolo a combattere ora questa ora quella tesi, a discutere ora un documento ora un altro; non è lecito disperdere l'attività del giudice in istruttorie lunghe e complicate, proposte con la coscienza della loro inconcludenza, e magari avendo in serbo il documento decisivo. Le parti devono fin dall'inizio fissare e chiarire la loro posizione; così l'agone giudiziario sarà veramente una lotta leale ed aperta; saranno rapidamente individuati i punti centrali del dibattito e il processo ne guadagnerà in rapidità e snellezza.

4. Giustizia austera ed ordinata; questo vuole il progetto, che perciò trasforma radicalmente la fisionomia delle udienze civili.

Ogni udienza rappresenterà veramente una fase nello svolgimento del processo, perchè quando la causa andrà all'udienza il giudice ne conoscerà già il contenuto attraverso la lettura degli atti processuali e dei documenti che sono già in suo possesso. Nell'udienza i punti della controversia saranno ordina-

tamente esaminati dal giudice, dalle parti e soprattutto dai loro difensori, e potranno essere chiariti i dubbi, eliminate le superfluità, rettificate le posizioni. Questo ordinato svolgimento delle udienze gioverà molto alla serietà del processo; perchè le parti, nel contatto diretto fra loro e col giudice, dovranno abbandonare le tesi assurde, le affermazioni menzognere, che troverebbero immediata smentita o rivelerebbero subito la loro inconsistenza al giudice attento ed istruito della causa; non sarà più possibile perpetuare gli equivoci, creare diversivi, deviare il corso della giustizia dai fini essenziali della controversia. E molte questioni che oggi si sollevano per soli intenti dilatori non saranno più presentate; mentre le istruttorie potranno svolgersi con maggior diligenza e sollecitudine, perchè il giudice, dalla conoscenza completa degli elementi processuali, trarrà norma efficace per valutare rapidamente la conclusione di qualsiasi istanza e per risolvere con sicurezza qualsiasi contestazione.

5. Processo rapido e snello, del quale è fine essenziale la ricerca della verità sostanziale. Le forme devono essere ricondotte nei limiti della loro funzione, che è quella di assicurare l'ordinato svolgimento del processo, senza soverchiarne il fine reale, senza ingombrarlo e senza appesantirlo.

Si comprende che nel sistema vigente le forme abbiano un'enorme importanza. Il processo, infatti, si svolge quasi esclusivamente tra le parti; lo stesso intervento del giudice, prima del momento in cui deve emettere la sentenza, è puramente formale. In queste condizioni è ovvio che l'unica garanzia della buona fede e degli interessi delle parti è data dall'osservanza rigida di forme complicate.

Nel nuovo sistema la garanzia massima è data dalla partecipazione attiva del giudice al processo. Poichè tutta la procedura si svolge alla presenza e sotto il controllo

del giudice, il pericolo delle insidie e delle sorprese è eliminato. Di volta in volta, in qualsiasi momento della vita del processo, il giudice accerterà che gli interessi delle parti siano convenientemente tutelati, e soprattutto che sia garantito il diritto di difesa. Abbondano nel progetto le particolari disposizioni che affidano al giudice il potere di indagare se le parti siano state regolarmente avvertite dello svolgimento delle più importanti attività processuali e gli danno ampie facoltà di ordinare rinnovazioni di notificazioni e di disporre comunicazioni di ufficio alle parti assenti. In questo modo il principio del contraddittorio non è più soltanto una vacua formula, ma una regola di vita del processo e si delinea un aspetto caratteristico della giustizia fascista, la quale non tanto vuole che siano rispettate le forme, quanto pretende che sia assicurato il risultato che le forme vogliono garantire. Date queste premesse, si comprende come il progetto abbia ridotto al minimo le nullità formali ed abbia invece fatto carico al giudice di accertare se le forme usate siano state idonee allo scopo.

6. Sciolto pertanto da ogni inutile formalità il processo corre rapido e snello verso la decisione di merito della controversia. Nella prima udienza l'oggetto della causa è già fissato in tutti i suoi aspetti, sono acquisiti i documenti probatori, sono formulate le richieste istruttorie, sono concretate le posizioni delle parti, dedotte tutte le eccezioni. Si può quindi rapidamente procedere alla risoluzione delle questioni pregiudiziali e poi alla disamina delle prove addotte e all'ammissione delle istruttorie necessarie. A tutto provvede il giudice nella forma semplice e rapida dell'ordinanza (art. 170). Egli, che prima dell'udienza già conosce la causa, che dalle memorie dei patroni e dalla viva voce delle parti è di volta in volta edotto

della reale importanza delle questioni insorgenti, che dallo svolgimento della vita del processo, alla quale intimamente partecipa, è illuminato sulla correlazione dei problemi incidentali con lo scopo essenziale del giudizio, può rapidamente orientarsi e formare la sua convinzione. Non occorre quindi che egli disperda le sue energie nella redazione di sentenze interlocutorie, che hanno l'effetto immanicabile di frantumare il giudizio, di far perdere la visione d'insieme della causa, di prolungare la durata del processo. Questo, dopo emanata l'ordinanza, prosegue fino al suo esaurimento; mentre a tutela degli interessi delle parti è consentita la impugnazione dell'ordinanza insieme a quella della sentenza definitiva.

Può darsi che il sistema determini l'annullamento di qualche attività processuale già svolta; ma questo inconveniente appare trascurabile di fronte al vantaggio evidente di concentrare la trattazione della causa, di non interrompere il rapporto fra il giudice e le parti, di conservare l'immediatezza delle impressioni che le fasi del processo determinano nella coscienza del giudice e che si trasformeranno poi in elementi preziosi della sua convinzione.

D'altra parte l'ordinanza, emessa dal giudice che è presente a tutto il processo, costituirà senza dubbio nella maggior parte dei casi la decisione giusta e rispondente alle esigenze reali della causa.

Di regola dunque i giudizi incidentali sono esclusi. Si fa eccezione soltanto per le questioni di competenza, allo scopo di evitare che su un'errata pronunzia al riguardo si svolga un rapporto processuale inficiato nelle sue basi.

E pertanto si dà facoltà alle parti di provocare senz'altro una decisione irrevocabile sulla competenza, che resterà così definitivamente fissata. Ma anche per questo giudizio sono stabilite forme particolarmente semplici e termini assai brevi. L'istanza si

propone alla corte di appello, se la competenza debba determinarsi nell'ambito del distretto, o altrimenti alla corte di cassazione (art. 126); è concesso un breve termine alle parti per presentare delle deduzioni scritte (art. 127); quindi la corte provvede con ordinanza, determina l'autorità competente e dà tutti i provvedimenti necessari per la sollecita prosecuzione del giudizio (art. 130). Insomma anche per questo giudizio incidentale, che oggi costituisce una delle cause più efficienti della interminabile durata delle liti, il progetto ha adottato un sistema del tutto originale, rapido e semplice, ma pure organicamente congegnato in guisa da assicurare l'osservanza esatta delle norme di competenza.

7. Il processo così ordinato può giungere rapidamente alla sua conclusione. Vi giunge, come è ovvio, tenendo nella massima considerazione l'interesse delle parti, che per sopravvenute circostanze o per ragioni particolari possono trovarsi nella impossibilità di adeguatamente difendersi o ritenere conveniente dilazionare la decisione.

Non solo delle esigenze delle parti tiene conto normalmente il giudice nel fissare di volta in volta l'udienza per la prosecuzione del giudizio, ma, quando esse ne facciano concordamente richiesta, il procedimento può anche essere sospeso per un congruo periodo (art. 281). Sono inoltre accuratamente regolati e disciplinati tutti i casi in cui, per sopravvenuti mutamenti di capacità delle parti o dei loro procuratori o per altre circostanze, il giudizio debba subire soste o interruzioni. Anche dal punto di vista tecnico il progetto realizza, nella materia della sospensione e della interruzione, un cospicuo progresso sul codice vigente, raccogliendo in una trattazione sistematicamente ordinata norme che in quello erano male disposte e oscuramente formulate. Soprattutto

tutto il progetto non lascia neppure in questi casi all'arbitrio delle parti di procrastinare indefinitamente la lite, ma fissa termini precisi e dà ampie facoltà al giudice perchè sia regolata la ripresa della procedura.

Quello che in ogni modo è assolutamente escluso è che le parti possano per puro capriccio prolungare la decisione della lite; o che peggio ancora rinvii ingiustificati vengano chiesti, come oggi purtroppo avviene, approfittando della ignoranza del giudice sulla sostanza della lite, a scapito dei veri interessi in conflitto, dalle parti più maliziose o anche da procuratori trascurati o negligenti. In ogni udienza la causa deve essere veramente trattata e solo quando il dibattito non possa esaurirsi il giudice ne rinvia la prosecuzione ad altra udienza che egli stesso fissa. In questo modo, quando si giunge alla discussione finale, il giudice ha vivo il ricordo del cammino percorso, degli elementi raccolti, e può rapidamente adottare la propria decisione. Perciò il progetto prevede come normale l'ipotesi che il dispositivo della sentenza sia letto nella stessa udienza in cui si chiude la discussione e fissa in ogni caso termini brevi per la redazione della sentenza.

8. « La giustizia, ammonì il Duce, per essere efficiente deve essere comoda e rapida; chi chiede giustizia non deve essere soffocato da troppo complicate procedure e la giustizia deve essere resa nel più breve tempo possibile ».

Il progetto si ispira a questo altissimo comandamento e costruisce il processo civile come un edificio dalle linee armoniche e svelte, rispondente alle esigenze dei tempi, aderente alla coscienza del popolo che della giustizia ha il culto e nella giustizia vuole aver fede.

Ma l'edificio poggia su una base essenziale: la

costante, attiva partecipazione del giudice alla vita del processo. Tutto quanto si è detto nelle pagine precedenti dimostra che solo un giudice edotto della causa, presente sempre al suo svolgimento, può evitare l'ingombro delle forme, il pericolo delle insidie, le manovre ostruzionistiche; può insomma imprimere al giudizio quel carattere di austera probità che è condizione essenziale del suo rapido svolgimento.

Il problema tecnico fondamentale della riforma era pertanto quello di assicurare la partecipazione costante del giudice al processo. A questo scopo è sembrata meno idonea la costituzione collegiale del giudice. Questa dà risultati ottimi nel processo penale che, essendo concentrato in una o in poche udienze, consente a tutti i magistrati del collegio di partecipare allo svolgimento del dibattimento, di ricevere le impressioni vive delle dichiarazioni delle parti e dei testimoni, di concorrere quindi con piena conoscenza degli elementi della causa alla formazione della decisione. Nel processo civile la partecipazione di tre magistrati a tutte le fasi della procedura non risponderebbe ad alcuna esigenza e oltre ad incontrare gravissime difficoltà pratiche costituirebbe uno spreco di energie.

Neppure si è creduto conveniente affidare ad un solo magistrato la direzione del processo e far intervenire il collegio quando si debbano risolvere contrasti o anche solo quando debba decidersi definitivamente la lite. Si è temuto che questo sistema potesse appesantire la procedura e ritardare la conclusione del processo, e che inoltre potesse esserne diminuito il prestigio e l'autorità del giudice, che, per la preoccupazione di dover soddisfare i colleghi del collegio, sarebbe inceppato nelle sue decisioni.

Dopo matura ponderazione si è pertanto ritenuto che soltanto affidando il processo ad un giudice singolo, che abbia tutta la responsabilità del

giudizio, si può instaurare un sistema di procedura rapido e snello.

Sul giudice unico pesa il ricordo dell' insuccesso dell' esperimento tentato nel 1912. Ma mostrerebbe di non comprendere lo spirito della riforma chi da quel ricordo volesse trarre illazioni per l' avvenire.

Nel 1912 l' istituzione del giudice unico fu fine a sè stessa; concepita come un espediente di ordinamento giudiziario, lasciò immutato il macchinoso congegno del processo civile nel quale solo le parti agivano, mentre il giudice rimaneva completamente estraneo. Sicchè veramente l' innovazione, non collegata ad alcun cambiamento di sistema, non fece che togliere la garanzia del numero per affidare la formazione della sentenza ad una sola persona che conosceva la controversia solo attraverso la lettura dei fascicoli delle parti.

Nel progetto invece il giudice unico è la base di un sistema processuale nuovo, del quale egli è il centro propulsore, il dirigente sagace; che è tutto congegnato in guisa da offrire per gradi alla sua mente ed alla sua coscienza le verità sostanziali della controversia; sicchè la decisione dovrà sgorgare limpida al suo spirito da un lento, continuo lavoro di assimilazione e di sintesi.

Non dunque la contrapposizione della decisione collegiale alla decisione di un singolo. Ma da un lato un collegio di cui nessuno dei membri ha partecipato al processo, di cui uno solo ha letto nei fascicoli delle parti quel tanto di verità che le parti hanno voluto scoprire, mentre gli altri conoscono solo quegli aspetti che nelle memorie ad essi inviate i patroni, o il patrono più diligente, hanno creduto di sviluppare; e in contrapposto un giudice singolo che ha vissuto il processo, ha diretto le istruttorie, ha discusso con le parti e con i loro difensori tutti gli aspetti della controversia, ha contribuito a sollevare

veli, diradare ombre, chiarire equivoci. La scelta non può essere dubbia.

Quali timori dunque si possono nutrire?

Che il giudice unico dia minori garanzie di rettitudine, possa essere fuorviato da pressioni, intimidito da minacce? Il dubbio offende la sensibilità morale dei magistrati italiani, pei quali la rettitudine è, prima che un dovere, un abito della mente e del cuore.

Pur nel periodo torbido del prevalere delle fauzioni i giudici italiani hanno saputo tener alto il prestigio della giustizia, resistendo ad allettamenti e minacce, tanto più pericolose in un momento in cui pareva sommerso, nel più abbietto materialismo, ogni puro valore morale.

Oggi che il Fascismo ha ricostituito con l'ordine politico l'ordine morale e ha dato a ciascuno il senso preciso della propria responsabilità, essi trovano, nel clima austero della vita nazionale, l'ambiente più adatto per affermare la loro indipendenza e difendere il fastigio della loro posizione. L'assunzione piena della responsabilità personale del processo e della sentenza renderà, se possibile, più acuto il sentimento del dovere e porterà il giudice a controllare, con più vigile cura, i propri sentimenti e gli impulsi della sua coscienza.

O si teme che il giudice unico possa essere un giudice meno idoneo a risolvere i complessi e delicati problemi che in una causa civile possono presentarsi?

Certo vi è anche fra i magistrati una scala di valori intellettuali e di esperienza; ma è pur da riflettere che non tutti i giudizi civili presentano eguali difficoltà di questioni o complicazione di tesi.

Si tratta dunque, per eliminare il pericolo, di circondare di cautele la scelta del giudice.

Ed il sistema del progetto dovrebbe togliere ogni dubbio al riguardo. Infatti il giudice della cau-

sa è scelto, dal presidente del tribunale o dal presidente della sezione, dopo che ha preso visione della citazione dell'attore, della risposta del convenuto, dei documenti esibiti dall'uno e dall'altro (art. 154 e 155); quando, cioè, conosce non solo l'oggetto della causa, ma il contenuto preciso delle domande e delle eccezioni, sa quali indagini occorra fare, quali mezzi istruttori siano richiesti. Si ha pertanto la sicurezza che il presidente sceglierà per ogni causa un giudice che abbia adeguata preparazione culturale e pratica. Sicchè non solo è escluso il pericolo di un giudice poco idoneo, ma sono poste invece tutte le condizioni perchè ogni controversia abbia il giudice più adatto.

9. Forse si dirà che la discussione collegiale può correggere le false impressioni, gli errori di orientamento che talvolta anche in menti elette turbano ed offuscano l'esattezza del ragionamento e del giudizio. Ma le false impressioni e gli errati indirizzi possono verificarsi con qualche frequenza quando l'indagine scientifica o pratica si compia nel chiuso della propria coscienza, senza contatti col mondo esterno. Per rimanere nel nostro tema può subire false direttive un giudice che sia messo a contatto del processo solo nel momento in cui deve redigere la sentenza, e conosca la controversia solo attraverso la lettura fredda dei fascicoli delle parti; ma estremamente rare saranno le deviazioni di pensiero e le deformazioni logiche quando la verità processuale penetra a gradi, quasi insensibilmente, nell'animo del magistrato, quando, nei quotidiani contatti, ogni aspetto della controversia gli sarà svelata attraverso il dibattito delle parti e dei loro difensori.

Certo il compito che il progetto affida ai difensori è arduo e delicato. Essi devono, prima d'iniziare la lite, aver chiaro il quadro della controversia, ciò che

richiede la più intima compenetrazione coi clienti. Dovranno quindi formare, con attenta cura, il piano dell'azione, sceverare i documenti, proporre le prove. Dovranno infine assistere quotidianamente il giudice, illuminarlo, aiutarlo a formarsi una visione esatta di tutti gli aspetti del processo. Funzioni vaste e complesse che richiedono ad un tempo salda preparazione intellettuale, senso vivo di responsabilità, prontezza d'intuito, fervore di zelo e di attività.

Ma queste doti sono il patrimonio indistruttibile del ceto forense, che in Italia ha tradizioni gloriose di rettitudine e di cultura, che la sua attività ha sempre improntato a fede altissima e a fervido entusiasmo. L'opera dei patroni trova nel progetto la più concreta valorizzazione; in un processo che si svolge tutto alla presenza del giudice essa è non soltanto preziosa, ma addirittura essenziale e insostituibile.

Disse già il Duce che gli avvocati sono "colonne del Regime", in quanto collaborano all'amministrazione della giustizia. E veri collaboratori del giudice nell'ardua opera di ricerca della verità li considera il progetto, che li pone accanto al giudice, ministri anch'essi di giustizia, combattenti per il trionfo del diritto.

10. Le linee direttive sommariamente tracciate nelle pagine precedenti dimostrano come il progetto abbia dato al processo civile un ordinamento del tutto originale, non modellato su archetipi stranieri, organicamente concepito secondo le direttive tracciate dal Duce.

Le innovazioni, pur profondamente radicali, apportate al sistema vigente non sono mai frutto di improvvisazione, ma rappresentano la meditata estrinsecazione di concetti maturati e controllati.

All'opera ha soprattutto presieduto un'ardente

fedede ed una infiammata passione; la fede di fare del processo civile un istituto adeguato all'ora storica che attraversiamo, di costruire un codice degno dello Stato fascista e del suo grande Capo; la passione per la giustizia, che nel nuovo ordinamento deve trovare il più sicuro presidio, il più efficace strumento di rapida realizzazione.

Il progetto obbedisce dunque ad alte finalità politiche e morali. Ma non per questo si è trascurato il lato tecnico della riforma, che ha anche una importanza fondamentale quando si tratti di regolare i delicati congegni della giustizia. Non è il caso, in questa prima presentazione, di illustrare dettagliatamente singole norme o singoli istituti. In via generale il lettore rileverà come tutta la materia sia stata organicamente distribuita, tenendo conto dei grandi progressi raggiunti, specialmente nel nostro paese, dalla scienza processualistica. Molto hanno giovato, a questo riguardo, le sistemazioni già operate in recenti progetti, dovuti all'opera fervida dei più insigni giuristi. Nei suoi particolari la riforma trarrà senza dubbio motivi di ulteriore perfezionamento dalle osservazioni e proposte che saranno per fare i corpi tecnici e scientifici che dovranno esaminare il progetto, sicchè il nuovo codice dimostrerà, secondo la sicura previsione del Duce, come "la mano, che sa impugnare la spada con inesorabilità e sa reggere la barra del timone contro tutti i colpi di fortuna, sa anche essere di estrema sensibilità quando maneggia la bilancia della giustizia „.

II. Qui ci limitiamo a segnalare le innovazioni più importanti introdotte nei vari istituti del diritto processuale. Innanzi tutto quel complesso di norme con le quali il progetto assicura l'osservanza del dovere di probità e di cooperazione delle parti e dei loro patroni, fissato nei primi articoli come principio fondamentale del diritto processuale fascista.

Evitando ogni eccesso e facendone anzi uso più modico che nel codice vigente, il progetto colpisce con adeguate sanzioni pecuniarie le attività più caratteristicamente dolose delle parti e dei loro difensori; regola l'attribuzione delle spese, non solo escludendone la tassazione quando esse si riferiscono ad atti superflui o nulli (art. 72), ma autorizzando anche il giudice a compensarle quando la parte vincitrice abbia senza necessità complicato il corso del procedimento o lo abbia reso sproporzionatamente oneroso (art. 73); disciplina con norme precise la responsabilità del vincitore o del soccombente in ipotesi di mala fede o di colpa grave, autorizzando la condanna alle spese stragiudiziali e non ripetibili ed anche, nei casi più gravi, al risarcimento dei danni (art. 77); dà infine facoltà al giudice di imporre all'attore una cauzione per le spese, in guisa da evitare che azioni avventate o temerarie siano proposte per solo scopo defatigatorio o intimidatorio (art. 80).

Ispirandosi ad una elevata concezione di solidarietà e nell'intento di rafforzare gli istituti di previdenza che hanno avuto dal Regime fascista così potente impulso, il progetto ha fermato il principio che l'importo delle penali comminate come sanzione del dovere di probità sia devoluto agli enti di previdenza così dei magistrati e funzionari di cancelleria come degli avvocati e procuratori. La norma è per ora contenuta nell'art. 26, che è il primo nel quale sia prevista una penale, ma nella definitiva sistemazione essa troverà più adatta sede.

12. L'aumento dei limiti di competenza per valore del pretore (art. 87) e in lieve misura dei conciliatori (art. 86) è conseguenza della mutata situazione monetaria e s'ispira al concetto di rendere più comodo e meno dispendioso il ricorso alla giustizia per controversie che hanno più tenue importanza. Del resto

il Regio decreto 7 agosto 1936, n. 1531, aveva già portato a lire diecimila la competenza dei pretori per le controversie relative ai contratti di locazione.

In generale nel porre le norme sulla competenza si è avuto cura di eliminare i dubbi e le controversie a cui dà luogo il codice vigente e si è evitato che per la determinazione del valore debba farsi luogo ad indagini complesse che prolungherebbero il corso della lite.

Si è anche trasportata nel quadro della competenza territoriale la norma relativa al foro erariale (art. 105), in guisa da evitare gli equivoci e le perplessità oggi ancora frequenti; si sono perfezionate le norme sulla competenza nelle azioni contro persone giuridiche, fra soci e condomini, in quelle dipendenti da gestioni tutelari o da amministrazioni patrimoniali; si è stabilita la competenza dell'autorità giudiziaria della capitale quando il convenuto non abbia domicilio nè dimora nel Regno, o sia uno straniero o un apolide e non possano applicarsi i criteri normali di determinazione della competenza (art. 96 e 104); si è data una norma precisa ed esauriente per le deroghe convenzionali a la competenza territoriale (art. 114).

Meritano particolare rilievo le disposizioni intese a disciplinare le eccezioni di incompetenza, in guisa da evitare che esse complichino eccessivamente lo svolgimento del giudizio (art. 116). Regola fondamentale è che l'eccezione deve essere proposta nella prima udienza e qualora sia respinta anche in appello non può costituire motivo di ricorso per cassazione; regola sussidiaria, per l'incompetenza territoriale, è che la parte che la eccepisce deve designare il giudice che ritiene competente, in modo che, se la designazione è accettata dall'altra parte, la competenza resti irrevocabilmente fissata.

Quanto ai casi di competenza non derogabile, il potere del giudice di rilevarla in qualsiasi stato e

grado della causa è temperato dal principio dell'assorbimento di competenza del giudice superiore, sicchè l'incompetenza può essere dichiarata solo quando siasi adito un giudice di grado inferiore.

Completano la trattazione le norme sulla litispendenza e sulla connessione, chiaramente formulate con riguardo così all'ipotesi di giudizi pendenti innanzi allo stesso giudice, come a quella di giudizi pendenti innanzi a giudici diversi (art. 118-120); ed infine le regole sulla incompetenza sopravvenuta nel corso della lite, ispirate al concetto di rendere possibile la sollecita prosecuzione della causa art. 121).

13. La posizione del giudice nel processo è chiaramente delineata dal progetto; non solo egli ha i poteri ordinatori e disciplinari necessari per l'ordinato e sollecito svolgimento della procedura (art. 157), ma è messo in condizioni di poter collaborare con le parti alla ricerca della verità, in guisa che la sua decisione possa veramente rappresentare l'espressione di una salda convinzione. Perciò il giudice può sempre mettersi a contatto personale con le parti, interrogarle insieme o separatamente, chiedere loro tutti i chiarimenti e le precisazioni di cui abbia bisogno (art. 158), invitarle a completare o regolarizzare atti viziati (art. 159); procede in leale ed aperto contraddittorio con i difensori a fissare i termini della controversia, le precise domande ed eccezioni sulle quali deve svolgersi il dibattito; segnala egli stesso alle parti le eccezioni sulle quali ritenga necessaria la discussione (art. 162). I poteri del giudice danno anche nuovo aspetto alla disciplina delle prove, che devono essere con ogni sforzo indirizzate alla ricerca della verità, ma non devono mai servir di pretesto per prolungare il corso della lite. Perciò il giudice, che ha la visione chiara della controversia, porta il suo contributo all'attività delle parti nel delimitare

il contenuto di ogni mezzo istruttorio, può modificare la enunciazione dei punti su cui deve svolgersi una prova orale, e può limitare il numero dei testimoni (art. 172); può disporre che una prova sia integrata o altre ne siano eseguite perchè circostanze influenti vengano meglio chiarite (art. 176); può in particolare chiamare nuovi testimoni quando ad essi si siano riferiti quelli indicati dalle parti e può invece chiudere la prova anche prima che tutti i testimoni indicati siano stati escussi (articoli 238 e 239).

Si è avuto cura di regolare l'esecuzione dei singoli mezzi di prova con norme semplici e chiare che evitano dubbi, incertezze e perplessità; si è disciplinato con regole nuove l'istituto della perizia, che dovrà svolgersi sotto il diretto controllo del giudice, il quale può intervenire alle operazioni, disporre particolari indagini e in ogni caso chiedere chiarimenti orali o scritti al perito (art. 245). Anche l'interesse delle parti è accuratamente tutelato mercè l'ammissione dei consulenti tecnici che insieme ai difensori potranno assistere il perito ed evitare errori e deficienze (art. 244).

Accanto alla perizia si è introdotto l'istituto della ispezione di cose e di persone, che può costituire in molte cause mezzo rapido e sicuro di accertamento; e si è vivificato il vecchio istituto dell'accesso giudiziale mercè la facoltà di ordinare esperimenti di riproduzione del fatto, rilievi fotografici, cinematografici ecc. (art. 254).

Insomma l'istruttoria, giovandosi di tutti i mezzi che la scienza moderna appresta, potrà dare un contributo serio e prezioso per l'accertamento della verità.

14. Affidato alla direzione del giudice, il corso del processo è da lui regolato di udienza in udienza in guisa da assicurarne il rapido svolgimento. Anche

quando la prosecuzione dipenda da un'attività delle parti, questa è vigilata dal giudice che fissa i termini in cui deve svolgersi. E' tuttavia possibile che casi di inattività si verifichino per trascuratezza o anche perchè è venuto meno l'interesse a proseguire la lite. In questi casi il procedimento si estingue. L'estinzione del procedimento è regolata dal progetto con poche norme di facile intelligenza e costituisce un istituto nuovo di fronte a quello della perenzione che è tra i più tormentati del codice vigente. La semplificazione dipende in parte dal nuovo ordinamento del processo in cui mancano le sentenze interlocutorie; sicchè la legge deve preoccuparsi solo di sentenze parziali definitive, che naturalmente conservano la loro efficacia (art. 296). Ma soprattutto la concezione semplice del fenomeno della estinzione è in relazione al principio ispiratore del progetto, secondo cui il giudice che deve decidere la lite è quello stesso che deve presiedere allo svolgimento dell'intero processo e alla raccolta delle prove. Dato questo principio non si potrebbe dar valore in un procedimento nuovo a prove raccolte da altro giudice, ma occorre che tutto il cammino venga di nuovo percorso. Sono così eliminate tutte le spinose questioni sugli effetti dalla perenzione.

15. La sentenza è, nel sistema del progetto, l'atto che chiude uno stadio del processo. Di qui la regola che il giudice di primo grado pronunzia in ogni lite una sola sentenza. Si fa eccezione soltanto per il caso che, constando la domanda di più capi, si possa su alcuno di essi pronunciare definitivamente prima che gli altri siano completamente istruiti. In questi casi il giudice pronuncia sentenze definitive parziali (art. 170).

La sentenza non deve lasciare strascichi che richiedano ulteriori attività del giudice e delle parti e perciò deve attribuire e liquidare anche le spese del giudizio. Se a questo riguardo si verifica omis-

sione, si provvede all' integrazione nella forma semplice della correzione delle sentenze (art. 79).

Si mantiene fermo il principio che le sentenze di primo grado non si possono eseguire prima della scadenza del termine per appellare, nè durante la pendenza del giudizio di appello, salvo che il giudice non le abbia dichiarate provvisoriamente eseguibili. Soppressa la superflua e ridondante casistica dell' art. 363 del codice vigente, il progetto pone al giudice, per la concessione dell' esecuzione provvisoria, il criterio semplice del pericolo di pregiudizio nel ritardo. Importante innovazione è poi quella dell' esecuzione provvisoria limitata al deposito della somma o cosa controversa (art. 299). Spesso in pratica si verificano ipotesi in cui, pur mancando seri motivi per attribuire senza ritardo la cosa all' attore, appare invece urgente assicurare la conservazione di essa in modo che, quando la causa sia definitivamente decisa, possa ottenersene la consegna senza ulteriori intralci. A queste esigenze risponde il nuovo istituto che, sapientemente manovrato dal prudente arbitrio del giudice, potrà giovare alla serietà dei giudizi ed anche indurre le parti ad equi componimenti.

16. Accurata disciplina ha avuto nel progetto la materia delle impugnazioni. Si è abolita la opposizione contumaciale, istituto antiquato, già vivamente criticato dalla dottrina, ampiamente sfruttato a fini dilatori e contrastante con la nuova costruzione del processo. Si è dato un contenuto ampio alla nozione dell' impugnazione incidentale, che comprende non solo l' impugnazione contro la parte che ha proposto quella principale, ma anche l' impugnazione adesiva e ogni altra che, traendo il suo motivo da quella principale, si proponga contro qualsiasi delle parti presenti nel giudizio di primo grado (art. 325). Si evitano così le complicate questioni di decadenza e si soddi-

sfa il giusto interesse delle parti che non devono essere pregiudicate dal decorso dei termini, quando l'interesse all'impugnazione derivi dalla impugnazione proposta da altri. Si è regolata con norme semplici e chiare la integrazione del giudizio nelle impugnazioni, tenendo distinta la ipotesi di causa inscindibile da quella di causa scindibile, ma assicurando in ogni caso la presenza in un unico giudizio di tutte le parti interessate alla controversia (artt. 326-330).

17. All'appello si è restituita la propria naturale funzione di controllo del primo giudizio. Il progetto vuole che nel primo giudizio la controversia sia esposta e discussa in tutti i suoi aspetti, perchè solo in questo modo la sentenza del giudice può corrispondere alla verità sostanziale. Non poteva perciò consentire l'abuso, oggi purtroppo frequente, di dibattiti somari e parziali in primo grado, per riservare all'appello i problemi più salienti e le prove più importanti.

Non solo pertanto è mantenuto il divieto di proporre nuove domande, ma lo stesso divieto è fatto per le eccezioni, per i mezzi di prova e per i documenti, salvo che l'interesse o la possibilità di valersene siano sorti dopo la chiusura del giudizio di primo grado (art. 343). L'appello insomma non è più nel sistema del progetto uno svolgimento del procedimento anteriore, ma solo una revisione di esso. Anche il giudizio di appello è del resto organizzato in guisa da mettere in risalto la posizione del giudice e da evitare eccessive dilazioni. Avvenuta la costituzione delle parti, mediante deposito degli atti in cancelleria, il presidente fissa l'udienza preliminare per la comparizione davanti a sè stesso o davanti a un consigliere delegato. In questa udienza si svolge il tentativo di conciliazione, si precisano le istanze, le eccezioni e le conclusioni e si adottano i provvedimenti urgenti in ordine alla esecuzione della sentenza impugnata. Ai fini del più celere svolgimento della

lite hanno importanza le disposizioni per le quali il giudice d'appello rimane investito del giudizio sia quando revochi la dichiarazione di improcedibilità fatta dal primo giudice (art. 346 comma 2°), sia quando dichiara la nullità del procedimento di primo grado (art. 347) o disponga comunque mezzi istruttori (art. 345).

Giudici d'appello sono soltanto il pretore e la corte di appello, alla quale sono devolute anche le impugnative contro le sentenze del pretore (art. 336). Questa regola è stata già adottata per le controversie individuali del lavoro e non ha dato luogo ad inconvenienti; è anzi utile in quanto differenzia nettamente le funzioni della corte di appello di fronte a quelle del tribunale in corrispondenza della diversa attività che i due organi sono chiamati a spiegare, dovendo il tribunale, per così dire, costituire il processo e la corte controllarne l'operato. La corte di appello, pertanto, giudica normalmente sull'esame degli atti formati dal tribunale ed è per questo che per essa appare particolarmente idonea la costituzione collegiale. D'altra parte, da un punto di vista pratico, il dover organizzare organi collegiali nel tribunale per il giudizio di appello avrebbe creato notevoli difficoltà, mentre l'alleggerimento del lavoro, che il nuovo sistema determina per il tribunale, costituisce una condizione favorevole per l'attuazione della riforma.

18. L'istituto della cassazione, se non presenta radicali trasformazioni, non reclamate del resto nè dall'esperienza pratica nè dalla dottrina più autorevole, presenta tuttavia notevoli modificazioni e semplificazioni tecniche.

Anzitutto è stata colmata una lacuna lamentata nel codice del 1865, ammettendosi il ricorso anche per le sentenze inappellabili, le quali possono presentare

rilevante importanza pratica o investire delicate questioni giuridiche (art. 364).

Si è poi semplificata la enumerazione dei motivi di ricorso, considerando che molti dei casi previsti dal codice vigente sono in sostanza esplicazione dell'unico concetto della violazione o falsa applicazione di legge. Neppure è stata compresa fra i motivi la contraddittorietà o insufficienza di motivazione, perché nel suo significato più esatto essa è un aspetto della violazione di legge, mentre nella lata interpretazione, che spesso le si dà, viene a trasformare la corte di cassazione in magistratura di merito, alterando così la sua essenziale funzione di giudice del diritto. Peraltro le ipotesi più gravi di motivazione insufficiente, e cioè quelle di omesso esame di allegazioni risolutive o di prove decisive, sono prese in considerazione dal progetto come motivi di revocazione, in armonia al concetto ideologico di questo istituto (art. 397 n. 5). Il dubbio che praticamente la revocazione non sia rimedio efficace per queste ipotesi, in quanto il nuovo esame è fatto dallo stesso giudice che ha pronunciata la sentenza impugnata, è di scarso rilievo, perché il senso di rettitudine del giudice non gli impedirà di riconoscere l'errore, ed è inoltre da riflettere che il giudice chiamato ad esaminare l'istanza di revocazione non è necessariamente la stessa persona fisica che ha pronunciata la prima sentenza (art. 403).

La disciplina data all'istituto del controricorso è in armonia con la concezione, che già abbiamo illustrato, della impugnazione incidentale ed evita l'inconveniente, oggi frequente, di dover proporre il ricorso, per evitare decadenze di termini, anche quando, in mancanza di altre impugnative, non si abbia un interesse attuale ad impugnare la sentenza.

Mantenuta la partecipazione obbligatoria del p. m. al giudizio, si è però escluso, per ovvie ragioni di convenienza oltre che di principio, che egli interven-

ga nel momento della formazione della sentenza in camera di consiglio (art. 382); inoltre, a tutela dell'interesse delle parti e a garanzia del principio del contraddittorio, si è data facoltà alle parti di presentare brevi osservazioni scritte sulle conclusioni del p. m. (art. 381).

Accogliendo un voto da tempo formulato dalla dottrina, si è fermato il principio che il giudice di rinvio deve attenersi ai principii di diritto enunciati dalla cassazione, e per evitare che su questo si abbiano dubbi o incertezze si è fatto obbligo alla corte, quando accoglie un ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, di precisare la massima che dovrà valere nel giudizio di rinvio (art. 387).

Questo è del resto regolato in modo da assicurarne il rapido inizio e da contenerne l'ambito nei confini propri del giudizio di appello, salvo naturalmente gli ampliamenti e mutamenti dipendenti dalle statuizioni contenute nella sentenza di cassazione.

La mancata riassunzione in sede di rinvio, nei termini prescritti, determina l'estinzione dell'intero giudizio, ma la sentenza della corte di cassazione conserva la sua efficacia qualora la domanda venga riprodotta (art. 394).

19. Nel regolare la impugnativa per revocazione, oltre la già accennata previsione del caso di omissio esame di allegazioni o prove decisive, si è risolta la questione, che oggi si agita, circa la proponibilità di essa in ipotesi di falso giuramento.

Si è infatti disposto che possa agirsi in revocazione sempre che la sentenza abbia giudicato sulla base di mezzi di prova poi dichiarati falsi; e tra i mezzi di prova il progetto comprende il giuramento decisorio (art. 397 n. 2). La soluzione accolta è quella che meglio risponde ai principi di moralità ai quali si ispira il progetto.

20. La semplificazione del procedimento permette di

attrarre nell'orbita del codice anche le controversie individuali del lavoro (Titolo VI), che ora hanno una disciplina autonoma soprattutto per sfuggire alle lungaggini ed ai formalismi della procedura ordinaria. Nel progetto pertanto sono state introdotte soltanto poche disposizioni intese a regolare alcuni particolari aspetti processuali delle controversie sul lavoro, sia per quanto attiene all'assistenza degli esperti (art. 413), ai rapporti con le attività devolute alle organizzazioni sindacali (art. 416), a caratteristiche speciali del regime delle impugnazioni (articoli 423-425), sia in riguardo ai casi in cui nel corso del giudizio si rilevi che un giudizio promosso nelle forme stabilite per le controversie del lavoro non ha questo contenuto o viceversa (artt. 426-428).

21. I difetti del vigente ordinamento processuale sono particolarmente sensibili nel processo di esecuzione. La pesante bardatura di forme complicate, la esasperante moltiplicazione di stadi processuali, la incredibile indulgenza per le più assurde opposizioni fanno del processo esecutivo il campo aperto a tutte le insidie curialesche, a tutti i propositi ostruzionistici dei debitori di mala fede.

Il progetto reagisce energicamente a questo sistema unanimemente deplorato, che è ad un tempo di offesa alla giustizia e di pregiudizio all'economia pubblica. La legge deve essere cauta nella determinazione degli atti capaci di esecuzione forzata; ma quando abbia attribuito ad un atto il valore di titolo esecutivo deve offrire al creditore mezzi rapidi ed energici per la realizzazione del suo diritto. Solo così si soddisfa il sentimento di giustizia e si restituisce al titolo esecutivo quel valore essenziale di titolo di pronta realizzazione che è tanto necessario per la sicurezza dei rapporti e per lo sviluppo dei traffici. Lo Stato italiano, che con la conquista dell'Im-

però deve necessariamente allinearsi tra le maggiori potenze mercantili, non può dimenticare che i paesi più ricchi e commercialmente sviluppati hanno sempre trovato nella rapidità e semplicità degli ordinamenti processuali un presidio sicuro della fortuna privata e di quella pubblica.

Il progetto ha inteso affrontare il problema nella sua interezza, come è costume fascista, senza perplessità e senza tentennamenti. Esso ha voluto organizzare un sistema di esecuzione semplice e sicuro, non attenuato a forme insidiose, aperto alla leale difesa dei diritti, ma ermeticamente chiuso ad ogni tentativo di sopraffazione della mala fede. Anche in questa procedura domina l'iniziativa del giudice, al cui vigile senso di giustizia la legge affida la soluzione dei contrasti e la direzione del procedimento.

Capisaldi della riforma sono: la semplificazione delle forme e la rigida disciplina delle opposizioni.

22. Sotto il primo aspetto sono particolarmente rilevanti le innovazioni apportate alla disciplina della esecuzione immobiliare. Questa si svolge, nel codice vigente, assai faticosamente, attraverso un sistema complicato e costoso di citazioni e perizie, una serie asfissiante di incanti, assegnazioni provvisorie e rivendite, che, se riescono nella maggior parte dei casi a defatigare il creditore, gli danno invece una assai scarsa sicurezza di realizzare il suo credito, esposto alle più esasperanti manovre ostruzionistiche del debitore prima e del deliberatario poi. L'unico effetto concreto ed immane di questa pesante procedura è l'aggravio enorme di spese che incide sul prezzo dell'esproprio.

Se la tutela dell'interesse del creditore e la necessità di rinvigorire il valore del titolo esecutivo non giustificassero di per sé una radicale riforma, questa sarebbe egualmente imposta dall'esigenza di

tutelare la ricchezza del paese e la produttività dei beni, che nelle lunghe more del processo esecutivo sono in un penoso stato di abbandono e di trascuratezza, sia per le condizioni di insolvenza del proprietario espropriato, sia per la incertezza della sorte definitiva.

Il giudizio di espropriazione è infatti uno stato patologico che nell'interesse superiore della produzione deve farsi cessare al più presto. Il progetto pertanto ha sostanzialmente adottato per la esecuzione immobiliare lo stesso sistema che impronta la esecuzione sui mobili. Si è considerato che per conseguire la realizzazione di un credito consacrato in un titolo esecutivo non può essere necessaria l'instaurazione di un giudizio contenzioso, che è quasi incitamento al debitore per proporre le più assurde e maliziose eccezioni allo scopo di procrastinare la vendita. Esclusa perciò la citazione del debitore, si stabilisce che il creditore chieda con ricorso al giudice della esecuzione la vendita degli immobili pignorati. Il progetto tiene però conto della opportunità che, così nell'interesse del debitore e degli altri creditori, come a tutela delle più alte esigenze della giustizia e della economia pubblica, il giudice abbia tutti gli elementi idonei ad indirizzarlo nella determinazione delle condizioni di vendita; e perciò dispone che la domanda di vendita sia notificata al debitore, ai creditori ipotecari e agli altri che abbiano trascritto il pignoramento, affinchè essi possano far pervenire al giudice osservazioni e proposte (art. 497).

23. Semplificato è anche il sistema di determinazione del prezzo. Non occorre ricordare gli inconvenienti che nella pratica quotidiana si accompagnano al sistema della perizia, dominante nel codice vigente. A prescindere dalle contestazioni più o meno artificiose a cui dà occasione l'opera del perito, è no-

to come assai frequentemente il prezzo da lui stabilito non risponda alle condizioni del mercato, sicchè la esecuzione si invischia in una serie vana e costosa di incanti. Il progetto adotta invece un sistema rapido e semplice di determinazione del prezzo, basato sulla capitalizzazione del tributo diretto verso lo Stato (art. 500).

La preoccupazione che in questo modo si possa giungere ad una eccessiva svalutazione degli immobili non sembra fondata. Innanzi tutto la legge stessa pone un opportuno correttivo nel potere del giudice che può stabilire un prezzo maggiore quando quello determinato sulla base del tributo gli sembri inadeguato; e per il buon uso di questa sua facoltà il giudice può valersi, oltrechè dell'esperienza personale acquistata nell'esercizio delle funzioni di giudice dell'esecuzione, anche delle osservazioni che gli pervengano dagli interessati. Ma soprattutto è da riflettere che il prezzo da determinare non è che il prezzo base dell'incanto; sicchè, se pure esso risultasse inferiore al valore di mercato, l'ordinato svolgimento dell'asta varrà a portarlo al livello normale.

Il pericolo di eccessive svalutazioni è sembrato invece preoccupante nell'ipotesi che, andato deserto il primo incanto, debba procedersi ad un secondo su un prezzo base inferiore. Il progetto non poteva conservare il sistema del codice vigente delle riduzioni graduali di un decimo per volta; sistema che porta ad una moltiplicazione di incanti, i quali gravano di spese eccessive la procedura. Esso invece lascia libero il giudice di determinare, come le circostanze consigliano, il prezzo ridotto. Ma ha adottato un opportuno temperamento per evitare che la vendita debba ad ogni costo eseguirsi in breve termine. Può darsi infatti che per cause transitorie o per circostanze di mercato la vendita non possa compiersi a condizioni soddisfacenti e per un prezzo corrispondente al reale valore dell'immobile. Si è data pertanto facoltà ai

creditori di chiedere che invece del secondo incanto si faccia luogo all'amministrazione giudiziale dell'immobile (art. 509).

Si è considerato che un periodo di ordinata ed oculata gestione può riuscire vantaggioso ai creditori, i quali hanno modo di conseguire una parziale soddisfazione sulle rendite dell'immobile, e può anche giovare a riparare i danni spesso arrecati alla coltivazione dal proprietario espropriato, che il più delle volte, già oppresso dal peso dei debiti prima che si inizi l'esecuzione, non è in grado di provvedere alle spese necessarie per una razionale coltivazione. L'amministrazione giudiziale permette quindi ad un tempo di evitare la vendita in circostanze sfavorevoli di mercato e di valorizzare obbiettivamente l'immobile. Il progetto ha peraltro tenuto conto dei pericoli che sono insiti a queste forme di gestione; e da un lato ha stabilito che essa non può eccedere la durata di tre anni, mentre d'altro canto ha adottato cautele rigorose, atte a garantire contro eventuali pericoli di negligenza e scorrettezza. In questa fase della procedura è particolarmente efficiente l'opera direttiva del giudice. A lui innanzi tutto è demandata la scelta dell'amministratore che può anche cadere su istituti particolarmente attrezzati per assumere amministrazioni di immobili. Questo tipo di istituti, che in altri Stati ha un fiorente sviluppo, trova già notevoli esempi nel nostro paese; la riforma darà loro nuovo impulso, e troverà nell'organizzazione corporativa la base più idonea per un ordinato svolgimento.

La legge in ogni modo richiede ogni più seria garanzia e stabilisce che la scelta possa cadere soltanto su istituti autorizzati dal Ministro di grazia e giustizia. Inoltre il giudice dovrà vigilare sull'andamento dell'amministrazione e potrà in ogni tempo surrogare l'amministratore. Al giudice dovranno essere periodicamente resi i conti e le rendite dovranno essere depositate (art. 510).

Infine la legge non dimentica che il fine ultimo dell'esecuzione è l'alienazione dell'immobile, e perciò consente che durante il periodo dell'amministrazione giudiziale possano presentarsi proposte d'acquisto a trattative private sulle quali decide il giudice, col concorso dei creditori interessati (art. 512).

24. Altra preoccupazione del progetto è quella di assicurare il pronto soddisfacimento dei creditori dopo la conclusione dell'asta.

Nel sistema vigente, divenuta definitiva la vendita, si fa luogo alla consegna dell'immobile al deliberatario, il quale resta obbligato a pagare il prezzo ai creditori quando sia formato lo stato di graduazione. Il sistema determina due gravi inconvenienti: 1) incoraggia la partecipazione all'incanto di persone che non sono economicamente in condizioni di procedere all'acquisto, ma fanno affidamento sul lungo lasso di tempo presumibilmente occorrente per il giudizio di graduazione allo scopo di procurarsi con qualche espediente di speculazione il denaro necessario, o anche fondano le loro speranze sull'arrendevolezza dei creditori, che, già stanchi del lungo e difficile cammino percorso, sono più facilmente indotti a patteggiamenti e rinunzie anzichè ad affrontare la nuova aspra battaglia della rivendita, che, anche superata, non offre maggiore garanzia del primo incanto; 2) stimola il deliberatario a creare e favorire inciampi alla definizione della procedura per l'interesse di ritardare più che sia possibile il giorno del pagamento, conservando intanto il vantaggio del possesso e dello sfruttamento dell'immobile. Il progetto ha radicalmente cambiato il sistema; esso vuole che il prezzo di aggiudicazione si depositi in un breve termine e che solo dopo il deposito si faccia luogo al trasferimento dell'immobile (art. 505 e 506). Non è da temere che questo sistema possa diradare la partecipazione del pubblico all'incanto. E' intanto un dato di esperienza che al-

l'espropriazione immobiliare si addivenga solo quando l'immobile è saturo di ipoteche e che il pubblico degli offerenti è specialmente costituito dai creditori ipotecari: orbene pei creditori ipotecari la legge consente che il deposito sia limitato a quella parte del prezzo che non deve essere ad essi attribuito.

Ma anche quando l'aggiudicazione sia fatta ad altri è possibile evitare il deposito del prezzo accordandosi con i creditori ipotecari che consentano a conservare la loro ipoteca.

Ma soprattutto la legge non può non fare affidamento sul rigoglioso sviluppo degli istituti di credito, dai quali l'acquirente onesto e so'vibile potrà ottenere i necessari finanziamenti.

Chè se dalle aste saranno allontanati gli elementi infidi, ai quali sono chiuse le porte del credito, sarà anche questo un benefico effetto della riforma, che eviterà le esecuzioni a catena e gioverà all'economia della Nazione, cui interessa che i beni immobili siano affidati a persone capaci, anche dal punto di vista economico, di assicurarne il razionale sfruttamento. Ma in definitiva sembra giustificata la fiducia che il sistema introdotto dal progetto, anzichè diradare la partecipazione alle aste, la renderà più fervida, richiamandovi il pubblico più ambito dei risparmiatori, che oggi temono il contatto e le insidie degli speculatori.

25. La semplificazione procedurale nelle espropriazioni immobiliari non si limita ai punti salienti fin qui esaminati. Tutto il procedimento, così nelle linee generali come nei particolari, è improntato alla maggiore snellezza di forme. Anche qui domina il principio che caratterizza la riforma del giudizio di cognizione, dell'attiva partecipazione del giudice allo svolgimento del processo.

Non appena col pignoramento l'immobile è sot-

tratto alla libera disponibilità del debitore, si fa luogo alla nomina del giudice dell'esecuzione, al quale è affidata la direzione del processo e la decisione di tutte le controversie ad esso inerenti (art. 490).

Il processo si svolge senza solennità di forme. Abolita la citazione per la vendita, sostituita alla sentenza di autorizzazione a vendita un'ordinanza non soggetta ad impugnazione, anche il trasferimento dell'immobile si compie, senza complicazioni di sentenze, per mezzo di un decreto.

Infine la distribuzione del prezzo avviene non più nelle forme solenni del vigente giudizio di graduazione, ma con una procedura, si potrebbe dire familiare, che mettendo a diretto contatto il giudice e le parti, in riunioni che non hanno l'apparato solenne del giudizio contenzioso, consentirà discussioni pacate e serene e darà modo al giudice di svolgere opera efficace di persuasione e di conciliazione.

In ogni modo, se pur sorgessero [contrasti non conciliabili, la legge evita finchè è possibile che essi determinino un arresto completo della procedura; ma accantonate le somme occorrenti per la soddisfazione dei crediti contestati, autorizza il giudice a distribuire le altre ai creditori estranei alla contestazione o anche a quelli che ne sono colpiti, se la contestazione è soltanto parziale (art. 520).

26. Meno sensibili sono le modificazioni apportate alla vigente procedura di esecuzione mobiliare, che in verità non dà luogo, per quanto attiene alle forme, ad eccessivi inconvenienti.

Qui è parso piuttosto opportuno tutelare l'interesse del creditore che promuove l'esecuzione di fronte all'intervento di altri, non di rado apparenti, creditori, i quali, facendo valere le loro ragioni in sede di reparto del prezzo, frustrano spesso le aspet-

tative del primo. A stretto rigore, mantenuto per ovvie ragioni il principio che l'esecuzione deve essere limitata ai beni necessari per soddisfare il diritto del creditore precedente, dovrebbe escludersi ogni concorso di altri creditori. Ma poichè una tale regola sarebbe per molti aspetti eccessiva e determinerebbe una corsa affannosa all'esecuzione, il progetto ha contemperato le varie esigenze disponendo che i mobili pignorati non possano formare oggetto di ulteriori esecuzioni se non quando manchino altri beni (art. 456).

Ha poi limitata la distribuzione ai soli creditori muniti di titolo esecutivo che siano tempestivamente intervenuti nella procedura, riconoscendo agli altri soltanto il diritto di chiedere l'assegnazione dell'eventuale residuo.

27. Sotto altro aspetto è invece notevole la riforma della esecuzione mobiliare, in quanto cioè disciplina, con criteri più moderni e meglio rispondenti a principi di giustizia e di moralizzazione, l'esecuzione della vendita.

Non occorre ricordare le critiche vivaci a cui danno continuamente luogo le aste giudiziarie, eseguite spesso in modo quasi clandestino, in luoghi difficilmente accessibili al pubblico e frequentati solo da un gruppo ristretto e sempre identico di speculatori, interessati ad evitare ogni seria gara di offerte. E' anche noto come negli anni recenti, per l'interessamento fervido del Governo e dell'autorità giudiziaria e col concorso delle competenti organizzazioni sindacali, si sia iniziata anche in questo settore una vigorosa battaglia di moralizzazione, la quale comincia già a dare i suoi frutti con la costituzione avvenuta in alcuni maggiori centri di organizzazioni specializzate per l'esecuzione delle aste. Il progetto tiene conto dell'esperienza e genera l'idea e perfeziona

il sistema. Esso conserva la competenza degli ufficiali giudiziari e dei funzionari di cancelleria, che appare indispensabile così nei piccoli centri che non offrono possibilità di vita ad aziende complesse, come in generale in tutti i casi nei quali per il modesto valore o per la natura degli oggetti da vendere sarebbe inopportuno e antieconomico il loro trasporto nelle case di vendita.

Ma pone anche come sistema normale di esecuzione della vendita quella effettuata da appositi istituti. Naturalmente questi dovranno offrire le più assolute garanzie di correttezza e di sicurezza, e perciò il progetto prescrive che debbano ottenere, una speciale autorizzazione dal Ministro di grazia e giustizia (art. 462). Infine il progetto ammette anche il sistema della vendita a trattative private, che ha dato buoni risultati nelle procedure fallimentari (art. 466).

28. Per quanto riguarda la disciplina delle opposizioni il progetto parte dalla considerazione che il possesso del titolo esecutivo dà al diritto del creditore un saldo fondamento di verità, che non può essere scosso da semplici affermazioni del debitore. Pertanto esso pone come principio generale quello che le opposizioni del debitore non sospendono la esecuzione, salvo che il giudice, delibandone la fondatezza, non ritenga di emanare un ordine di sospensione (art. 439). Il principio vale così per la esecuzione mobiliare come per quella immobiliare e per qualsiasi altro procedimento esecutivo.

29. La disciplina è completata da altre norme che tendono a mantenere in giusti limiti le opposizioni formali seguendo il criterio, già affermato nel primo libro, che la forma non deve mai soffocare lo spirito. Pertanto le opposizioni concernenti la vali-

dità di singoli atti di esecuzione devono essere proposte in termini brevi e rigorosi, ed è escluso l'appello contro le sentenze che decidono su di esse. Infine, allo scopo di concentrare in uno stesso giudice tutte le attività attinenti al processo esecutivo, si attribuisce al pretore la competenza a conoscere di tutte le opposizioni del debitore nell'esecuzione mobiliare (art. 483). Le stesse disposizioni valgono per l'esecuzione per consegna di mobili e rilascio di immobili e per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare.

30. Altro argomento che ha nel progetto una rigorosa disciplina è quello delle azioni in separazione. Non occorre indugiarsi a ricordare la situazione, veramente scandalosa, a cui dà luogo il sistema del codice vigente. Le azioni in separazione sono immancabili in ogni procedura esecutiva, e rappresentano l'arma più insidiosa offerta alla male fede del debitore per offendere ad un tempo il diritto del creditore e la dignità della giustizia. Ogni più inverosimile domanda, ogni più assurda pretesa è sufficiente per determinare la sospensione del processo esecutivo; e l'interesse di protrarre questo comodo stato d'inerzia, dà vita a giudizi lunghi e complicati che, in mancanza di ogni serio fondamento, si risolvono in vane schermaglie procedurali e in una intollerabile moltiplicazione di apparenti istruttorie, spesso fondate su compiacenti testimonianze, sempre condotte con sistemi dilatori e ostruzionistici.

Il discredito che da questo stato di cose deriva per l'amministrazione della giustizia è veramente preoccupante, come è grave l'offesa che si fa al prestigio del giudice, costringendolo ad assistere impotente a questi poco edificanti tornei di insincerità e di insidie. Il progetto reagisce con energia e reintegrando il prestigio del giudice riafferma quei principi di moralità e di buona fede che devono ormai dominare nel

processo civile. Pertanto la regola fondamentale, che vale così per l'esecuzione mobiliare come per quella immobiliare, è che la domanda in separazione non sospende l'esecuzione; ma è soltanto facoltà del giudice ordinare la sospensione, quando da un sommario esame dei motivi addotti ritenga che l'istanza abbia un qualche fondamento di attendibilità (art. 484 e 521).

Dal punto di vista giuridico la regola è pienamente giustificata. Se infatti l'esecuzione sui mobili si fa nella casa del debitore o in altri luoghi di sua pertinenza, è del tutto logica la presunzione che essi appartengano al debitore; tanto logica e tanto forte da dover indurre anche a limitare l'ammissibilità di una contraria prova testimoniale che non sia resa verosimile dall'attività professionale delle parti (art. 486).

Quanto alla esecuzione immobiliare, la regola è ancor più giustificata perchè l'appartenenza dei beni al debitore è provata dalle risultanze dei pubblici registri; anzi il progetto, anticipando una riforma che è vivamente reclamata per l'istituto della trascrizione, pone il principio che dopo la trascrizione del precetto restino inefficaci, di fronte ai creditori, gli atti di disposizione non trascritti (art. 495). Posto questo principio è ovvio che assai raramente potranno presentarsi domande in separazione che abbiano apparenza di attendibilità, e quindi la convenienza di sospendere l'esecuzione sarà veramente eccezionale.

31. Accanto alle forme tradizionali di esecuzione mobiliare e immobiliare, il progetto introduce un nuovo tipo di esecuzione sull'azienda agraria. Come forma autonoma essa è limitata al caso che l'azienda sia gestita sul fondo altrui, perchè nel caso di azienda gestita dal proprietario del fondo non sembra conveniente scindere l'espropriazione di essa da quella del fondo.

In questa materia il progetto, più che norme definitive, enuncia concetti direttivi, che potranno essere utilmente svolti quando gli organi tecnici avranno manifestato il loro parere. In un argomento così delicato e che per la prima volta forma oggetto di regolamentazione legislativa è più che mai necessaria la collaborazione intelligente di tutti coloro che ai problemi dell'agricoltura dedicano la fervida attività del loro ingegno e della loro esperienza. Certo nell'interesse dell'agricoltura, che è fattore fondamentale della prosperità del Paese, conviene evitare la disgregazione dell'azienda, che è purtroppo conseguenza dell'esecuzione mobiliare su singoli elementi di essa. E' opportuno che l'azienda sia conservata nella sua unità e sia salvata al patrimonio della Nazione, anche se il suo titolare, per sopravvenuta insolvenza, non è più in grado di gestirla. Le disposizioni del progetto tendono soprattutto a due finalità: 1°) fare intervenire in tutte le fasi del processo esecutivo persone esperte che siano in grado di valutare esattamente la consistenza dell'azienda; 2°) garantire che, ad esecuzione ultimata, l'azienda sia affidata a chi abbia specifica capacità di gestirla. E' sembrato che queste siano le esigenze fondamentali da tener presenti nella riforma; ma accanto ad esse vi sono indubbiamente problemi tecnici e giuridici assai delicati da risolvere, specialmente per quanto concerne i diritti del proprietario del fondo, il trapasso al nuovo gestore di rapporti connessi all'azienda, la tutela degli interessi dei collaboratori dell'azienda. I suggerimenti che saranno per dare gli organi competenti varranno a perfezionare il sistema in modo che la legge, nell'equo rispetto dei diversi interessi, consegna veramente le finalità sociali che si propone.

32. L'indole di questa relazione, che vuole illustrare i criteri direttivi della riforma, esclude la disamina

particolareggiata delle norme contenute nel progetto. Nella disciplina di tutti i tipi di esecuzione si è cercato di risolvere i dubbi a cui davano luogo le disposizioni del codice vigente; si è regolata, con norme chiare ed esplicite, la esecuzione su cose comuni (art. 445); si è disciplinata, in modo semplice e rapido, la esecuzione sul pegno (art. 441); si è chiarito che la esecuzione per consegna di cose mobili si applica anche quando il credito ha per oggetto cose fungibili (art. 548).

La sibillina ed equivoca disposizione del capoverso dell'art. 568 del codice vigente si è trasformata in una disposizione precisa che dà diritto al creditore di specie non liquidate di indicare nel precetto il valore in danaro di esse e procedere quindi, nei limiti di questo valore, ad esecuzione mobiliare o immobiliare, salva al debitore la facoltà di impugnare il valore attribuito dal creditore.

Ad intenti moralizzatori rispondono le modificazioni apportate nella procedura per rilascio d'immobili, in relazione alla quale è veramente urgente evitare il ripetersi della comune frode processuale che attraverso finti sequestri o pignoramenti riesce oggi ad intralciare l'esecuzione di qualsiasi sfratto. Il progetto ha regolato questo punto senza trascurare gli eventuali legittimi interessi di veri creditori, autorizzando l'ufficiale giudiziario a rimuovere in ogni caso i mobili, sostituendo provvisoriamente il custode riluttante e dando subito notizia dei provvedimenti adottati così al pretore come agli interessati (art. 554).

Si è infine regolata l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, colmando una lacuna del codice vigente che dava luogo in pratica a difficoltà e incertezze. Le norme accolte, ispirandosi ai principi più corretti già seguiti dalla giurisprudenza, contemperano equamente gli interessi del creditore e del debitore, assicurando al primo la pronta realizzazione del suo diritto e tutelando il secondo, at-

traverso un continuo ed oculato intervento dell'autorità giudiziaria, contro ogni eventuale eccesso.

Perchè la disciplina del processo esecutivo fosse completa ed unitaria, si sono attratte nel progetto tutte le norme che in materia di esecuzione sono ora comprese nel codice civile. Di questo pertanto sono assorbiti il titolo XXVI del libro terzo e le sezioni VI e X del Capo II° del titolo XXIII. Quando si procederà alla redazione del progetto definitivo si valuterà anche la convenienza di regolare nel codice di rito quelle forme di esecuzione che oggi trovano in tutto o in parte la loro disciplina nel codice di commercio o in leggi speciali (come l'esecuzione su navi, su autoveicoli ecc.).

33. Per quanto riguarda i procedimenti speciali, la necessità di coordinamento col testo definitivo del primo e del terzo libro del nuovo codice civile ha consigliato di rinviare la formulazione dei procedimenti relativi ad istituti del diritto di famiglia e delle successioni. Dovendo pertanto la materia restare, in questa prima redazione, incompleta, si è stimato opportuno regolare per ora soltanto taluni procedimenti speciali di maggiore importanza per la pratica.

Nella redazione definitiva del progetto non si mancherà di provvedere ad una razionale sistemazione della materia che dovrà trovar sede nel terzo libro, ovviando alle imperfezioni organiche del codice di procedura vigente.

34. Il primo titolo tratta dei procedimenti possessori, cautelari e d'istruzione preventiva.

La disciplina della denuncia di nuova opera e di danno temuto presenta semplicità e rapidità di forme, che assicurano un intervento giudiziario tempestivo ed efficace. Quando non vi sia giudizio pendente per il merito, la domanda può proporsi con ricorso

al pretore, il quale, secondo il progetto, è investito di una somma di poteri, che può esercitare con tutta agilità, secondo le particolari circostanze dei singoli casi. Egli può infatti, prima di procedere, ordinare che il ricorso sia notificato alle altre parti con citazione a comparire nel termine che creda di indicare o anche a ora fissa, può anche senza la preventiva citazione assumere sommarie informazioni, ordinare le constatazioni che creda necessarie anche a mezzo di perito, sentire senza altre formalità i testimoni che gli vengano direttamente presentati dalle parti o che si trovino sul luogo. In esito agli accertamenti compiuti il pretore dà con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che creda di ragione (art. 563 e 564).

Se può prescindersi dal contraddittorio nella prima fase del procedimento per dar modo al pretore di emanare i provvedimenti assicurativi, che spesso non consentono indugi, sembra invece necessario, dopo l'emanazione dei provvedimenti d'urgenza, istituire il contraddittorio per l'opportuna valutazione degli interessi in contrasto; e perciò si dispone che il pretore, quando abbia provveduto senza la preventiva notificazione del ricorso alle altre parti, deve con la stessa ordinanza fissare un'udienza per pronunziare in contraddittorio sulla conferma, revocazione o modificazione dei provvedimenti adottati.

Con sufficiente chiarezza vengono fissati i rapporti col successivo giudizio sul merito. Il procedimento speciale di denuncia di nuova opera o di danno temuto si esaurisce quando il pretore abbia emesso i provvedimenti d'urgenza.

Le ordinanze del pretore non sono soggette a impugnativa, ma non pregiudicano in modo alcuno il merito e le parti possono promuovere successivamente il relativo giudizio nelle forme ordinarie (art. 566).

Quando invece vi sia giudizio pendente per il merito, la denuncia di nuova opera o di danno temuto si propone nello stesso giudizio (art. 567).

35. Ispirandosi alle finalità sociali, che giustificano la tutela possessoria, il progetto regola il procedimento per la reintegrazione in possesso con una snellezza e agilità di forme, simili a quelle del procedimento di denuncia di nuova opera e di danno temuto. Tale celerità di procedura è estesa alla domanda di manutenzione del possesso, quando sussista il pericolo di danni gravi e immediati (art. 568 e 569).

36. Le due specie di sequestro, giudiziario e conservativo, sono state riunite in uno stesso capo ed assoggettate ad un regolamento processuale uniforme nelle sue linee generali, stante la comune finalità cautelare.

Le innovazioni più notevoli ai criteri informatori dell'attuale sistema sono le seguenti:

a) il sequestro, sia giudiziario che conservativo, è sempre concesso su ricorso, poichè il preventivo contraddittorio potrebbe frustrare l'efficacia pratica del provvedimento (art. 573); resta salvo il caso che, essendo pendente il giudizio di merito e non ostandovi ragioni d'urgenza, il sequestro possa essere chiesto e concesso in un'udienza di trattazione della causa (art. 572);

b) il sequestro conservativo è esteso alla sostanza immobiliare del debitore, colmandosi una lacuna della disciplina vigente che non può trovare un'adeguata giustificazione (art. 571);

c) in perfetta rispondenza alla finalità del provvedimento cautelare si stabilisce un termine per l'esecuzione del sequestro, decorso il quale il decreto che lo concede cessa di avere effetto (art. 579);

d) la pronunzia sulla validità del sequestro è attribuita alla medesima autorità giudiziaria competente per il merito, realizzandosi un indubbio vantaggio in confronto del sistema in vigore, che rende possibile una pluralità di giudizi con notevoli inconvenienti d'ordine pratico (art. 580);

e) nel sequestro presso terzi si è prescritto che la dichiarazione del terzo abbia luogo immediatamente, per evitare un giudizio di convalida, che potrebbe risultare inutile per mancanza dell'oggetto del sequestro (art. 578).

Appagando un'esigenza vivamente sentita nella pratica, è stata prevista espressamente la possibilità del sequestro giudiziario di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa, da cui si chieda di desumere elementi di prova, e di cose mobili o immobili quando occorra procedere all'esecuzione di provvedimenti che ordinano costruzioni o demolizioni di opere.

Quando vi sia causa pendente per il merito, il sequestro è concesso dal giudice davanti al quale pende la causa; nel caso contrario il sequestro è concesso o dal pretore o dal presidente del tribunale competente per il merito o soltanto competente per valore del luogo in cui il sequestro deve essere eseguito. Il conciliatore non può concedere sequestri, ma conserva la normale competenza in sede di convalida.

L'art. 585 intende eliminare le questioni che si agitano sotto l'impero dell'art. 935 del codice di procedura vigente. Il progetto, fondandosi sulla considerazione che il sequestro mancante di causa o eseguito in modo eccessivo costituisce un atto illecito, pone in tali casi a carico del sequestrante la responsabilità del risarcimento dei danni. Tuttavia, a tutela della buona fede processuale, si stabilisce un temperamento, dichiarandosi il sequestrante esente da responsabilità quando il giudice ritenga il difetto di colpa.

In accoglimento di un voto da tempo formulato dalla dottrina, si ammette con l'art. 588 la conversione del sequestro conservativo in atto di esecuzione forzata, quando sia pronunciata sentenza di condanna. I rapporti tra il creditore sequestrante e gli

altri creditori che abbiano proceduto ad esecuzione forzata sugli stessi beni sequestrati sono regolati nel senso di ammettere il primo ad intervenire nella distribuzione del prezzo insieme ai creditori pignoranti.

37. L'art. 589 prevede alcuni casi speciali di sequestro giudiziario. Mentre nella sua configurazione normale tale sequestro implica uno spossessamento coattivo, invece il sequestro previsto nell'articolo anzidetto ne prescinde, poichè il provvedimento di assicurazione è provocato da chi ha la materiale disponibilità delle cose da sequestrare. Questo elemento differenziale influisce sul regolamento processuale, in quanto la disciplina dettata per il sequestro giudiziario è applicabile ai casi in esame solo entro i limiti stabiliti nel primo capoverso dello stesso articolo.

Il contenuto della disposizione non si esaurisce soltanto nella previsione delle cose che possono formare oggetto di offerta reale da parte del debitore o di sequestro ai sensi dell'art. 1875 n. 2 del codice civile, ma comprende, oltre al sequestro a scopo liberatorio, anche quello previsto nel primo capoverso dell'art. 71 del codice di commercio, come può agevolmente desumersi dall'espressa previsione dell'ipotesi che sia controversa l'idoneità della cosa offerta o consegnata.

38. L'istruzione preventiva, regolata nel vigente codice in maniera frammentaria, ha trovato nel progetto una sistemazione organica e completa. Accanto alla prova testimoniale, sono state disciplinate l'ispezione e la perizia. La portata del nuovo sistema è così lata da comprendere nel suo ambito taluni accertamenti generici previsti da particolari disposizioni di legge, come, ad esempio, l'accertamento peritale contemplato nel primo comma dell'art. 71 del codice di commercio.

Quando non vi sia giudizio pendente, il progetto attribuisce la competenza a provvedere sull'istanza per la prova testimoniale al giudice che sarebbe competente per il merito (art. 591); attribuisce invece al pretore del luogo in cui deve eseguirsi l'accertamento la competenza a disporre l'ispezione e la perizia (art. 565). La diversità del criterio adottato è giustificata dalla considerazione che l'istanza per la prova orale, a differenza di quella per le prove generiche, implica delle questioni, talvolta delicate, circa l'ammissibilità del richiesto mezzo istruttorio, che sembra opportuno devolvere a quello stesso giudice che sarebbe competente per il merito. E' ovvio peraltro che se i testimoni da escutere si trovino in luogo diverso da quello del giudice che ammette la prova, le ragioni d'urgenza potranno essere appagate col ricorso alle norme generali che autorizzano l'assunzione della prova fuori sede.

Il procedimento prescritto per l'istruttoria preventiva è improntato a celerità adeguata (articoli 591 a 594).

Nel caso di giudizio pendente, sull'istanza provvede con ordinanza il giudice investito della causa di merito.

Con l'art. 597 si è affermato il principio che l'obbligo dell'osservanza delle ordinarie regole di procedura nell'esperimento preventivo delle prove è subordinato alla concreta possibilità d'applicazione offerta dai singoli casi. Il giudice però, nella valutazione dei risultati della prova, deve tener conto delle modalità con cui la prova stessa è stata raccolta per attribuirle quella attendibilità che ravvisi più proporzionata alla specialità dell'esecuzione del mezzo istruttorio.

39. Nella disciplina dell'arbitrato la riforma si è ispirata al concetto di adeguare l'istituto alla sua

finalità sociale, intesa come bonaria e sollecita composizione delle controversie.

Seguendo tale orientamento il progetto ha sancito due notevoli innovazioni nei criteri informativi del sistema vigente:

a) si afferma il principio che gli arbitri non sono tenuti a decidere secondo le regole di diritto, salvo che le parti abbiano diversamente stabilito, accentuando sensibilmente nell'istituto il carattere di giudizio di equità (art. 617);

b) si riduce al minimo la molteplicità dei controlli giurisdizionali oggi esistenti, che determinano spesso la rinnovazione del giudizio arbitrale avanti l'autorità giudiziaria, vulnerando lo scopo precipuo dell'arbitrato (art. 621).

Il progetto consente che le parti, tanto nel caso di compromesso, quanto in quello di clausola compromissoria, riservino la nomina degli arbitri, purché siano preventivamente stabiliti il numero degli stessi e il modo di procedere alla nomina (art. 602).

A seconda che trattisi di compromesso o di clausola compromissoria diverso è il rimedio che il progetto appresta contro la parte che mediante un comportamento negativo rende impossibile la costituzione del giudizio arbitrale. Nel caso di compromesso, se la parte alla quale spetti di nominare uno o più arbitri non vi provveda, l'altra può chiedere con ricorso la nomina al presidente del tribunale del luogo in cui risulti concluso o registrato il compromesso (art. 603).

Invece in tema di clausola compromissoria si prescrive che si faccia luogo ad un giudizio in contraddittorio perché l'autorità giudiziaria, prima di procedere alla nomina degli arbitri, accerti se la controversia rientri fra quelle previste nella clausola. La ragione della differenza sta nella considerazione che di solito la mancata nomina degli arbitri, in caso di clausola, è indice di contestazione circa la portata della stessa.

La sostituzione degli arbitri riceve un regolamento uniforme tanto nel caso di compromesso quanto nell'altro di clausola compromissoria. Si afferma il principio che, venendo a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, le regole stabilite per la nomina dei primi arbitri conservano il loro vigore agli effetti della sostituzione. Se però la parte o il terzo non provveda, si ammette in ogni caso la possibilità di chiedere la nomina dei nuovi arbitri con ricorso al presidente del tribunale.

La cittadinanza italiana è requisito indispensabile per la nomina (art. 606). E' una novità del progetto, che sembra nel suo fondamento giustificata. La delicatezza della funzione arbitrale esige che essa non debba potere essere esercitata da chi sia estraneo all'organizzazione statale.

40. Troncando le questioni che si sono agitate sotto l'impero del codice vigente, il progetto riconosce agli arbitri il diritto ad un onorario per l'opera prestata oltre il rimborso delle spese sostenute. Tale soluzione sembra la più opportuna perchè meglio risponde alle esigenze della vitalità dell'istituto (art. 608).

La riconsunzione degli arbitri, ammessa nel codice vigente con un accenno puramente incidentale contenuto nell'art. 34, è stata regolata in maniera completa (art. 609).

Il procedimento arbitrale si svolge in piena libertà di forme, salva l'osservanza delle norme stabilite dalle parti. Nondimeno per garantire il diritto di difesa dei litiganti è prescritto che in ogni caso gli arbitri devono assegnare alle parti un termine per la presentazione dei documenti e delle memorie (art. 610).

E' stato preso in esame il problema dell'opportu-

nità di conferire agli arbitri poteri coattivi per l'esecuzione dei mezzi istruttori. Il pericolo di inconvenienti d'ordine pratico ha sconsigliato la soluzione affermativa. Il progetto perciò attribuisce agli arbitri in tema di prove testimoniali e di perizie il limitato potere di richiedere la prestazione del giuramento ai testimoni e ai periti e ciò come garanzia soprattutto di ordine morale della verità dei risultati dell'istruttoria arbitrale (art. 611).

Parimenti si nega agli arbitri il potere di concedere sequestri di qualsiasi specie. Nondimeno è loro attribuita la pronunzia sulla validità, conferma o revocazione del sequestro concesso dall'autorità giudiziaria, in ossequio al criterio di non separare la competenza per la convalida da quella sul merito (art. 613).

E' sembrato indispensabile prefiggere agli arbitri un termine per la pronunzia del lodo, poichè un diverso sistema potrebbe produrre la grave conseguenza di privare concretamente d'ogni presidio giurisdizionale chi sia ricorso all'arbitrato (art. 615). Tuttavia il principio non viene applicato in tutto il suo rigore logico, ma è temperato dalla norma che ammette l'impugnativa per nullità avverso la decisione pronunziata dopo la scadenza del termine solo quando la parte interessata, prima della deliberazione del lodo, abbia dichiarato formalmente di sottrarsi al giudizio arbitrale (art. 616).

41. La materia delle impugnative ha subito notevoli modificazioni. Mentre infatti il codice vigente, oltre la revocazione e l'azione di nullità, consente in taluni casi l'appello e perfino il ricorso per cassazione, il progetto rende insindacabile il giudizio in fatto e in diritto degli arbitri, assoggettandolo soltanto a due rimedi di natura straordinaria, l'impugnativa per revocazione e quella per nullità; la prima come mezzo

di riparazione indispensabile delle conseguenze di gravi fatti dolosi perturbatori di un retto giudizio, la seconda giustificata dalla necessità di contenere entro i limiti della legittimità l'esercizio della funzione arbitrale, sia che gli arbitri manchino dei poteri di decidere, sia che non osservino nell'adempimento della loro funzione taluni essenziali precetti fissati dalla legge o dalle parti. Le due impugnative, consentite dal progetto, sono decise, ai fini di una più rapida definizione, dalla corte d'appello del luogo in cui è stata depositata la sentenza (art. 622 e 625).

Non è da temere che la molteplicità dei motivi, per i quali è ammessa l'impugnativa per nullità, possa alimentare lo spirito di litigiosità del soccombente, poichè opportune disposizioni limitano la concreta ammissibilità del mezzo d'impugnativa, subordinandone in taluni casi l'esperimento alla preventiva deduzione della nullità nel corso dello stesso giudizio arbitrale.

42. Nel terzo titolo è regolato per ora soltanto il riconoscimento delle sentenze straniere; nella definitiva formulazione la disciplina sarà completata con le norme sul riconoscimento di altri provvedimenti di autorità giudiziarie straniere di titoli contrattuali e lodi arbitrali pronunziati all'estero.

Il progetto, eliminando le questioni che si sono lungamente dibattute, pone il principio che la sentenza straniera senza un riconoscimento dato dall'autorità giudiziaria italiana non può spiegare in Italia alcuno effetto, sia che questo consista in un procedimento d'esecuzione forzata o nell'attuazione concreta di provvedimenti che esigono l'intervento d'organismi pubblici, sia che lo stesso consista nella semplice utilizzazione del giudicato.

Mantenuta la competenza normale della corte d'appello, il progetto ammette che la sentenza straniera pos-

sa farsi valere in un giudizio pendente chiedendone il riconoscimento al giudice che conosce della causa (art. 629). Ma il giudice, non avendo competenza autonoma sulla questione, ne conosce *incidenter tantum* e pronunzia sulla pregiudiziale non con gli effetti normali del giudicato, ma con effetti limitati al giudizio del quale è investito. Vero è che un siffatto sistema rende possibile un conflitto logico tra le diverse pronunzie, ma ciò costituisce nell'ordinamento giuridico una normale eventualità, causata dalla distribuzione delle competenze fra i diversi giudici e dai limiti obbiettivi inerenti all'efficacia del giudicato.

Tanto nel caso che la domanda sia proposta alla corte d'appello, quanto nell'altro che sia dedotta in un giudizio pendente, il riconoscimento della sentenza straniera è subordinato all'accertamento delle condizioni fissate nell'art. 627.

Nel determinare le condizioni necessarie per il riconoscimento, il progetto in linea di massima si è ispirato ai criteri del decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1272, che riformò l'art. 941 del codice di procedura. Ma le norme concernenti la competenza del giudice straniero sono state profondamente modificate. La legge vigente richiede il duplice requisito della competenza interna e della competenza internazionale, la prima da stabilirsi secondo la legge del luogo in cui la sentenza è stata pronunziata e la seconda in base ai principi generali del diritto internazionale con particolare riguardo alle disposizioni preliminari del codice civile quando si tratti di sentenza pronunziata contro un cittadino italiano. Quanto al requisito della competenza interna il progetto ha creduto opportuno di prescindere, essendo irrilevante per il nostro ordinamento la violazione delle norme sui limiti di competenza dei vari organi giurisdizionali di quello Stato, nel quale la sentenza è stata pronunziata. L'indagine influente è quella che attiene alla competenza internazionale.

Su questo punto però il progetto si discosta dalla formula della legge vigente. Quest'ultima è stata da più parti criticata come ambigua e imprecisa sia perchè nel campo del diritto positivo internazionale esistono scarse norme sulla competenza giudiziaria e sia perchè le disposizioni preliminari del nostro codice civile regolano non la competenza giudiziaria ma quella legislativa. Pertanto è sembrato più conveniente rinviare ai principi sulla competenza internazionale accolti nel nostro ordinamento. La riforma in tal modo realizza un notevole miglioramento tecnico, perchè offre al giudice un criterio regolatore alquanto più concreto e preciso. Invero sembra logico ritenere che le norme processuali sulla competenza dei nostri tribunali rispetto agli stranieri valgano a segnalare al giudice i principii adottati dall'ordinamento italiano sul problema della competenza internazionale.

Non si richiede che il giudice straniero abbia sulla controversia competenza esclusiva. Le inderogabili esigenze della sovranità territoriale restano sufficientemente appagate anche quando la giurisdizione straniera debba ritenersi soltanto concorrente con la giurisdizione di altro Stato, sicchè la sentenza straniera non può ottenere il riconoscimento solo quando sia stata emessa su controversia di competenza esclusiva del nostro Stato o di uno Stato diverso da quello in cui la sentenza stessa sia stata pronunciata.

Si sopprime la vigente disposizione che nega la possibilità di riconoscere una sentenza straniera pronunciata in contumacia, se il contumace nel giudizio svoltosi all'estero non comparisca avanti la corte d'appello e la citazione non gli sia stata notificata in persona propria, in quanto una tale disposizione può costituire per il soccombente di mala fede un agevole mezzo per sottrarsi all'esecuzione della sentenza straniera.

